UNIV. OF
TORONTO
LIBRARY

UNIVERSITY OF TORONTO.
KING ALFRED LIBRARY OF HISTORY
FOUNDED BY
GOLDWIN SMITH AND HARRIET SMITH
1901

Digitized by the Internet Archive
in 2009 with funding from
Ontario Council of University Libraries

http://www.archive.org/details/s01bibliotecastoric02casi

HI.C
B582

BIBLIOTECA STORICA DEL RISORGIMENTO ITALIANO
pubblicata da T. Casini e V. Fiorini — Serie Prima — *N.* 2

LE PRIME VITTIME

DI

FRANCESCO IV DUCA DI MODENA

Notizie di Antonio Panizzi

RIPUBBLICATE DA

Giosuè Carducci

(ristampa)

134330
1/10/14

MILANO-ROMA-NAPOLI
SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI
DI
ALBRIGHI, SEGATI E C.

1912

PROPRIETÀ LETTERARIA
DELLA SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI

Tipografia Poliglotta " Mundus ,, di G. U. Nalato.

DEI PROCESSI

E

DELLE SENTENZE

CONTRA

Gli imputati di Lesa-Maestà e di aderenza alle Sette proscritte negli Stati di Modena

NOTIZIE

Scritte da Antonio Panizzi

E pubblicate da ***

> Exsequi sententias haud institui, nisi insignes, per honestum, aut notabili dedecore: quod præcipuum munus annalium reor, ne virtutes sileantur, utque pravis dictis factisque ex posteritate et infamiâ mœtus sit.
>
> Tacit. *Annal.* III. 65.

MADRID

Per Roberto Torres

Reggente la Stamperia dell' *Universal;*

E si trova in tutti i Paesi liberi.

1823

Nota. — Si perdoneranno alcuni errori sfuggiti, se si vorrà por mente dal Lettor cortese.

1.° Che l'Autore dovette scrivere queste *Notizie,* alla memoria solo affidata, privo del soccorso persino d'un Codice Estense, d'un Corpo del diritto ece.; quindi gli sbagli d'epoche, d'esattezza circa ai luoghi d'onde son cavate le autorità e và dicendo,

2.° Che l'Editore non ha potuto intendere alla correzione della stampa, la quale accadendo in paese estero, meritava tanto più maggior vigilanza. Da ciò l'errore gravissimo occorso a piè della p. 123, ove, com'è facile accorgersi, è a leggere *sacra* invece di *scellerata.* *

* L'errore di questo passo e qualche altro puramente materiale sono stati, naturalmente, corretti nella presente edizione.

PREFAZIONE

Questo libro, che fin dal 1859 Vincenzo Salvagnoli aveva pensato di ripubblicare, è de' più rari documenti del Risorgimento italiano. Intitolato " Dei processi e delle sentenze contro gl'imputati di lesa maestà e di aderenza alle sette proscritte negli stati di Modena, notizie scritte da Antonio Panizzi „, figura pubblicato in Madrid a' 2 febbraio 1823 da " un membro della Società landeburiana (?) „: il quale è lo stesso autore, che sfuggito alla polizia austro-estense in Lugano ivi lo diè clandestino alla stampa; e poi lo tenne sì occulto (v'è fin chi dice lo sopprimesse) che nè anche ne depose egli una copia al Museo Britannico di cui fu, come tutti sanno, direttore. E pure su quel sùbito la pubblicazione dovè penetrare di celato in Italia e segnatamente nelle province lombarde o emiliane: chi attende a questa ri-

stampa ne trovò nel 1865 copie in Bologna in certi sacchi di libri provenienti da vecchi fondi di magazzini per quelle parti. Perchè poi dopo la pubblicazione, se pure pubblicazione ci fu, il Panizzi serbasse così nascosta l'opera sua, non si sa: v'è chi pensa lo facesse perchè ricreduto e pentitosi dell'avere trascorso a tacciar di mal fermo animo alcuno degl'imputati e carcerati.

Quando scrisse la Relazione dei processi di Rubiera, Antonio Panizi era su' venticinque. Nato in Brescello a' 16 di settembre del 1797, studiò nel liceo di Reggio fino a' diciassette anni, e fu del 1818 dottore di legge nell'Università di Parma. Cresciuto fra le idee nuove era carbonaro fin da studente; e nell'ottobre del 1821 per iscampare agli artigli dell'aquila estense, che non era più quella bianca del Tasso, dovè riparare a Cremona e quindi più che di fretta a Lugano e finire nel maggio del 1823 in Inghilterra. Avea recato o ebbe nello esilio carte e documenti e notizie molte, e serbava nella giovine e tenace memoria e nella forte coscienza accesa di sdegno tacitiano e foscolesco figure e figuri. Onde la relazione che ora si ristampa, così nutrita di particolari informazioni, pure ormeggiando con freddezza legale i limiti del vecchio codice modenese e le ambagi dei motuproprii ducali, risulta in

tale verità viva e salda che niente ha potuto scalfirla. Viene a mente ciò che del mistico Rinaldo a punto estense cantava il poeta:

> E de l'aquila sua l'argentee piume
> Splendeano al sol d'inusitato lume.

Ma il Governo austro-estense, tutt'altro che poetico e cavalleresco, ne lo pagò bene con la sentenza del 6 ottobre 1823, che dannava alla morte e alla confisca dei beni il Panizzi reo di carbonarismo e di aggregazione d'altri alla setta; e non potendo impiccarlo in effetto a Liverpool, ove allora trovavasi accolto a onore e con favori e aiuti da Guglielmo Roscoe il biografo mediceo e dal dottor Shepherd il biografo di Poggio Bracciolini, gli mandò il conto delle spese per la sua accusa sentenza ed esecuzione in contumacia: una somma di lire 223 e centesimi 25. Il Panizzi si prese lo svago di rispondere così.

REGNO DELLA MORTE.
DAI CAMPI ELISI, 10 MAGGIO 1824.

L'anima del fu dott. Antonio Panizzi all' Ispettore delle Finanze ed Esattore delle Imposte nella Provincia di Reggio (Territorio di Satana).

Il corpo da me animato prima ch' io fossi percosso dallo stile senza punta di Terni, Cavedoni e compagni, ed ora vivente in Liverpool, per la grazia di Dio, sano

e vispo così, che quelli che lo vedono pensano che a dispetto del duchino di Modena io non l'abbia ancora abbandonato, ha mandato al mio indirizzo una vostra lettera, n. 14, del 26 marzo p. p., richiedente informazioni o risposta. Ora io, cedendo all'ultima sollecitazione, vi informo che, memore della massima *mors omnia solvit*, non credo avere dopo la mia partenza alcun bene o legame in cotesto vostro misero mondo: salvo non vogliate dire che non ostante la Santa Alleanza io sia sempre unito a questo mio corpo in Liverpool, ciò che sarebbe un peccato mortale *ipso facto et jure*, da incorrere nella pena di *scomunica maggiore*, dalla quale nessuno, fuorchè un gesuita di moda, mi potrebbe assolvere, per aver avuto l'audacia di avanzare un dubbio circa la *legittima autoritá* del vostro benignissimo piccolo padroncino di espellermi da questo mondo. Non di meno, siccome io e il mio corpo predetto siamo sempre in buona relazione, tanto da poter passare per corpo ed anima congiunti insieme, e siccome la parte corporea per via di onorata industria può mediante la mia guida disporre di qualche sterlina senza alcun inconveniente, vi prego di spedire al mio corpo in Liverpool — dacchè la posta del vostro diabolico Stato non viene mai a disturbar qui il mio riposo, — una nota circostanziata delle spese e del nutrimento che voi dite dover io passare al trabocchevol Tesoro del microscopico duca, che fu così ostinatamente sciocco da mandarmi ad abitare in questo luogo beato; e se le vostre indicazioni saranno esatte, vi rimetterò in pagamento un biglietto all'ordine su qualche banca di cappuccini per le calende greche. Soltanto vi avverto di dare esatti particolari rispetto al cibo, perchè io ho l'idea che fosse trangugiato dai predetti ghiottoni Terni, Cavedoni e compagni; sapendo bene che il mio corpo, avvertito a tempo, ri-

sparmiò al Tesoro, non pure il disturbo di provvedere al cibo da esser pagato dopo o per il quale ora fate domanda, ma quello di preparare un alloggio offerto, benchè un po' tardi, generosamente gratuito. Se io mi accorgerò dall'articolo *bottiglie*, che il Terni siasi valorosamente segnalato, come deve fare un consumato ipocrita al servizio dell'Austria, gli scriverò chiedendogli perdono d'una lettera che gli indirizzai come se fossi ancora in terra, nella quale gli dicevo che aveva agito con me come un *prezzolato sicario* e lo scuserò come un *assassino ubbriaco*.

Augurandovi quella salute che godo io, chiudo la presente senz'altre cerimonie, sia per seguire il vostro esempio, sia perchè i complimenti non sono molto in voga in questa repubblica.

L'anima di A. Panizzi.

Così d'un giovane avvocato, pieno d'ingegno e di buoni studi, ma che probabilmente non avrebbe col nome e con l'opera oltrepassato i limiti della regione allora in Italia difficilmente superabili, la polizia austro-estense con le sue feroci persecuzioni fece un uomo di fama e di autorità, sto per dire europea, a vantaggio della causa italiana. Instituita nel 1828 sotto gli auspicii del lord cancelliere Brougham l'università di Londra, il Panizzi dall'amicizia di quel liberale riformatore fu chiamato a insegnarvi lingua e letteratura italiana. A tale ufficio seguitarono le edizioni dell'*Orlando innamorato* di Matteo Maria Boiardo e del *Furioso* di Lu-

dovico Ariosto non che delle rime del primo, che il nostro esule procurò dal 1830 al 1835 in dieci volumi, con annotazioni e illustrazioni, attestanti una profonda coltura filologica critica e letteraria. Poco fu aggiunto dai recenti studi alle notizie biografiche de' due poeti che il Panizzi sottilmente scrutò e riordinò dottamente; e in tanto progresso e aumento della critica storica intorno all'epopea medioevale è pur sempre notevole e utile il Saggio su la poesia romanzesca italiana. Saggio, notizie e annotazioni in chiara e buona prosa inglese adornano la veramente classica edizione, che onorò la gloria e l'ingegno italiano in terra straniera.

Dal 1831 al 1866 il Panizzi fu nel Museo britannico; da prima conservatore, poi nel 56 direttor generale della biblioteca, che egli con sapienti e ardite riforme innovò ampliò e fece la maggiore del mondo civile: in premio di che vide il suo busto, opera dell'italiano Marocchetti, allogato d'ordine del governo nella gran sala capace di più che trecento studiosi, e nel 1867 ebbe dalla Regina le insegne di commendatore dell'Ordine del Bagno non solite darsi a stranieri di condizione privata. Senatore del Regno d'Italia fu nominato a' 12 marzo del 1868. Morì in Londra l'8 aprile del 1879.

Questo dottissimo bibliografico e bibliotecario perseverò a cospirare per la causa d'Italia copertamente e apertamente tutta la vita. Ebbe corrispondenza di lettere con rivoluzionari e con parlamentari, con esuli e con diplomatici, con scrittori, con soldati, con sovrani; con Palmerston e Gladstone, con Guizot e Thiers; con Mazzini e Orsini; con Garibaldi e Cavour; con Napoleone terzo. Per macchinare ed effettuare la liberazione di Luigi Settembrini e degli altri napolitani dagli ergastoli di Santo Stefano si adoperò più anni, e raccolse tra gli inglesi più migliaia di sterline: cooperavano Giuseppe Garibaldi e Agostino Bertani: nelle vite di questi scritte con tanto amore e larghezza dalla signora Jessie Mario sono da leggere gli avventurosi tentativi. Le *Lettere di illustri italiani ad A. P.* [Firenze, 1880], dal 1823 al 1870, cominciando da quelle del Foscolo e del Santarosa e venendo a quelle di Massimo d'Azeglio e di Giacomo Medici, contengono gran parte del pensiero e dell'azione negli anni dolorosi e gloriosi del Risorgimento: gran parte dei segreti della politica di Napoleone III in relazione all'Italia contengono e curiosamente dischiudono e dimostrano le *Lettres de P. Merimée a m. Panizzi* [volumi 2, Paris, 1881]; e serve anche alla storia dell'Italia contemporanea la compitissima vita di lui,

scritta in inglese da Luigi Fagan [volumi 2, London, 1880]; dalla quale furono raccolti questi cenni biografici. Grande onore dell'emigrazione italiana, quando la tirannia disperdeva i nostri migliori in terra straniera, fu Antonio Panizzi, e grande onore fece all'Italia e ottimo concetto ne diede all'Inghilterra; ritratto, come egli era, di ciò che ha di meglio l'animo e lo ingegno italiano quando è di quel buono, profondo, arguto, laborioso, tenace, sprezzatore di leggerezza e vanità.

GIOSUÈ CARDUCCI.

L'EDITORE

Molti portano opinione che lo scoprire le turpitudini della patria sua, comecchè a ciascuna persona non istia bene, a coloro poi che per capriccio di malvagia fortuna furono fuori del seno di lei trabalzati, più specialmente non convenga. Questa carità del loco natìo, che sopra ogni animo gentile ebbe pur sempre tanto impero, rat'enne l'autore di queste Notizie da renderle di pubblica ragione; però, trovandosi egli sul punto di partire da Barcellona pei Pirenei, mandommi, tra le altre cose, il manoscritto, significandomi che me ne faceva dono, e che quindi il pubblicarlo o no era in mia piena balìa. Per più volte il lessi; e posto mente che il numero de' perversi vi compariva piccolissimo, tosto avvisai che pubblicandolo, ne sarebbe anzi venuto lustro maggiore alla patria nostra ed un qualche bene alla società. Imperocchè i modi pravi e disonesti di qualche individuo che, deposta ogni verecondia, si faccia ministro all'ira ed alle voglie tutte del principe, non possono giammai

esser argomento di corruttela universale; e nell'incivilimento de' tempi nostri, benchè i popoli tutti vadano concordi su lo sistema di governo che meglio loro tornerebbe a profitto, io tengo ciò non pertanto per fermo che una fedele narrazione de' modi con cui sonosi barbaramente travagliati i Modenesi renderà ogni volta più manifesto a quali eccessi il potere trascorra dove non è un Parlamento nazionale, che dentro i limiti convenienti il rattenga, e la libertà delle persone e delle proprietà incessantemente difenda e reclami.

Caduto il regno d'Italia, di bel nuovo si ritornò lo Stato modenese a quella forma di reggimento, da cui i tristi privilegi della nascita e della stola ebbero l'origine loro. Vestito di nuove e più strane presunzioni, il potere assoluto vi si fece innanzi, e seco trasse e vi ristabilì quell'antica legislazione, che presentando un ammasso informe di leggi patrie, romane e canoniche, lascia libero il freno all'arbitrio de' giudici, sì che non pone per nulla le persone e le sostanze de' cittadini in salvo dalla violenza delle passioni umane.

All'aspetto di queste cose gemettero i Modenesi. Bentosto si vide descritto negli occhi di tutti il timore ed il sospetto. Però nessuno osava trar vivo insino al labbro suo il suono delle proprie afflizioni; chè il padre nel figlio,

il fratello nel fratello, lo sposo nella sposa, temeva trovar un perfido che i suoi lamenti e carne sua vendesse a quella irrequieta e sospettosa *pulizia*, che vi si fa maligna spiatrice d'ogni azione umana. Ma dove signor di tutto è un solo si può tôrre bensì la cagione ma non il mezzo d'incrudelire. I forestieri, e specialmente di que' paesi dove li cittadini già da lungo tempo vivono sotto la tutela di buone leggi, i forestieri, che non potranno mai conoscere pienamente gli effetti tutti dell'universale sconvolgimento a cui andò l'Italia soggetta nel 1814, dureranno fatica a prestar fede alle crudeltà d'ogni maniera, che nella dolcezza de' costumi nostri si usarono verso persone bennate e d'altro non colpevoli che di aver dalla natura sortito un animo di verità eterne e di principii liberali altamente informato. E forse alcuni, tratti in errore dalle formalità, alle quali il Tribunale Statario di Rubiera mostrò di assoggettarsi, le terrà per ispontaneamente confesse e legalmente convinte e condannate. Ma quelle formalità, invece di protegger l'innocenza, non servirono che di velo alle trame. L'autore con mano ardita sollevò questo velo, e vi comparì stillante di sangue, non già la sacra scure della giustizia, ma il coltello dell'assassino..... Terribili suonano queste parole, il so: ma il sangue, e ancor qual sangue fu versato: nudi,

straziati e nell'orror di carceri sepolti, nelle mani e ne' piedi legati, privi di luce e d'ogni consorzio umano sono pur tanti onorati cittadini. E molti giovani di casti e pii costumi sono pur dannati alle galere, nè loro venne già di tal pena dato lo scambio, come si suole rispetto ai rei di delitti politici. Il cuore di questi infelici è più straziato dalle parole e dal riso insultatore del ladro e del facinoroso, con cui furono accoppiati, che dal suono delle proprie catene!..... Oh fortunati coloro cui venne fatto di sfuggir per tempo le ugne di quella volpe che dà si ferocemente nel sangue e nell'aver di piglio! Essi sono, è vero, travolti nella povertà dell'esiglio, ma troveranno presso le nazioni incivilite buona accoglienza: in tutti i luoghi che l'occhio del sole visita il valoroso trova un asilo, mentre la speranza lo conforta di rivedere, quando che sia, la patria sua; ma quegli sventurati, a cui la benefica terra e l'aria sono severamente interdette, giaceranno preda di quelle cavernose regioni, e quelli che vennero dannati a pene cotanto faticose avranno purtroppo l'onor del martirio. Visiteranno i posteri con devoti passi un giorno quegli antri e prostrati cadranno all'aspetto di quelle impronte che gli incatenati lasceranno di loro, e di lagrime pietose si aspergerà la terra che accolse nel suo seno quelle ossa che per la

libertà della patria sostennero cotante ingiurie e patimenti!..... O Italiani, guardate nel passato e ponete al fine a tanti mali vostri alcun rimedio. La tirannia, dove mette salde radici, non siccome le altre cose invecchia, ma ogni giorno più verde germoglia e sempre conduce in grandissima copia i frutti suoi. Se ve ne viene ancora il destro, sin le radici voi ne sterpate e i gravi errori degli anni 1820 e 1821 voi correggete. Guardate nel passato e mirate i padri vostri nel monistero di Pontida amica stringersi la destra e coll'armi loro, rotte le falangi nemiche, cacciar per l'Alpi i feroci loro tiranni; interrogate i lari vostri, e vi diranno con quanto amore e con quanta virtù fossero da que' santi petti riparati. Quante gloriose imprese condussero a termine i padri nostri nel breve tempo che unite ed amiche stettero e spade loro! Quella cittade istessa, che a' giorni nostri risuonar primiera faceva il lieto grido di libertà, opra pure è di quell'istante. Essa sola eternerà la gloria e 'l nome della *Lombarda Lega*. O perchè mai ritornâr con più ferocia l'ire fraterne e l'inimicizie antiche a dar di cozzo e a lacerar il seno della bella Italia!!!

Pubblicando questo manoscritto io tento anche di erigere un monumento alla virtù di chi per la libertà della patria sua già perdette

la vita. Vero è ben che la verità col suo candido manto copre la pietra sua sepolcrale, e che alle genti svelerà di quanta perfidia fu mestieri per tôrgli la vita. Frattanto però non si abbia in ispregio la voce d'un giovane che conobbe in gran parte le arti e i modi che si tennero onde preparargli quel crudel destino. Gli amatori della tenera e delicata prosa non troveranno nello stile quella natural venustà e quella grazia che sono delle belle lingue il pregio migliore; e taluno desidererà pur anco modi di dire più velati e meno aspri. Se il Commissario di pulizia di Cremona tolte non avesse all'autore in un cogli effetti tutte le sue scritture, gli sarebbe stato dato, come mi scrisse egli stesso nel mandarmi il manoscritto, di presentare al pubblico un lavoro meno imperfetto quanto all'ordine ed allo stile, ma non più verace quanto a' fatti (1). Ma in questi

(1) Allorchè l'autor del manoscritto che io pubblico passò da Cremona fuggendo alle persecuzioni modenesi, fu sul punto d'esser arrestato, comecchè guarentito da passaporto regolare. Quel commissario di pulizia, non avendo potuto far arrestar lui, gli tolse l'equipaggio tuttochè nulla contenesse da esser confiscato. Nè han bastato reclami per riaver il proprio chè le pulizie italiane si dilettano anche di rubare, e 'l fanno impunemente. L'autore non dimenticherà mai nè quel commissario *Tecini*, nè il cognome del suo capo-spia *Antonioli* degno delle gloriose funzioni cui è destinato.

pur troppo per lui fortunosi tempi ha fatto come meglio ha potuto, e spesse volte ha dovuto chiamare in aiuto della memoria sua quella degli amici suoi concittadini. Quanto a' modi di dire pungenti di troppo se pur ve ne sono, la verecondia dei buoni non se ne terrà offesa, perché non sono contro di lei scoccati. L'autore ha poi sempre stimato che non si debbano vezzeggiare i tristi. Chi vive fra le delizie d'una patria libera e il fianco riposa su tappeti e di vesti screziate tutto adorno se ne va tranquillamente a diporto, non sa (e tolga il sommo Iddio che 'l provi) che all'autore, scrivendo, suonavano confusi all'orecchio i gemiti, le querele, i sospiri, il pianto e le bestemmie degli infelici che si trovano da tanto tempo posti in una continua tortura; ché tortura continua vogliono chiamarsi le prigioni modenesi; ed allora come frenar gli impeti di un generoso sdegno? I buoni adunque abbiano que' modi di dire per non detti e co' miei congiungano i loro pietosi uffizi per calmar l'ombra dell'infelice Andreoli. Poca cosa sono le lagrime: i sospiri e i lamenti lievemente confortano le anime dei trapassati; eppure laudevole uffizio e pio fu sempre tenuto il piangere sulle sventure de' suoi più cari, il rimembrare l'amore, le virtù ed i candidi costumi di che andavano le loro

persone adorne: il suono delle preghiere e della lode, giunge caro anche nel silenzio della tomba. E ciò da noi poi più specialmente è dovuto a quelli che sul patibolo della tirannia lasciano la vita, perché nella patria loro non solamente loro si contende l'onor del pianto ma si tiene ogni modo per deturparne la memoria. Fortunato chi dal cielo sortì una terra che dopo i lunghi affanni doni almeno una tomba onorata! Io, quando vidi i semplici monumenti che per quella beata Elvezia sorgono consacrati alla memoria de' suoi valorosi, e quando vidi nell'invidiato Vestminster que' sacri avelli che racchiudono le ceneri degli eroi di quel popolo che gloriose e invitte antenne vanta, non men che profondo e libero il pensiero, stringer mi sentii il cuore; chè, pensando alla patria mia, vivo di troppo ne era per me il pungente del paragone.

Madrid, 2 febbraio 1823.

Un membro della Società landeburiana.

SOMMARIO

Stato del Modenese durante il Regno Italico — Uomini illustri di quel paese dal 1796 in avanti — Venuta del Duca e speranze — Come queste speranze fallissero — Codice del 1771 ripristinato e cenni che lo riguardano — Tribunali e Giusdicenti — Supremo Consiglio di giustizia — Divisione dello stato in Provincie e Governatori — Comunità e Podestà o Sindaci — Ministeri — Munarini e poscia Molza ministri all'Estero — Alta pulizia, pulizia della capitale e di Reggio — Rangoni ministro di Pubblica Economia — Sue incombenze — Università e suo Rettore — Cacciata degli scolari nel 1821 — Maniera d' istruzione per la classe legale — Collegi di Mirandola e Fanàno — Decreto che limita a 12 le lauree da conferirsi in legge — Collegi e Gesuiti — Che si apprenda nei collegi e cosa insegnino i Gesuiti — Abuso insigne della confessione auricolare provato con un fatto — Molza Filippo ministro delle Finanze — Leggi daziarie e nuove imposte — Contribuzioni indirette tutte appropriatesi dal Duca — Tribunale di Finanza e procedura relativa — Intendenza camerale — Suoi agenti e vessazioni — Acquirenti de' Beni nazionali turbati — Processo di Malagoli da cui hanno a ripetersi i mali di Peretti — Rescritto del Duca a una supplica di Malagoli — Commercio e navigazione del Po an-

nichilati — Frequenza degli Uffizi Daziari — Antichi militari obliati — Modo di reclutamento — Odio e malcontento universale — Timori del principe e desiderii dei sudditi scoppiata la rivoluzione di Napoli — Profitto che ne trae Besini — Corrispondenza di Manzini scoperta — Secreto delle lettere violato — Affare del prof. Pisa — I parrochi agenti di pulizia — Incaricati di scoprire i Carbonari col mezzo della confessione auricolare — Arresto di Manzini ed altri — Congresso di Lubiana e conseguenze — Passaggio degli Austriaci da Modena — Proclami latini agli Ungaresi — Quei proclami sono sparsi tra i soldati — Ne seguono carcerazioni — Qualità delle carceri — Gli arrestati vengono rimessi al poter giudiziario ed alcuni son liberati — Speranze che si concepiscono da ciò, che le persecuzioni cessino — Arresto del Sacchi ed altri — Timori — I processi sospesi e la pulizia nuovamente unica ad agire — Ansietà di scoprir il motivo e l'autor degli arresti — Sospetti sopra Sacchi — Arresti moltiplicati — Modo con cui si eseguivano e da chi — Besini potente senza limiti — Autorizzato dal Duca a ricevere il giuramento dei confessi rispetto ai soci e perchè — Improvvisamente ucciso — Ponzoni incolpato — Solmi dimesso — Ponzoni arrestato e percosso — Premio promesso a chi svelasse l'uccisor di Besini — Creazione d'un Tribunale statario per giudicar Ponzoni — Procedura adoprata — Il Tribunale fa una relazione al principe favorevole a Ponzoni — Il principe lo fa nullamanco sostener in carcere — Pareri sulla morte di Besini — Istanze della corte di Parma onde il Duca facesse processar i detenuti — Partito che sa trar Besini dalla antipatia del Duca pel Governo di Parma — Parmigiani calunniati ed arresti inutilmente chièstine — Massimiliano, che avea altra volta fatti arrestar innocenti,

si reca a Parma perchè colà si carcerassero vari individui — Ordine di Vienna di prestarsi alle requisitorie di Modena — Carcerazioni a Parma — Il Duca posto in necessità di far giudicare i suoi detenuti — Istituzione del Tribunale statario — Bavella e Mazzoli rifiutano di parteciparvi — Loro vengono sostituiti Mattioli e Toschi — Cenni biografici sui membri del Tribunale statario — I prigionieri tradotti da Modena a Rubiera — Posizione di quest'antico castello — Illegalità de' processi di Besini — Il Tribunale entra in funzione — Dispareri tra Vedriani e Fieri — Arti usate da Besini per tradire i detenuti ed ottenerne false deposizioni — Caronzi, il dr. Farioli, Manzotti, Conti, Nizzoli, Zuccoli, Alberici e Pampari in vari modi tentati e tormentati — Altre maniere di tormenti — Misera situazione dei carcerati ed oftalmia cui vanno soggetti — Vedriani vuol trar d'inganno i detenuti — Sentesi il Duca il quale dichiara di non voler accordare impunità — Vedriani vuol che gli arrestati ne sian avvertiti e non l'ottiene — Dimanda e gli è concessa la dimissione — Gli è sostituito Barbieri — Molti accusati ritrattano o modificano le dichiarazioni emesse dinnanzi a Besini — Vari cui non si può contestar il reato sono tuttavia sostenuti in carcere — Imputazione di Mattioli — Dimissione ed arresto del colonnello Maranesi rattenuto in carcere senza processo — Da che abbia ciò a ripetersi — Citazioni ai contumaci e calunnia contro un uffizial maggiore Parmigiano — Contestazioni di reato e difese — Difensori nominati dal Tribunale — Coraggio dei difensori — Conclusioni del Fiscale — Le sentenze sono *proposte* e spedite al Duca — Esso vola a Modena, vi chiama Mignani; e le sentenze sono cambiate — Prove di ciò — Impazienza del pubblico — I detenuti di Parma domandano un confronto cogli Estensi — L'ot-

tengono a malgrado di Mignani — Confronti come e dove seguìti — Gli Estensi non liberi al confronto — Discorso di Pampari — Parzialità di Rapaccioli — Innoçenza de' Parmigiani chiaramente provata — Sdegno del Duca — Pubblicazione delle sentenze e delle *grazie* — Esecuzione — Il Duca nega la grazia d'Andreoli — Vantaggi del Tribunale statario per gli accusati — Illegalità della procedura di Rubiera — Incompetenza di quel Tribunale ad applicar pene straordinarie — Osservazioni sul chiamar il tribunal di Rubiera *Tribunale statario ordinario* — Nuovi argomenti sull'incompetenza di quel tribunale e motivi che determinano ad insistervi — Inapplicabilità della *L. 2. ff. de colleg. et corporib. illicit.*, alle società o sette proscritte nel Modenese — *L. 3 eod.* piuttosto applicabile — Inapplicabilità al caso del § *1. T. 2 L. 1 del Cod. est.* anche per ciò che riguarda la sessione tenu tasi a Reggio dai *S. M. P.* nell'estate 1820 — Ammessa pur anche la verità di quella sessione, quale ne fu lo scopo? — Utilità di quella sessione eziandio pel Duca — Reggio non soggetto a governo dispotico per espressa convenzione cogli Estensi — Prova manifesta che le pretese confessioni non furono spontanee ma forzate — Conclusione.

Notizie

Allorchè i Francesi nel 1796 discesero in Italia proclamando la libertà dei popoli e la guerra alla superstizione ed al dispotismo, poche o niuna provincia della penisola rispose al generoso invito con tanta prontezza ed alacrità, con quanta vi risposero gli abitanti delle due città di Modena e Reggio non che del rispettivo contado di quelle. Ercole III d'Este, veggente sovrano, consigliato da Gherardo Rangone, ottimo Ministro, aveva apertamente e generosamente protetti gli studi di ogni maniera: rimase per conseguenza infuso nel cuor dei sudditi l'amore della libertà che il Sovrano, per una contradizione di cui molti allora eran gli esempi, non amava. Le leggi sulle mani-morte, quelle che sottoponevano alla sanzione della temporale podestà le bolle e i decreti di Roma, l'indipendenza dei tribunali stabilita non solo ma rispettata dallo stesso principe, il commercio protetto e reso

facile con magnifichi ponti e strade, la nobiltà, che i soli titoli dalle tignuole rispettati allegava a proprio favore, negletta, i meriti personali e le virtù apprezzate, i terreni tutti, se pochi se ne eccettuino, egualmente soggetti alle imposte, diminuiti gli asili dell'ozio contemplativo, i beni di quelli convertiti allo stabilimento di orfanotrofi, spedali, alberghi di arte, i principii d'una saggia e vera economia applicati e a queste istituzioni e alle finanze e alle contribuzioni, sradicavano la superstizione ed insegnavano ai popoli ad apprezzare l'uguaglianza in faccia alle leggi, la libertà dei cittadini.

Per la qual cosa coloro del territorio Estense slanciatisi nella rivoluzione seppero riconoscerne l'importanza, nè si mostrarono indegni dell'indipendenza cui gli italiani anelavano. Napoleone, nato per dar l'orma all'età sua, sostituì all'amor della libertà quello della gloria, non men onnipossente ne' generosi; nè tardi gli Italiani furono ad esserne infatuati, come non furon tardi a coglierne gli allori. Superbi d'essere ancora, dopo tanti secoli, aggregati alla famiglia delle nazioni, comparvero in mezzo alle altre, a molte superiori, non indegni d'alcuna. L'amministrazione del Regno Italico, tutta ad Italiani commessa, fioriva. Un'armata, di cui le famose

gesta formeranno argomento di belle pagine alla storia, nacque in poco tempo e come per incanto in quella terra classica, dove parevano da alcun secolo, a giudizio almeno degli osservatori superficiali, aver nido l'ozio la viltà e l'esecrando tradimento. Le finanze erano nel più florido stato, come le arti le manifatture e l'interno commercio, frutto dell'ingegno e dell'osservazione squisita d'un ministro che oscurò la fama dei più celebri (1). Dei Codici che i lumi del secolo, il desiderio degli Italiani e le massime eterne del giusto domandavano, ne furono concessi, lasciata speranza che alcune dispotiche disposizioni che vi si osservavano, intruse forse dalla necessità del nuovo regnare, e il Codice di procedura criminale mancante di giurati, fossero corretti. I buoni studi protetti, le imposte egualmente ripartite, tracciate esattamente le regole d'amministrazione ed i confini dei poteri, tutti dichiarati eguali ed in fatto egualmente considerati innanzi alle leggi, la religione protetta, la superstizione derisa, rade volte e quasi ti-

(1) Il ministro delle finanze, Prina, ha superato quanti altri famosi ministri leggiamo celebratissimi. Le sue circolari, e più d'ogni altra cosa i suoi resiconti, mostrano assai bene com'io non sono troppo facile lodandolo. Parlo ai non fanatici ed a chi è in istato di giudicare.

midamente violata la libertà individuale, un resto di pubblica rappresentanza lasciato, non dannato come rivoltoso chi pronunciava i nomi di costituzione e libertà: tali erano i beni che ne venivano da quel governo.

Per verità che gli Italiani vedevano difetti e dispotismo nel Regno, ma nell'universale soggezione toccava forse loro alzar il capo pretendendo di correggerli e moderarlo? Nè il potevano nè tutti il volevano, postoché non tutti conoscevano i mali; sibbene tutti sentivano i beni che da tal governo loro venivano; e siccome questi a quelli prevalevano, erano i primi dimenticati. Mal sofferivano d'essere stati ingannati nelle lusinghiere speranze da un italiano; ne erano anche scontenti: ma sei milioni di uomini allora allora uniti, oppressi dall'enorme mole dell'Impero Francese, nulla osar potevano. Quelli ancora che partecipavano al governo, sommessi e quieti in apparenza, serbavano in fondo del cuore, ed a tempi migliori, nobili e generosi i caldissimi sensi di libertà che erano in loro anzi repressi che spenti.

Modena e Reggio amavano quanti altri e sapevano giustamente apprezzare il governo italiano, postochè eran quegli abitanti educati per conoscere il valor dell'indipendenza italiana, comunque allora ristretta. Ciò aveva ancora a ripetersi dai sommi ingegni, che erano figli di quella terra, i quali altamente sentivano

il valore senza prezzo della libertà d'Italia. A Reggio ed a Modena, meglio forse che in nessun altro italiano paese, era provato di quanto valore fossero i premi alla virtù sola ed al merito accordati, nessun paese essendovi che tanti contasse per proprio merito agli onori innalzati (1). Qual dolore non doveva causar l'indietreggiare?

(1) Io non dico ciò per amor di provincia, ma trattovi dalla necessità dell'argomento; e d'altronde la cosa é certissima. I ministri, Luosi della giustizia, Vaccari dell'interno, Fontanelli della guerra, Veneri del tesoro, durante il Regno Italiano; i ministri presso estere corti Ceretti, Tassoni, Scarabelli e Venturi; il segretario di Stato della Repubblica, Nobili; il presidente del Senato, Paradisi; il senatore Lamberti (Giacomo); il Procurator generale della Corte di cassazione, Valdrighi; il presidente della Corte d'appello d'Ancona, Perseguiti; il Procurator generale della Corte d'appello di Venezia, Salvioli, erano dello Stato di Modena, ossia dei dipartimenti del Panaro e Crostolo. Nelle file gloriose dei prodi, oltre il divisionario Fontanelli, erano di quei dipartimenti il generale di divisione Zucchi, i generali di brigata Peri e Salimbeni, il generale d'artiglieria Calori, l'aiutante-generale Cavedoni, i colonnelli Crovi, Maranesi, Rossi e Bianchi. Taccio degl'impiegati minori che davano di sè alte e belle speranze. Allo sciogliersi dell'armata italiana forse 300 ufficiali di ogni arma e grado appartenevano ai dipartimenti del Panaro e Crostolo, cioè ad una popolazione di circa 350 mila anime. Io mi compiaccio di ricordare questi fasti, perchè dolce è pure a questo mio cuore tutto italiano il ragionar delle recentissime glorie d'Italia.

Il destino fatale che precipitò Napoleone avvolse nelle sue ruine il Regno d'Italia. Non è qui il luogo nè di parlar di ciò che far si poteva o doveva, nè di accennar quali e quanti disgusti causò quella caduta. L'Italia al Congresso di Vienna fu considerata una possessione e gli Italiani pecore. Fummo divisi: ma a nostro malgrado. Tarda sempre ma certa fia la nostra liberazione; chè il piacere d'essere stati Nazione Italiana con un'ombra, è vero, ma che era pur ombra d'indipendenza e di libertà, funne troppo dolce. Eterna, indelebile fia in noi la memoria di quel lampo d'esistenza politica, come continuati perpetuamente e vigorosi fian gli sforzi per ottenere quella vera libertà ed indipendenza, cui tutti aneliamo e cui abbiam, per tanti motivi, diritto.

Speravasi alla caduta del Regno Italiano che almen ne rimanessero le buone istituzioni. L'imperator di Russia che affettava a quei dì un tal qual liberalismo, la costituzione da lui data alla Polonia, i proclami di Bentinck a Genova, le promesse di governi rappresentativi all'Allemagna, la Carta data alla Sicilia e l'interesse stesso delle potenze, sembravano promettere che anche i piccoli potentati avrebbero in Italia non affatto deviato dal sistema napoleonico, il quale appunto conciliava e l'autorità assoluta e una certa libertà ai popoli. Credevasi

che il Duca di Modena avrebbe riconosciuto che i suoi sudditi non eran più quelli di 400 anni fa; credevasi che le proteste, *amor dei popoli*, *obblio del passato e rispetto alle opinioni* non fossero soltanto parole affatto vuote di senso; credevasi che l'*amor dei popoli* avrebbe consigliato quelle istituzioni che la cresciuta civiltà, i desiderii pubblici reclamavano, e che perciò non si sarebbero percepite se non le imposte necessarie allo Stato, si sarebbe conservata l'eguaglianza di ognuno innanzi alla legge, non ci sarebbero tolti Codici, lavoro d'insigni giureconsulti dotti del sapere dei secoli, per ridonarci uno statuto municipale, la giustizia venduta, l'arbitrio dei tribunali, il labirinto delle autorità de' dottori; credevasi infine che l'*obblio del passato ed il rispetto alle opinioni* avrebbero fatto dimenticare i partiti col trattarli tutti egualmente, che si sarebbero chiamati alle cariche gli uomini celebri che si avevano a disposizione, atti per lunga esperienza alle alte magistrature ed a timoneggiare gli stati, che non si sarebbe tolto un impiego a chi fu stipendiato pei suoi meriti dal cessato governo, o viceversa dato a chi fosse venuto gloriandosi d'aver conservato antiche patenti, uniformi e diplomi, od avesse voluto far credere d'aver pianto 18 anni; che non si sarebbe eccitato e protetto lo spionaggio onde saper

la vita politica d'un uomo quieto e di provetta età, né fatto un delitto dell'onorato servigio, né premiato il tradimento di quelli che avevano ingannato un governo cui rubavano pane ed al quale avevano giurato fedeltà.

Tradite speranze! Allorchè un Arciduca d'Austria, figlio dell'ultimo rampollo dell'Estense prosapia, occupò quel trono su cui lungo tempo sedettero i suoi avi materni, tutto ne fu tolto, tutto che a noi interessava conservare, e venimmo invece assoggettati ad un regime, il quale pareva piuttosto espressamente trovato per alienarci dal nuovo governo che per farci dimenticare il passato. Io ne darò una rapida idea.

Alla legislazione civile e criminale cui era soggetto il ducato di Modena, legislazione che era la notissima francese, se il Codice di procedura criminale se ne eccettui, venne sostituito il Codice di leggi e costituzioni (meglio editti) pubblicato nel 1771. Questo Codice che merita il nome non più che di statuto, mancando quasi di tutto sia pei contratti più ovvi che pei principii i più riconosciuti di giurisprudenza, rimettesi in ogni sua parte mancante al diritto comune, cioè romano e canonico, all'autorità dei dottori, alla pratica, alla consuetudine ed all'arbitrio dei giudici, i quali, abusando sempre di questo malaugurato di-

ritto, come fa chiunque ha un potere non circoscritto da limiti fissi, rendono incerta, ineguale l'amministrazione della giustizia (1). E tant'è più crudele quest'arbitrio nella procedura civile, in quanto che essendo le cause lucrative pei giudici e pei tribunali (tranne il supremo Consiglio di giustizia) v'è più interesse per loro nell'impinguamento del processo, anche per la ragione che sin la confusione torna a profitto di loro, perchè la tassa che fissa i diritti sportulari interpretasi in tanti modi, quanti son coloro che ne ritraggon oro. Per ciò che riguarda la parte criminale, la procedura è quella durissima, inquisitoria, segreta, di cui i principii, assai più dolci di

(1) Vi può egli essere sicurezza di diritti e di proprietà sotto un Codice ove la prova è rimessa per *metà* (le prove sono divisibili in *metà* ove il ludibrio delle prove *semipiene* è ammesso, come nello Stato di Modena) ad una delle parti e per l'altra *metà* ai sospetti indizi ed amminicoli che vi equivalgono? Eppure è così quando trattasi d'usura e di contratti illeciti. Perchè un contratto venga dichiarato illecito, basta il detto giurato del debitore e la deposizione di un testimonio, ed in mancanza, tanti indizi sospetti ed amminicoli che faccian sospettare dell'usura. Ciò ha luogo per la condanna del creditore e criminalmente e civilmente, qualunque sia la somma di cui si disputa. Il debitore ha veramente interesse a ciò che il contratto sia dichiarato usurario ed illecito, mentre allora divien nullo ed esso debitore sciolto dall'obbligo di pagare.

quelli adottati nel Codice di Modena, posson trovarsi presso Bassano e Mirogli. I delitti sono indefiniti, le pene sproporzionate ed arbitrarie, massime attesa la qualitá delle persone; dal che ne viene spesso che è più punito, in parità di dolo e circostanze, chi accenna di ferire che chi ferisce (1), e che lo stesso delitto è punibile nelle varie persone con pena arbitraria estensibile sino alla morte e confisca dei beni (2). Più furon le modificazioni promesse che le eseguite a così strana legislazione, e sino il sistema ipotecario del Codice Napoleone, che si disse conservato nella sua integrità comunque inconciliabile colle altre rancidissime nostre leggi, venne guasto, tolto essendosi nel 1816 l'obbligo di far rinnovare le iscrizioni dopo un decennio dalla loro data (3). Nè v'è luogo a sperar miglioramenti ad una legislazione che serve mirabilmente allo spaccio incredibile di carta bollata, di cui l'introito è particolare al Sovrano (4).

(1) È più punito chi, autor d'una rissa, sgrilletta armi da fuoco senza ferire, che chi, autor d'una rissa, ferisce con armi da taglio corte e proibite. — *Cod. est.* §§ *34 e 35 T. 6 L. 5.*

(2) *Cod. est.* § *1. T. 19. L. 5.*

(3) Vedi il *Decreto 28 agosto 1814* e la *Notificazione del S. C. di G. 23 marzo 1816.*

(4) Col ristauramento del Governo estense, l'arbitrio in tutta l'estensione più ampla del termine fu autorizzato nella giustizia. Così è accaduto che sono stati

Venne commessa l'amministrazione della giustizia ad un tribunale supremo cui fu restituito il nome di *Supremo Consiglio di Giustizia,* che giudica in ultima istanza di tutte le cause civili e criminali e sorveglia agli altri giudici e tribunali dello Stato. Furon creati due Tribunali di prima istanza per le cause importanti pena grave afflittiva, e per alcune cause gravissime civili nelle quali l'uno dei Tribunali serve all'altro d'appello. L'istruzione de' processi criminali, e la cognizione di quasi tutte le cause civili, in prim'istanza, spetta ad un unico giudice della classe dei giusdicenti, de' quali è sparso il territorio dello Stato, e dai cui giudicati è appello al Tribunal di Modena

sospesi gli atti dei creditori contro i loro debitori, per decreto ducale e con lesione dei sacrosanti diritti di proprietà. E nel silenzio del Codice non è tuttodì ricevuto in pratica di privar uno dell'amministrazione dei propri beni senza alcuna preventiva informazione legale? Il metodo è degno d'esser conosciuto. Un parente, interessato a divenir curatore d'uno stato, dimanda l'interdizione d'un altro parente. La domanda viene *economicamente* dal Supremo Consiglio di giustizia rimessa al giusdicente del luogo, ove abita la persona da interdirsi, per informazione secreta. Il giusdicente di già avvisato dal ricorrente dà l'informazione favorevole, mentre la supplica non s'inoltra se non d'intesa coll'informante. Il quale ha interesse a ciò che l'interdizione segua, attesochè per l'assegnazion del curatore, per la confezione dell'inventario, pel

o Reggio secondo la provincia cui appartiene (1). Il Supremo Consiglio di Giustizia è composto d'uomini di dottrina ed ingegno più che mediocre e di carattere integerrimo ed illibato. Amatori sinceri del loro principe, amano più di lui la giustizia che nè per riguardi nè per viste sordide saprebber tradire. L'avvocato generale Casoli è degno delle alte funzioni cui

resoconto, pei contratti tutti d'importanza da farsi dal curatore, egli percepisce un tanto. Non conosco esempio d'informazione la quale non concludesse per l'interdizione. Vi si fa immediatamente luogo, e non v'è maniera nè speranza di salute, postoché ad uno non rendesi il diritto d'amministrar il suo se non dietro relazione di quello stesso giusdicente che ha già prima informato. Al più vien concesso al ricorrente, già interdetto, di poter amministrare le proprie rendite, ma non di poter crear debiti o vendere stabili senza il consenso d'un curatore. Questa singolar interdizione ristretta per tal modo è affatto sconosciuta alle leggi estensi. È pur essa un *arbitrario temperamento* tolto in prestito dal Codice Napoleone, nel quale eransi previsti i casi in cui facevasi luogo al *Consulente giudiziario* che ora si va introducendo.

(1) Io vorrei astenermi dalle personalità, ma non voglio per una malintesa delicatezza tradir il vero. Debbo perciò dar un'idea dei giudici modenesi, che sarà generalmente a tutti applicabile, salve poche eccezioni. Un giudice presso il Tribunale di Modena domandava un giorno come si regolavan le successioni intestate sotto il Codice Napoleone. Si credè che scherzasse, ed ei ripigliò di parlar da senno non avendo

è destinato, più che non Veratti, troppo devoto, di quelle di Presidente (1).

Fu commesso il governo interiore dello Stato in parte a governatori, in parte al ministro di *pubblica economia*, con una capricciosa partizione di poteri. Quattro, comprendendovi la Lunigiana, son le provincie in cui è diviso lo Stato di Modena. Niuna norma havvi che fissi

mai letto il Codice di Napoleone. Chiesto come facesse a giudicar dei contratti seguiti sotto quella legislazione, ebbe il coraggio di rispondere che lasciava legger ad altri quella *sentina d'iniquità!...* Battaglia già Procurator fiscale presso il Tribunal di Reggio ed ora defunto, cercò una volta il parer di quattro medici per sapere se certo Vergani, di cui il cadavere si trovò in un fosso, potesse ritenersi ucciso e poscia gettatone il corpo nell'acqua, o si veramente se avesse a credersi il Vergani caduto nell'acqua ed annegatovisi. Il quesito fu concepito in questi termini: *Si cerca se il cadavere del Vergani sia perito vivo o morto nell'acqua.* Il dottor Prospero Pirondi mio amico, uomo d'ingegno e dottrina singolare, rilevò con molta disinvoltura la sciocchezza di questa domanda, in cui dubiteresti se siano più gli spropositi o le parole.

(1) Io non son forse conosciuto da niun membro del Supremo Consiglio di giustizia, e quindi le mie lodi sono tanto meno sospette. Del resto chi mi conosce sa che non lodo mai né facilmente nè per adulazione, e i liberi modi con cui parlerò d'alcuni piccoli-grandi mostreranno assai che io non adulo i potenti, come non li biasimo oltre debito di vero. Veratti, presidente del Supremo Consiglio, è uomo devotissimo

nè le regole d'amministrazione nè i limiti entro i quali hanno a rimanersi gli amministratori. Tutto sente della fonte da cui emana il potere, cioè dell'arbitrio. Ai governi non sono preposti che nobili. Molza attual incaricato del ministero degli affari esteri ebbe il governo della Garfagnana, provincia illustrata dal governo del divino Lodovico e dello sfortunato Testi, cui furono come per confino destinati da due Estensi. Coccapani venne incaricato di governar Modena (1). Più fortunati i Reggiani ebbero in sorte Re, ora defunto, il quale cercò, forse troppo spesso, di far dimenticare l'ardor repubblicano da cui parve invaso

del suo principe più che la sua carica non vorrebbe. Esso non ebbe la forza di opporsi all'istituzione del Tribunale Statario a Rubiera, tuttochè i migliori consiglieri, e fra gli altri il Nestore, Spezzani, la combattessero. Oh se Veratti pensasse a quanti ha fatto danno il suo ossequio!

(1) Non havvi nello Stato di Modena alcuna legge. decreto od altro che autorizzi l'esistenza di quella forza pubblica, la quale è conosciuta sotto il nome di *famiglia di buon-governo* e che è composta di vilissima feccia. Nacque in silenzio ed è in silenzio andata crescendo. Coloro che vi appartengono son, quai veri birri, da tutti esecrati. Continue dispute essendovi, nelle osterie principalmente, tra essi ed i militari, il debole governo ha destinato alcune osterie distinte con una M., nelle quali è vietato ai birri di metter piede, come è proibito ai militari l'entrar nelle

nel 1796 (1). Gli fu sostituito Malaguzzi, di cuor eccellente, di ingegno non tardo: più spesso governato che governatore, desidera il bene, ma si limita sempre a desiderarlo. La Lunigiana fu moderata da quel Mignani, di cui avrò a parlare anche più che il mio cuor non vorrebbe.

Le provincie furon divise in comunità, di cui gli amministratori son a nomina governativa, lasciato per insulto l'onor della proposizione ai Consigli comunali, essi pure a posta del governo. Presiedono al corpo degli amministratori comunali i Podestà o Sindaci, che ne son anzi despoti che presidenti: difetto da

altre non distinte col segno indicato. Non essendo scemate le liti, venne proposto di sopprimere la sbirraglia. Coccapani che riguardava i birri come baluardi dello Stato ne fu il fortunato patrono: disse che i dragoni come vecchi soldati non eran degni di confidenza, che eran conosciuti all'uniforme, che non eran così facili ad introdursi a far delle scoperte, che agivan con troppe formalità, che disdegnavano di far la spia, che non avean relazioni intime coi confidenti pei quali avevan anzi orrore: i birri furon conservati, e se ne ha l'obbligo a Coccapani.

(1) Re fu insiem con Paradisi inviato dalla Reggiana alla Milanese repubblica a *fraternizzare*. Mostrossi allora uno dei più caldi repubblicani e nel 1814 uno dei più caldi duchisti. Cessò d'esser conte quando non poteva esserlo, ma non si dimenticò di ritornarlo appena che gliene venne il destro.

ripetersi dalla costituzione dello Stato, tutta sul voler assoluto d'un solo stabilita. Tolta essendosi nello Stato di Modena la pulizia giugiziaria, i Podestà o Sindaci sono, sotto vigilanza del rispettivo governatore, incaricati dell'amministrativa. Incombenza pur dessa senza confini e senza norme certe (1). Le prepotenze che un Podestà può commettere, e che spesse volte i più commettono con audacia pari all'impunità, sono ineffabili: sofferte dagli amministrati con pazienza vergognosa, son tollerate dai governatori con iscellerata connivenza (2).

Tre furono i ministri: quello degli affari esteri ed alta pulizia, pubblica economia ed isiruzione, e finanze. Il ministero degli affari esteri fu parte di Munarini, uomo d'ingegno e coltura non mediocre, di cuore ottimo e di un incomparabile candor d'animo. Cessò d'esser ministro perchè non poteva esser cattivo. Sostituito a lui Molza, di cui si parlò, Munarini

(1) La Pulizia può far seguire arresti e detenzioni per mesi *in via economica*, cioè senza processo nè giudizio. Molti disordini sono forse da ripetersi dalla mancanza di leggi precise. Crederassi che nel 1822 si siano messe in voga le detenzioni *economiche* esasperate col digiuno a pane ed acqua? Eppure la cosa è vera, e se ne potrebbero allegare molti e tristi esempli.

(2) *Ab uno omnes*. Un Podestà avea un credito, e fece metter in prigione il debitore, né lo liberò sinchè non ne fosse pagato. Il governo lo seppe e tacque.

parve ancor migliore, pel confronto (1). Le attribuzioni d'un ministro all'estero potevan ben essere minute, non d'importanza nello Stato di Modena. Importanti potevan essere le attribuzioni di polizia. Munarini aveva un cuore fatto per tutt'altro che per esserne commissario, e quindi cercava a sgravarsi da queste funzioni, mentre i governatori, cui pare è questo uffizio comune, cercavano ad impadronirsene per sete di potere, tanto più urgente per chi nel poter illimitatamente procedere trova un tal qual tornagusto. Incerta vagò lungo tempo l'ordinazione dell'uffizio di pulizia nella provincia di Reggio. Pochi subalterni l'esercitarono dapprima direttamente sotto gli occhi del governatore. Reggio contò poscia un direttor di pulizia, indi i subalterni, poi un delegato, e finalmente un assessor legale di governo, direttor di pulizia. Ma questa stessa incertezza fece fede della niuna importanza che alla pulizia provinciale si attaccava. A Modena fu sopra immutate persone e basi stabilita la pulizia della capitale. Quell'uffizio seppe appropriarsi le fun-

(1) Questo Molza, che ha moltissimo potere sul Duca, è uno di quelli che, come è noto a tutta Modena, ingannano il suo principe incoraggiandolo ad infierire contro le idee liberali d'ogni sorta e quelli che le professano. Potrà egli esser amato chi cooperò alla ruina di tanti miseri innocenti?

zioni che spettar potevano al ministro all'estero per quel che riguarda alta pulizia. Un assessor legale di governo, direttor di pulizia ebbe, son già molti anni, Modena, A questo assessore una corona d'aggiunti, commissari, commessi e cancellieri fu data. Capo di tutti, per universal desolazione, col nome di Direttor di pulizia, fu creato l'avvocato Giulio Besini. Esso è l'autore di tutti i mali nostri, come vedremo.

A ministro di pubblica economia ed istruzione fu eletto Rangoni, splendido mecenate e cultor non ignobile delle lettere. È di carattere debole, superstizioso, quasi timido, sicchè venne fatto servo dei subalterni che a loro il sottoposero, lasciandogli l'onor della firma (1), Spetta

(1) Si è decretato dal ministro Rangoni, che quelli i quali si applicassero alla chirurgia minore fossero esenti dallo studiar filosofia, e si è detto in pari tempo che i chirurghi minori avessero facoltà di far rapporti giudiziali, ai quali si presta piena fede, anche per giudicare della qualità dell'armi nelle ferite (*Cod. est.* § *43, L. 5, T. 6*), quasichè non vi foss'uopo di filosofia in una relazione chirurgica da cui può dipendere onore vita e libertà d'un uomo. Si è pur decretato dallo stesso ministro, e in massima la cosa è giusta, che non si potessero ammettere all'esercizio di levatrici se non donne approvate, ma si è dimenticato che non evvi scuola d'ostetricia, almen pratica, a Modena, come si è dimenticato che gli studi fatti all'estero non son valutati. Rangoni a un tale che gli faceva osservar l'incompatibilità di quei decreti colle altre

al ministro d'economia pubblica l'invigilar sulle acque e strade. il dispor de' fondi necessari per frenarle e migliorarle, compartir le imposte reali e personali che piace al Duca di stabilire, curar l'impiego di quel danaro che egli non si appropria, liquidar il debito pubblico. Ecco a quel che si limitano le sue funzioni che assai più ampie si desiderebbero, anche perchè i Governatori non si contrariassero tra di loro (1).

Da un nipote di quel Gherardo Rangone che di Modena seppe fare la culla delle belle arti e delle scienze aspettar si doveva che l'Università della capitale fosse richiamata a quel lustro e splendore, di cui fu altra volta non

leggi disse che aveva tuttociò veduto, ma che aveva dovuto firmarli dopo quindici giorni d'esitazione per togliersene l'importunità. Ora si han notizie che Rangoni ha chiesta la sua dimissione. È una perdita per lo Stato, essendo probabilissimo che gli succeda un qualche cattivo.

(1) Un ordinamento del governator di Reggio promulgato in decembre 1814 vieta il giuoco della *mora* (*digitis micare*), come compreso nei proibiti dal § 1, *Tit. 15, L. 5* del *Cod. est.*, il quale non ne parla punto. In forza di quell'ordinamento si dichiarano i giuocatori soggetti alla pena comminata dal detto § 1, la quale è di cento scudi d'oro, oltre la relegazione pei nobili e la galera per gli ignobili. Osservo in primo luogo che il giuoco della *mora* non è altrimenti un giuoco d'*invito* o di *scommessa*, nè tampoco di quelli

indegna. È egli colpa del ministro o non piuttosto del principe, che prima d'ogni altro in Italia conobbe essere a soffocarsi le scienze e lettere per far retrocedere la civiltà e quindi le idee liberali, se l'Università fu disposta in modo a null'altro tendente che ad ottener il trionfo dell'oscurantismo? Ogni cattedra atta a spander lumi sui diritti dei popoli fu soppressa, e quindi nè una scuola di diritto pubblico nè quella di diritto naturale fu restituita od eretta (1). A Rettore dell'Università fu acclamato Ruffini, professor di clinica e matematica sublime. Odiava ogni cosa che sapesse d'i-

in cui s'accresca il primo *invito* o si faccia pagare il *vada*, come dice il detto § 1, ed osservo in secondo luogo che non ispettava al governatore, ma al legislatore, il dichiararlo proibito sotto pena di relegazione o galera e pecuniaria. Ciò che è più singolare si è che a Modena si giuoca impunemente alla *mora* non essendovi colà alcun divieto. Che si dirà del governo di quello Stato ove un fatto è in un punto delitto punito con pena infamante e in un punto diverso azione indifferente?

(1) La Cattedra di diritto pubblico, se non erro, venne istituita sin dai tempi di Ercole III e si faceva fronte alla spesa coll'entrata a tale effetto legata all'Università da un privato. Venne accettata la largizione dal governo; tutto è tornato all'antico: perchè non si ripristinò quella Cattedra?

taliano (1). Pare che l'avvilimento dei buoni studi dal Duca solo abbia a ripetersi, cui nulla torna nuovo che tenda ad opprimere libertà ed incivilimento. È da lui solo che si hanno a ripetere tutti i collegi che coprono lo Stato. Questi collegi (uno a Modena, l'altro a Reggio, l'altro a Correggio sono diversi da quelli di Mirandola e Fanano) sono officine di servilismo, unica scienza che si vorrebbe apparar alla gioventù. Che altro apprendon ivi i giovani, se non se che il Duca ed ogni principe è padrone della vita e dell'avere de' propri sudditi, senza limiti e senza responsabilità, che l'amar

(1) Non amava forse che la corona ferrea della cui decorazione era stato da Napoleone insignito. Astrazion fatta dai meriti personali di lui e parlando del suo cuore, forse alcuno vi troverà macchia, risovvenendosi dell'affare degli scolari. Eccone in compendio la storia. Nel finir di febbraro o sul cominciare di marzo 1821, la scolaresca ebbe maniera di accorgersi con sicurezza che uno scolare, di cui il nome m' uscì di mente, era una spia prezzolata dalla pulizia modenese, la quale faceva, col mezzo di lui, sorvegliare il rimanente della scolaresca. All'arrivo dell'infame nella scuola se ne domandò il rinvio. La cosa finì con delle grida. All'indomani gli scolari riuniti domandarono che si cacciasse l'indegno. La domanda giustissima venne fatta con rispetto. Sterpin aiutante del Duca accorso all'Università fu ricevuto gentilmente ed ebbe lungo e pacifico colloquio con tre o quattro giovani studenti,

la libertà e l'indipendenza del suo paese è delitto, che la cieca fede l'ubbidienza e la schiavitù sono indispensabili al bene del mondo, che il primo dovere d'ogni onest'uomo è quello d'esser soggetto ai preti infallibili, dir dei rosari, alimentar degli oziosi ed oziar pregando,

ai quali chiese in nome di S. A. R. cosa domandassero. Udita la loro esposizione, umanamente assicurolli di tutto il suo interessamento presso il principe onde fossero esauditi, invitolli ad accompagnarlo, come deputati, al trono, e, non avendo a ciò riuscito, porse loro la mano impegnando *la sua parola d'onore,* che avrebber ottenuto giustizia, che sarebbero stati contenti. Tranquilla la gioventù ritirossi alle sue abitazioni, e non un grido sedizioso, non un fatto, che potesse in menoma parte compromettere la pubblica quiete, ebbe luogo. Venti austriaci della guarnigione di Modena si recarono sul luogo con intenzioni ostili (Modena era allora stanza di un migliaia di austriaci facenti parte dell'armata di Frimont), caricarono in pubblico i fucili; ma la cosa finì sì bene che non osarono far motto. Alla notte veniente, i tre o quattro scolari con cui aveva parlato lo Sterpin furono arrestati e tradotti nelle carceri criminali, ove rimasero per qualche tempo: l'Università fu chiusa, gli studenti rimandati alle case loro, ordinato segretamente alle autorità rispettive di sorvegliarli. Poscia vennero moltissimi, e quasi tutti quelli della classe legale puniti. A chi fu interdetto per sempre l'intervenire a qualunque pubblico corso, chi fu dichiarato dovesse perdere tutti gli anni di studio fatti, ad altri fu imposto

far la spia e perseguitar chi dissente da queste massime? E dal Duca pur è da ripetersi il ristabilimento sì dei frati che dei gesuiti, cui l'educazione della gioventù venne particolarmente affidata. Ma all'opinion pubblica non quadrò il ristabilimento della Compagnia di

di perdere il solo anno scolastico. Causa di tanti mali furono Ruffini e Ponziani, vice-rettore allora dell'Università, nei quali due gli studenti trovaron meglio accusatori che sostegni. Il bello poi si è che vennero espulsi dall'Università o variamente puniti alcuni giovani studenti, che non si trovavano nemmanco alla Università nel momento del supposto delitto quando alcuni che domandarono il rinvio del delatore con voce stentorea proseguirono pacificamente il loro corso nè furono mai molestati. Io lo so e ne conosco. Dal che venne ai giovani una buona lezione che loro apprendeva quale giustizia si può sperare e si adopra in que' paesi che son desolati dal dispotismo.

Del resto la cosa non si limitò a queste misure. Il Duca ne prese occasione di peggiorare od anzi di annichilire le scienze. Ordinò che all'Università di Modena non potessero recarsi per istudiar leggi che i soli giovani della città. A Reggio nominò due professori, di cui l'uno insegna Istituzioni e Pandette, l'altro Giurisprudenza criminale e statutaria; ed obbligò i giovani della città di Reggio, che intendevano battere la carriera legale, a non poterla far altrove. Per tutto il resto degli abitanti dello Stato eresse due collegi, uno a Mirandola per tutti quelli di pianura, l'altro a Fanano per tutti quelli di montagna. Furono, per

Gesù, nè quel metodo d'insegnamento che eliminando dal corso degli studi la vera e soda filosofia ristabilì un sistema d'educazione più famoso che combattuto, in grazia del quale un giovinetto sacrificavasi dieci anni a verseggiare in lingue morte, sicuro di non esser letto, a

ciò che riguarda il corso degli studi, calcati sul tipo che ne offriva Reggio, con questo di più che si obbligarono gli studenti a convivere insieme sotto sorveglianza del governo. Veda chiunque ha fior di senno e conosce la scienza, se è mai possibile che due soli professori siano in istato, nel giro di quattro anni, di formar dei giureperiti! D'altronde poi, un uomo degno del nome di professore si seppellirebbe egli vivo a Mirandola, o vorrebbe confinarsi come in un eremo a Fanano sull'Appennino per la miserabil somma di 1000 lire di paga? È inutile il far osservare che tutte queste disposizioni distolgono affatto la gioventù dagli studi. Chi è quel giovane di venti anni, che visse fin allora colla libertà conveniente all'età sua, il quale ami tutt'a un tratto d'esser costretto ad una vita monastica ed alla noia d'un indiscreto pedagogo! Infelici e bravi giovanetti! care e belle speranze della patria! fate il sacrifizio di voi medesimi a lei per rendervene degni: le privazioni cui venite assoggettati sono altrettanti titoli alla sua benevolenza. Certamente deve esser non poca privazione per un giovane, che non abbia l'animo di un vilissimo schiavo, non poter leggere una gazzetta, non passare in un caffè, non abbandonar il letto nè prima nè dopo una certa ora, non mangiar come vuole nè quando vuole, non pas-

ciarlar molto e a non ragionar mai. Non si mancò, è vero, di obbligare i giovani a spesse confessioni da non ascoltarsi da altri che da gesuiti; ma il notissimo abuso che la corte di Roma, e spezialmente i settari di sant'Ignazio ne fecero e fanno, non era certamente proprio

seggiar come quando e dove vuole. Taccio dell'obbligo di andare a messa ogni mattina, dir il rosario ogni sera, confessarsi ogni mese, che è stato imposto a quei giovani cui è vietato, per soprasoma, il sostener un'opinione nella quale sia ombra di buon senso, a cui questi infelici sono obbligati di rinunziare sotto pena di esser dichiarati spiriti forti e scomunicati. Ma a malgrado di tuttociò, delle omelie di Turchi che lor si fan leggere e dei *de profundis* che loro si fecero recitare per la morte di Besini, i giovani studenti non amano e non ameranno mai nè il dispotismo nè la servitù nè la bigotteria nè la memoria di Besini.

Quando poi ad annientar le scienze legali, che son le più temute, come quelle che apprendon all'uomo i suoi diritti, tutti questi mezzi indiretti non bastassero, il Duca ha avuto ricorso ai mezzi diretti, stabilendo che non potessero, a datare dall'anno scolastico 1824-1825, conferirsi più di dodici lauree in legge per anno! È facile immaginare chi saranno i dodici prediletti: non certo quelli che si distinsero per solerzia d'ingegno e per sottilità di dialettica. Vedasi quanto danno fu il togliere un anno scolastico agl'Institutisti pretesi complici della domanda di rinvio della spia: si fecero soggetti ad una legge, cui non sarebbero, senza di questa particolare distinzione, stati.

ad alimentare nè la buona fede nè la confidenza nè la dolcezza della pace domestica e sociale (1).

Molza (Filippo) ebbe il ministero delle fi-

(1) Certo Mazza di Reggio, studente di umane lettere, giovinetto allora di sedici anni circa, di bell'ingegno, vivace, fervido, pensò di prendersi giuoco dei gesuiti col dipingerli in varie ottave che scrisse, piene di sale arguzie e facilità. Io mi dolgo di non poterle qui trascrivere. Ne fu piena tutta la città che accolse volentieri i primi sforzi del giovinetto poeta. I gesuiti allora allora regalatici (nel 1818, se non erro) ne divennero rabbiosi e tutto misero in opera per iscoprire l'autore del carme satirico e vendicarsene. Siccome la satira sparsa contro di loro era dagli scolari spezialmente posseduta, e siccome vi si vedeva il lavoro di un giovane, cominciarono con ogni arte a tentare quanti giovinetti presentavansi al loro confessionale onde dicessero, sotto pena di sacrilegio, se da loro era posseduta alcuna copia delle ottave satiriche, e in caso da chi si fosse tal copia ottenuta e chi ne fosse l'autore. Tornò vana con molti l'impudente e proditoria interrogazione, sinchè certo giovinetto, domandatone, si sconcertò. Ammonito, minacciato, scongiurato fu vinto e cadde: confessò d'aver una copia della poesia in discorso. Domandato onde l'avesse avuta, confessò ancora, dal Mazza che ultroneamente fu accusato anche come autore della poesia. Il gesuita partecipò la scoperta al superiore, questi al governo, che fu prontissimo a far arrestar il Mazza sostenendolo per quaranta giorni in carcere ed escludendolo poscia per sempre dalle pubbliche scuole. Così anche nelle piccole cose abusano i Lojolisti della decantata

nanze (1). Non mi accingerò a far conoscere nè l'enormità dei dazi, cui tutte le merci con cattivissima economia sono soggette, non a ricordare la navigazione del Po resa nulla contro la

confessione auricolare, di cui il fine è già abbastanza conosciuto da coloro che non sono affatto ciechi. Del resto, non so se il ristabilimento della Compagnia di Gesù sarà per esser sempre di giovamento al dispotismo. Egli è infrattanto certissimo che questo mostro è servito con apparente buona fede dai gesuiti che prestan l'opera loro come *spegnilumi*. — Ancor un fatto. A sostener la colonia gesuitica di Reggio si son obbligati gli scolari di pagare ai maestri, tutti gesuiti, una retribuzione mensile. Bellissimo è il motivo che il Duca ne allega nel decreto a ciò relativo. Egli dice che così le scuole cesseranno d'esser inondate da gente del basso ceto, la quale meglio si applicherà alle arti ed all'agricoltura, più necessarie che il saper leggere e scrivere. Questa disposizione merita d'essere bene considerata. Eccovi, ingegni italiani poveri, la prospettiva di felicità che v'offrono i generosi governi attuali.

(1) Questo Molza, fratello dell'altro che abbiamo già ricordato, è partigiano pur esso di tutte le misure dispotiche ed uno dei consiglieri di persecuzione. Le leggi daziarie, che troppo lungo sarebbe il voler qui criticare, ma che pur in minima parte farò conoscere, sono a lui dovute. Egli autorizzò gli agenti di finanza a far perquisizioni nella casa di qualunque cittadino ed a piacere, senza intervento di alcuna autorità. È così che a Modena si rispetta la santità del domicilio, inviolabile e sacro presso ogni nazione appena culta.

solenne proclamazione di sua libertà fatta dal Congresso di Vienna: dirò bene che alle altre gravose imposizioni quella si è aggiunta del così detto *Testatico dei bestiami*, cui sono principalmente le bestie necessarie all'agricoltura, assoggettate: dirò che l' acconciatura delle pelli venne dichiarata *privativa* di una società che ne ebbe dal Duca l'impresa: dirò che il conservar i prezzi della carne marchiata, affettando di ridurne l'uso, fu un vero aumento d'introito per la finanza, essendochè lo smercio della carta marchiata è incomparabilmente maggiore di quel che fosse per lo passato, attesa l'eternità delle cause: dirò che l'affettazione usata togliendo il diritto fisso e, in pochi casi, il proporzionale del Registro (cui quasichè l'essenza delle cose consistesse nei nomi, il nome venne cangiato) non ha servito a diminuir questo reddito essendosi al 3 per cento portata la tassa dovuta pel contratto d'ogni altro più ovvio, quello di compra e vendita di stabili (1).

Ma tuttociò è pur nulla se il diritto d'opporsi al pagamento delle moltiplicate multe, di cui è impossibile che chiunque innocen-

(1) La gravezza delle tasse daziarie e le disposizioni fiscali correlative non faran meraviglia, se si rifletterà che tutte le entrate, provenienti da indirette imposizioni, sono di particolare spettanza del Duca, che, dopo aver diviso, scelse.

tissimo sottraggasi, non fosse stato tolto. Le cause di finanza, e sotto questo nome comprendesi il maggior numero possibile, sono state dichiarate di competenza dei Tribunali finanzieri. In prim'istanza questi tribunali (son due come le *Intendenze*) son composti d'un intendente di finanza provinciale, del suo segretario e del causidico-notaro: in seconda del consultor-legale del ministero, e di altri due impiegati da scegliersi *ad hoc* dal ministro. È stata dichiarata valida quella contravvenzione che fosse stata denunziata da due sole guardie che partecipano della multa, e fu detto che alla finanza e fra i suoi impiegati avessero a scegliersi, occorrendo, i periti. Illimitato diritto ha la finanza di far nuovi atti in appello, nessuno ne ha il cittadino: onde si è canonizzata la massima ad ogni ragion civile contraria, esser lecito all'attore ciò che non lo è al reo-convenuto; come si è ammesso in onta al diritto naturale, che uno può esser giudice, parte, accusatore, testimonio e perito ad un tempo (1). Di là ogni maniera d'in-

(1) Vedasi la *Leg. 15 mag. 1816.* — In forza di questa legge i commessi della finanza tutto osano, non essendovi alcuno che ardisca di farsi attore onde aver giustizia delle concussioni che si commettono Un bell'ingegno trasse anche da ciò argomento di lode al modenese governo: si erano invero scemate le liti: che importa se ciò fu a spese della giustizia naturale e della civil libertà?

giustizie che reclamano ed avran forse vendetta (1).

Non mai dimentico il governo d'ammassar ricchezze, fu creata l'*Intendenza camerale*, cui

(1) Nel febbraio 1821 cessò di vivere Moisè Beniamino Foà di Reggio, ricchissimo negoziante e banchiere. Egli, non avendo figli legittimi e naturali, aveva adottato come figlio un suo cugino in 3° o in 4° grado, sotto il Codice italiano. Ammogliatosi l'adottato, indi a pochi anni morì, lasciando superstiti un maschio ed una femmina suoi figli legittimi e naturali che portano il cognome di Foà. La legge presso di noi vigente, che regola il diritto di percezione del registro nelle successioni, esclude dal pagamento d'ogni tassa i figli e discendenti in infinito e non mette eccezione alcuna pei figli o nipoti adottivi. Ad onta delle replicate domande dei curatori dello stato Foà perchè non fossero soggetti al pagamento del diritto i nipoti eredi ad onta che da loro s'insistesse affinchè almeno in ogni peggior ipotesi piacesse alla finanza di far decidere il punto controverso dai Tribunali ordinari, non dai finanzieri che non parevano i più atti a decidere d'una controversia tutta legale, ad onta delle opinioni esternate favorevolmente agli eredi Foà dai valenti avvocati Nobili di Reggio, Bertani, Bolla e Cocchi di Parma, ad onta che lo stesso ministro delle finanze non osasse ordinar seccamente agli eredi di pagar la tassa, il Duca con un rescritto nel quale dichiarava non esser applicabili al caso nè leggi romane nè altra legge, ma le massime d'amministrazione di cui egli, il Duca, era la sola norma, ordinò che i Foà dovessero pagare il diritto, che importò circa 60 mila fr.!!!

l'amministrazione delle entrate fiscali o del principe fu commessa. Intendente camerale fu nominato Guicciardi (Luigi) fratello del general Guicciardi, maggiordomo maggiore di corte e general maggiore al servizio di casa d'Austria, presso cui rimase durante il Governo italiano. L'intendente è uomo affatto nullo come tale, ma fa procedere con rigore all'esigenza dei crediti veri o supposti che il Duca mette in campo. Quante vessazioni commettansi dagli incaricati di questa esigenza, che han facoltà di procedere in via affatto privilegiata e senza lasciar luogo a ricorso, non io posso dirlo. Posso asserire che si volle esigere quello che non era apertamente dovuto, ciò che era prescritto da lunghissimo tempo, ciò infine che manifestamente constava essere già stato pagato (1).

Nè da tal governo furono rispettati gli acquirenti dei beni nazionali. Troppo recenti però essendo le convenzioni solennissime stipulate su di ciò dagli Alleati, non si osò violarle apertamente. Si tentò però, come per la villa di Sassuolo, di farlo in modi indiretti, ed io mi trovo in obbligo di narrar un fatto da cui è da ripetersi la condanna di Peretti.

(1) Io potrei allegare moltissimi fatti che proverebbero esattamente la verità di queste asserzioni.

Vari fondi che la casa d'Este possedeva a Novellara, erano stati sin dalla prima aurora della libertà venduti; e, sotto la fede de' trattati, ora posseggonsi da alcuni proprietari che dopo non pochi contratti intermedi, ne fecero acquisto da diversi possessori, a titolo oneroso. Si immaginò, dopo aver uniti vari materiali all'uopo, d'intentar azione di nullità dei contratti primitivi, servendosi dell'odio e della dissenzione che gli sciocchi proprietari l'un contro l'altro nutrivano. In seguito di queste macchinazioni venne imprigionato l'avvocato Malagoli, e si agì contro di lui dall'ultimo birro come dai giudici con quell'istesso rigore con cui fu proceduto verso i rei di supposti crimini di lesa-maestà. L'avvocato Peretti, uomo di singolare ingegno e dottrina d'animo fermo e risoluto, ne assunse virilmente la difesa. Visto l'inimico potente, avvisò un mezzo ovvio e pianissimo con cui provvedere alla salute del suo perseguitato cliente. Implorò una legge del cessato Regno italiano dalla quale emergeva che l'azione criminale di falso intentata contro Malagoli era estinta. La legge era chiara più che il meriggio; ma il tribunale di Reggio la disse inapplicabile al caso. Il virtuoso Supremo Consiglio di Giustizia rivocò la sentenza interlocutoria del tribunale, e quindi Malagoli venne definitiva-

mente assolto, ma non già subito scarcerato. Lo fu poscia, benchè a malincuore vi prestasse il suo assenso il Duca che non dimenticò mai più Peretti già prima in disgrazia. Imperocchè se Malagoli veniva condannato, i beni di Novellara in buona parte tornavano alla Camera. Malagoli mal soffrendo d'essere stato ritenuto alquanto tempo in carcere anche dopo la sentenza assolutoria ebbe ricorso al principe, perchè gli autori di questa veramente arbitraria detenzione fossero puniti. Il Duca da Lubiana in data 12 febbraio 1821, rescrisse il ricorso in questi o press'a poco simili termini, se ben rammento. — " Si contenti il petente d'essere " stato assolto e di esser per ora tollerato nei " nostri stati. Siccome però il ricorso è offen- " sivo il nostro tribunale di Reggio il quale " se non ordinò subito la liberazione di Ma- " lagoli fu dietro nostro comando, onde po- " tessimo prima verificare se la sentenza del " Supremo Consiglio di Giustizia era o no " giusta, così rimettiamo la presente al nostro " Governatore di Reggio, affinchè faccia car- " cerare per otto giorni il ricorrente. *Francesco* „.

Non parlerò nè di commercio nè d'arti nè di manifatture (1). Obbliati, avviliti, spregiati

(1) Lady Morgan in certo luogo della sua *Italia* accenna come per maraviglia che nello spazio di 25 leghe e furono chiesti cinque volte i passaporti. Da Gua-

sono i prodi che versarono il sangue per la patria. Tutto, ma invano, si adopera per far dimenticare la gloria che li rese venerabili. Le cariche militari sono riservate a nobili inetti, imberbi. Ad arbitrio puro e semplice si arruolano i soldati di linea, transmutata la carriera dell'onore in ignominiosa pena (1). Agli imtrichi ed alla viltà sono riservati i premi dovuti al merito ed all'onore.

Tale era la maniera di Governo sotto cui gemevano gli abitanti degli stati Estensi, tali i tristi effetti che lor toccava provare dell'ar-

stalla a Parma, che è la capitale, non si va che traversando l'Estense, ed una merce qualunque deve pagar transito e presentarsi a nove uffizi daziari. Un forestiere può aver visitato il suo equipaggio sette volte nello stesso viaggio che è non più di sei leghe. Ecco come sono trattati e divisi gli Italiani. E si dirà...

(1) La pulizia d'una provincia riceve l'ordine di mandare per esempio 50 uomini pel militare. Ne assegna arbitrariamente una parte ad una comune, una ad un'altra e così discorrendo, a mero capriccio, ed incarica in pari tempo il podestà o sindaco ad inviare il numero degli uomini assegnato alla sua comune. Il podestà o sindaco non fa che trascegliere a volontà sua il dato numero che deve essere soldato, dai facinorosi, perturbatori, precettati, sospetti e simili; o da quelli che stima o vuol far stimar tali. Ne ordina l'arresto che segue alla notte, ed all'indomani gli arrestati son militari per sinchè piace altrimenti al governo. Non evvi altro modo di reclutamento forzoso.

bitrario, tale il dispotismo da cui erano oppressi, allorchè scoppiò la rivoluzione di Napoli. Se eranvi sudditi cui le circostanze potessero, far desiderare un miglioramento di governo, questi sudditi erano quelli di Francesco IV d'Este. Non poteva egli ignorare che l'ingiustizia alla lunga produce l'indipendenza, che i popoli si stancano atla perfine. Per la qual cosa suppose il trono, non solo, ma fin anche la propria vita in pericolo. La pulizia della capitale che era esercitata da Besini raddoppiò di sospetti e di spie vedendo di far cosa grata al principe, presso cui, niente valutate essendo le moderate ed oneste insinuazioni di alcun non pessimo, tutto potevano i suggerimenti di colui che ben vedeva i propri meriti accrescersi, in ragione dei sognati pericoli e delle architettate cospirazioni.

Reggeva tuttavia all'epoca della scoppiata rivoluzione di Napoli, il ministero degli affari esteri il già lodato Munarini, il quale, attesa la sua carica, manteneva frequenti ed officiali corrispondenze col ministero romano. Dimorava a Roma Camillo Manzini modenese che aveva in patria lasciati amici e parenti, coi quali intratteneva un'inconcludente corrispondenza, usando appunto del mezzo che veniva offerto dai pieghi ministeriali a risparmio di spese. Erano nel carteggio alcune ambigue

espressioni che si vollero risguardanti a politica, ma che non erano in sostanza se non inconsiderate e confidenziali d'un candido giovine non iniziato ai misteri della sospettosa pulizia. Besini, com'è facile a prevedersi, non rispettava il segreto delle lettere sacro pres-s'ogni nazione civilizzata: riusci quindi a scoprire questo carteggio (1). Innebriato di gioia

(1) Come poteva esser rispettato il segreto delle lettere da quel governo che alimentava lo spionaggio nel seno delle famiglie? È degno da sapersi, in prova della asserzione che il segreto delle lettere era violato, il fatto che accadde al prof. Pisa, valente medico e uomo stimabilissimo di Modena. Un nobile piemontese aveva resa incinta una giovine che amava, che non voleva tradire e che era sommamente interessato a celare. A tal fine Pisa fu pregato di trovarle a Modena un ricovero e prestarle assistenza all'atto del parto. All'amico nulla seppe negare il medico, e fu in una casa di campagna presso Modena trovato l'alloggio conveniente alla giovine che partì da Torino, intanto che il suo amante ne avvisò per lettera il professore. La lettera fu spedita per la posta ed a Modena aperta. Era concepita in termini ambigui: vi si parlava della *nota persona, d'occultazioni. di segreto, dei pericoli cui s'andrebbe incontro ove i governi sapessero la cosa.* Besini, fatta cavar copia della lettera, mandò l'originale al suo destino. Poscia alla sera, accompagnato da una squadra di birri, si recò in persona alla casa di campagna di Pisa cui protestavasi amico, fece circondarla disponendo esso medesimo i satelliti, indi entrato in casa domandò ad un tempo

fece, d'intelligenza col Duca, arrestare il Manzini a Roma, dall'evangelica pietà di quel governo po-

e ragione e spiegazione della lettera. Pisa col coraggio e colla disinvoltura che dà l'innocenza soddisfece alle inchieste; e Besini, che stimava d'aver scoperto una congiura, fu mortificatissimo null'altro scoperto avendo che un intrigo amoroso. Ma intanto Pisa fu inquietato, la sua famiglia spaventata, violato il suo domicilio di notte. E pure nel regolamento dei dragoni che tutti gli uffizi di pulizia conoscono ed hanno (sebben riservatamente, quasichè le guarentigie dei cittadini fosser cose da occultare) è detto che la casa di qualunque abitante è un asilo inviolabile durante la notte, nè alcuna forz'armata può entrarvi, abbenchè in fatti e continuamente ciò accada.

Ritornando al segreto delle lettere, esso fu sacro per uno che tutti si compiacciono di chiamar tiranno e despota, per Napoleone, e lo fu nel momento più critico, in un tempo in cui la sua situazione sembrava legittimare tutti i mezzi di conoscere il pensiero dei suoi sudditi, nei 100 giorni. Ecco la lettera che il conte Carnot, ministro dell'interno, scrisse a questo proposito ai prefetti dell'Impero:

" Je suis informé, M. le Préfet, que dans plusieurs
" parties de l'Empire le secret des correspondances
" a été violé par des agens de l'administration. Qui
" peut avoir autorisé de pareilles mesures? Leurs
" auteurs diront-ils qu'ils ont voulu servir le gouver-
" nement et chercher sa pensée? Porter de pareils
" procédés dans l'administration, ce n'est point servir
" l'Empereur; c'est calomnier S. M. Elle ne demande
" point, elle rejette les hommages d'un dévouement
" désavoué par les lois; et les lois ne sont elles pas

scia rimesso a quello di Modena, ed in questa città si passò contemporaneamente all'arresto dei

" accordées, depuis 1789, à prononcer que le secret
" des lettres est inviolable? Tous nos malheurs, aux
" diverses époques de la Revolution, sont venus de
" la violation des principes; il est temps d'y rentrer.
" Vous voudrez donc bien, M. le Préfet, faire pour-
" suivre, d'après toute la rigueur des lois, ces in-
" fractions d'*un des droits les plus sacrés de l'homme*
" vivant en société: la pensée d'un citoyen français
" doit être libre comme sa personne même „.

Leggo nella lettera indirizzata da Fouché (come è fama) a Vellington:

" On se plaint, avec raison, de la violation du secret
" des lettres. Cette mesure de police est odieuse et
" inutile quand elle est connue. Je l'ai toujours re-
" poussée. Elle n'a été imaginée que par des gens
" bornés, qui ne sentent pas la force des moyens
" qu' ils employent „.

E lo stesso Napoleone, quest'uomo d'ingegno singolare, vide non solo l'inutilità ma il danno della violazione del secreto delle lettere. Datava da Luigi XIV un uffizio di pulizia diplomatica destinata a scoprire le relazioni collo straniero. Da quel tempo furon sempre le stesse famiglie che furonvi impiegate; ma non si prestavan di buon grado all'esame delle lettere dell'interno. E siccome la cosa si faceva in modo che le lettere arrivavano come intattissime al destino, quest'uffizio, in cui si falsificavano armi e suggelli, costava 600 mila franchi annui e non rendeva alcun profitto corrispondente per la diplomazia. Quanto a ciò che riguarda le lettere de' privati, ecco le parole dello stesso Napoleone:

corrispondenti o nominati dal Manzini, e fra questi d'un suo fratello, Morandi, Levesque ed alcun

" Rarement les conspirations se traitent par cette " voie; et quant aux opinions individuelles obtenues " par les correspondances épistolaires, elles peuvent " devenir plus funestes qu' utiles au prince... De qui " ne nous plaignons nous pas ?... Tel que j'aurai mal- " traité à mon lever, écrira dans le jour que je suis " un tyran; il m'aura comblé de louanges la veille, et " le lendemain peut être il sera prêt à donner sa vie " pour moi. La violation du secret des lettres peut " donc faire perdre au prince ses meilleurs amis, en " lui inspirant à tort des méfiances et des préventions, " d'autant plus que les ennemis capables d'être dange- " reux sont toujours assez rusés pour ne pas s'exposer " à ce danger. Il est tel de mes ministres dont je n'ai " jamais pu surprendre une lettre „. (Las Cases, *Mémoires de S.te-Hélène, 18 et 19 décembre 1815*).

Ancor una parola su quest'argomento. Le lettere che trovavansi alla posta dirette ai detenuti di Stato venivano aperte dalla pulizia, poi eran rimesse segretamente alla famiglia di loro dai parrochi cui la pulizia le consegnava *ad hoc*. Qual parte potevano avere i parrochi in questi affari, come capi spirituali, come pastori d'anime? Certamente niuna. Ora è manifesto che con ciò adempivano all'ufficio di segreti agenti del governo cui sonosi dedicati. È questa religione, pietà, carità del prossimo? Io posso assicurare che un parroco, credendomi diverso da quel che sono, dopo aver bevuto meglio che al suo carattere non conveniva, mi confidò essere stato segretamente ingiunto ad esso loro di cercare, massime col mezzo della confessione, se eranvi Carbonari nella loro par-

altro. Furon questi, non già rimessi ai tribunali, ma ritenuti in carcere, senza che di loro altro si sapesse, a disposizione della pulizia (1). Infrattanto una solenne adunanza di monarchi e ministri erettisi, la storia dirà con qual diritto, in giudici d'ogni monarca e d'ogni nazione, chiamò alla sua sbarra, quasi un accusato, il re di Napoli, che un Parlamento immemore della dignità sua e della nazione, che gli aveva affidato la custodia della propria indipendenza, per un'inconcepibile buonafede e generosità vi lasciò comparire. Calde ancora erano le ceneri degli eroi che egli vide con indifferenza sagrificare vent'anni prima, e si era dimenticato? Obblio fatale ed imperdonabile! A Lubiana il re di Napoli calpestò i freschi e facilmente prestati giuramenti. I mo-

rocchia e denunziarli!!! I preti sono onnipossenti nello Stato di Modena; ma è facile accorgersi della ragione di quest'insigne colleganza tra il governo spirituale e temporale. Non trattasi che di due dispotismi, i quali conoscono non esservi salute che nel sostenersi a vicenda, e nel predicare la cieca fede come la cieca obbedienza.

(1) Il Codice Estense prescrive che la notizia degli arrestati, anche per ordine dei supremi magistrati e senza precedente processo, debba passarsi ai giudici competenti per regolare estradamento dei processi. Queste sono a un press'a poco le espressioni stesse della legge. Vedasi il *Cod. sud.* § *6, L. 4, T. 7.*

narchi ebbero la rara consolazione d'esser chiamati alla conquista d'un regno da quello stesso re che doveva dar la vita per difenderlo. I Napolitani tutti furon condannati a portar la pena della debolezza di lui, ossia, per usar del real linguaggio, del delitto d'una fazione, d'un pugno di scellerati.

Era sul cominciar del 1821 quando transitavano da Modena le truppe austriache dirette alla conquista del paese, dove l'amor della pace, il rispetto per tutti i governi si proclamavano altamente. Facevano parte di quelle truppe alcuni reggimenti d'Ungaresi. A un tratto Modena, e più d'ogni altra cosa, gli stessi soldati, i loro bagagli, si trovarono pieni d'un proclama a stampa in idioma latino, diretto dalla nazione napoletana ai valorosi soldati ungari. Duolmi di non poter qui trascrivere quel proclama, scritto con abbastanza calor d'eloquenza e laconismo. Era un invito agli Ungaresi a non battersi contro una nazione che loro professava tanta stima e la quale non li aveva offesi: " Voi non siete che i ciechi strumenti " dell'austriaca tirannide — dicevasi loro —: " voi siete obbligati a combattere quei diritti " che noi, sull'esempio vostro, abbiam recla- " mato, quei diritti che voi sì lungo tempo di- " fendeste dall'ingiuste rapine degli imperatori. " Non vogliate, o valorosi soldati, scender

“ nell'arena a sostegno d'una odiata dinastia,
“ come carnefici d'un popolo caldo del santo
“ amore di libertà, costretto per la difesa di
“ sè, della patria, dei figli a combattere per
“ vincere o morire „.

Se il trovarsi universalmente sparso questo proclama nella residenza di quel principe che era stato incaricato della pulizia di tutta Italia, pungesse e lui e Besini, se ciò facesse universalmente maraviglia, ognuno di per sè il può comprendere senza che io il dica. Chi presso di sè aveva o comunicato ad altri quel proclama, non solo, ma chi lo aveva letto o chi sapeva da chi fosse stato letto, venne carcerato. Universale era il timore, perché universalmente era il proclama sparso e letto. Sollecito Besini nell'ordinare arresti, vennero per questo motivo carcerati il dottore Farioli, Maranesi, Malagoli, Moreali ab. e Lodovico, due Menotti zio e nipote, Bolognini, Ferrarini, i coniugi Cepelli, Lugli e qualche altro. Vennero tradotti nelle carceri che io chiamerò di pulizia, ove rimasero sin all'aprile incerti della sorte loro (1).

(1) É necessario spiegar al pubblico cosa intendo per *carceri di pulizia*. Io le chiamo così, perchè erano state messe a disposizione del Direttore di pulizia, Besini, non perchè fossero distinte dalle comuni agli scellerati. O si riguardi alla sanità o all'orrore, le carceri designate pei detenuti *politici* erano le peg-

Questi nuovi detenuti, dopo essere stati carcerati per circa due mesi agli ordini di Besini, furon rimessi al giusdicente criminale di Modena perché contro di loro procedesse, come rimessi vi furono i detenuti per la corrispondenza di Manzini. Alcuni vennero lasciati in libertà contro cauzione, sorvegliati però e senza volerli processare, tuttoché il chiedessero.

A malgrado che l'ordine di rimetter ai tribunali competenti gli arrestati fosse una pura e semplice giustizia, la quale avrebbe dovuto trovar luogo assai prima, parve una graziosa concessione ai buoni che conoscevano il governo, i quali stimavano se non finite per sempre almeno ristrettissime le persecuzioni. I famosi decreti 21 settembre 1820 e 14 marzo 1821 che in fine saranno trascritti e sui quali ragionerassi a lungo, stimavansi più presto effetto d'una politica diretta a spaventare, di quel che sia a percuotere i liberali. Accresceva questa credenza il veder cessato il motivo che poteva dar luogo a misure di rigore, essendo state colla forza soffocate le rivoluzioni di Napoli e

giori di tutte le criminali. Ferrarini giovinetto di circa 18 anni fu carcerato per due mesi press'a poco, indi rilasciato senza che vi fosse nemmeno luogo ad accusarlo. Passò in carcere quei due mesi insieme con vari famosi ladri od assassini condannati poscia alle galere a lunghissimo tempo od a vita.

Piemonte. Vedevano i migliori tutti i motivi di timore che aveva il duca e tutti quelli di malcontento che avevano i sudditi; ma riflettevano che, comunque non fossero che aumentati e gli uni e gli altri, tornava inutile l'infierire appunto per non accrescerli. Alcuni dei cortigiani persino non accecati da sete di sangue stimavano più sicuro, se non più giusto, il partito della dolcezza e dell'oblio.

Tra queste speranze arrivò il 1822, sul cominciar del quale nel teatro di Reggio fu improvvisamente arrestato il dottore Antonio Sacchi di Mirandola, Rossi di Reggio, Zucchi incisore a Milano ma nativo di Reggio. Il colpo riuscì tanto più doloroso quanto inaspettato. Una volta incominciate le persecuzioni, molti prevedevano che tardi o non più finirebbero, ed argomentavasi che tutt'altro che giustizia o grazia aspettarsi poteva. Maranesi e Malagoli, che eran già alle difese per l' affar del proclama, furon rimessi alle strette ed a disposizione della pulizia, che fece sospendere la procedura giudiziale contro loro già quasi terminata, essendoseli contestato il reato dalla giusdicenza di Modena. Accresceva l' universale agitazione il dubbio in cui si era del motivo di tali arresti; agitazione che venne in parte calmata dalla voce che si sparse, non esser d'altro questi nuovi arrestati rei, insieme

col Maranesi e Malagoli, che d'aver appartenuto alla società dei Franchi-Muratori.

La pubblica curiosità era principalmente diretta allo scoprimenfo del confidente del governo. Le più oneste persone, i più ingenui e caldi patrioti furono a volta per volta in diffidenza del pubblico e sin dei loro amici: ottima arte di dispotismo pur questa, diretta a gettar la discordia tra quelli di cui sola l'unione costituisce la forza. Le morali qualità del Sacchi e le sue parentele lasciavano molt'adito ai sospetti su di lui; sospetti che s'accrescevano dall'essersi ritrovata con sua scienza, dicevasi, presso di lui una patente massonica soscritta da Maranesi, Malagoli ed altri. I più moderati non credevano reo il Sacchi se non se di mera imprudenza. Sta contro quest'opinione il contegno del Sacchi durante i processi, le ultronee e false sue deposizioni, la tenue pena cui fu condannato. Da quelli che stimano il Sacchi confidente segreto di Besini narrasi così essere accaduto il ritrovamento del diploma massonico. Abitava il Sacchi in Modena presso Francesco Rovere, di lui parente e segretario di gabinetto del Duca (1). D'intelligenza col nipote, Rovere ha nelle mani il diploma e lo passa al Besini. Ecco, dicesi, come dall'infame

(1) Rovere sotto il Governo italiano era ispettore delle carceri di Rubiera, se mal non ricordo.

Sacchi ebbero origine tanti mali. Altri suppongono il Rovere aver abusato d' un momento d'imprudenza del nipote, che si dimenticò di chiudere un forziere entro cui esisteva il malaugurato diploma, il quale fu di là tratto da Rovere. È però certo che in mano della pulizia di Modena il diploma massonico di Sacchi, vero o falso, e con firme, non so però se autografe, esiste.

Non eran molti giorni passati, quando una quantità di persone, di condizione civile, di vari paesi e varie città, vennero successivamente arrestate. La politica di non far tutti gli arresti ad un tratto ma sibbene successivi fu sempre osservata, sia che con ciò si volesse far supporre agli ultimi arrestati che la disgrazia loro era da rivelazioni dei primi cagionata, sia che si volesse tener vivo il terrore e lo spavento, alimentar l' incertezza e la trepidanza nel pubblico. Duranti i mesi di febbraio e marzo seguirono quasi tutti gli arresti, e i poveri detenuti, di cui i nomi quasi tutti si leggono nelle sentenze, venivano con istraordinarie precauzioni condotti alle carceri politiche di Modena. I birri, veramente famigliari diletti di Besini, eran a preferenza onorati dell'esecuzione dei suoi ordini; né l' esecuzione mancava di esser degna né di Besini né di sicari. E battiture ed improperi e vessazioni d' ogni ma-

niera adopravansi. La casa di ogni onesto cittadino era in preda alle visite notturne, e perciò solo violente ed illegali, di quelle orde di miserabili: niuno era certo di trovarsi alla mattina al fianco di quella sposa, in mezzo a quei figliuoletti, cui la sera innanzi strinse al seno ed abbandonò, impaziente che il nuovo sole sorgesse a testimonio di reiterati e sempre cari amplessi: infelice che non sapeva esser precari i gaudi più innocenti, incerto ogni amore colà dove il più bello d'ogni altro, il più sacro, il più caldo, quel della patria, viene interdetto!

Pochi arresti vennero commessi alle guardie di finanza: pochi altri ad uffiziali di guardia urbana, con avvertenza di scegliere tra questi i meno stimabili (1): pochissimi ai dragoni, che antichi militari, non indegni dell'antico onore e gloria, non eran come i birri ministri convenienti a Besini. Il quale non contentavasi già che gli infelici fossero arrestati, ma voleva che lo fossero con arti birresche: né mai ebbe

(1) Pietro Bolognini fu arrestato dal conte Vezzani di Reggio, capitano di quella compagnia urbana, intanto che i birri eseguivano altri arresti. Vezzani fu un supplemento d'un capo di birri. Dicevasi che aveva chiesto la dimissione dopo eseguito l'ordine: doveva chiederla prima per onor suo. Veramente al suo corpo si usano gran riguardi, come vedrassi.

a querelarsi d'aver coadiutori cui i tradimenti o gli inganni venissero meno (1).

Bastava aver un cuore per sentirselo spezzare in pensando alla crudel situazione degli infelici arrestati. Sapevansi nelle mani di un uomo il quale niun ostacolo aveva ad istra-

(1) Ecco in qual modo fu arrestato Alberici. Fu portata una lettera dal capitano dei dragoni, Malatesta, al Podestà di Brescello, sulla quale era scritto da mano nota: " Riservatissima al Podestà di Brescello: da " non aprirsi che alla contemporanea presenza del " segretario comunale „. Il Podestà, attorniato dai dragoni, fece chiamare il segretario che era Alberici, aprì la lettera fatale e vi trovò l'ordine d'arresto. Questo era un diffidar del Podestà e farlo ministro d'un tradimento che solo arti politiche potevan dettare. Il capitano Farioli fu arrestato per inganno dell'ispettor di pulizia, Ferri, quale diede lui ad intendere d'aver un ordine militare pressante e riservato da comunicargli. Era di notte, e Farioli aprì in buona fede agli sgherri la propria casa. A malgrado delle premure con cui alcuni pochi e zelanti ufficiali urbani si sono prestati a fare arresti, assai poco rispetto o riguardi mostrò per questo corpo il Governo modenese. Farioli aveva diritto di non essere arrestato se non da urbani, dietro ordine del suo colonnello, come avea diritto di non esser processato che militarmente dai suoi pari. Ma niuna legge nè anche ai militari profittevole viene dal dispotismo rispettata. Per isprezzo ed insulto particolare agli urbani, Farioli fu fatto arrestare dalla pulizia, per mezzo dei birri e giudicato come gli altri. Che gli urbani si lodino del Governo che ne han ben donde.

ziarli. Destro nell'usar delle circostanze, aveva saputo gettar nell'animo del sovrano lo spavento, col persuaderlo che uomini onesti e pacifici non tendevano ad altro che a privarlo di vita; ed il sovrano timido prestava troppo facile orecchio a queste insinuazioni, e credeva compensar il Besini e provveder alla propria salute coll'accordargli illimitato potere. Il governatore Coccapani, di tutto capace fuorché di esser umano, secondava a maraviglia e Besini che lodava come l'uom senza pari, e il duca che vedeva ascoltar volentieri i consigli che da lui venivano. Il duca in cambio non vedeva che per gli occhi di Coccapani, in cui trovava, o credeva, e in Besini, ottimi consiglieri.

Misera pur era la situazione delle famiglie degli infelicissimi prigionieri, le quali ben a stento ed indirettamente soltanto aver potevan qualche notizia di quelli. Guai all'amico, al non prossimissimo parente il quale avesse mostrato di prender parte alla mala sorte d'un detenuto. Si notavano i pietosi sguardi, le raccomandazioni, i gemiti, le lagrime. Erano questi capitali delitti innanzi a coloro che mai non fremettero di compassione, a coloro cui il cuore non aveva mai palpitato soavemente per nobili e generosi affetti (1).

(1) *Cum suspiria nostra subscriberentur* (Tacito).

Spunterà al lettore di cuore ben fatto e gentile qualche lagrima dal ciglio mista ad accenti d'ira santissima, quand' io in appresso verrò narrandogli alcuno dei molti fatti, dai quali risulta che le sevizie d'ogni maniera usava il Besini contro i detenuti. I quali intanto, per colmo d'infamia, di loro disgrazia e di comune ambascia, giacevano in carcere sempre a di lui disposizione senza che vi fosse speranza alcuna, non dirò che i mali loro cessassero, ma neppure che un tribunale conoscesse dei delitti che loro venivano imputati. Erasi sul cominciar di maggio ed erano le cose nello stato di prima, quando improvvisa surse una voce che avrebbero i detenuti alcun giudizio subìto. La voce poggiava sopra un fatto certissimo, che, cioè, il duca avea autorizzato Besini con ispeciale decreto a ricevere il giuramento dei pretesi confessi rapporto ai soci. Duro giudizio avvisavasi dover esser quello ove Besini avesse parte come giudice, ma sì gran desiderio nutrivasi d'esser tolti dalla crudelissima incertezza in cui si era, che meglio amavasi un cattivo che nessun tribunale. Non mancavasi però di riconoscere anche in questo singolare decreto una nuova furberia, un nuovo e finissimo laccio teso agli sventurati martiri della più bella delle cause. Facile per verità riusciva il comprendere che questo straordinario decreto ten-

deva a ciò, che coloro ai quali a forza di tormenti si era fatto dir ciò che si voleva da Besini direttor di pulizia, non azzardassero render omaggio alla verità col ritrattarsi dinanzi a Besini che destinato veniva alle auguste funzioni di giudice. Eran dessi nella posizione in cui si trovavan altra volta quegli imputati che dopo i tormenti ratificar dovevano ciò che avevano in mezzo ai tormenti asserito; ratificavano per non essere nuovamente tormentati: così a Modena gli accusati avrebbero dovuto dir dinnanzi a Besini giudice ciò che Besini direttor di pulizia avea loro strappato di bocca, onde non essere dal giudice al direttore di pulizia ritornati.

Ma un uomo solo e tuttavia ignoto cangiò queste disposizioni. Era circa l'*Ave Maria* del giorno 14 maggio 1822, quando il direttor di pulizia Besini recavasi alla propria abitazione che non lungi rimaneva dal quartier dei birri. Accompagnavalo certo Dini, secretario al ministero degli affari esteri, quando sopraggiunge improvviso alle spalle di loro uno sconosciuto, che, gettato a terra il Dini, afferra a un tempo colla sinistra un lembo dell'abito di Besini e colla destra mano gli pianta uno stile nell'inguine sinistro, che lo attraversa dal basso in alto e si ferma contro lo sterno. In men ch'io nol dico, lo sconosciuto sparisce, e Besini, in

forse circa l'accaduto, estrae da per sè l'arma dalla mortal ferita. Ricoveratosi in sua casa, fatti chiamare professori chirurghi, il colpo è dichiarato insanabile e, sollecita come lampo, spargesi in Modena, che l'accoglie festevole, la gradita notizia, che pur un uomo evvi stato il quale ha osato purgar la terra da un perverso.

Era questo uno di quegli esseri che, non solo fan male esistendo, ma che prolungano la loro triste influenza anche dopo morte. Quasichè egli volesse lasciar di sè defunto memoria degna della vita sua, mezz'ora prima di non più esistere fece la ruina d'uno sgraziato La curia di Modena erasi affrettata di sottoporre Besini ad esame, per raccogliere da lui tutte quelle notizie che fossero state opportune ad iscoprir l'autore della sua uccisione. Chiesto il Besini chi sospettasse o credesse assolutamente autor della sua morte, con asseveranza ne incolpò certo Ponzoni modenese, uomo nato a tutt'altro che a ciò, il quale, diceva Besini, era odiatore di lui e ne aveva motivo; quasiché l'unico Ponzoni odiasse ed avesse motivo di odiare il direttor di polizia. Era allora cancelliere criminale certo Solmi, uomo di provetta età, integerrimo e fedelissimo servitore del duca. Non dimentico dell'onore di sua carica, osò far riflettere al Besini che pensasse

bene al momento in cui si trovava ed al danno che causar poteva ad un innocente. Al che l'esaminato riflettendo disse essere ottima ed opportunissima avvertenza quella del Solmi, cui impose di scrivere non esser certo che il suo feritore fosse Ponzoni ma essergli *sembrato* Ponzoni. Hanno bene le Gazzette modenesi con aperta menzogna pubblicato che Besini aveva *cristianamente e generosamente* perdonato al suo uccisore; ma il fatto sta che egli visse anche troppo per fare, con una generosità ed una religione affatto singolare, la ruina d'uno sgraziato.

L'indizio ottenuto dal Besini risguardante al di lui feritore era vaghissimo, come ognuno vede, per le stesse parole usate dall'indicatore, ed anche perchè decresceva la probabilità del reato di Ponzoni in ragione degli inimici che aver doveva Besini, de' quali il numero era illimitato. Nonostante però tutto questo, Ponzoni fu immantinenti arrestato dai birri per ordine del governator di Modena. Quali fussero i maltrattamenti contro di lui usati, quali le percosse spinte al segno di slocargli una mano, senza che egli ne dasse il minimo motivo, non è cosa a dirsi con modi dolci, mancando al subbietto le parole; e quindi mi tacerò. Bisogna bensì che dica come tanta iniquità pubblica, solenne e sovranamente ingiusta rimase

impunita a scorno della giustizia e della civil libertà. Il Solmi poi, che aveva fatto una semplicissima osservazione, cui il Besini era in libertà di non attendere e che non ad altro era volta se non allo scoprimento del vero, cui deve la giustizia mirare, fu immediatamente privato del suo impiego, che a malgrado di molte e replicate istanze non ha ancor potuto ottenere: monumento vivo e parlante della giustizia che regge Modena.

Siccome il processo di Ponzoni fu come un saggio di quelli fatti a Rubiera, e siccome questi sono in certo qual modo, se non altro in ragion della procedura, con quello collegati; così non disgradirà il lettore che io pur di Ponzoni narri la prigionia e i patimenti. Subito dopo arrestato venne egli rimesso alle carceri di pulizia. Il duca, che allora trovavasi a Reggio, sentì la morte di Besini con un dolore da non dirsi. Gli iniquissimi al sommo come Benini sono, grazie all'Ente Supremo, più frequenti che uopo non sarebbe, ma più rari di quello che i despoti desiderano. A vendicar la morte di Besini uscì ducale decreto portante premio di 3 m. fr. per chi indicasse l'omicida, e di 2 m. per chi somministrasse soltanto indizi atti a procedere. Fu immantinente creato un tribunale statario, onde giudicasse l'infelice Ponzoni, composto degli individui che son nel

decreto relativo mentovati, il qual decreto leggerassi in fine delle presenti notizie.

Era mente del duca che Ponzoni fosse ad ogni modo condannato, ed il pieghevole tribunale creato a questo fine nulla omise per corrispondere alla *sovrana mente e volontà* (1). Il processo fu compilato tenebrosamente, come volle parzialità di giudicanti, non fu compito nel termine legale dalle stesse leggi estensi stabilito perentoriamente, il difensore che nominarsi doveva al cominciar del processo venne nominato dopo la contestazione del reato, a quel difensore soli tre giorni di tempo furon assegnati per le difese, e dovevasi esaminar un processo di oltre 1,500 fogli, non fu accordata la ripetizione di un testimonio di cui il deposto fu stranamente travisato, se non dopo che l'uffizio di pulizia v'ebbe acconsentito. Che più? il difensore non poteva che a traverso infinite difficoltà comunicar liberamente col suo cliente, nè a lui per le difese tutto il processo fu mostrato, ma sibbene lo si mostrò mutilato, lasciandosi, cioè, tutto quello che era a carico,

(1) Parole che in lettere cubitali si leggono a piedi dei decreti e delle leggi: Si ordina, dispone, decreta e comanda, non già perchè sia utile e ragionevole, ma sibbene perchè *tale è la sovrana mente e volontà*. Non è questo il caso in cui giova esclamare: *stat pro ratione voluntas*?

levandosi tutto quello che tender poteva a giovar l'inquisito: donde è chiaro che sol quel che era a carico volevasi con iscrupolosa *imparzialità* prender dai giudici in considerazione. Nè basta ancora: Parenti (così appellavasi l'avvocato difensor di Ponzoni) era stato *caritatevolmente* ammonito di non occuparsi di nullità, perchè il tribunale aveva facoltà illimitate per decreto del duca. Fu chiesto di veder questo strano decreto, e fu negata l'inchiesta per una ragione ancor più strana: si disse che il decreto non si poteva mostrar al difensore, perchè conteneva istruzioni segrete e riservatissime al solo tribunale. Pensi il lettore quante peregrine cose dovevan contenersi in così fatto decreto! (1)

A malgrado di tante persecuzioni, prepotenze ed iniquità, Ponzoni, essendo innocente, sostenuto dal suo bravo e coraggioso difensore, riuscì a provarlo irrefragabilmente, avendo provato l'*alibi*. Questa prova sventava tutti gli indizi che con sottile logica aveva il tribunale preteso di ragunare a suo carico. Erasi contestato il reato a Ponzoni per rabbia, per cecità agli ordini sovrani, per vile compiacenza ad eseguirli, ma non per questo si poteva con-

(1) *Qui male agit, odit lucem*, dice un proverbio abbastanza noto.

dannare: per altro non si volle nemmanco assolvere, e il tribunale si limitò a far una relazione al principe sul conto di Ponzoni; e il principe nè chiarì, nè permise che si dichiarasse l'innocenza di Ponzoni. Non fu incaricato già un tribunale qualunque che definitivamente pronunziasse su quest'affare, ma, rinnovata la promessa de' premi sopracitati, furono gli atti processuali costrutti in odio, e veramente in odio dello sventurato Ponzoni, rimessi alla pulizia per ordine del duca. E quello che è il colmo dell'ingiusto, alla pulizia fu pur rimesso il Ponzoni, ossia fu ordinato che si sostenesse in carcere (1), ove trovasi tuttavia gemente da nove mesi, innocente, non assolto, non condannato, giudicato quasi, e crudelmente soggetto ad una vita peggior di mille morti. Io non voglio commentare questa singolar procedura nè mostrar quanto sia aliena dalla parola e dal mero e pretto senso letterale delle estensi leggi in materia di tribunale statario. Questo sarà veduto parlando delle sentenze pronunziate a Rubiera, che furono, come i processi modellate a foggia di quel che si adoprò contro Ponzoni.

La morte del Besini fu da chi stimata un bene pei detenuti e quasi una lezione salutare

(1) Vedasi in fine il decreto a ciò relativo.

ai satelliti, complici e successori di lui, da chi venne considerata quasi un male, dicendosi che era stata per tal modo data una nuova arma in mano al governo per esercitar arresti ed inquisizioni. " Quest'è un servir mirabil-
" mente alle sue viste — affermavano quelli
" che così la discorrevano —: chi uccise Be-
" sini legittimò nuove violenze, od almeno vi
" diede causa; non altro cercasi se non di
" perseguitare: eccone prestata occasione „. E siccome, appena morto Besini, i carcerati di Modena erano stati sottoposti a rigori straordinari, tolto loro essendo persin di scrivere o di chieder soccorsi alle famiglie proprie, pareva, quasi generalmente, che quelli i quali stimavano non già ingiusta ma inopportuna l'uccisione di Besini avessero a favor di quest'opinione il fatto. Ma i rigori imposti ai prigionieri scemarono, gli arresti furon sospesi, il successor di Besini non si è ancora trovato, chi provvisoriamente il supplisce adopra modi più dolci di colui, e a poco a poco la morte di quell'inquisitore crudelissimo fu da tutti ritenuta, non che giusta, utile e necessaria.

Le istanze infrattanto della Corte di Parma perchè il duca facesse processare i detenuti estensi divenivano ognor più frequenti e calde. Onde si comprenda quale interesse aveva a ciò quel governo conviene che io ripeta da più alto la cosa.

Il duca di Modena non ama del sicuro nè la sovrana nè il governo di Parma per molte ragioni che qui è inutile il riferire. Non ignoravale Besini; come non ignorava essergli per tornar a merito straordinario, se egli sapesse dar intendere d'aver salvato anche ad altri sovrani d'Italia il trono e la vita. Aspirava alla gloria di salvatore dei troni italici, gloria che vedeva crescere quanto vasto fosse stato il numero di quelli ch'ei fosse riuscito a crear rei. Propizia era l'occasione per Besini onde acquistar nuovi titoli alla sovrana grazia col mostrar indolente un odiato governo, col perdere dei cittadini al sovrano di Modena fuor d'ogni misura invisi. Imperocchè i cittadini parmigiani pur essi erano invisi al duca, per un motivo che rendeva vieppiù facile il perderli, per la universal credenza, cioè, che a Parma il liberalismo fosse più che in altre città di Italia comunemente sparso.

Postosi impertanto il direttor di pulizia al singolar cimento di far Parma non solo partecipe ma centro d'una congiura, non omise mezzo alcuno di quelli che più specialmente saranno in sèguito accennati, per istrappar dalla bocca di qualche accusato estense alcun nome di parmigiani che si volevano far essere consci delle sognate sette e trame. Il duca, che era già a parte del segreto maneggio, aggradì

che Besini fosse non solo riuscito nell'intento, ma che le persone più distinte fosse riuscito d'involger nella rete fatale. Fece impertanto chiedere in via diplomatica al governo di Parma l'arresto di alquanti cittadini, e pretese che quel governo dovesse chinar servilmente il capo ed annuire alla semplice inchiesta. Non immemore il governo di Parma della dignità sua, e più geloso della giustizia che non il governo requirente, rifiutò, quand'altro non si facesse constare, di prestarsi alle domande del governo ducale. Vive e calde divennero allora le istanze, ma sempre egualmente fermi furono i rifiuti. L'arciduca Massimiliano, fratello del duca, in cui la smania di far arresti assai prima si era fatta sentire (1), recossi appositamente a Parma,

(1) In febbraro circa 1821, durante il Congresso di Lubiana, restò in qualità di vice-duca a Modena l'arciduca Massimiliano, partito essendo alla volta di quella città il duca. In quel tempo certo *Ferrari* di Reggio, allucinato dalle promesse d'un *Camparini* fattore del generale Guicciardi, fu, contro speranza di vistoso premio, incaricato di svelare una congiura di cui gli erano stati indicati i membri da quello stesso Camparini, spia notoria, il quale volò a Modena a denunziare la supposta congiura, nominandone i membri, ed aggiungendo che stavasi dai congiurati fabbricando cartocci per fucili. In prova della sua asserzione citò la testimonianza di Ferrari, che doveva far la parte di congiurato pentito. Massimiliano ordinò l'arresto dei supposti rei al governo di Reggio sotto la

onde ottener direttamente dalla sovrana ciò che dai ministri non erasi potuto, ma tal partì qual venne: dolente di non veder a Parma un carcerato politico. Tornato vano ogni sforzo, si diresse il duca al gabinetto austriaco, il quale invitò colla celerità del fulmine la Corte di Parma a prestarsi agli inviti di quella di Modena. Inutile era allora il resistere o forse pericoloso, e quindi sul cominciar di aprile circa a Parma incominciarono persecuzioni, di cui l'ingiustizia era, sin da chi era costretto ordinarle e commetterle, riconosciuta.

sorveglianza del generale Guicciardi che venne da Modena a Reggio. Il governatore Malaguzzi conobbe essere quella una calunnia, e disse che il far tanti arresti (trattavasi di 180 individui) in quel tempo e di tali che appartenevano alle primarie famiglie in buona parte, avrebbe generato assai dispiaceri, massime ove ne fossero riusciti innocenti. Alcuni arresti però vennero eseguiti, ma nè i cartocci nè la polvere, nè il piombo si trovarono nelle varie case che aveva Camparini indicate, ed il Ferrari, pentito dell'indegna azione che andava a commettere, narrò come inventore della favolosa congiura era Camparini. Ciò si sostenne da Ferrari carcerato, sinchè dopo vari giorni furono ed esso e gli accusati resi liberi. Ebbero questi la generosità, non solo di perdonare al calunniatore conosciutissimo, ma sin da rinunziare all'emenda dei danni. Quest'è veramente perdonare meglio che non fece Besini al suo uccisore: ma tali azioni magnanime non vennero pubblicate dai prezzolati giornali.

Prime vittime in quello Stato ne furono il conte Giacomo Sanvitale segretario dell'Università e dell'Accademia di Belle-Arti, Micali segretario del Delegato di Borgotaro, il Dottore Martini guardia d'onore a Parma, Marchi direttore della posta lettere in Guastalla, l'avvocato Pietro Gioia segretario della Camera di commercio a Piacenza, Gardoni chimico di Parma (1). Quando seppero essersi contro di essi lanciato ordine di arresto, volontari si costituirono l'avvocato Maestri professore d'economia, ora statistica, all'Università di Parma, e Giovanni Grossardi un tempo podestà di Compiano. Sottoposti ad esame a diligenza del Procurator ducale presso il tribunale di Parma, Caderini, dal giudice istruttore Rapaccioli, nulla trovavasi risultare a carico dei detenuti. Per la qual cosa quelli che reggevano lo Stato di Parma, chiesero con sollecitudine al Modenese governo lumi atti a mettere in accusa quei tali, che da lui erano stati con tanto calore designati come rei. Non poteva il duca far somministrare altri indizi che quelli che da Besini eransi ottenuti, ma siccome le deposizioni dai

(1) Marchi, Gioia e Gardoni furon rilasciati, non v'essendo contro loro luogo ad accusa; ma il primo fu nuovamente, dopo essere appena libero, imprigionato, e lo è tuttora cogli altri già detti, che non sono per anche giudicati.

Modonesi fatte dinnanzi ad un semplice direttor di polizia, senz'anche essere state confermate con giuramento, non erano che affatto inconcludenti, conveniva essere *liberali* di tali prove sull'appoggio delle quali si potesse fondare un processo a Parma. Era quindi necessario al Duca di Modena annuire alle domande di Parma e far processar i suoi sudditi, colle risultanze processuali somministrar a Parma, se non prove e legali indizi, almen atti che ne avesser l'aspetto.

Ridotte a ciò le cose, non d'altro trattavasi se non se di trovar un tribunale prono e servile. Conveniva usare, per ottener questo, e di tutte le risorse che offriva la legislazione di Modena e di tutte quelle che offriva l'onnipotenza ducale. Una risorsa della legislazione era offerta nel modo di procedere, e fu prescelto il processo e tribunale statario sull'appoggio del decreto 14 marzo 1821. Fra le altre risorse che offerte erano dalla latitudine della sovrana potenza quella pur v'era di potere scegliere o vendute o docili persone a membri del Tribunale. Del quale a presidente fu scelto Vincenzo Mignani, a procuratore fiscale Fieri, uomini dei quali sarà, fors'anche troppo, in seguito tenuto parola. A giudici del tribunale furon eletti due Modonesi, l'avvocato Bavella e l'avvocato Mazzoli. Erano amendue

questi di matura età, da lungo tempo alieni dalle brighe del fòro, di limitato ingegno ma d'illimitata onestà, devoti all'Estense prosapia ma più dell'onor loro, deboli nelle occasioni ma destri per ischifarle. Il tribunate si credette perciò tutto compreso in Mignani e Fieri, come si credette, ed era vero, che i congiudici eran piuttosto concessi a divider l'odio delle ingiustizie che ad impedirle. Conobbero Bavella e Mazzoli la parte odiosa che loro veniva destinata, tanto più quando riseppero che il voto loro non era libero, che piena libertà avevano di condannare, ma non di assolvere, che ove la sentenza non fosse piaciuta al duca non si sarebbe eseguita. Presero pertanto una risoluzione, di cui molti nello Stato di Modena, ma essi men degli altri, si sarebbero stimati capaci. Tant'era l'odio che avevano concitato le ingiustizie commesse, tanto studiavansi tutti e di disapprovarle e di mostrarvisi alieni, che Bavella e Mazzoli rinunziarono alla nomina, preferendo d'esser piuttosto nemici che venduti al duca. Al quale questa rinunzia doveva far pur aprire gli occhi e mostrargli aperto come tutti, sin quelli che da lui stesso si stimavano ciechi ed obbedientissimi servi, erano stanchi della mano ferrea con cui percuoteva tanti infelici. Non è a dirsi quanto tale rinunzia gli riuscisse sensibile, sia perchè offendeva

il suo amor proprio, sia perchè era quasi un intralcio all' illimitato esercizio del sovrano potere e di quella *mente e volontà*, cui, non che gli uomini, egli vorrebbe che e la natura e l'universo cedessero.

Urgeva la nomina del tribunale statario e stante lo spiacevole, ma pur accaduto, rifiuto dei due giudici, altri due erano da trovarsi. A sostituzione pertanto di Bavella e Mazzoli furon chiamati Mattioli e Toschi. Rimase pertanto dopo questa nomina composto il tribunale di Mignani (1) presidente, To-

(1) Vincenzo Mignani era giusdicente di Rubiera nel 1796. Passando da colà un corpo di Francesi, Mignani, senza forse saper cosa facesse, fece suonare a stormo contro di essi: ma fu preso e stava per essere sagrificato al diritto di guerra, quando il Generale comandante quel corpo gli fece grazia della vita, dietro suppliche fervidissime dei patrioti. È fama che il Generale usasse della formola: *Ebbene, ve lo dono quest'asino*, quando ne accordò la grazia ai supplicanti. Da quel tempo Mignani restò dimenticato, lontano dall'esercizio della profession legale, nè rinacque agl'impieghi se non elevato al trono il duca che lo creò suo consigliere (carica indefinita che nulla significa, almen per quanto io so), lo destinò al governo della Lunigiana, indi lo nominò presidente del tribunal di Reggio, a dispetto del S. C. di G. Non pare che un uomo il quale visse 25 anni lontano dal fòro, che non è mai stato giudice in alcun tribunal collegiale nè mai giudicò in criminale, possa essere il mi-

schi (1) e Mattioli (2) giudici, Fieri (3) procurator fiscale, Vedriani (4) processante,

glior presidente nè d'un tribunal ordinario nè d'uno statario. Osservisi intanto alle vicissitudini della fortuna: Mignani condannò a morte per delitti politici (che suppose) molti uomini, in quello istesso luogo ov'egli stava per essere immolato per un solennissimo delitto pure di Stato, e dov'ebbe salute per opera d'uomini di quello stesso spartito di coloro che egli poscia mandava al supplizio. Mostrò così d'esser giudice impassibile e superiore alle umane debolezze. Anche la gratitudine comprese Mignani tra questo numero!

Lezione ai liberali.

(1) Toschi brigava, come è fama, un impiego giudiziario. Accettò la carica di giudice a Rubiera e se ne disimpegnò vedrem come. Ora possiamo egli sperare e noi temere, di vedere le sue brame soddisfatte.

(2) Mattioli fu vicegerente, che è il più basso grado della gerarchia giudiziale, poscia fu *innalzato* alla carica di professore a Fanano.

(3) Fieri fu improvvisamente nominato dal duca a procurator fiscale in Castelnuovo di Garfagnana, poscia direttor di pulizia di Reggio, indi giudice presso quel tribunale. Pare che l'ordine giudiziario sia il rifugio dei rifiuti di pulizia.

(4) Vedriani è giusdicente del Finale, chiamatovi dopo avere cominciato la carriera come vicegerente. È giovine d'età, ma d'antico sapere, onesto, modestissimo, d'ingegno e cuore eccellenti, appassionato per la vera gloria cui una incontaminata condotta gli dà diritto. Vedriani non ha mai bilanciato tra il suo impiego e l'onore.

Curti (1) sostituto, oltre due inutili cancellieri. In fine si vedrà per esteso il decreto di tali nomine.

Circa álla metà di giugno fu istallato il tribunale statario a Rubiera, antico castello posto tra Modena e Reggio, celebre per le sue carceri in cui un Estense lasciò perir l'illustre conte Fulvio Testi. Colà fu destinato il locale della posta per residenza del tribunale e data la pulizia e governo del forte al presidente Mignani; colà, sotto scorta di soldati austriaci, di cui circa un migliaio avevane il duca chiamato a Modena appena ucciso Besini e di sgherri, furon dalla capiiale tradotti i detenuti di Stato legati e carichi di ferro: colà sotto severa custodia ed in non buone carceri furon gettati. Rubiera fu messa in attitudine d'una fortezza in istato di assedio. La guarnigione era composta d'una compagnia di austriaci (180 uomini), la quale era del continuo impiegata alle porte, sulle strade, nella residenza del tribunale, nella quale formicolavano gli sgherri, all'entrata delle carceri, entro, intorno e sopra di quelle. Chiudevasi all' imbrunir della sera il ca-

(1) Curti, nominato son pochi anni cancelliere criminale a Scandiano, indi vicegerente a Formigine, non disimpegnò queste funzioni di sostituto a Rubiera, essendo stato provvisoriamente incaricato dal duca di quelle di direttor di pulizia in luogo di Besini.

stello, di cui, sino agli abitanti, era l'ingresso vietato come l'uscita. Gli austriaci, con quella automatica gravità che li distingue, credevansi destinati a qualche importante spedizione; e perciò insolenti e timorosi più del solito, affettavano di caricare in pubblico le armi. Tronfi passeggiavano i membri del tribunale statario cui erano resi gli onori militari a vista della plebe di Rubiera, che spargendo, com'è stile del volgo, questi fatti, gettava nel pubblico un'idea di terrorismo, da cui nascevano la costernazione e lo spavento, ed accrescevasi l'odio.

Passarono alcuni giorni intantochè i giudici si mettessero a tale di vedere tutte le operazioni di Besini e di conoscere i fatti. Si trovò un ammasso di carte le quali deponevano della propria falsità. Erano gli esami dei prevenuti, con ispazi e fogli in bianco, cancellature, firme alterate o esami privi affatto di segnatura e degli esaminati e degli esaminatori. Le suggestioni, le false supposizioni di fatti, le contestazioni di circostanze nullamente risultanti offrivansi ad ogni passo. Che più? sì grave era il disordine, sì informe la procedura, così apertamente iniqui i mezzi adoprati, che il tribunale, onde pur intendere a coprire tante falsità e difetti, ebbe ricorso a certo Pagliani che era il cancelliero favorito di cui

usava Besini. Esso dovette diciferare assai cose inintelligibili, convenir di molte ingiustizie, confessare spesse volte l'ignoranza di non pochi fatti di cui gli si chiedeva la spiegazione.

Dopochè coloro, i quali avevano a giudicare, ebbero conosciuto e convenuto del modo con cui si aveva a cominciar l'attacco, fu dato mano agli esami. Questi seguivano dinnanzi l'intiero tribunale statario, per bocca del processante che dettava gl' interrogatorii e le risposte. Il locale destinato a quest'uopo era nell' interno delle carceri, ove tutto rimaneva coperto d' un velo impenetrabile. Ai detenuti era tolto, non che il vedere o trattar con persona, lo scriver pur anche ai parenti. Tutto volevasi che fosse orrore e desolazione.

Il giudice Vedriani, senza mai smentire il suo carattere, cercava imparzialmente la verità con quella calma e sangue freddo conveniente ad un severo magistrato amator della giustizia. Ma Fieri, sempre trepidando che qualche vittima si sottraesse, ora importunava perchè si facesse una domanda suggestiva, ora pretendeva che la risposta venisse dettata variamente da quella che uscì dalla bocca dell'esaminato. Vedriani però, con brevi parole, rifiutavasi dal muovere passo dal retto, e di qui insorgevano dispute col fiscale, cui e il presi-

dente e i giudici applaudivano: di qui un' egreferenza, un'antipatia tra il processante ed il fiscale che andava di giorno in dì crescendo.

A misura che andavasi progredendo oltre nei processi, più chiaro ancora appariva il carattere di Besini. Tutti gli esaminati accusavanlo di violenze, di minacce, di barbarie variamente feroci. Altri allegavano d'essere stati lusingati, altri d'essere stati forzati a dir quel che non sapevano. Adduceva ognun d'essi che gli era stata promessa l' impunità. Ma perchè alcuno non istimi false queste asserzioni, come troppo vaghe, io allegherò in conferma qualche fatto particolare. Dirò cose incredibili ma vere, e mi perdonerà il lettore umano e di buon cuore se dovrò farlo rabbrividire. Oh se si sapesse, se si potesse solo immaginare quel che mi costa il doverlo fare, vedrebbesi assai facilmente com'io tocco quest'argomento dalla necessità soltanto condotto!

Allorchè uno era arrestato, Besini il faceva rinchiudere in un carcere discreto, permettendogli, contro pagamento, di procurarsi quei commodi della vita che sapeva desiderare. Non sarà forse noto al pubblico, che ai detenuti di Stato, il governo non altro vitto faceva somministrare se non quella triste razione di una cattiva minestra, poco pane e acqua, con cui i detenuti, avvezzi ai disagi e di robusta com-

plessione, traggono a stento nelle carceri modonesi la vita. Enormi sacrifizi dovettero fare le famiglie degli arrestati per alimentare i loro parenti. Rimasto in carcere il detenuto per qualche giorno, Besini il faceva tradur dinnanzi a sè, e poscia coi più amorevoli modi, colle più ricercate lusinghe, colle promesse di grazia, di impiego, di premio cercava di indurlo a dire, non già il vero, ma quel che si voleva. Se la dolcezza non produceva il desiato effetto, succedevano le minacce e le terrizioni. Il detenuto si conduceva in carcere oscura, fetente, umida, ed ivi restava sinchè o il capriccio dell' avvocato Besini o la speranza che s'ottenesse una confidenza altrimenti consigliavano. Se l'infelice cedeva alle veglie, ai digiuni, ed affermava quel che da lui si voleva, assegnavasegli una buona stanza e tutti i possibili riguardi gli erano usati. Dal complesso dei fatti che io sto per ricordare il lettore si formerà un'idea del modo come si agiva.

L'accusato Caronzi, dopo aver subite le solite prove, allegava la sua innocenza. Il dottor Violi di Modena, di lui cognato ed amico del Besini, andava sollecitando qualche riguardo a favor suo e precisamente un colloquio coll'afflitta sua consorte. Besini disse che avrebbe ciò accordato, quando prima esso avesse parlato coll'afflitta Caronzi, al quale effetto destinò

un'ora. Si recò al cospetto di lui questa sgraziata donna che fu umanissimamente ricevuta, e con ultronee promesse di riguardi al marito accolta. Soggiunse il Besini che non trattavasi se non d'una piccolezza, d'un nonnulla: ch'ella volesse por in pace l'animo suo, acchetarsi sull'esito della cosa, essendochè il clementissimo principe non voleva che generosamente perdonar le offese, ma in pari tempo, per mera curiosità, era mente sua di saper genuinamente a che tendevano le segrete società, cui era indubitato che Caronzi apparteneva: che la liberazione di lui da esso dipendeva, cioè dalle rivelazioni ingenue che si era in diritto di aspettare da lui dalla sovrana clemenza. E Besini ebbe la impudenza di scongiurar la moglie onde inducesse il marito a farle, ed essa, donna senza cuore e senza testa, osò accettare l'obbrobrioso incarico. Fu così che lo sciocco Caronzi, allucinato dalle promesse di Besini, dalle lusinghe, dai pianti, dalle moine della moglie che da sola a solo scongiuravalo per l'amor dei figli e pei più cari affetti, si indusse ad affermar quanto si voleva, non però quanto sapeva (1). Caronzi,

(1) L'Eugenia Lamberti, moglie del dott. Farioli, cercò, come la Caronzi, di persuadere il marito a far false confessioni, incoraggiata dal duca che le aveva fatto sperar grazia. Ma il dott. Farioli, vero uomo, non

che forse era appartenuto a società segrete, ne fece consegnar gli statuti, che aveva sepolti, dalla stessa sua moglie alla pulizia, e questa potè così dar argomento di vero alle deposizioni di lui. Amor della verità vuol pure che io soggiunga, come fu voce universale che relazioni di natura assai più sacrilega passassero tra la Caronzi e Besini. Certo essa credeva costui onestissimo, affermava che era sicura della liberazione dello sposo per formale promessa ottenutane dal Besini, ed ebbe la vile debolezza che la coprirà d' eterno obbrobrio ed infamia di querelarsi al sentirne la morte. Si sarebbe tanto doluta per amor del marito quella donna, allo spirar del carnefice di lui?

Manzotti, già segretario del comune di Sant'Ilario, seppe resistere alle prime minacce e lusinghe. Messo in oscuro carcere a pane ed acqua, fatto rimanere ritto per vari dì legato pel collo ad un muro, battuto quotidianamente *(horresco referens!)*, cesse alla noia dell'incomodissimo stato suo, e la natura stanca ne infievolì la ragione. Disse quel che piacque a Besini; ma o per conseguenza dei tormenti, o

solo seppe resistere alle sciocche preghiere, ma allontanò da sè quell' indegna donna, che, perfida o mal consigliata, non volle egli più vedere, sebbene l'amasse teneramente.

per troppo riflettere all'orribile sua situazione, o per rimorso, come pare dalle interrotte sue voci, d'aver sagrificato tanti innocenti, impazzì. Crede altri che la pretesa sua deposizione non altro sia che un'invenzione di Besini, fatta segnar a Manzotti già maniaco.

Per ottener da Francesco Conti una confessione, oltre i soliti mezzi ne fu pur un altro usato. Chiamollo a sè in aria di compassione il direttor di pulizia, ed aperta la conversazione con proteste d'amicizia e di riguardi gli fece benignamente riflettere: — renderlo l'intempestivo suo silenzio vittima dell'altrui iniquità; constare che egli apparteneva a società proscritte, di cui i troppo cogniti soci egli invano cercava d'occultare, massime in tempo che questi ingratissimi fabbricavano la sua rovina aggravandolo per salvar loro stessi; esser quindi più salutare consiglio per Conti raccontar la cosa nel modo che la pulizia avrebbe suggerito, salvando sè, nè compromettendo chi di per sè si era fatto reo. — Parve la non vera asserzione al Conti incredibile ed esso persistè nelle sue veridiche deposizioni, sinchè dal Besini gli fu data lettura di due esami, del dott. Farioli cioè e di Barbieri, nei quali essi deponevano a suo carico di cose che sin esso medesimo ignorava. Conti credendosi perduto, non potendo immaginare

tanta perfidia, disse quel che da Besini si voleva, maravigliandosi poscia che i supposti confessi fossero negativi.

Orribile fu il tormento cui fu sottoposto Nizzoli per farne un calunniatore. Adoprati seco i troppo cogniti mezzi di lusinghe e minacce, cui con onestà seppe resistere, fu privo di luce, di commodi, sin di vitto, anche pagato, e rinchiuso in una carcere pessima. Colà rimase per circa quaranta giorni, incatenato mani e piedi alle pareti laterali della stanza, senza poter muoversi nè sedere se non sul nudo terreno ed a braccia aperte. Fu preso da una febbre violentissima, che lo fece divenir maniaco. Era forse la mezzanotte, che fra il ribrezzo dell'accesso e mal reggendosi in piedi fu tradotto dinanzi a Besini. — Confessa, o scellerato, andava dicendogli Besini. — Non so nulla, signore; abbia compassione di me, del mio stato; non so quel che mi dica, ma so bene d'esser innocente. — No, sei un birbante, uno scellerato: soscrivi questa carta. — Di che trattasi, signore? — Nol devi sapere: soscrivi, infame. — Ma... — Soscrivi, o ci sarai forzato dalla fame e dalle battiture. — Nizzoli esterrefatto, in mezzo ai birri armati di nervo di bue dovette firmar una carta di cui ignorava il contenuto. Besini fu morto pochissimi giorni dopo; e quando Nizzoli ebbe

innanzi agli occhi quella sua pretesa deposizione negonne il contenuto dinanzi al tribunal di Rubiera (1).

Altro fu il modo adoprato verso Alberici. L'animo suo vile e scellerato fu dalla dolcezza e dalla speranza di premi, grazie, impunità, abbacinato. Egli non merita per ció compassione alcuna. Chi cede alle vessazioni è debole; chi alle speranze d'impunità e grazia per sè, vendendo gli altri, è perverso. Non a tutti è dato esser l'uom tenace di proposito di Orazio, non a tutti di serbar mente serena in mezzo alle angustie della fame, delle vigilie, delle battiture. È bensì dato a tutti quelli che hanno un cuor retto, a tutti quelli cui l'onore è in pregio, il non cedere a promesse vergognose. Vi cesse l'Alberici; ed ha con ciò messo il suggello all'infamia di cui il suo nome sarà eternamente macchiato. Torneranno quando che sia in mezzo agli amici, ai parenti, i negativi condannati, e vi torneranno rispettati come martiri d'una gloriosa causa: ma, se tornerannovi coloro che vendettero la propria ed altrui vita con vergognose e menzognere dichiarazioni, apostati o calunniatori per ispeculazione non vi torneran che odiati da tutti gli uomini, spregiati da tutti i partiti.

(1) Uguale trattamento ebbe Zuccoli, e seppe resistervi.

Onde pertanto costringere questo tristo a far delle false deposizioni, Besini, che ne aveva conosciuto il debole, usò d'un'arma che non altri che lo stesso Alberici ed il suo carattere potevano prestargli. Una Luchi, amica o congiunta dell'Alberici, ebbe l'incarico di procurarne il ben essere dai parenti, ignari che costei era troppo intrinseca del Besini. Che non potevane essa ottenere? Visite quotidiane e segreti colloqui le eran concessi con l'Alberici. Alberici, presso il cui debole cuore le arti femminili avevan troppo adito, stette in forse; ma poscia inclinò a fidarsi di Besini ad insinuazione della Luchi che gli empì la testa di speranze. Balenava tuttavia, quando un combinato colloquio gli fu procurato con Pampari già confesso, vedrem come, il quale ebbe la sciocchezza o la mal compensata perfidia di convenir Alberici nel dividere la sua infamia.

Io sarei troppo lungo se tutti enumerar volessi i mezzi dal Besini usati per architettar quella trama che doveva far tanti infelici. Al sin qui detto aggiugnerò brevemente e a mo' d'esempio, che non s'aveva rossor d'unir insieme un confesso ad un vecchio suo amico negativo, onde questi alle insinuazioni del primo cedesse, confessando: tal arte si usò quando al malefico Alberici si unì il tormentato Nizzoli: dirò che a Latis furono cambiate

otto o dieci carceri, l'una dell'altra più incomoda, onde forzarlo a dir come si voleva da Besini; che ai detenuti negativi era spesso di sèguito interrotto il sonno per sottoporli ad esame in momento che lo smarrirsi di loro e lo spaventarli era propizio alla sorpresa; che Maranesi fu lasciato languir per mesi in una stanza malsana tra l'inedia e il sudiciume e gli insetti più incomodi; che al bravo e sfortunato avvocato Peretti (cui toccò provare come i governi dispotici sotto spezie di giustizia sappian vendicarsi), dedito a fiutar molto tabacco, oltre le altre privazioni, fu, per colmo di raffinata crudeltà, fin l'uso innocente di quella polvere difeso; che Zanibelli fu tenuto circa 40 giorni all'oscuro a pane ed acqua, e questa a misurata dose; che tanti tormenti furono ai Fattori fatti soffrire da ridurli a dubitare della loro vita; che infine il puzzo e l'oscurità eran tali, che svilupparono un miasma carcerario sì maligno e sì grave pei miseri da renderli sfigurati e quasi orbi, in grazia di un'oftalmia contagiosa che in quei luoghi di pena si sviluppò (1).

(1) L'ab. Moreali, or defunto in grazia delle pene sofferte in carcere, come che innocente al segno che non si potesse nemmen processare, era già divenuto cieco per causa dell'oftalmia acquistata colà. Simili dolorosi effetti temevasi non fosse per sentirne Giu-

Troppo aperto risultava l'inganno che questi fatti mostravano essersi da Besini ordito a perdere degli innocenti, e Vedriani non era tale nè da non vederlo nè da tacerlo. Pose quindi il partito che al tribunale piacesse d'avvisar gl'imputati come non era nella facoltà dei giudici l'accordar nè grazia nè impunità, e come per conseguenza mal s'avvisavano coloro che dall'una o dall'altra di queste speranze tratti non dicevano liberamente il vero; confidassero i veramenti rei nella sovrana clemenza. Non vinse il partito per opposizione di Fieri, sotto pretesto che, non sapendosi del certo se e come Besini avesse abusato del poter suo, era d'uopo su di ciò (ed intanto proseguiva la malaugurata procedura) sentire la *sovrana mente*. Fu interpellato il duca, il quale con suo rescritto fece conoscere, non solo che, non aveva accordato a Besini autorizzazione di concedere impunità, ma che era sua *sovrana mente* non accordarsi in questo processo impunità di sorte. Non dimenticò però di far sperare nella sua clemenza quei detenuti che avessero ratificato la confessione emessa dinnanzi a Besini.

seppe Fattori. Gelati di Carpi dopo una detenzione di circa un anno fu rilasciato, senza che si facesse nemmen luogo a processarlo, così afflitto di salute da non poter forse più risanarsi.

Visto questo rescritto, Vedriani fu in voto che se ne dovesse dar notizia agli accusati col leggerlo ad essi per esteso prima di sottoporli ad esame, onde non fossero, anche da chi doveva loro render giustizia, traditi. Fieri si oppose a tutto potere a Vedriani coll'apertissima mira, e non poteva averne altra, d'ingannar gli accusati. O le confessioni erano spontanee, non estorte nè da speranza nè da timore, ed allora il far conoscere questa *sovrana mente* era, non che indifferente, utile piuttosto al Fisco, mentre le rivelazioni potevan più facilmente farsi da coloro che vedessero un autentico atto, col quale lo stesso sovrano prometteva clemenza ai rivelatori: o le confessioni erano avvenute per una falsa speranza d'impunità, ed allora qual cosa di più giusto esservi poteva che quella di trar d'inganno uomini traditi e manifestamente traditi? Ma il Tribunale fu dell'avviso di Fieri.

Non potè il probo Vedriani rendersi complice di sì nero inganno. Memore di sè, del suo onore, allorchè si conobbe incapace di far il bene, non volle avvilirsi cedendo alla necessità in cui era messo di far il male: si determinò di prendere l'unica risoluzione che conveniva ad un uomo integro nelle sue circostanze. Domandò il suo rinvio da processante presso il tribunale statario. Esso gli fu

concesso dal duca insinuato e persuaso da Mignani, Fieri ed altri, troppo contenti di potersi levar dinnanzi agli occhi un incomodo testimonio dei misfatti loro. Il ritiro di Vedriani fu stimato una calamità pubblica, e da ciò chi aveva fior di senno a prima giunta comprese con quai modi si procedesse a Rubiera. In luogo di Vedriani fu destinato il giusdicente di Pavullo, Barbieri, il quale assai bene era eletto onde far parte di quel tribunale di cui Mignani fosse presidente e Fieri fiscale.

Succeduto Barbieri a Vedriani, i processi proseguirono con vigore. Alcuni degli accusati fatto senno, ritrattavano quelle asserzioni che, da Besini estese, erano poi da loro state firmate; altri fidando (e il male di costoro non merita riguardi) nella promessa impunità, oppure timorosi d'esser nuovamente violentati, confermavano le deposizioni che a mente di Besini avevan prima fatto; nel che è da osservarsi che anche queste conferme venivano tanto e sì variamente modificate, sempre a sgravio, che manifesto appariva non essersi mai detto vero da costoro nè prima nè poi; altri finalmente, e quest'era la maggiore e miglior parte, negavano asseverantemente il delitto che loro s'imputava ed i fatti che venivano loro rinfacciati, mostrando così una fer-

mezza che l'uomo accusato di tal sorta di delitti, o innocente o reo che sia, indotto dalla propria salvezza, deve adoprare.

Prima che io venga a parlare delle contestazioni di reato e delle spedizioni dei libelli inquisitorii contro i contumaci, è d'uopo ch'io istruisca il lettore d'altri fatti che precedettero l'una e l'altra di queste due cose. Allorchè fu istituito il tribunale statario, tre dei carcerati d'ordine della pulizia furono rimessi in libertà non essendosi in loro rinvenuta macchia di sorte alcuna. Essi furono un Mirandolese di cui non rammento il nome, Levi e Lamberti (Napoleone). Ma, siccome non si voleva confessar che Besini avesse sbagliato, così non si volle proclamare l'innocenza di loro, e furon dimessi di carcere, data fideiussione per una somma di 5 m. fr. di costituirsi chiamati. Innoltrata la procedura e sottoposti ai *semplici esami* tutti i detenuti, a vari dei medesimi fu riconosciuto non potersi contestar reato, perchè nulla emergeva a carico di loro. Erano, Reggianini maggiore nelle truppe estensi ed antico militare italiano, Mattioli armaiuolo ducale e custode dell'armeria del duca, Forti antico uffiziale nelle truppe italiane, Bolognini (Pietro), figlio di Vincenzo già maggiore nei veliti soldato di conosciuta capacità e valore, Pizzarelli, Carpi (Aniceto) ed altri che non

rammento. Il lettore che ricorderà l'accaduto a Ponzoni fremerà, ma non rimarrà sorpreso, quando saprà, che persone le quali non si poterono mettere in istato d'accusa sin dal luglio 1822, sono però tuttavia sostenute in carcere, senza che si sappia, se e quando saran tornate in libertà. Dal tribunale sono state rimesse alla polizia di Modena, alla disposizione della quale sono tuttora, dopo cioè un anno circa di prigionia.

L'armaiuolo Mattioli, che fu arrestato insieme con Reggianini sin dal maggio p. p., è imputato di un delitto incredibile. È desso imputato d'aver fabbricato una macchina diretta a toglier di vita il duca. È stata rinvenuta nella sua officina una macchina inetta a qualsiasi uopo, la quale si pretende quella che da lui si fabbricava allo scopo superiormente accennato. Ritrovata essendosi informe ed asseverando il Mattioli che venne da lui scoperta tra le vecchia ferramenta della ducale armeria cadde di per sè l'accusa diretta contro l'imputato. A costituirlo reo bisognava principalmente ed in primo luogo che l'ordigno che si pretende diretto allo scopo accennato fosse atto al suo fine, e bisognava pur anco provare che la fabbricazione fosse opera di Mattioli con pravi disegni. Ma quelli che volevano perdere il Mattioli dicevano che era almen

sospetto d'aver avuta *intenzione* di perfezionare la macchina coll'*intenzione* che fosse atta ad uccidere, coll'*intenzione* poi di usarne contro il duca. Coi quali argomenti *intenzionali*, che sono stati sin qui di giurisdizione divina, si può anche sostenere che nello stato di Modena tutti son rei di morte (1). Manifesto impertanto è l'arbitrio di queste detenzioni, e principalmente di quella del Reggianini, uffiziale di merito distintissimo cui non si sa qual accusa affibbiare.

(1) Lettere recenti d'Italia m'annunziano che Mattioli è stato, dal tribunal ordinario di Modena, condannato a sett'anni di galera. Eccone la ragione. All'atto dell'arresto di lui la sua casa fu perquisita e rinvenutovi, dicesi, un paio di pistole corte. Per disposto del § *2, L. 5, T. 6 del Cod. est.*, la ritenzione di quest'armi e vietata appunto sotto la pena di sette anni di galera. Ma questa pena non fu mai applicata dopo l'anno 1814, e molto meno poteva esserlo a Mattioli che troppi motivi aveva per ritener quelle armi, attesa la sua professione. Volevasi Mattioli condannato ad ogni modo, e lo fu quindi. E' tanto vero che si voleva condannato che avendo egli ricorso per revisione della sentenza al S. C. di G., il duca *clementissimo* si prese la premura di commutarne la pena in sett'anni di carcere! Resta a vedersi se si obbligherà Mattioli a rinunziare al ricorso ed accettar quella grazia. Notisi bene che io qui narro sulla fede di lettere, che però meritan credenza, senza guarentir l'autenticità del fatto, di cui infrattanto non posso dubitare.

E giacchè d'arresti arbitrari e di detenuti senza processo è parola, non sia discaro, comunque possa riuscir doloroso, che in via quasi d'episodio io narri la detenzione del colonnello Maranesi.

Disciolto il Regno italico e la gloriosa armata composta d'italici figli, il colonnello Maranesi si restituì alla propria patria, Modena, dove fu preposto al comando del corpo de' dragoni, che son incaricati della pulizia colle stesse attribuzioni dei gendarmi. Il colonnello Maranesi, del quale ora è parola, comandava nelle truppe italiane i dragoni della Guardia se mal non ricordo; ed è fratello di quel Francesco Maranesi ora condannato a venti anni di galera. Guadagnatosi il grado a costo delle proprie fatiche e sangue, egli seppe sempre conservarsi il nome di valoroso probo ed onorato militare. Sofferiva egli con un'altezza d'animo singolare la detenzione del fratel suo, della numerosa famiglia del quale era l'unico sostegno. Imparziale ed esatto nel disbrigo delle proprie incombenze, non conosceva che il dover suo e, sentendo tutta l'importanza della gelosa sua carica, sapeva istillarne l'amore nei subalterni. La disciplina e l'onore erano al sommo in un corpo composto, in massima parte, d'antichi militari carichi di gloria e ferite, ambiziosi di procurarsi l'amor d'un capo da loro adorato e

presso il quale il solo merito era titolo agli avanzamenti, ai premi ed alle distinzioni.

Aveva però Maranesi una colpa che il duca di Modena, nè a lui nè a quanti altri l'hanno con lui comune giammai perdonerà. Esso aveva fatto parte di quelle illustri falangi, le quali avevano combattuto a gloria della patria. O presto o tardi esso doveva portar la pena di questa sua colpa. E o presto o tardi aspettinsi pure di portarla coloro che oscurano gli antichi meriti colle moderne adulazioni ed avvilimenti. Il dispotismo, come dice Montesquieu, non mai perdona: il soldato italiano nulla può avere senza la libertà della sua patria, nè può esser felice se non in quella e e per quella. — Maranesi pertanto, circa il fin di maggio 1822, fu allontanato, o si allontanò, al dir delle gazzette, dal proprio impiego. Al momento che rimise il comando al successore, invitò i non più suoi soldati ad espor liberamente quelle lagnanze che avessero a far contro di lui, e a farlo tanto più francamente in quanto che esso cessava dall'aver l'onore di comandarli. Gli occhi di quei bravi furono, per la prima volta, visti pregni di lagrime nell'abbandonar il valoroso con cui da vent'anni dividevano i pericoli, e molti chiesero d'esser congedati, stanchi di vestir quell'uniforme che insiem con Maranesi più non indossavano.

Al comando dei dragoni fu nominato Bardoni, capitano nelle truppe di linea, soldato un tempo d'Ercole III. Stimarono alcuni che il rinvio di Maranesi e la nomina di Bardoni non fossero che una speculazione economica del duca, il quale seppe serbar a sè qualche parte della paga di Maranesi, detrattone e l'appuntamento di Bardoni elevato al grado di maggiore e la pensione del suo predecessore. Altri, meglio apponendosi, videro nel congedo di Maranesi un preludio di maggiori sventure, tanto più terribili quanto incerte di somma e di tempo.

Il presagio sinistro fu, tra non molto ed anche troppo bene, avverato. Circa un mese dopo il suo rinvio, Maranesi venne arrestato e tradotto sotto stretta custodia nella cittadella di Modena, ove da più sentinelle era guardato a vista. Rimase il pubblico, non maravigliato ma dolente, di questa nuova vittima; e varie, al solito, furono le conghietture che si fecero sulla causa di questa sciagura. Pretendevasi da alcuni che si fosse scoperta una corrispondenza criminosa che Maranesi intratteneva colla Romagna; ma le circostanze che si dicevano accompagnar questa scoperta sembravano meglio, ammessane la verità, condurre alla conclusione non già che esistesse tra Maranesi ed altri una sospetta corrispondenza, ma che la

pulizia stessa avesse inventata la favola per trovar reo chi non ne prestava modo. Credevano alcuni altri che Maranesi venisse dalla pulizia, ossia dal duca il quale aveva fatto eseguir l'arresto, sospettato complice od almeno sciente dell'uccisor di Besini; ma questo sospetto andava per mille fatti smentendosi. Alcuni finalmente stimavano, e questi erano di tutti gli altri al vero più prossimi, che il delitto del colonnello Maranesi fosse d'esser fratello del comandante Maranesi, a danno del quale, suppostane la reità, e di questa nel primo la scienza, avrebbe dovuto far la spia. Il delitto principale del colonnello Maranesi è quello che abbiamo superiormente accennato e che fu da pochissimi scorto.

Mentre che il pubblico perdevasi in queste conghietture, tutti interessandosi alla sorte di quella illustre vittima che si era procacciata l'affetto e la stima universale, Maranesi, dopo quindici giorni circa di permanenza nella cittadella di Modena, fu tradotto a Rubiera, ove, in una stanza guardata da una sentinella austriaca, fu posto. Il governo non gli ha ancora significato il motivo della sua carcerazione, ed un uomo rispettabilissimo vien lasciato privo di libertà nella più crudele incertezza. Maranesi, nell'eccesso della disperazione, invoca la morte come fine alle sue pene; ma sin la

morte è tarda agli sventurati. Alle sue querele risponde quasi pietosa la volta del carcere suo: tutti gli esseri viventi colà vi sono sordi o ne godono. Certo se ne deliziano i membri del tribunale statario, cui dolce scendeva al cuore la voce d'un affannato veterano italiano, glorioso, valente e scopo alle persecuzioni. — Ma si ritorni ai processi.

Prima di passare alla contestazione del reato ai detenuti presenti che doveano pagar la pena d'un non mai commesso delitto, furono, poco dopo la metà di luglio, spedite le citazioni speciali contro gli assenti, ed in seguito tali citazioni furono ripetute. Nelle quali, per quel che riguarda Sidoli e Franceschini, si osservò un'imputazione diretta, senza specificazione di nome, contro un uffizial maggiore di Parma. Se ne lagnò il governo parmigiano, e in soddisfazione, nelle sentenze contro gli stessi Franceschini e Sidoli, si vide designato come traditore uno dei più bravi uffiziali del reggimento Maria-Luigia. Mignani, superbo troppo d'aver potuto far anche questo male, andava compiacendosene dopo la pubblicazione delle sentenze, e dicendo: " Cosa diranno i signori Parmigiani ora che ho loro fatto stampar in viso che il signor Berchet è un congiurato? E questi cosa dirà? „ Quello che potrebbero dire e Berchet e i Parmigiani al presidente, non io

voglio scriverlo. Intanto io pure domanderò: " Cosa dirà il signor Mignani e il tribunal di Rubiera ora che Berchet è stato dichiarato innocente, non solo, ma nemmen degno d'esser messo in istato di accusa da una Commissione eletta per giudicarlo? (1).„

E il duca impaziente di punire, e i popoli impazienti di veder terminati gli arresti d'innocenti, mal sofferivano le eterne procedure di Rubiera. L'uno all'altro spessi si succedevano gli ordini sovrani che sollecitavano il tribunale statario, il quale affrettossi di passare alle contestazioni di reato, onde pure entro il giorno 11 settembre, che il duca aveva perentoriamente fissato, si potessero proferire le sentenze. Circa il 10 agosto si trovarono a Rubiera i difensori degli imputati presenti. Dieci giorni, poscia aumentati di cinque e non più si accordarono di tempo ai difensori onde preparassero le difese, le quali dovettero essere e in iscritto e a voce in contradditorio col fisco per sei giorni e non più. Si stette in forse sin al giorno 23 se le difese sarebbero state pubbliche, come si suole nei giudizi ordinari,

(1) Berchet, dopo essere stato chiarito innocente e quindi liberato dalle carceri ove si era volontariamente costituito, è stato nuovamente arrestato ed ora trovasi prigione, ma per altra calunnia diversa. Vedasi sul conto suo l'osservazione alla sentenza di Sidoli.

ma poi fu, dietro improvvise istruzioni giunte da Modena, fermato che le sedute seguirebbero a porte chiuse.

Uno dei privilegi che s'irroga agli infelici che vengono sottoposti ad un giudizio statario, si è che il difensor dell'imputato vien nominato dai giudici. Un illustre legale, che io nominerei volentieri se prudenza non me ne sconsigliasse, credeva che questa apertamente iniqua disposizione dovesse intendersi ristretta al solo caso in cui l'imputato non eleggesse un difensore. Ma io dissi, e il fatto ha mostrato come io ben m'apponeva, che il governo *giustissimo* voleva sin togliere le libere difese Inceppato sin questo sacrosanto diritto fu agli accusati di Rubiera: i sei difensori menzionati nella sentenza, abbenchè ciò in quella si taccia, sono stati imposti ai *reatizzati* (1). Tolga il cielo che io in menoma parte detrar voglia alla gloria di cui si son ricoperti alcuni difensori, sia pe'l nobile disinteresse che pe'l coraggio con cui hanno soddisfatto al dover loro. Ma ciò non vuol già dire che siasi dai processati potuto scegliere quel tale che ognun d'essi stimava più meritare la propria confidenza e che, in poche parole, non siasi agito tirannicamente anche per questa parte.

(1) *Reatizzato* dicesi, in lingua d'uso della barbara procedura Estense, quell' imputato cui è contestato il reato, facendosi così luogo ad accusa solenne e difesa.

Dette e rilasciate le difese, fu tolta ogni comunicazione tra i difensori e i loro clienti, e si cominciò dal tribunale a studiar il modo di condannare persone apertamente innocenti. L'avvocato Borsiglia aveva chiaramente dimostrato come niuna prova legale emergeva a carico dei prevenuti che in conseguenza eran tutti da assolversi, e l'avvocato Peri aveva validamente schierate dinnanzi agli occhi dei giudici, che le avrebbero volute essi soli sapere per usarne all'uopo quasi segreti dell'arte, tutte le maniere scelleratissime da Besini usate per carpir dagli accusati dichiarazioni che restavano dalle risultanze processuali affatto smentite. Non sull'appoggio di ragioni, ma sitibondo di sangue, Fieri aveva domandato l'applicazione dell'estremo supplizio e la confisca de' beni per tutti gli accusati, tranne cinque. Trattavasi di mandare a morte *quarantadue* individui nel piccolo Stato di Modena (1).

I giudici del tribunale statario intanto estesero le sentenze o a meglio dire le relazioni votive. Vinti dalle ragioni addotte dai difen-

(1) *Quarantadue* dannati a morte nello Stato di Modena voleva Fieri, in uno stato, cioè, com'abbiam visto, non maggiore di 350 m. anime. I perseguitati in quel piccolo paese, per opinione, sono oltre i *cento*. In proporzione degli abitanti questo numero è terribilmente eccessivo.

sori, si trovaron impossibilitati di condannar a pene maggiori di qualche anno di carcere i detenuti presenti; e le relazioni votive pronunziate sin dall'11 settembre vennero spedite al duca che allora villeggiava al Cattaio. Ne fu portatore il giudice Mattioli.

Rimase mal contento il duca dei tenui gastighi inflitti dal tribunale cortigiano, e volato a Modena vi chiamò il presidente Mignani, il quale vi si recò con buona parte del processo. Fu colà che le sentenze vennero stabilite nella sostanza tali quali si leggono stampate, diverse affatto da quelle da prima, non dirò pronunziate, ma proposte. Se mal non avviso, l'estensore ne fu Toschi (1), e tutti e tre i giu-

(1) Anche quando Toschi non fosse l'estensore delle sentenze, dei membri del tribunale di Rubiera, è certo il più malvagio. Chi lo obbligava, esso che era libero, non a soldo del governo, ad accettar la nomina? Perchè non seguì l'esempio di Bavella e Mazzoli? Forse per timore dell'indignazione sovrana? Ma a questo non consideraron già quei due: perchè v'ebbe esso riguardo? E nel bivio un uom d'onore doveva posporre la grazia del duca alla pubblica esecrazione? Questa vedevasi incontrare sicuramente colui che, come giudice, si fosse avvilito a condannare innocenti. Toschi, *l'umamissimo* Toschi ha avuto il coraggio di bagnarsi volontariamente le mani nel sangue d'Andreoli e centellarlo!... Ei ne gronda!... Ma quel sangue... Per verità che un certo coraggio è necessario anche a ciò. E' da vedersi se un onest'uomo vorrebbe averlo: per me nol credo.

dici le firmarono perchè *tale fu la sovrana mente e volontà*, non perchè tale fosse la giusta applicazione delle leggi. A prova di questa gravissima asserzione farò riflettere: 1° Che le sentenze di Rubiera non sono state solennemente rogate dai cancellieri nè pubblicate alla presenza dei testimoni il giorno 11 settembre come vuole il § *7. L. 4. T. 15 del Cod. Est.*, e più ancora il § *20 del Decr. 14 marzo 1821*, lo che si sarebbe fatto se fossero state vere sentenze *definitive ed immutabili*: 2° Che ove non fosse stata una *forza maggiore* la quale avesse *ordinato e stabilito* le sentenze, era impossibile che a *voti unanimi* tre giudici convenissero di *duecento* fatti circa, di cui è parola nelle sentenze, non pienamente provati (altrimenti si sarebbe fatto luogo alla pena ordinaria di cui nè *una* s'è pronunziata, essendo straordinaria anche la pena di morte da eseguirsi colla decapitazione non coll'*appensione alla forca*, pena più grave come si scorge dal § 1 *del Decr. 14 marzo 1821)*, e che quei giudici convenissero ancora di *quarantasette* pene straordinarie, varie, disparate ed arbitrarie, sempre *a voti unanimi*. Oh bella concordia non mai per lo innanzi udita! Oh pregio singolare dei tribunali statari modonesi!

Era informato positivamente il pubblico come sin dall'11 settembre dovevano essere state

pronunziate le sentenze, comechè la promulgazione ne fosse procrastinata. Non si tardò a conoscerne la causa. Ricorderà il lettore, che gli arrestati di Parma non avean contro di loro che quei sospetti, i quali da Besini si eran fatti nascere per soddisfare al genio di mal fare che lo invasava, come ricorderà che, attesa appunto l'insufficienza di quei sospetti il duca si era dovuto determinare a far giudicare i detenuti sudditi di lui. Onde, pur di ottenere che a Parma eziandio si perdessero degli innocenti, il governo di Modena non cessava di far avere al giudice istruttore Rapaccioli estratti dei processi di Rubiera, onde facesse ogni sforzo per confondere ed avvilire i parmigiani arrestati, e quindi indurli per disperazione ad emettere delle false dichiarazioni come a Modena si era ottenuto. A meglio conseguir tanto scopo egli ebbe modo di corrompere il Rapaccioli, il quale, non usando, perchè nol può, contro gli accusati le violenze fisiche cui sembra assai inclinato, niuna però ne omette delle morali, sicchè mostra assai chiaro esser più nemico dei processati che giudice.

Ma gli accusati parmigiani, non sì dolci di sale e non tormentati quanto gli estensi, seppero sottrarsi ai lacci che loro venivano del continuo dal Rapaccioli tesi. Conosciuta qual imputazione loro affibbiavasi e chi erano gli

imputatori, consci della propria innocenza e delle leggi criminali della patria loro, domandarono un confronto cogli estensi. Gli sforzi fatti da Mignani, che conosceva tutto il pericolo di questo cimento, per impedirlo, furono incredibili; ma essendosi veduto che allora i tribunali di Parma sarebbero stati in obbligo di dichiarare non essere luogo all'accusa contro i parmigiani, fu d'uopo far di necessità virtù e cedere. Si stabilì tra i due governi che i confronti dovessero accadere a Sant'Ilario, villaggio al confine di Parma, ma appartenente al ducato di Modena, che vi si dovessero osservare le solennità prescritte dalle leggi parmensi e che avessero ad assistervi e Rapaccioli e Barbieri. Così accadde verso la fine di settembre e durarono i confronti per cinque dì.

Interessava troppo al duca di Modena che ai confronti non riuscissero i parmigiani a scolparsi, e perciò non lasciò che fossero pubblicate le sentenze: eccone la ragione. Si fece sapere ai detenuti di Rubiera che la sentenza di loro era già pronunziata, ma che tutto avevano a sperare nella *clemenza sovrana*, della quale coloro che eran destinati ai confronti di Sant'Ilario non avevan a mostrarsi indegni. Volevasi in conseguenza che gli estensi, nella speranza di esser graziati, servissero alle intenzioni ducali che loro eransi fatte travedere;

ossia volevasi che non osassero, vinti dai rimorsi, senz'esser rattenuti da timori, proclamare come loro erano state rapite le imputazioni a carico dei parmigiani. Questo vide l'avvocato Pampari di Montecchio, uno degli estensi tradotti al confronto, uomo non affatto privo di talenti; il quale arrivato a Sant'Ilario dinnanzi ai giudici, reggendosi a stento per li sofferti patimenti, pallido e scarno, quasi moribondo, proruppe in dirotto pianto e fiocamente sclamò: " A che son io mai ridotto!!!... „ Ed immantinenti ricompostosi disse: " Signori! — Io debbo alla mia coscienza ed alla verità una dichiarazione prima di esser confrontato coi parmigiani. — Il direttor di pulizia Besini m'ha fatto arrestare, e, vedendo che io non voleva mentir per compiacerlo, mi ha fatto seppellir in un carcere privo d'aria e di luce, cui in pensando raccapriccio. Poca acqua e meno pane furon il mio alimento per quindici dì. Il mio cagionevole temperamento fisico fu abbattuto: perdetti le facoltà intellettuali. Cosa mi si sia in quei momenti fatto sottoscrivere, cosa mi si sia fatto confermar poscia, nol so. Non ignoro però che la mia sentenza è pronunziata e che a me in null'altro rimane da sperar che nella clemenza del principe. Della quale non sentirò gli effetti se non saprò essere schiavo alla mente ducale confermando le ante-

cedenti mie forzate deposizioni: ed ove ciò faccia per la mia salute, chi sa quanti innocenti, non rei, sagrificherò! Nel valutar i miei detti si valuti pur anche il mio lagrimevole stato, e si pensi che io non sono libero, nè come accusatore, nè come complice, nè come testimonio (1) „.

Negò Rapaccioli versutissimo di assentir alle inchieste dei detenuti di Parma, i quali volevano che la protesta del Pampari fosse accolta in processo, ed allegò che questa deposizione era ultronea. Agì da malizioso egualmente il Rapaccioli, fido agli impegni contratti col duca, quando un estense nominando *Gardani* invece di *Gardoni,* esso con affettata alta voce, onde l'estense rinvenisse, impose al Gardoni ivi presente di alzarsi, dicendogli: “ Signor *Gardoni*, si alzi „ per mostrare che il sacrificato esser doveva *Gardoni* non *Gardani.* Così quand'un estense dichiarò che il Gardoni con cui si trovava a confronto non era il medesimo

(1) Pampari amava molto il caffè. Domandato a Besini un sorso di quella bevanda, di cui esso Pampari era privo, Besini ne accordò oltre ogni aspettazione, negando ogni altro ristoro. Pampari, onde pur ristorarsi, arrivò a prenderne 15 e alle volte 20 per giorno sino a perderne la ragione, sicchè una notte giunse a coricarsi sotto il letto invece di sopra. Era in quel tempo che acconsentiva ad ogni insinuazione di Besini e che induceva Alberici a seguitar il suo esempio.

di cui esso intendeva parlare, essendo colui, di che si parlava, assai più alto di statura che non quegli con cui succedeva il confronto, Rapaccioli tentò di fare semplicemente scrivere che “ il signor Gardoni non era stato riconosciuto „: al che essendosi questi giustamente opposto, Rapaccioli fingeva di credere, esser lo stesso, dir che uno non era riconosciuto come dicendo che uno era assai più piccolo e non quello di cui s'intendeva parlare.

A malgrado però delle suggestioni ed intrighi di Rapaccioli, non che delle speranze e timori gettati in cuore agli estensi, onde non potessero liberamente deporre, la verità sfolgorò inaspettata come l'innocenza dei parmigiani. Caronzi e Pampari, che dovevan deporre d'aver trattato con Maestri e Sanvitale di congiura e di sette, furon confusi e contraddicenti, mentre l'uno sosteneva d'aver parlato con questi due una volta sola, l'altro due, amendue essi estensi uniti: chi pretendeva che Maestri fosse vestito affatto, chi lo diceva in camicia: l'uno diceva d'aver parlato seco nel suo studio, ma descriveva il locale com'uom che mentiva: Pampari convenne che l'asserto suo era appoggiato sopra suggestioni di Caronzi che gli aveva appreso che così dir si doveva, ma che a dir vero esso non aveva la testa abbastanza chiara per ricordarsene. In generale poi gli accusati

di Parma non si seppero dai modonesi riconoscere, da quei modonesi i quali avevano asserito d'aver avuto con esso loro tanta famigliarità; o se pure alcuna agnizione ebbe luogo, fu sempre dubitativa.

Il duca di Modena mal udì tutto questo e ne fu sdegnato. Onde però influire sin dove e come poteva sull'animo e del governo e dei giudici e degli accusati parmigiani, estese il decreto 11 ottobre e ne ordinò la stampa insiem colle sentenze di Rubiera, delle quali l'esecuzione venne contemporaneamente commessa, ed ebbe luogo il giorno 17 ottobre 1822. Andreoli udì la sua condanna e subì il supplizio con molta forza d'animo, rallegrandosi di esser l'unico condannato a pena capitale (1). Al vescovo di Reggio che volò a Verona per ottenerne la grazia il duca rispose *di esser quieto in coscienza* e di non poterla concedere!...(2) I condannati alle galere ed alla pri-

(1) I giornali italiani si sono compiaciuti di mentir al solito, quando, con un'impudenza non rara oggidì nei fanatici, osarono asserire che Andreoli aveva chiesto scuse ed aveva mostrato pentimento del suo errore. Andreoli non si pentì nè poteva pentirsi di quel che non eragli rimproverato dalla coscienza.

(2) Io credo che il duca di Modena sarà vero cristiano e che avrà, come tale, detto *d'esser quieto in coscienza* sul destino d'Andreoli infelicissimo. Ma sarebbe a desiderare che fosse dal suo governo ben di-

gionia furon condotti cadaun d'essi al destinato luogo... Non so che ne sia avvenuto... Forse morran di stenti, di fame, d' inedia... Ma l'argomento è troppo tenero: oh se potessi!... Ma non ne posso dir più oltre... Mi mancano lena e parole.

Quel decreto 11 ottobre e quelle sentenze 11 settembre sono documenti assai interessanti, nè posso dispensarmi dal ristamparli esattamente come vennero pubblicati. Lo credo tanto più opportuno, inquantochè essendo mio proposito discorrere alcuna cosa sulle sentenze medesime non debbo pretendere che il lettore creda alle mie asserzioni per quei fatti di cui le prove gli si posson da me sottoporre senza riserbo: deve lo stesso lettore poter valutare di per sè e queste prove e la ragionevolezza dei miei detti. I quali, riconosciuti che sieno dettati imparzialmente e dall'equità, gli saran in certo modo di guarentigia della verità e

stinta la religione dàl bacchettonismo. Non voglio credere che il principe brami esso stesso d'aspirar alla gloria di devoto e spigolistro. Luigi XI e XIV di Francia, Carlo V e Filippo II, Giacomo II, Caterina dei Medici e la regina Maria furono devotissimi o l'affettavano. Chi più devoto e finto cristiano pietosissimo d'un inquisitore che tra il salmeggiare e le devote preci con ipocrita umanità chiedeva la grazia d'un infelice ch' egli imponeva doversi abbruciar lentamente?

giustizia di quelle asserzioni di cui le prove non gli ho, per motivi troppo facili a comprendersi potuto metter sott'occhio. Ed acciocchè tutti gli elementi abbia il pubblico necessari a giudicare di me e delle sentenze e delle grazie, ho stimato opportuno di riportar tutto quello che è relativo a questa malaugurata procedura, che venne fatto colle stampe di pubblica ragione.

Come abbiam osservato, il tribunale statario è un male per gli accusati di cui è competente, sia perchè ne fa dipendere la sorte da pochi giudici, sia perchè questi giudici sono *commessari* ossia scelti *ad hoc*, sia perchè questa scelta speciale debbe gettar lo scoraggiamento nell'animo dell'imputato (non presumendosi nei tribunali speciali imparzialità come negli ordinari) sia perchè restringe il termine alle difese, sia perchè toglie all'accusato la libertà di scegliersi un difensore, sia perchè è tolto il diritto d'appello e ricorso (1). Pure a tutti questi mali

(1) Agli accusati di Carboneria od appartenenza a società segrete erà però stato *espressamente* riservato il ricorso dalla prima sentenza al S. C. di G., per disposto nel § 7 del decreto 20 settembre 1820. Questo diritto fu tolto anche ai supposti delinquenti anteriormente al decreto 14 marzo 1821. So bene e m'aspetto di sentire che in quanto a procedura s'attende la vigente all'epoca del processo non del seguìto fatto: ma è egli giusto applicar questa massima al caso in cui ciò importi danno reale all'accusato?

anche alcun bene è misto. Sembra che i consiglieri del decreto 14 marzo 1821 abbiano voluto compensar, come potevano, di tutti questi danni l'accusato, coll'accordargli alcuni privilegi sconosciuti al diritto comune criminale estense. Furono tanti ripari all'innocenza, tanti mezzi di salute. Tale si è il termine tassativamente dalla legge stabilito di otto giorni soltanto, entro i quali debb'essere terminato il processo: tale il diritto che l'accusato ha d'esser assistito in tutta la procedura dal suo difensore, che lo deve consigliare ne' suoi mezzi di difesa; tale il diritto ch'egli ha d'esser presente a tutto il processo, sentire i testimoni, conoscere tutte le prove a carico: tale il diritto che ha di esser confrontato a piacer suo coi testimoni stessi e d'indurne a difesa senza limitazione alcuna: tale infine il diritto che ha di non poter esser condannato che ad una pena ordinaria od assolto pienamente dal tribunale statario; ed ove nè all'una nè all'altra di queste due cose facciasi luogo, esso deve venir rimesso ai tribunali ordinari, onde, secondo i principii della barocca legislazione criminale tuttavia a Modena ricevuta, sia ad una pena straordinaria condannato, ove vi si faccia luogo: cose tutte che gli son negate ove sia giudicato direttamente dai tribunali ordinari. Nè l'ultima di queste è una tenue guarentigia. Imperocchè

difficilissimo essendo che un delitto sia, secondo le leggi estensi, pienamente provato, e di quindi che si faccia luogo alla pena ordinaria, l'accusato, che, ove la legge s'osservi, ha già goduto, e del sentir le deposizioni dei testimoni, e dei confronti seco loro, e del diritto d'indurre a scarico, e del consiglio, continuato durante tutto il processo, del suo difensore, vien poi rimesso ai tribunali ordinari a goder del vantaggio e di esser giudicato da giudici non iscelti appositamente per condannarlo, e di provvedersi d'un difensore a piacer suo, e di poter appellare ad un integro tribunale, il S. C. di G., ove la prima sentenza non gli sia gradita. Dal complesso delle quali disposizioni sembrami, che, anche quando l'accusato è nella dura circostanza d'esser quasi giudicato due volte, ha però sì favorevoli modi di procedura a sua difesa, che può ragionevolmente sperar salute con maggior fiducia di quello che se tosto ai tribunali ordinari fosse stato rimesso (1).

(1) Non si creda (e mi si presterà fede senza che 'l giuri) che io voglia far l'elogio del tribunale statario: dico che il processo ordinario è sì malvagio, che lo statario, tuttochè cattivo, è migliore di quello, o, a parlare più asattamente, meno malvagio. Ma ciò che fa esser il processo statario un'onta apertissima alla giustizia, all'umanità, ad ogni diritto si è la scelta di giudici commissari. Una commissione è il più iniquo dei tribunali anche colla migliore procedura.

Applichinsi questi principii alle sentenze ed ai tribunali di Ponzoni e dei detenuti di Rubiera, e si vedrà che l'uccisione d'Andreoli fu un assassinio, tutte le condanne un abuso di potere, l'esistenza di questi tribunali illecita e dannata dalle leggi del paese. E difatti il tribunale sì di Ponzoni che di Rubiera volle bensì agir coll'appoggio del decreto che autorizza la processura stataria, quando si arrogò il diritto di nomina de' difensori, di giudicar in unica istanza, ecc.; ma perchè questi difensori furon nominati dopo la contestazione dei reati e dopo una tenebrosa procedura? perchè non si permise agli accusati d'esser presenti a tutta la procedura come avevan diritto? perchè loro ciò non si concesse coll'assistenza dei difensori da esser già previamente nominati? perchè non furon accordati confronti tra i confessi e i negativi, tra i testimoni e gli accusati? perchè non furon liberamente ammessi i testimoni a scarico? perchè, dopo che non si accordarono i confronti, venne a stento concessa la ripetizione del testimonio contro Ponzoni a suo luogo già indicata? perchè quand'entro gli 8 giorni, termine perentorio dalla legge stabilito a compier il processo statario, si vide che nè quello di Ponzoni nè quelli contro i detenuti di Rubiera potevan esser finiti, non fu dichiarato sciolto il tribunale statario, e rimessi gli accu-

sati ai tribunali ordinari, cessando d'aver luogo i termini entro i quali un tribunale statario può, non che agire, esistere? perchè così non chiarissi quando si vide che non eravi luogo a pena ordinaria? perchè insomma tutto fu adoprato che poteva far condannare, tutto dimenticato che poteva salvar degli innocenti?

Forse a difesa del tribunale statario di Rubiera si allegherà che esso è un tribunale che era autorizzato ad agir come agì da segreti chirografi del duca, e forse si aggiugnerà che poteva applicar pene straordinarie, facendosi allora luogo al disposto della *L. 13. hodie ff. de paenis* nelle sentenze citate. Ma per la validità delle sentenze era necessario che gli allegati chirografi fossero resi noti e agli accusati e ai difensori e al pubblico in iscritto, giacchè a niuno che alleghi ordini del principe si crede se non prova con scritti doversegli prestar fede (1). Ed oltre a ciò, può egli darsi maggior tirannia di quella che crear appositi magistrati non solo ma apposite leggi per certi accusati? Se si ricorse al diritto romano per condannare, perchè non vi si ricorse per op-

(1) Così dice in termini la *L. 1, Cod. de Mandat. Princip.* E tanto più quando trattasi di giudizio criminale, l'azione criminale essendo di pubblico diritto cui non si può derogare, massime con secrete disposizioni.

porre una vigorosa e legale resistenza agli ordini ducali, appoggiandosi a quelle leggi che stabiliscono *jura non in singulas personas sed generaliter constitui?* (1). Certo a difesa d' un giudice non può bastar un ordine del principe per fargli calpestar le leggi quieto in coscienza, altrimenti anche un accusato indifeso, anche sul deposto d' un solo testimonio potrebbe il principe ordinar che si condannasse, quando *tale fosse la sovrana mente e volontà.* Basta non voler chiudere gli occhi alla luce per dire che le sentenze nè si potevano nè dovevano pronunziare, che i tribunali statari non dovevano nè potevano esistere, se non secondo lo stabilito dal decreto 14 marzo 1821. Ogni altra processura è veramente illegale, sia perchè non fondata su niuna legge sia perchè è anzi contraria all'unica legge *constitutiva e fondamentale* in soggetta materia. Dunque ogni altra processura è nulla e per ciò solo manifestamente ingiusta.

Nè manco è a ritenersi che essendo il tribunale *straordinario* potesse allontanarsi da ogni regola, come non è a ritenersi che potesse

(1) *Privilegia ne irroganto,* dicevano le leggi delle XII tavole. Questo sacro principio è mille volte ripetuto nel diritto romano, nè credo dover citar leggi positive per provar ciò che la ragion naturale ed il buon senso dicono sì alto e chiaramente.

straordinariamente punire sull' appoggio della ricordata *L. hodie*. A nulla montano le parole usate nel decreto che istituì il tribunale statario di Rubiera, essendosi affettato di chiamarlo *Tribunale statario straordinario*, quasi che vi fossero dei tribunali statari *ordinari* e quasi che l'essere *statario* un tribunale non volesse dir pure anche che è *straordinario*. Il luogo, i giudici, le facoltà che hanno, un espresso decreto del governo che li aduna, son tutte cose le quali mostrano apertamente che il *tribunale statario* è *straordinario*. Quindi sulle attribuzioni di quello di Rubiera nulla influir poteva l'aggiunto di *straordinario* che gli si è dato, mentre è almeno almeno vuoto di significazione il dire tribunale *straordinario* due volte. Ammessa poi anche la *straordinarietà* del tribunale, non si deve già ammettere che potesse, appunto per ciò, *straordinariamente* punire. A parlar rigorosamente, tutti i tribunali agiscono e tutti i delitti sono puniti, rapporto al diritto romano, *straordinariamente* (1), molto più nello Stato di

(1) Hodie *omnia crimina extra ordinem puniuntur* cum in eis scrupolosæ solemnitates et formulæ veteres judiciorum non serventur: mansit pœna legum aliquandiu, sed postea in incerto et arbitrio judicantium esse cœpit. Itaque hodie a pœna appellari posse vere dixeris: *aguntur enim omnia extra ordinem* et ex causa ». GOTHOFRED. *Ad L. 8, ff. de public. judic.*

Modena, ove tutto è rimesso al *prudente e regolato arbitrio del giudice, da regolarsi attese le qualità delle persone e delle circostanze.* Pare però che questa facoltà di applicar pene straordinarie sia fuor d'ogni forse da intendersi riservata al giudice nel caso in cui non siavi legge precisa e in termini applicabili ad un fatto: ma è certissimo che non ha il giudice questa facoltà allorchè evvi una legge che infligge una pena certa ad un dato delitto, quando evvi una legge la quale vieta assolutamente ad un dato tribunale il modificar tal pena, quando questa stessa legge limita la competenza del tribunale medesimo all'applicazione *pura, semplice e non altrimenti* della pena stessa, lasciando solo all'arbitrio d'un altro tribunale il modificarla, se vi potesse esser luogo. E tali disposizioni leggonsi nei Decreti 20 settembre 1820 e 14 marzo 1821.

L'applicar una pena straordinaria sull'autorità delle leggi romane, quando una legge recentissima del principe lo vieta a quel tale che l'applica, è una mancanza di riverenza alla sovrana autorità, quasichè le leggi del principe non abbiano forza se non *sub lege majori;* opinione già da lungo tempo sbandita. Io penso che, nonostante che tutto si faccia per indietreggiare, questa massima antiquata non voglia esser a grado al duca di Modena, gelosissimo

più che del potere, del potere illimitato in tutto e per tutto. Se, dunque, la legge ducale deve preferirsi alla romana, le massime eterne della giustizia, cui non si può derogare, le quali veggiamo consacrate appunto dai romani giureconsulti, dicono che ove la legge fissa una pena certa e precisa non può il giudice declinarne (1). Dunque i giudici non potevano declinar in minima parte dalla pena fissa e stabilita contro i rei d'appartenenza a società secrete, nè potevasi far luogo ad una straordinaria da un tribunale, massime statario.

Ancor un'osservazione. Al tribunale statario non si fa luogo se non nei casi di delitto di *ribellione*, *tradimento* e *lesa-maestà:* l'appartener alle società dei Sublimi Maestri-Perfetti, degli Adelfi, della Spilla nera, dei Franchi-Muratori anche dopo il decreto 20 settembre non è delitto di lesa-maestà, ribellione od alto tradimento, quando non si provi la *scienza* che quelle società tendessero ad ugual fine che quella dei Carbonari (2° *ritenuto* delle sentenze appoggiato all'art. 4 del sud. decreto): dunque è

(1) « Papinianus respondit: Facti quidem quæstio in arbitrio est judicantis, pœnae vero persecutio *non ejus voluntati demandatur, sed legis auctoritati reservatur* ». L. 1, § 4 ff. *ad Sctum Turpil.* E Gottofredo ivi, « *Judicis non est statuere sed statutam* (poenam) *legibus* facto accomodare ».

stata una solenne ingiustizia quella del governo che ha voluto far giudicare da un tribunale statario gli accusati di appartenere semplicemente a società segrete: si è difatti resa peggiore la condizione degli accusati, principalmente col suppor in loro quella *scienza* che sola poteva renderli soggetti al tribunale statario: dunque è stata un'iniquità apertissima quella del tribunale, il quale ha giudicato, quasi fosse stato competente, i rei d'appartenenza a società secrete che non eran colpevoli di lesa-maestà, ribellione od alto tradimento: soli delitti di cui la cognizione al tribunale statario poteva spettare. Io non mi voglio perdere a mostrare, e lo potrei, che il proclama 15 giugno 1822 con cui è creato il tribunale statario di Rubiera non è contrario a queste conclusioni; ma se si dicesse, prescindendo da quel proclama, che un governo può *giustamente* far giudicare da tribunali statari quelli, per cui non sono quegli stessi tribunali competenti in forza delle leggi regolatrici in soggetta materia dal medesimo governo sanzionate, allora si dovrebbe dire che fu inutile il decreto 14 marzo 1821, *constitutivo* il tribunale statario, al quale, sempre e per qualunque delitto, si sarebbe potuto, anche senza quel decreto, far luogo, ogni qual volta fosse stata *tale la sovrana mente e volontà.* So che nello Stato di Modena questo che io sup-

pongo si potrà dire e si dirà da coloro che non si vergognano d'insegnare *che il Sovrano è padrone di vita ed averi senza limiti:* ma io non voglio avvilirmi a contradir al *diritto del più forte* (1). Ho insistito fortemente sull'incompetenza del tribunale statario per pronunziar pene straordinarie, perchè questo mostra chiaro l'ingiustizia delle sentenze, ed anche perchè si è con ciò dal tribunale statario resa più dura la condizione degli accusati, posto che loro vennero tolti i vantaggi che, com'abbiam os-

(1) I signori Marchangy, Mangin e compagni, che sono così pronti ad insolentire quando parlan dell'Italia in Francia, di quell'Italia che essi non conoscono ed insultano villanamente, grideranno fors'anche contro chi non è persuaso di questa latitudine sfrenata della sovrana podestà. Qual maraviglia? Il sottrarsi alla scimitarra turca si è detto *carbonarismo,* il non lasciarsi violar sugli occhi le mogli e le figlie *demagogia*, il governo ottomano si è commendato a cieli come *legittimo* e *paterno*: così gli Italiani che fuggono dalle persecuzioni, dai digiuni, da ogni maniera di tormenti, che cercano riparo alla propria innocenza, che domandano guarentigie per la propria vita, che chiedono l'osservanza delle leggi esistenti e della giustizia, sono turbolenti, inquieti, demagoghi, Carbonari. Del resto i signori Marchangy, Mangin e compagni sono *fedeli sinceramente*: ma alle cariche loro.

. . . Quid non mortalia pectora cogis
Auri sacra fames?

servato, avrebber goduto, se dallo statario all'ordinario tribunale fossero stati rimessi (1).

A queste considerazioni è da aggiugnersi l'altra dell'inapplicabilità assoluta al caso della *L. 2, ff. de colleg. et corpor. ill.*, non che del § *1, L. 5, T. 2, del Cod. Est.*, per tutti quelli che non sono imputati d'esser Carbonari, o per quelli che sono imputati d'aver appartenuto a società segrete in generale, anteriormente al 20 settembre 1820. È inapplicabile al caso la *L. 2*, perchè mancano, nelle società proscritte con quella legge del 20, quegli estremi i quali erano necessari secondo le leggi romane a costituire un collegio o corporazione illecita (2): dunque la *L. 2* non era applicabile al caso. Aggiungasi che anteriormente al citato decreto 20 settembre non eravi

(1) Ponzoni fu giudicato come quei di Rubiera, e il tribunale che lo giudicò non fu che *statario*, non già *statario straordinario*. Il governo modenese mostrò con ciò che niuna differenza metteva tra tribunale *statario* e *statario straordinario*.

(2) « Stipem menstruam conferre posse inter cæteras collegiorum quorumdam conditiones fuit ». Gothofred. *Ad L. 1, ff. de colleg. et corpor. ill.* — Ed Eineccio: « Conferre stipem, communibus epulis interesse, ipsa erat collegiorum conditio ». *Exercit XI de coll. et de corpor. ill.* § 17. Intendasi bene che io non parlo se non della inapplicabilità della *L. 2* a questo caso.

legge municipale che vietasse alcuna società segreta. In tale deficienza gli iniziati a sette eran da punirsi a norma del diritto romano, e supposto che si fosse trattato di corporazioni illecite comprese sotto il titolo *de colleg. e corpor. ill.*, per tutte le società, esclusa la Carboneria, pel tempo posteriore; e per qualunque società, anche la Carboneria compresa, pel tempo anteriore al 20 settembre 1820, non altra pena era da pronunziarsi se non la dissoluzione, salvo ai soci sin di dividere il danaro comune se eravi (1).

Certo niuna legge municipale era applicabile alle segrete società tra le antiche leggi e la citazione del § *1, L. 5, T. 2 del Codice est.*, è affatto incongrua. Divenne questo paragrafo applicabile alla Carboneria quando il decreto speciale del 20 settembre ve lo applicò, non già perchè tal fosse la natura del delitto, ma perchè piacque al sovrano dichiarare che l'esser Carbonaro importava delitto di lesa-maestà. Supponete, che, come in altri

(1) *L. 3, ff. de colleg. et corpor. ill.* — Il § *5 del decr. 20 sett.* conserva in vigore il diritto comune per le società illecite: e, per chi non conosceva lo scopo delle società, tranne la Carboneria, niun'altra legge era applicabile anche posteriormente al 20 settembre 1820. Ciò si raccoglie e dal 2° *ritenuto* delle sentenze e da quel che si è già ragionato.

paesi e tempi avvenne, fosse piaciuto dichiarare che la bestemmia, il portar armi proibite fosse stato crimenlese (1), non perciò, attesa la natura delle cose, alcuno di questi delitti si sarebbe potuto chiamar delitto di lesa-maestà comunque i tribunali si fossero trovati nella dura necessità di applicarne la pena. Ma certo è che pe'l tempo anteriore al 20 settembre non è nè può chiamarsi delitto di lesa-maestà l'esser Carbonaro. Infatti il § *1, L.* 5, *T. 2 del Cod. est.*, non comprende tra i crimenlesi l'appartenere ad alcuna società segreta, anzi implicitamente l'esclude, posto che nell'enumerazione che ivi si fa dei vari modi con cui il delitto di lesa-maestà si commette quello d'appartener a società segrete non v'è annoverato. Son trascritti appiè del decreto 20 settembre i 3 §§ del Codice riguardanti lesa-maestà dal tribunale statario citati: basta leggerli per convincersi che niuno di que' titoli per cui sono si condannati alla morte e confisca de' beni tanti infelici, vi è compreso.

(1) Sotto il *paterno, legittimo ed umanissimo* governo assoluto d'alcuni mostri padroni di Roma e del mondo, si punì quel *felicissimo* suddito che si fosse denudato dinanzi alle statue dell'imperatore, come reo di lesa-maestà. Chi non vede la giustizia di questa provvidissima legge? Chi non vede com'era ragionevole e *legittima* la pena? *tale era la sovrana mente e volontá.* La tirannia è sempre una.

Forse ai meno veggenti parrà caso previsto dal 1. di quei 3 §§ la sessione di Reggio tenutasi nell'estate 1820 che viene sì spesso nelle sentenze menzionata; ma, ammessa per un momento la verità di quella sessione, osserviamo se chi v'intervenne può esser perseguitato come reo di lesa-maestà. Non vi si tennero segrete intelligenze o trattati diretti a promuovere sedizioni o tumulti o sì veramente a portar pregiudizio alla sovranità del duca di Modena, non vi si congiurò o macchinò in alcun modo contro la persona o l'onore del proprio principe o di qualcuno della sovrana famiglia, ed io l'asserisco fondato sul silenzio delle sentenze: dunque non vi si trattavano cose che importassero lesa-maestà. Leggo poi nel § 3 delle accuse di Moreali com'egli è *indiziato* di aver letto in quella sessione un piano di governo costituzionale; dunque riguardava quella sessione all'introduzione d'un regime costituzionale. Ora, siccome tutti quelli cui la passione non tolse l'intelletto vedono in questa maniera di governo un mezzo atto ad allontanare le sedizioni e i tumulti, un favore alla sovranità meglio assicurata (1), un modo

(1) *Ea demum tuta est potentia quae viribus suis modum imponit.* PLIN. *Panegiric.* Eppure Traiano non fece processare Plinio. Chi sa che un archeologo ducale non provi con una bella dissertazione che Plinio era un Carbonaro e Traiano un cattivo principe?

con cui impedire le congiure e le macchinazioni più frequenti contro i principi negli stati dispotici che altrove (e Costantinopoli ne sia esempio): dunque in quella sessione si trattò meglio d'assicurare la persona e l'autorità del principe che di minacciarle. E chi salva il proprio principe, chi ne consolida il potere, o v'intende, sarà reo di crimenlese?

Prescindendo poi anche dalla quistione, che la massima parte del mondo civilizzato ha deciso a favor dei liberali, circa la convenienza d'un governo costituzionale o d'un dispotico, e volendo proprio star attaccati al vecchio tempo, le città d'Italia non istipularono forse quasi tutte un governo costituzionale colla stipulazione della pace di Costanza? E i Reggiani in particolar modo non si diedero agli Estensi sotto certi patti e condizioni che furon argomento di un solenne trattato? Un principe d'Este da cui l'attuale ha causa non ne promise forse l'osservanza? E non è quella una costituzione? Chi dei due ha più torto; il popolo che reclama l'osservanza di sante convenzioni od un governo spergiuro che le infranse?

Ritornando ora alle sentenze; avrà il lettore osservato che sin a questo punto le prove dell'ingiustizia e nullità loro sono state desunte da argomenti di diritto: ma quanti argomenti

per provare e l'una e l'altra non si potrebber desumere dai fatti?... Considerisi solo che tutte le pretese confessioni, cui le sentenze poggiano, anche riguardo ai contumaci e negativi, sono forzate, e poi si dica se una sentenza che ne trae donde condannare può esser giusta e valida. L'ho detto, lo ripeto: le confessioni sono *forzate*, *non sono spontanee*. È il duca, lo stesso principe *Francesco IV d'Este* che ne lo assicura. Egli non può mentire. Leggo nel decreto 11 ottobre che sta unito alle sentenze le seguenti parole: *Volendo noi usare di minor rigore verso quelli, che non forzosamente, ma subito da prima confessarono ecc.;* e poco dopo al n. 7: *La gravezza dei delitti e la tarda e non del tutto spontanea confessione di Francesco Maranesi, ecc.* Dunque vi furono alcuni che confessarono *forzosamente?* Dunque la confessione di Maranesi fu *non del tutto spontanea?* V'era dunque l'arte di estorcere le confessioni e di *forzare* gli accusati a farne delle *non ispontanee?* E le sentenze che su tali confessioni *forzate e non del tutto spontanee* si fondano saranno giuste e valide? E un sovrano le approva e si dichiara *quieto in coscienza*, quando permette che s'invii al patibolo un ministro dell'altare, che si getti la desolazione in tante famiglie, che si tolga l'onore, la libertà, gli averi a sì gran numero di

individui? E si fa grazia a chi, dicesi, confessò spontaneamente, e non si rende giustizia a chi lo fece *forzosamente?*

Darò fine a questo lavoro col soggiugnere alcune postille alle sentenze delle quali apparirà con ciò vieppiù la nullità e l'ingiustizia. Mi asterrò ora da osservazioni ulteriori. Il lettore ne farà di per sè abbastanza, ed i fatti son sì chiari da non aver bisogno di commenti. Crede forse il governo di Modena coll'aver ruinate tante famiglie, disgustati tanti sudditi, d'aver fatta la sicurezza del principe, procuratane la tranquillità? crede forse d'aver scemato il malcontento? I patiboli, le scuri, il calpestar impudentemente le leggi e l'umanità son forse modi convenienli a cattivarsi l'amor dei popoli? Cento famiglie che piangono il padre, il figlio unico, il sostegno di loro; i parenti e gli amici di tanti sventurati si stimano forse apologisti della bontà della *Monarchia pura?* S'ha per così feroce l'abitator dello Stato estense da veder con l'indifferenza, non che altro, sparso il sangue dei suoi concittadini, da non aver orrore di chi lo spande? (1) Oh se l'Italia alzasse il neghittoso

(1) « I cittadini di Cambden, di Ninety-Six, di « Augusta, e di altri luoghi videro montare su i pa« tiboli coloro i quali di nessun' altra cosa si acca« gionarono fuori di quella di essere stati troppo fe-

capo!... Ma lo alzerà; chè di tanto ne assicurano l'universale amor di patria, il generoso ardor per l'indipendenza, frutti dei lumi e dei progressi dell'incivilimento. Stieno sicuri gli italiani: la liberazione non ne può esser dubbia, checchè si faccia per costringere e retrogradare verso il servaggio. E se mancasse un'autorità alla ragione, io citerò quella del più grand'uomo del secolo, di Napoleone. " (Ita-
" liens)! sous peu d'années, fussiez-vous aban-
" donnés à vous-mêmes, aucune puissance de
" la terre ne sera assez forte pour vous ôter
" (la liberté) (1) „.

« deli ad una causa che eglino tanto giusta ed alla
« patria loro profittevole riputavano. Le menti si
« riempirono d'orrore ed i cuori si infiammarono di
« ferino e più che immortale odio contro i crudeli
« vincitori. Fremevano i popoli all'intorno e giura-
« vano di vendicarsi: tutti abbominavano un re, che
« sì feroci esecutori delle volontà sue aveva nella di-
« letta contrada loro inviati. Le insegne sue ne di-
« ventarono esecrate; ed i capitani britannici impara-
« rono per pruova che i supplizi e la disperazione
« degli uomini sono poco sicuri fondamenti alla con-
« quista d'un popolo... da una comune opinione mosso
« ed in una generale impresa infervorato ». Botta, *Storia della guerra americana*, libro 12.

(1) *Proclamation du 21 Brumaire an 6 á la République Cisalpine.*

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

N. 1.

NOTIFICAZIONE

In esecuzione de' venerati Sovrani comandi, il Supremo Consiglio di Giustizia per avvertimento e norma di chiunque deduce a pubblica notizia le dichiarazioni e disposizioni contenute nel Decreto 20 del corrente mese, del qui appresso tenore.

I progressi della Società de' Carbonari in alcune parti d'Italia, avendo già chiamato a sè la vigilanza dei Governi per iscoprirne le mire, ed avendo le fatte inquisizioni manifestato che tale unione ha per preciso suo scopo la sovversione e distruzione dei Governi, abbenchè tale scopo non venga ad ogni membro di esso palesato dai capi della medesima, perocchè sonosi già emanate negli Stati di S. M. I. R. ed A. le disposizioni più opportune ad impedire la dilatazione della predetta società, ed a reprimere le mire altrettanto ree che pericolose, e volendo Noi pure in egual modo provvedere al mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico nei nostri Stati, ordiniamo al nostro Supremo Consiglio di Giustizia di dedurre a

pubblica notizia, per avvertimento di chiunque, il sudetto scopo preciso a cui tende la unione dei Carbonari, e promulgare nel medesimo tempo le ulteriori seguenti nostre disposizioni, affinchè le medesime sieno osservate ed eseguite :

1.° Chiunque avendo già cognizione dello scopo, sudetto della società dei Carbonari, si fosse ciò non ostante aggregato alla medesima, si é fatto reo del delitto di lesa maestà in primo grado contemplato dal § 1. T. 2, L. 5 del vigente Codice di Leggi.

2.° Chiunque, conoscendo già il sudetto scopo, avrà avuto parte e cooperato in qualche modo ai progressi di questa società, o avrà ommesso di denunziarne i membri si avrà per complice e reo del medesimo delitto, giusta i §§ 2 e 7 del medesimo titolo.

3.° Dal giorno della pubblicazione del presente Decreto nessuno potrà addurre per iscusa di non avere avuta cognizione del preciso scopo della società dei Carbonari, e per conseguenza chiunque si aggregherà alla medesima, o manterrà corrispondenza o cooperazione con essa ed i suoi membri, o tralascierà di denunziarli, sarà reo di lesa maestà in primo grado e soggiacerà alle pene comminate nel citato titolo. Chi però fosse reo soltanto di aver ommesso di denunziare i rei, quando non concorra in esso altra complicità o cooperazione, sarà punito col solo carcere in vita.

4.° Saranno rei del medesimo delitto e soggiaceranno alle medesime pene quelli che si aggregassero ad altra associazione distinta con qualsivoglia altro nome, la quale avesse il medesimo scopo di quella dei Carbonari, e così pure chi favorisse o non denunciasse tali associazioni e i membri delle medesime conoscendone lo scopo.

5.° Le presenti disposizioni e dichiarazioni non derogano alla Legge del diritto comune ritenuto dal vigente Codice contro le adunanze ed associazioni illecite. Verificandosi quindi il caso di tali adunanze, o di aggregazione d'alcuno dei nostri sudditi ad associazioni non approvate dal Governo, e massimamente se occulte o clandestine, vogliamo che si proceda contro i trasgressosi e complici alla rigorosa applicazione delle pene, alle quali, secondo le circostanze dei casi, si farà luogo a termini di ragione.

6.° Chi fosse aggregato alla sudetta società dei Carbonari o altra qualunque avente analogo scopo, sotto qualsiasi altra denominazione, e mosso da pentimento ne scopra al Governo i membri, gli statuti e gli attentati, mentre sono ancora occulti, e se ne può impedire il danno, viene assicurato dell'impunità e del segreto della fatta denuncia.

7.° Contro i delitti contemplati dal presente Decreto si procederà sommariamente, e colla maggior prontezza a tenore del § 6, L. 4, T. 14 del vigente Codice, e contro la sentenza si darà soltanto il ricorso per revisione al Supremo Consiglio di Giustizia, ommesso l'appello giusta il disposto dell'art. 2 dell'altro nostro Decreto 25 marzo 1816 e dell'art. 2 dell'altro nostro Decreto 6 dicembre 1819.

Modena, 20 settembre 1820.

FRANCESCO.

Estratto dal Codice di Leggi e Costituzioni per gli Stati Estensi. — L. 5, T. 2.

(Del delitto di lesa-maestà).

" 1.° Chiunque dei nostri sudditi o abitante dei nostri Stati di qualsivoglia grado o condizione terrà segrete intelligenze, o in qualsiasi modo direttamente

o per interposta persona avrà ingerenza in fatti o trattati tendenti a promuovere sedizioni o tumulti o in qualunque altro somigliante modo al pregiudizio della nostra Sovranità e dei nostri Stati, si avrà per reo di lesa maestà in primo grado, al pari di chi macchinasse o congiurasse, o in qualunque modo tentasse di offendere, macchinare o congiurare contro la persona o l'onore del proprio principe, o di qualcuno della sovrana famiglia.

2.° Chi sarà consapevole di tali trattati, intelligenze o congiure, dovrà subito rivelarle, mentre, ommettendo di ciò fare, si avrà per partecipe, complice e reo dello stesso delitto.

" 3.° I rei di lesa-maestà in primo grado si puniranno con pena di morte non disgiunta dalle più rigorose esemplarità secondo le circostanze di sì infame delitto.

" 4.° Alla sudetta pena si unirà sempre l'altra della confiscazione de' beni di qualunque specie e natura, anche fidecommissari o primogeniali, non solo a pregiudizio dei discendenti, ma ancora di qualsivoglia altro agnato trasversale o estraneo, e rispetto ai feudali colle massime descritte nel L. 3. T. 4 delle presenti Costituzioni.

" 5.° Quando il reo di lesa-maestà fosse contumace, dovrà eseguirsi la condanna nella di lui effigie e se morisse prima della sentenza, oppure venisse scoperto il delitto dopo la di lui morte, si procederà contro la memoria del medesimo.

" 6.° . . . . . .

" 7.° Nelle stesse pene incorreranno i complici, gli istigatori, e tutti quelli che in qualunque maniera avranno parte o coopereranno in tali delitti „.

Modena, li 21 settembre 1820.

Il Supremo Consiglio di Giustizia.

N. 2.

FRANCESCO IV, ecc.

Una insolita frequenza d'aggressioni, di furti violenti non che di altri atroci misfatti rendendo ormai necessaria (1) la ripristinazione di quella maggiore severità ed esemplarità di pene che avevamo creduto di poter mitigare colla disposizione contenuta nell'articolo 10 del nostro Decreto emanato li 28 agosto 1814, e rendendosi similmente necessaria la prescrizione di forme più certe e spedite, di quelle tracciate dal vigente Codice, al titolo " del modo di procedere sommariamente o *ex abrupto* nei delitti atroci ed atrocissimi ", ordiniamo per ciò e decretiamo quanto segue:

1° Rimane abrogato l'art. 10 del suddetto nostro Decreto, per cui era disposto che la pena di morte in qualunque modo sia comminata dal vigente Codice, non possa eseguirsi se non colla decapitazione, tolta qualunque esacerbazione: in conseguenza nei casi di furti fatti con forza di armi, o con terrizioni, o con uso di maschere o travestimento, o con nome o qualità di forza pubblica, e generalmente in qualunque altro siasi delitto (e segnatamente di ribellione, alto tradimento ed in generale di lesa-maestà), dove a termini delle vigenti Leggi si fa luogo alla condanna a pena di morte, dovrá eseguirsi nella forma prescritta

(1) Il sovrano fu mal informato. Non è vero che si commettessero frequentemente i delitti che nel Decreto si enumerano. Si finsero per dar un motivo al Decreto (L'Editore).

dal Codice, e quindi coll'appensione alla forca, qualunque volta tale sia la pena comminata dal Codice stesso.

2° Nei casi di delitto di ribellione, alto tradimento e lesa-maestà, come eziandio di quelli di aggressioni, assassinii, incendi, o di simili altri delitti gravemente perturbanti la pubblica sicurezza e tranquillità, pei quali a termini del vigente Codice si farebbe luogo a procedere sommariamente; avrà luogo un processo e giudizio statario (1), sotto le seguenti forme e discipline.

3° Il processo statario sarà ordinato con Decreto sovrano. Il Supremo Consiglio di Giustizia nel farne la proposizione, dovrà indicare i titoli di delitto da sottoporsi al processo statario e proporre gli individui da destinarsi a formare il Tribunale statario.

4° Il Tribunale statario sarà formato di tre giudici, uno de' quali avrà la Presidenza. Avrà un Procuratore Fiscale ed un Cancelliere.

5° Il Decreto che ordina la convocazione del detto Tribunale ed il processo statario, sarà immediatamente pubblicato nella comune dove deve adunarsi il Tribunale medesimo e nelle circonvicine, e se ne dovrà fare la pubblicazione anche quando il processo statario fosse ordinato soltanto nel caso che nelle comuni specificate si ripetesse un nuovo delitto della specie di quello per cui viene ordinato tale processo, oppure nel caso che venisse arrestato alcuno, contro il quale militassero indizi urgenti che sia reo degli avvenuti delitti.

6° Gli individui nominati a formare il Tribunale statario, dovranno, ommettendo ogni altra incombenza trasferirsi al luogo destinato e trovarvisi al tempo

(1) *Statario,* dal latino *statim*, se mal non avviso (L'Editore).

prefisso: notificheranno con proclama la seguìta convocazione ed il luogo di residenza del Tribunale.

7° Nel medesimo luogo, ed al tempo prefisso a diligenza delle rispettive superiorità si troverà pure quel numero di soldatesca, che sarà ritenuto necessario secondo le circostanze. Sarà destinato dal Governo un commissario incaricato di provvedere al Tribunale ed agli individui che lo compongono, tutto l'occorrente, onde non soffrano per verun titolo alcun ritardo o distrazione nel disimpegno delle loro funzioni. Si terrá pronto il carnefice, si potrà, secondo le circostanze, erigere il patibolo anche preventivamente e si disporrà per aver pronto un religioso il quale assista coloro che fossero condannati.

8° Nel giudizio statario tutta la procedura deve eseguirsi davanti l'intiero Tribunale e presente il Procuratore-Fiscale, che si ritirerà solo allorquando, dopo aver egli spiegato il suo voto, il Tribunale sia per procedere alla sentenza.

9° Il giudizio statario deve essere ultimato dentro otto giorni dal dì in cui si incomincia la processura stataria. In questa non si fa inquisizione se non sul fatto o fatti pei quali è stata decretata, nè dovrà divergersi ad altri delitti dei quali l'arrestato venisse incolpato, nè si ritarderà la spedizione ed esecuzione sul motivo che vi siano correi o complici assenti oppure contumaci.

10° Al Tribunale statario competono, nei processi pei quali è istituito, tutte quelle attribuzioni che sono dal Codice compartite al Supremo Consiglio di Giustizia, eccettuato però la facoltà di recedere dalla pena ordinaria, mentre il Tribunale statario non potrà proferire altra sentenza che pienamente assolutoria o condannatoria alla pena ordinaria e qualora manchino gli estremi necessari per decretare l'assoluzione, o la

condanna a tal pena, dovrà rimettere i rei ai giudici ordinari.

11° La sentenza di condanna si eseguisce entro il termine che sarà prefisso nella sentenza medesima, non più tardi di 24 ore dal momento di sua pubblicazione. La esecuzione non può essere ritardata col pretesto di alcun ricorso, nemmeno per impetrazione di grazia.

12° Il Presidente del Tribunale statario ha la direzione del processo; emette egli i mandati di comparsa e di arresto; fa le interrogazioni ai testimoni ed agli imputati. Gli altri giudici, non meno che il Procuratore-Fiscale proporranno le loro osservazioni e richieste per le dilucidazoni ulteriori che credessero opportune. Il Tribunale intiero delibera tanto per la sentenza, quanto nei casi di far uso delle abilitazioni di cui all'art. 10.

13° Il Cancelliere registra sull'atto, e di mano in mano, le ordinanze del Presidente, le risoluzioni del Tribunale, le richieste del Fiscale e del difensore del Reo. Quanto alle risposte dei testimoni, e degli imputati, ed alle relative interrogazioni, registra tutto l'essenziale, e segnatamente ciò che riguarda la vera natura del fatto; al termine d'ogni esame e costituto, ne fa la lettura, e fa firmare il testimonio od il costituito, se sanno scrivere, e firma poi egli stesso in ogni caso.

14° Il Tribunale statario ha facoltà di citare a comparire sul momento ogni testimonio qualunque egli siasi, e di costringervelo colla forza qualora si rendesse moroso e contumace: ha pure facoltà di ritenerlo fino a che possa essere necessario pel confronto cogli altri testimoni e cogli incolpati all'oggetto di porre in chiaro la verità.

15° Il Tribunale medesimo elegge un difensore all'imputato. Questo difensore dovrà intervenire a tutta la processura ad oggetto d'assistere l'imputato ne'suoi mezzi di difesa, e non si ritirerá se non quando il Tribunale sarà per deliberare.

16° Negli esami o costituti dell'inquisito si notificherà al medesimo il delitto che gli è imputato e pel quale si procede statariamente contro di lui: si faranno al medesimo le opportune interrogazioni, s'interpellerà a dire tutto ciò che può addurre a sua discolpa. Essendo egli negativo del fatto, o di alcuna circostanza sostanziale, gli si opporranno le prove contro di lui, nominando i testimoni e facendogli leggere le relative disposizioni: indi nuovamente s'interpellerà ad enunciare i mezzi di difesa, ed altresì a dichiarare se voglia esser messo al confronto di quei testimoni ai quali contradicesse. Questo confronto può esser ordinato d'ufficio dal Tribunale, anche quando non sia chiesto dall'imputato.

17° Gli atti, che prima della convocazione del giudizio statario, siano stati fatti dal Fòro ordinario, tanto per le prove del delitto in genere, che per le prove in ispecie contro gli imputati, saranno uniti al processo statario e ne formeranno parte senza bisogno di ripetere gli esami dei testimoni, salvo però sempre il caso del confronto di detti testimoni.

18° Mentre si procede agli ulteriori atti d'inquisizione, si procede ancora alle indagini che fossero dal reo indicate a propria difesa, semprechè il Tribunale non le dichiari inutili e frustatorie.

19° Subito che siansi esaurite le indagini ed i confronti di cui sopra, il Procurator-Fiscale presenta in iscritto le sue conclusioni per la sentenza: queste si leggono al reo, ed in quest'ultimo costituto, s'interpella il medesimo ed il suo difensore a dedurre le ultime sue difese.

20° Immediatamente dopo quest' ultimo costituto, fatti allontanare il reo ed il suo difensore, e licenziato il Procurator-Fiscale, il Tribunale procede alla prolazione della sentenza come all'art. 10. La sentenza viene indilatamente pubblicata ed intimata, indi eseguita come all'art. 11.

Le presenti disposizioni saranno pubblicate ed eseguite come parte del vigente Codice di Leggi: *tale essendo le sovrana nostra mente e volontà.*

Dato in Modena dal nostro Ducal Palazzo li 14 Marzo 1821.

FRANCESCO.

N. 3.

PROCLAMA.

L'orribile fatto dell'omicidio proditorio od assassinio dell'avvocato Giulio Besini, Assessor legale di Governo e Direttor di polizia, essendo uno dei casi contemplati dal sovrano editto 14 marzo 1821 pel processo statario, *Sua Altezza Reale* con sovrano Decreto del 18 Maggio corrente, ha ordinato che abbia luogo il processo medesimo, al qual effetto ha nominato:

L'attual Presidente del Tribunale di Giustizia in Modena *Angelo Alessandrini* a Presidente del Tribunale statario. — Gli attuali Giudici del Tribunale di Giustizia *Luigi Martinelli* e *Pier Ercole Zerbini* in Giudici di esso Tribunale statario. — L'Avvocato *Gio. Pietro Angelini* in Procurator-Fiscale. — Il D.r *Giuseppe Cremonini* in Cancelliere. Il predetto Tribunale intraprenderà immediatamente la procedura stataria.

Nel dedurre ciò a pubblica notizia, si notifica pure a chiunque che per sovrana disposizione rimane assegnato il premio di 3 m. lire ital. a chi somministrerà prove od indizi urgenti contro l'Autore od Autori dell'omicidio proditorio od assassinio surriferito sufficienti alla contestazione del reato, e quello di 2 m. lire simili a chi darà indizi sufficienti ad inquirire contro chi possa essere stato istigatore o complice del suddetto delitto: con assicurarli nell'un caso e nell'altro del segreto delle fatte denunzie.

Modena, 20 Maggio 1822.

Il Supremo Consiglio di Giustizia.

N. 4.

NOTIFICAZIONE.

In seguito di relazione umiliata a S. A. R. dal Tribunale statario istituito con sovrano Decreto 18 Maggio ult. scorso, ha l'A. S. R. mediante venerato chirografo del 5 corr. dichiarato che, sciolto per ora il detto Tribunale statario, rimanga aperto il processo dal medesimo costrutto sull'atroce misfatto dell'omicidio proditorio od assassinio commesso già in persona dell'Assessor legale di Governo e Direttore della polizia, avvocato Giulio Besini, e che contro li detenuti indiziati per autori e complici rispettivamente dell'anzidetto misfatto, continuino presso il dicastero di Governo, a di cui disposizione sono eglino frattanto rimessi, le indagini dirette al migliore scoprimento della verità. — A tal fine viene tuttora mantenuta in vigore la promessa dei premi fissati nel proclama del 20 Maggio sud. per le rivelazioni ivi contemplate, cosicchè chiunque avesse a farne dovrà all'uopo rivolgersi al prefato dicastero di Governo, od ancora al solo Uffizio della pulizia provinciale. — Tanto si deduce a pubblica notizia, per intelligenza e norma di chiunque a cui spettar possa.

Modena, 8 Luglio 1822.

Il supremo Consiglio di Giustizia.

N. 5.

PROCLAMA.

In esecuzione de' venerati ordini sovrani abbassati al S. C. con R. chirografo dato nel dì 14 corrente, il S. C. di G. deduce a pubblica notizia che in virtù di sovrano Decreto del giorno 14 Maggio p. p. e relativi sovrani chirografi, rimane istituito un Tribunale statario straordinario, il quale è delegato a conoscere e giudicare sommariamente ed in unica istanza, e senza alcun ricorso, dei delitti di lesa-maestà, e di aderenza alle sette ed associazioni segrete che sotto qualsiasi nome tendono allo scopo di sovvertir l'ordine dello stabilito legittimo Governo; e ciò non solo quanto agli imputati che sono attualmente detenuti, ma ancora quanto ai contumaci e profughi, ed a tutti quelli che in appresso venissero d'ordine sovrano rimessi al detto Tribunale ond'esser giudicati per gli indicati titoli, intorno ai quali per sovrana speciale disposizione vien tolto qualunque privilegio di Fòro.

Il sudetto Tribunale è composto d'un Presidente e due Giudici, non che di altro Giudice processante, e di un Coadiutore, oltre un Procurator-Fiscale e due Cancellieri come appresso.

Presidente: — Il Cons. *Vincenzo Mignani* attual Presidente del Tribunale di Giustizia in Reggio.

Giudici: — L'Avv. *Jacopo Mattioli* Professore d'istituzioni criminali e diritto patrio nel R. Convitto di Fanano — L'Avv. *Alfonso Toschi* Causidico di collegio in Modena.

Procurator-Fiscale: — L'Avv. *Felice Fieri* attual Giudice nel Tribunale di Giustizia in Reggio.

Giudice Processante: — Il D.r *Giulio Vedriani* attual Giusdicente a Finale.

Coadiutore al Giudice Processante: — Il D.r *Pietro Curti* attual Vicegerente in Formigine.

Cancellieri in solido: — Il D.r Notaio *Giuseppe Verini* uno degli attuali Cancellieri della Giusdicenza criminale in Modena — Il D.r Notaio *Domenico Giglioli* attual Cancelliere nella Giusdicenza di Brescello.

Il Tribunale risiederà nel Forte di Rubiera.

Modena 15 Giugno 1822.

Il supremo Consiglio di Giustizia.

N. 6.

Invocato il nome santissimo di Dio — Regnando Francesco IV. d'Este Duca di Modena, Reggio, Mirandola ec. ec. ec. Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e di Boemia. — Il Tribunale statario straordinario residente in Rubiera per giudicare i rei di Lesa Maestà e di associazione alle Sette proscritte.

Sentito nelle sue formali Sedute dei 26, 27, 28, 29, 30 e 31 dello scorso il Procurator Fiscale in contraddittorio dell'Avvocato Andrea Bettoli e dei Dottori Lodovico Palmieri e Giuseppe Vandelli Causidici di Modena, non che dei Dottori Biagio Borsiglia, Antonio Peri e Giuseppe Viappiani Causidici di Reggio, Difensori degli infrascritti Rei detenuti.

Visto d'altronde il Decreto 23 Luglio prossimo scorso, con cui fu da questo Tribunale ordinata la spedizione dei Libelli Inquisizionali contro gli altri

Imputati, che colla fuga si sottrassero alle ricerche della Giustizia.

Visto, che tanto le prime, come le seconde Citazioni trasmesse ai medesimi, intimate vennero alle Case di loro ultima abitazione nelle forme volute dal Patrio Codice nei §§ 2, 3, 4 del Tit. 12, Lib. 4.

Visti gli atti Processuali, da cui riscontrasi essere spirati i termini in quelle Citazioni assegnati ai fuggitivi, i quali non essendosi ciò non ostante presentati a questo Fòro, si sono resi contumaci.

Visto, esaminato, e discusso tutto che ec.

Visti i §§ 1, 3, 4, 5 del Sovrano decreto 20 Settembre 1820 in relazione al disposto dei §§ 1, 3, 4, Tit. 2, Lib. 5 del Codice Patrio, e alla Legge 2, *ff. de Colleg.s et Corpor.s illic.s* e all'altra *Hodie ff. de poenis.*

Ritenuto, che l'esistenza in questi Dominî delle Sette o Società secrete dei Massoni, degli Adelfi, dei Sublimi Maestri Perfetti e dei Carbonari tendenti ad uno scopo sedizioso è provata in genere dai risultamenti Processuali.

Ritenuto, che non consta per altro sin qui, che le Sette degli Adelfi e dei S. M. P., che non ponno non riputarsi una più raffinata Massoneria, siano una diramazione di quella dei Carbonari, per la qual cosa si è giudicato sull'appoggio dell'art. 4 del Sovrano Decreto 20 Settembre 1820, che chiunque delle prime ha fatto parte non debba venir punito come Reo di Lesa Maestà, se non sulla prova, che ne sapesse il pravo scopo, quand'anche ne sia l'aggregazione posteriore al Decreto stesso ; perchè per l'antecedente Art. 3, la presunzione di sì fatta scienza a quelli soli è ristretta che alla Società si ascrivono dei Carbonari.

Ritenuto, che le Recezioni di nuovi Settari, e l'assistenza alle medesime non sono che qualità aggra-

vanti il delitto della rispettiva aggregazione dei Rei alle Società proscritte, non altro calcolar quelle potendosi, che un mezzo per giungere al fine, che eglino si aveano prefisso.

Decidendo definitivamente colle relative facoltà delegategli da S. A. R. con Sovrano suo Chirografo del 14 maggio prossimo passato, ed analoghi successivi (*).

Ha condannato ad unanimi Voti i Rei medesimi pei rispettivi loro delitti, cioè

1. Conti Francesco del fu Giuseppe, nato e domiciliato in Montecchio, danni 34, vedovo con prole, negoziante e possidente, detenuto (confesso) e costituito reo

1. Perchè nel primo, o nel secondo giorno di Gennaio 1821 in Reggio in casa del Dottore Carlo Franceschini si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei Carbonari.

2. Perchè in Gennaio, o in Febbraio 1821 in Gaida nella casa del Capitano Giacomo Farioli si aggregò formalmente alla Società del pari segreta dei S. M. P. eretta in Reggio nel Maggio 1818, avendovi sortito il nome di Euricle, o di Euclide.

3. Perchè sul finire di Gennaio, o sul principio di Febbraio 1821 in Montecchio assistette alla recezione del proprio fratello Giovanni e dei Gio. Maria Rasori e Giuseppe Gasparini del luogo istesso nella Setta dei Carbonari.

4. Perchè in uno degli ultimi giorni di Febbraio, o dei primi di Marzo assistette in Gaida nella Casa del Capitano Giacomo Farioli alla recezione del Dottore

---

(*) *Osservazione.* Ove sono quei chirografi, perchè non si sono pubblicati? Derogano forse alle Leggi esistenti per danneggiare degli sventurati? Perchè si è ommesso di citar la legge del 14 marzo 1821?

Ippolito Zuccoli Giusdicente di Montecchio nella Setta dei S. M. P.

5. Perchè nella Quaresima dell' anno 1821 in San Polo in casa di Prospero Bosi assistette alla recezione formale di Gio. Battista Ferrari Segretario di quella Comune e del Notaro Giuseppe Montruccoli di Montecchio nella Setta dei Carbonari.

Alla pena della morte da eseguirsi mediante la decapitazione, alla confisca dei beni, ed in tutte le spese.

II. Andreoli don Giuseppe di Luigi, nativo di San Possidonio, domiciliato in Correggio, d'anni 31, Professore di Umanità, detenuto (confesso) e costituito reo

1. Perchè nella Primavera dell'anno 1820 si fece ascrivere formalmente alla Società dei Carbonari nella casa dei Dottori Carlo e Giuseppe fratelli Fattori in Reggio.

2. Perchè sul finire di Gennaio, o sul principio di Febbraio 1821 nell'accennata casa Fattori assistette alla recezione formale di Domenico Galvani Farmacista di S. Martino in Rio nella Setta istessa, dopo di averlo indotto ad ascrivervisi.

3. Perchè sulla fine del Carnevale 1821 assistette in casa dei fratelli Fattori alla recezione del Dottore Flaminio Lolli della Mirandola nella Setta dei Carbonari, a cui questi si aggregò ad insinuazione di lui.

4. Perchè sulla metà della Quaresima del 1821 in casa Fattori assistette alla recezione del giovinetto Ippolito Lolli della Mirandola nella setta dei Carbonari, alla quale lo aveva prima istigato ad associarsi.

5. Perchè nel giorno 19 Marzo 1821 assistette parimente in casa Fattori alla recezione di Gio. Ragazzi della Mirandola nella Setta medesima, avendovi questi solo pei consigli di lui partecipato.

Alla pena della morte da eseguirsi mediante la decapitazione, alla confisca dei beni, ed in tutte le spese.

III. Bosi Prospero Segretario della Comune di Montecchio contumace e reo

1. Perchè dopo l'istituzione della Società segreta dei S. M. P. in Reggio avvenuta nel Maggio 1818 si fece formalmente ascrivere alla medesima, avendovi poi coperta la carica di Fratello Colonna, ossia Portinaio.

2. Perchè dopo tale sua ascrizione assistette nel circondario di Montecchio nella Quaresima del 1821 alle recezioni dei Gio. Conti, Gio. Maria Rasori, Giuseppe Gasparini, Giuseppe Montruccoli e di Giambattista Ferrari nella Carboneria, non che alla recezione nell'indicata Setta di certo Marinelli di Castelnuovo di sotto accaduta nella State dell'anno istesso.

3. Perchè finalmente nella State 1820 intervenne nella casa del Dottore Giambattista Farioli in Reggio insieme a molti altri ad una sessione, in cui si trattò di cambiare la forma dell'Estense Governo Monarchico, non che quella degli altri Stati d'Italia.

Alla pena della morte da eseguirsi mediante la decapitazione in effigie giusta il prescritto dal § 5, Tit. 2, Lib. 5, Cod. Pat., alla confisca dei beni, ed in tutte le spese.

IV. Conti Sante di Montecchio, contumace e reo

1. Perchè nella State del 1820 si fece formalmente ascrivere in Gaida in casa del Capitano Farioli alla Società segreta dei S. M. P. eretta in Reggio nel Maggio 1818, avendovi poi sortito il nome di Kotziusko, e coperto tra i dignitari la carica di Cassiere.

2. Perchè in Montecchio in casa del Dottore Umiltà in una sera dell'Autunno 1820 fu creato Cugino Carbonaro insieme al Dottore Caronzi, ed allo stesso

Umiltà da certo Micali di Parma, che loro lesse parte d'alcuni scritti riguardanti la Carboneria.

3. Perchè dall'Estate del 1820 alla Quaresima del successivo anno 1821 assistette in Montecchio e nel suo Circondario alle recezioni del nominato Dottore Francesco Caronzi, dell'Avvocato Antonio Pampari, di Francesco Conti, del Dottore Ippolito Zuccoli, di Gio. Sidoli, e di Domenico Boni nella Società dei S. M. P., ritirando da alcuni di essi le Tasse, che dovevano a tal uopo pagare alla Cassa della medesima, non che alle recezioni di Gio. Conti, di Giammaria Rasori, di Giuseppe Gasparini e di Giuseppe Montrucccoli nella Setta dei Carbonari.

4. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne nella casa del Dottore Giambattista Farioli in Reggio insieme a molti altri ad una sessione, in cui si trattò di cambiare la forma dell'Estense Monarchico Governo, non che quella degli altri Stati d'Italia.

5. Perchè sul principio dell'anno 1821 s'interessò per conseguire del denaro, con cui provvedere ai bisogni della Società, alla quale era aggregato.

Alla pena della morte mediante la decapitazione nella di lui effige giusta il disposto del § 5, Tit. 2, Lib. 5 Cod. Pat., alla confisca dei beni, ed in tutte le spese (1).

---

(1) *Osservazione.* Al § 2. -- Fu creato carbonaro, a dir della sentenza, da Micali di Parma insieme a Caronzi ed Umiltà, il Conti. Chi ne depose fu il solo Caronzi. Ma per quanto di vigore voglia concedersi alla supposta confessione di Conti ed Umiltà contumaci, sarà mai tale da poter freddamente far disegnare Micali alla pubblica vendetta ?

Al § 5. -- Quando si appone a Conti di appartener ai S. M. P. si dice ascritto alla *società* segreta dei S. M. P., quando gli si appone d'essere carbonaro si dice « creato cugino carbonaro »; quando vien incolpato di aver assistito a recezioni si nomina la *società* dei S. M. P. e la *setta* dei Carbonari. Pare adunque che il nome di

V. Franceschini Carlo di Burano, Dottore di Leggi, contumace, e reo

1. Perchè nell'Estate del 1820 si fece formalmente ascrivere in Gaida alla Società segreta dei S. M. P. eretta nel Maggio 1818 in Reggio, avendovi sortito il nome di Trasibulo, e coperte tra i dignitari le cariche prima di Colonna, e poscia di Pontefice, ovvero Oratore.

2. Perchè radunatisi in Reggio nella casa del Dottore Prospero Pirondi qualche tempo dopo la propria ascrizione nei S. M. P. il Capitano Giacomo Farioli, Giovanni Manzotti di Sant'Ilario, e il Dottore Pietro Umiltà lo elevarono al grado di Eletto insieme al Dottore Giambattista Farioli, al Dottore Caronzi, all'Avvocato Luigi Peretti di Reggio e al Dottore Pirondi medesimo.

3. Perchè dalla Primavera del 1820 a tutta la Quaresima del 1821 assistette in Reggio, ed in Montecchio, e ne' rispettivi loro circondari all'aggregazione di Francesco Conti e di Giov. Sidoli nella società dei S. M. P. e di Gio. Conti, Giuseppe Montruccoli, Giuseppe Gasparini, Gio. Maria Rasori, Don Giuseppe Andreoli e Francesco Conti medesimo in quella dei Carbonari, avendosi d'altronde dal Processo, che egli possa essere parimenti intervenuto nell'anno 1820 a diverse altre recezioni in Carboneria.

4. Perchè poco dopo la Rivoluzione di Napoli avvenuta nel 4 Luglio 1820, andò insieme ai fratelli Dottori Carlo e Giuseppe Fattori in alcuni paesi della

---

società sia particolarmente da intendersi, in questa sentenza, della società dei S. M. P. Ora il delitto di cercar denari per questa società, anche posteriormente alla Legge 20 settembre, non può importar pena capitale, posto che non è per tal modo punibile nè chi si è aggregato dopo detta epoca all'indicata società, salvo che in Lui si provasse la scienza dello scopo che si qualifica *pravo*.

Montagna Reggiana per prepararvi gente, che avesse a l'uopo sostenuto colla persona e colle sostanze il cambiamento della forma del Governo sì di questi felicissimi Domini, che degli altri Stati d'Italia.

5. Perchè trovandosi nel Marzo del 1821 in Parma per affari riguardanti la Società de' S. M. P. intervenne insieme ad altri ad una sessione, in cui si trattò col Maggiore Berchet di quella città del modo di fare agire al fine anzidetto le Truppe Parmigiane in ogni caso d'avanzamento dell'Armata Piemontese già ribellata.

Alla pena della morte da eseguirsi mediante la decapitazione nella effigie di lui giusta il prescritto del § 5, Tit. 2, Lib. 5, Cod. Pat., alla confisca dei beni, ed in tutte le spese (*).

VI. Grillenzoni Faloppio conte Giovanni di Reggio, contumace e reo

1. Perchè circa la fine di Novembre, o sul principio di Dicembre 1820 si fece formalmente ascrivere alla Società segreta dei S. M. P. eretta in Reggio nel Maggio 1818.

2. Perchè sulla fine di Gennaio, o sul principio di Febbraio 1821 assistette in Gaida alle recezioni di Francesco Conti e di Gio. Sidoli nella Società medesima, ed in Reggio assistette alle ascrizioni nella Setta de' Carbonari di Don Giuseppe Andreoli nella Primavera dello anno 1820, di Francesco Conti istesso nel primo di Gennaio 1821, e dal Dottore Flaminio Lolli sulla fine del Carnevale, immediatamente successivo.

Alla pena della morte mediante la decapitazione nella di lui effige giusta il prescritto del § 5, Tit. 2, Lib. 5, Cod. Pat., alla confisca dei beni, ed in tutte le spese.

(*) V. le opportune osservazioni alle sentenze dei fratelli Fattori e di Sidoli.

VII. Pirondi Prospero Dottor Fisico di Reggio, contumace e reo

1. Perchè circa il mese di Luglio 1820 si fece formalmente ascrivere in Gaida nella casa del Capitano Giacomo Farioli alla Società segreta dei S. M. P. in Reggio eretta nel Maggio 1818; avendovi sortito il nome di Ificrate, e coperto tra i dignitari la carica di Grand'Astro.

2. Perchè dal Luglio 1820 al mese di Marzo 1821 assistette ora in Reggio, ed ora in Montecchio e ne' rispettivi loro circondari, e talvolta ancora in casa propria all'ascrizione ne' Sublimi M. P. dei Dott. Ippolito Zuccoli, Conte Gio. Grillenzoni, Francesco Bolognini, Dott. Carlo Franceschini, Dott. Carlo Fattori, Gio. Sidoli, Dottor Luigi Bonfanti, Francesco Conti, Professor Domenico Gazzadi, Domenico Boni, Pietro Zanibelli, Dott. Sante Conti e Pietro Bolognini, alcuni dei quali vi furono aggregati ad insinuazione di lui, avendosi d'altronde dal Processo, che egli possa essere intervenuto a diverse recezioni nella Società dei Carbonari.

3. Perchè radunatisi in sua casa qualche tempo dopo la recezione di lui ne' S. M. P. il Capitano Giacomo Farioli, Gio. Manzotti, e il Dott. Pietro Umiltà lo elevarono al grado di Eletto, insieme al Dott. Franceschini, all'Avv. Peretti, al Dott. Caronzi e al Dottor Farioli.

4. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne in Reggio nella casa del Dott. Giambattista Farioli insieme a molti altri ad una sessione, in cui si trattò di cambiare la forma dell'Estense Monarchico Governo, non che quella degli altri Stati d'Italia.

5. Perchè avuto nel Carnevale del 1821 da Giov. Manzotti di Sant'Ilario un plico di proclami latini a stampa diretti alle Truppe Ungaresi, onde non si bat-

tessero coi Napoletani, lo trasmise all'ex Comandante Francesco Maranesi di Modena, affinchè li diramasse, siccome fece

6. Perchè sul principio dell'anno 1821 s'interessò per conseguire del denaro, con cui provvedere ai bisogni della Società alla quale era aggregato.

Alla pena della morte da eseguirsi mediante la decapitazione nella effige di lui, giusta il prescritto del § 5, Tit. 2, Lib. 5, Cod. Pat., alla confisca dei beni ed in tutte le spese (1).

---

(1) *Osservazione.* È falso che Manzotti abbia spedito a Pirondi i proclami di cui si parla nelle sentenza: nè Manzotti, almen giudizialmente, nè Pirondi lo han detto. Che poi sia falso il fatto della trasmissione dei proclami fatta da Pirondi a Maranesi, risulta dalle sentenze. Nel § 8 delle imputazioni al D.r Farioli si dice che questi incaricossi di spargere alcuni di detti proclami, consegnandone altri a Maranesi, al presumibile oggetto di dar loro pubblicità. Se dunque Farioli consegnò i proclami e se l'oggetto della consegna si è sol *presumibilmente* risaputo dal Tribunale, è forza conchiudere che non è, nè si sapeva che Pirondi li trasmettesse a Maranesi onde li diramasse. Osservo poi che il fatto della trasmissione di cui è dichiarato reo Pirondi non consta legalmente, mentre il solo Maranesi ne ha deposto, contradetto però da Farioli che glielo negò in viso in un confronto che ebbe tra loro luogo sin nell'autunno 1821 dinnanzi al Giusdicente criminale di Modena.

Domanderò poi: l'aver eccitato le truppe Ungaresi alla rivolta collo spargimento dei proclami, è egli delitto innanzi al Governo di Modena? Non pare, attesochè il Duca di Modena non era in istato di guerra con Napoli, e per quell'istessa ragione che non si sarebbe punito chi avesse esortato alla diserzione i soldati costituzionali di Napoli, non può esser punito chi tentò di sedurre gli Ungaresi. Si aggiunge altrove questo proposito, onde aver un motivo di condannare, che il proclama era « non scevro da gravi ingiurie contro la augusta Casa d'Austria e quindi in qualche maniera ancora contro il nostro Sovrano ». Dunque chi offende i parenti del Duca offende in qualche maniera il Duca? Com'è che tanti *coraggiosi* vi sono attualmente che con un'impudenza pari ad una ignoranza superlativa insultano alla memoria di Napoleone non solo impunemente, ma applauditi dal Governo? Quest'insulti devon pur offendere « in

VIII. Sidoli Giovanni di Montecchio, domiciliato in Reggio, contumace e reo

1. Perchè sulla fine di Gennaio, o sul principio di Febbraio 1821 si fece formalmente ascrivere alla Società segreta dei S. M. P. eretta in Reggio, nella quale sortì il nome di Demade.

2. Perchè nella Quaresima del 1821 nel circondario di Montecchio assistette alle recezioni dei Giovanni Conti, Giuseppe Montruccoli, Gio. Maria Rasori e Giuseppe Gasparini nella Setta dei Carbonari.

3. Perchè trovandosi nel Marzo 1821 in Parma per affari riguardanti la Società preindicata dei S. M. P. intervenne insieme ad altri ad una sessione, in cui si trattò col Maggiore Berchet del modo di far agire quelle truppe in ogni caso di avanzamento dell' Armata Piemontese già ribelle al proprio Sovrano, e ciò affine di cambiare la forma del Governo tanto rispetto a quello Stato, quanto rispetto a questi Estensi Dominî, e degli altri Stati ancora d'Italia.

---

qualche maniera l'Augusto Imperator d'Austria » suocero di Napoleone, e « quindi in qualche maniera ancora » devono offendere il Sovrano di Modena? Del resto poi, dato che i proclami fossero ingiuriosi, il che non è, e dato che l'ingiurie contro l'augusta Casa d'Austria fossero ancora contro l'augusto Sovrano di Modena, domando se *ingiuriar* il Principe è delitto? Non si conosce legge nello Stato di Modena che punisca l'*ingiuria* di parole fatta al Principe. Dovendosi quindi applicar al caso il diritto Romano e perciò la *L. unica C. si quis Imperat. maledixerit*, vedo che ingiuria l'Imperatore non è a punirsi, mentre dicesi ivi: « si id ex levitate processerit, « contemnendum est: si ex insania, miseratione dignissimum: si ab « injuria, remittendum » (idest *condonandum* dice Gottofredo). — So che la generosità non è di moda nè gode degli onori di Corte a Modena: ma tanto la Legge v'è.

Viene imputato Pirondi d'aver assistito alla recezione di Pietro Bolognini. Ma ciò è sì falso che questo povero giovine è tuttavia carcerato senza che ancora gli si sia potuto contestar il reato d'appartener alla società de' S. M. P.: se dunque non risulta che Pietro Bolognini sia S. M., non può risultare che Pirondi abbia assistito alla sua recezione.

4. Perchè in Marzo 1821 ricercò Francesco Conti a provvedere un peso, o mezzo peso almeno di polvere sulfurea a servigio del Battaglione, tra i Soci nominato dello Spavento, destinato a cooperare allo scopo anzidetto.

Alla pena della morte da eseguirsi mediante la decapitazione nella sua effige giusta il prescritto del § 5, Tit. 2, Lib. 5, Cod. Pat., alla confisca dei beni ed in tutte le spese (1).

---

(1) *Osservazione*. Al § 1. — A senso del 2° *ritenuto* premesso alle sentenze, sull'appoggio dei §§ 3 e 4 del Decreto 20 settembre 1820, coloro che appartengono alla Società dei S. M. P. non sono da punirsi come rei di lesa-maestà, anche quando l'aggregazione ne sia posteriore al Decreto suddetto, salvochè si provasse in que' tali la *scienza* dello scopo *pravo* cui intendeva la società dei S. M. Ma questa scienza non s'è provata in Sidoli, dunque non poteva condannarsi a morte pel primo capo d'accusa.

Al § 2. — Io non posso discorrere qual sia il vero significato della parola *assistere*. Se il volessi, se non volessi astenermi bene dal cercare le cose pel sottile, potrei sostenere che « assistere a recezioni » non vuol dire « aver corrispondenza o cooperare » ai progressi della setta dei Carbonari; che questo può tutt'al più dirsi di coloro che « fanno recezioni » distinti dagli assistenti sin dalla sentenza del Tribunale di Rubiera, come è a vedersi al 3° *ritenuto*; potrei aggiungere che se io mi fossi trovato in una stanza, posteriormente al Decreto, nella quale si fossero creati Carbonari, cui avessi per ipotesi appartenuto prima, che io avessi saputo di che si trattava, che mi fossi mantenuto spettatore indifferente, senza prendere alcuna parte alla funzione, avrei benissimo *assistito* ad una recezione, ma non vi avrei già *cooperato*, e sarei tutt'al più reo di *non rivelazione*, delitto che importa pena *del solo carcere in vita*, ma non di morte. Ma lascinsi tutte le ipotesi e vengasi a parlar della cosa più da vicino. Avvertasi una volta per sempre che in pari circostanze, ciò che per uno dico devesi agli altri applicare senz'uopo che io ripeta le stesse cose.

Sidoli non è accusato d'esser Carbonaro, nè consta che lo sia stato ricevuto. L'unico indizio, che si è valutato come necessario dal Tribunale, da cui risulta che egli possa esserlo è « l'assistenza a recezioni di Carbonari » provata dalla finta sua confessione contumaciale. Ammettasi quindi col Tribunale, che Sidoli sia Carbo-

IX. Umiltà Pietro Dott. Fisico di Montecchio, contumace e reo

1. Perchè circa la fine del Dicembre 1816 si fece ascrivere formalmente alla Società segreta degli Adelfi eretta poco prima in Reggio, e si unì con altri soci

---

naro. Bisogna però distinguere se Sidoli siasi associato alla setta prima o dopo il 20 settembre 1820. Non evvi mezzo per provare che sia la di lui aggregazione posteriore al detto giorno, come non evvi mezzo di stabilirne data certa. Nel dubbio però, la presunzione legale sta ch'egli sia Carbonaro anteriormente alla legge, perchè « in pœnalibus causis benignius interpretandum est », *L. 155* § *2, ff. de reg. jur.*, perchè « in re dubia benigniorem interpretationem sequi, non minus justius est quam tutius », *L. 192* § 1 *cod.* Ma chi era Carbonaro anteriormente alla legge non era punibile con pena di morte (e ciò non solo è stato bastantemente da noi dimostrato, ma si è ritenuto dallo stesso Tribunale, quando non ha condannato il contumace Levesque che alla pena di sett'anni di carcere, sebben Carbonaro): dunque Sidoli non poteva esser condannato alla pena di morte per la ragione che, comunque Carbonaro, erasi però aggregato anteriormente alla legge.

Ma si dirà: — Sidoli è reo di morte come quegli che *assistendo* a recezioni posteriormente alla legge del 20 settembre, cade sotto la censura del § 3 di quella stessa legge, la quale punisce per tal modo chi « coopera ed ha corrispondenza » colla setta dei Carbonari ed i suoi membri: Sidoli in somma è reo d'un delitto posteriore e diverso dall'essere semplice Carbonaro. — Facile è però il vedere che ciò non è altrimenti vero per chi vorrà considerare che come dice il Tribunale nel 3º *ritenuto* delle sentenze, la assistenza a recezioni, o le recezioni stesse non costituiscono già di per sè un delitto, ma non sono che « qualità aggravanti il delitto dell'aggregazione dei rei alle società proscritte ». Ma questa qualità aggravante non poteva già fare che un fatto, il quale come si è dimostrato, non era delitto quando accadde, lo divenisse poscia. E se pur era delitto, per seguitar a tenere il paragone di quello che si è adoperato a riguardo di Levesque, non era punibile che con qualche anno di carcere, da accrescersi, attesa la circostanza aggravante d'aver assistito a recezioni posteriormente alla legge del 20 settembre. Tutto ciò non vuol però dire che Sidoli fosse punibile con pena di morte, altrimenti bisognerebbe dire, contro i principî dal Tribunale posti, che l'assistenza a recezioni fosse non già

per costituirne i dignitari, avendovi egli poscia coperto la carica di Amministratore.

2. Perchè deputato dalla Società istessa a Gio. Manzotti trattò nel Maggio 1818 in Alessandria con al-

---

una circostanza *aggravante*, ma un delitto che importasse pena capitale.

Questo ragionamento è fondato sui principii sudetti. Tanto meglio però risulterebbe che è stata una solennissima ingiustizia il condannar Sidoli alla pena di morte, quando si potesse dimostrare che il Legislatore ben lungi dal voler considerare l'*assistenza a recezioni* come delitto o come fatto che importasse *cooperazione* ai progressi della società, o *mantenimento di corrispondenza* co' suoi membri, non l'ha considerato nè anche come *circostanza aggravante.* In allora Sidoli, a tutto concedere ed ammettendo che l'esser Carbonaro prima del 20 settembre sia delitto, non sarebbe stato reo che come Levesque, senz'alcuna circostanza aggravante. Niuno meglio che lo stesso Legislatore può servirci d'interprete alle sue Leggi, ed io coll'autorità del duca di Modena mostrerò che « l'assistenza a recezioni » non è neppur « circostanza aggravante ».

Dicesi nella sentenza di Francesco Conti che esso assistè a cinque recezioni, tutte posteriormente alla legge avvenute. Sidoli è imputato di aver assistito a quattro di quelle cinque e perciò dovrebbe dirsi che a carico del Conti sono più circostanze aggravanti, della stessa natura, che non a carico di Sidoli. Nulla di manco ciò è falso, precisamente per asserzione del duca. Eccone le parole che si leggono nel decreto 11 ottobre: « Facciamo grazia... a F. Conti... « e ciò perchè il suo delitto, grave, per l'epoca in cui venne commesso, sembra effetto più di seduzione altrui che di propria malizia, e *non è accompagnato da altre circostanze aggravanti* ». Se dunque non son circostanze aggravanti per F. Conti l'assistenza a cinque recezioni, non devon esserlo le assistenze a sole quattro di quelle per Sidoli. Mi pare che non ci voglia molto a convincersene.

Al § 3. — Io dirò tutto quando dirò che questa imputazione è falsa. Certo sull'appoggio d'un « detto di detto stragiudiziale » rivelato da correi a complici non si dirà che si possa contestar ad uno il reato; e quando non evvi luogo a contestazion di reato, nè si possono spedire i libelli inquisitorii contro gli assenti, nè per conseguenza ritener questi per veri contumaci e finti confessi. Dunque nè veri contumaci nè finti confessi potevano ritenersi per questo capo nè Franceschini nè Sidoli, i quali non erano accusati che da un complice che deponeva d'un detto stragiudiziale dei sudetti

cuni Adelfi di quello Stato affari, che la riguardavano, e dopo di avere seco loro conchiuso la sostituzione della Società dei S. M. P. del pari segreta a quella degli Adelfi, vi si aggregò unitamente al proprio col-

---

due. Aggiungasi che la falsità di quest'accusa è stata riconosciuta da quella Commissione che ha dichiarato così innocente Berchet da non esservi nè luogo a procedere contro di lui, come abbiam di già veduto. Vuolsi poi una prova ancor più patente e della fedeltà di Berchet al suo governo e della falsità di questa accusa? I fatti, non sognate parole, i fatti dello stesso Berchet la somministrano.

Allo scoppiar della rivoluzione Piemontese, il governo di Parma inviò quattro compagnie del reggimento Maria-Luigia ai confini onde impedir l'avanzamento dei Costituzionali del Piemonte, che pur essi guardavano il loro territorio. Erano le une alle altre soldatesche a fronte, e non che una sommossa, nè una diserzione ebbe luogo tra i soldati di Parma. Avversa la sorte alla libertà negli infausti campi di Novara, anche per la parte di Parma fu occupato il territorio Piemontese dalle indicate quattro compagnie. S'avanzaron esse sino a Bobbio, ove rimasero di guarnigione per ripristinar l'assoluto legittimo governo della Casa di Savoia. Chi non vedrà l'impudenza del Tribunale di Rubiera, quando saprà che il comandante delle truppe Parmigiane era il Maggior Berchet? È così che si premia la fedeltà dal diffidente dispotismo.

Al § 4. — Quest'accusa è ridicola. Osservo poi che non consta della esistenza del così detto « battaglione dello spavento ». Quand'anche ne constasse, come si può condannar a morte Sidoli, supposto che abbia cercato di far comprar della polvere da fucile per servizio di quel sognato battaglione? L'uso che si suppone che Sidoli far ne volesse è cosa « intenzionale » affatto di lui, nè a costituir delitto basta già dar la commissione per l'acquisto della polvere. Comprata effettivamente la polvere, era a provarsi che l'acquisto era diretto a fine criminoso, come era a provarsi che non se ne usò dall'acquirente per cause indipendenti dalla sua libera volontà, ossia perchè egli ebbe i suoi pravi disegni attraversati da fortuite circostanze.

Farò poi osservare: 1.° che non poteva valutarsi a carico di Sidoli la deposizione di F. Conti suo cognato, unico che di scienza certa ha deposto del fatto; 2.° che a Sidoli appassionatissimo cacciatore e ricco, solito acquistar insigni quantità di polvere da fucile non occorreva dar l'incarico a F. Conti d'acquistarne mezzo peso (4 libbre a peso decimale); tanto più che questi non poteva aver plausibile motivo d'incettarla.

lega, avutone in sorte il nome di Lisandro, ed osservatasi da entrambi la formalità del voluto giuramento.

3. Perchè reduce d'Alessandria portò al capo degli Adelfi di Reggio sì lo Statuto della novella Società dei S. M. P. a lui a tal uopo consegnato da quei soci commoranti nel Piemonte, come una lettera da loro ad essi diretta con cui partecipandogliene l'istituzione lo incaricarono a stabilirne in Reggio una Chiesa, e ad eleggerne i dignitari fra i quali ottenne poi il grado di Grand'Astro.

4. Perchè chiamato nel 1819 a far parte del Sinodo degli Eletti elevò unitamente a Gio. Manzotti e al capitano Giacomo Farioli nella casa del Dottore Prospero Pirondi in Reggio allo stesso grado l'Avvocato Peretti e i Dottori Farioli, Caronzi, Franceschini e Pirondi medesimo.

5. Perchè in una sera dell'anno 1820 fu creato in propria casa Cugino Carbonaro insieme ai Dottori Conti e Caronzi da certo Micali di Parma che loro lesse parte di scritti riguardanti la Carboneria.

6. Perchè dall'epoca della istituzione de' S. M. P all'Estate dell'anno 1821 assistette ora in Reggio, ed ora in Montecchio, e ne' rispettivi loro circondari alle recezioni in quella Setta dei capitano Giacomo Farioli, Dottore Francesco Caronzi, Avvocato Antonio Pampari, Dottore Ippolito Zuccoli, Francesco Conti, Biagio Barbieri, Dottore Prospero Pirondi, Giovanni Sidoli, Avvocato Luigi Peretti, Dottore Giambattista Farioli, Dottore Sante Conti, Dottore Carl' Angelo Lamberti, Dottore Carlo Franceschini, Prospero Bosi e Domenico Boni non che dei Giovanni Conti, Giovanni Maria Rasori, Giuseppe Gasparini, Giuseppe Montruccoli e Giovanni Battista Ferrari nella Carboneria.

7. Perchè circa la metà di Marzo 1821 deferì il giuramento a certo Don Luigi Peterlini di Montecchio destinato a far parte del battaglione così detto dei Giurati Italiani.

8. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne in Reggio nella casa del Dottore Giambattista Farioli insieme a molt'altri ad una sessione, in cui si trattò di cambiar la forma dell'Estense Governo Monarchico, non che quella degli altri Stati d'Italia.

Alla pena della morte da eseguirsi mediante la decapitazione nella sua effige giusta il prescritto dal § 5, Tit. 2, Lib. 5, Cod. Pat., alla confisca dei beni, ed in tutte le spese.

X. Farioli Giacomo del fu Giambattista, nativo della Cadè, abitante in Gaida, d'anni 60, possidente, Capitano comandante la quarta compagnia del Battaglione Urbano della provincia di Reggio, detenuto (confesso) e costituito reo.

1. Perchè nell'anno 1815 in Reggio nella casa dell'ex capitano Ferrari fu da questo aggregato per comunicazione alla Società segreta dei Massoni in qualità di Apprendente.

2. Perchè sulla fine di Dicembre del 1816 nell'osteria del Teatro di Reggio si fece insieme a Giovanni Manzotti di Sant' Ilario e al Dottore Pietro Umiltà di Montecchio ascrivere formalmente alla Società pure segreta degli Adelfi, nella quale poscia coprì la carica di Lino, ossia di Vescovo.

3. Perchè unitosi poco dopo al Manzotti ed all'Umiltà ascrisse in quella Setta il Dottore Carl' Angelo Lamberti dei Quattro Castelli, e l'ex ufficiale Bigotti di Reggio.

4. Perchè giusta le intelligenze da lui avute col capo degli Adelfi residente in Torino spedì nel Maggio 1818 il Manzotti e l'Umiltà in Alessandria a trattare affari,

che riguardavano la Setta loro con alcuni soci in quello Stato abitanti, coi quali eglino da poi conchiusero di sostituire alla medesima l'altra Società del pari segreta dei S. M. P., a cui contemporaneamente si aggregarono.

5. Perchè in seguito ricevuto venne col nome di Focione nella Setta dei S. M. P. dal Manzotti e dall'Umiltà, i quali reduci da Alessandria a lui portarono sì lo Statuto della nuova Società a loro a tal uopo consegnato da quei soci commoranti negli Stati di Piemonte, come una lettera da questi ad esso diretta, con cui partecipandogliene la instituzione lo incaricarono a stabilirne in Reggio una chiesa, della quale lo elessero capo col titolo di Saggio.

6. Perchè nell'Autunno del 1818 seguendo le istruzioni dategli dal capo della Chiesa Centrale di Torino aggregò in Reggio nella propria casa l'ex Comandante Francesco Maranesi di Modena, e il Dottore Giacomo Martini di Parma alla Setta dei S. M. P., ingiungendo loro di erigerne una Chiesa nella rispettiva patria.

7. Perchè nell'Autunno dell'anno 1819 in Reggio elevato venne in un col Manzotti al grado di Eletto di quella Chiesa dal Medico Gastone, dall'Avvocato Grandi e dall'Ufficiale Prina tutti tre Piemontesi.

8. Perchè poco dopo unitamente al Manzotti nella propria casa in Reggio creò Eletto il Dottore Umiltà di Montecchio.

9. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne in casa del Dottore Giambattista Farioli in Reggio ad una sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella città, quanto di Modena e di Parma si trattò di cambiare la forma dell'Estense Governo Monarchico, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà infor-

marsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

10. Perchè nell'Autunno 1820 insieme al Manzotti ed al Dottore Umiltà in casa del Dottore Prospero Pirondi in Reggio compiè il Sinodo degli Eletti, proclamandovi il Dottore Giambattista Farioli della Gaida, l'Avvocato Luigi Peretti, il Dottore Francesco Caronzi, il Dottore Carlo Franceschini, non che lo stesso Dottore Pirondi.

11. Perchè dall'epoca dell'instituzione dei S. M. P. a tutto il mese di Marzo 1821 assistette ora in Reggio, ora in Montecchio, e ne' rispettivi loro circondari alle recezioni in quella Setta del Conte Claudio Linati di Parma, di Biagio Barbieri di Calerno, del Dottore Carlo Franceschini di Burano, dei fratelli Dottore Sante e Francesco Conti, del Dottore Francesco Caronzi, dell'Avvocato Antonio Pampari, di Prospero Bosi tutti di Montecchio, del Dottore Ippolito Zuccoli Giusdicente del luogo stesso, dell'Avvocato Luigi Peretti, di Giovanni Sidoli, di Domenico Boni, del Dottore Carlo Fattori, del Dottore Luigi Bonfanti di Reggio, del Dottore Carl' Angelo Lamberti, di Luigi Panisi di Novellara, non che del Professor Domenico Gazzadi di Sassuolo, con avvertenza però che rispetto a questo non giunse che all' ultime cerimonie della sua aggregazione.

12. Perchè si ha pure in processo qualche indizio che l' Avvocato Pampari e il Dottore Francesco Caronzi non per altro oggetto fossero nel mese di Marzo 1821 da lui spediti alla Chiesa dei S. M. P. di Parma, se non per manifestare ad essi, che i Reggiani non avevano in allora pronti i mezzi, onde per li primi eccitare nel proprio Stato la rivoluzione.

Alla pena della galera in vita, ed in tutte le spese.

XI. Caronzi Francesco del fu Giovanni Andrea, nato e domiciliato in Montecchio, Dottore in Matematica, di anni 29, possidente e ammogliato con prole, detenuto (confesso) e costituito reo.

1. Perchè in Agosto 1820 si fece nella residenza comunale di Sant' Ilario ascrivere formalmente insieme all'Avvocato Antonio Pampari alla Società segreta de' S. M. P., avendovi sortito il nome di Carano.

2. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne nella casa del Dottore Giambattista Farioli di Reggio ad una sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella città, come di Modena e di Parma si trattò di cambiare la forma dell' Estense Governo Monarchico, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna onde colà informarsi delle misure, che i Romagnoli avessero a tale uopo adottate.

3. Perchè nell'Autunno 1820 nella casa del Dottore Prospero Pirondi in Reggio intervenne alla recezione del Dottore Luigi Bonfanti e del Dottore Carlo Fattori nella Società de' S. M. P.

4. Perchè contemporaneamente elevato venne dal Capitano Giacomo Farioli, da Giovanni Manziotti e dal Dottore Pietro Umiltà al Sinodo degli Eletti della Chiesa di Reggio insieme al Dottore Pirondi, al Dottore Giambattista Farioli, all'Avvocato Luigi Peretti ed al dottore Carlo Franceschini.

5. Perchè in una sera dell'Autunno del 1820 in Montecchio in casa del Dottore Umiltà fu creato Maestro Carbonaro unitamente al Dottore Sante Conti e allo stesso Dottore Umiltà da certo Micali di Parma, che loro lesse parte di alcuni scritti riguardanti la Carboneria.

6. Perchè nella mattina susseguente in propria casa assistette alla recezione di Evandro Carpi di Reggio e del Dottore Giambattista Farioli della Gaida nella Setta dei Carbonari.

7. Perchè sul finire di Febbraio, o sul principio di Marzo 1821 in Gaida in casa del Capitano Giacomo Farioli assistette alla recezione formale del Dottore Ippolito Zuccoli Giusdicente di Montecchio nella Setta dei S. M P.

8. Perchè nella Quaresima del 1821 in Montecchio assistette alla recezione di Giovanni Maria Rasori, di Giovanni Conti e di Giuseppe Gasparini nella Setta dei Carbonari.

9. Perchè nella stessa quaresima in San Polo in casa di Prospero Bosi assistette alla recezione formale di Giambattista Ferrari Segretario di quella Comune, e del Notaro Giuseppe Montruccoli nella Setta dei Carbonari.

10. Perchè nella State del 1821 in Castelnuovo di sotto assistette alla recezione di certo Marinelli di quel luogo nell'indicata Società dei Carbonari.

11. Perchè si ha pure in Processo qualche indizio, che egli fosse non per altro oggetto insieme all'Avvocato Pampari spedito nel Marzo 1821 dal Capitano Farioli alla Chiesa dei S. M. P. di Parma, se non se per manifestare ad essi che i Reggiani non avevano in allora pronti i mezzi onde per li primi eccitare nel proprio Stato la rivoluzione.

Alla pena della galera per venti anni, ed in tutte le spese.

XII. Peretti Luigi, Avvocato, del fu Consiglier Giancarlo nativo di Modena, domiciliato in Reggio, ammogliato, senza prole, d'anni 43 o 44, detenuto (negativo) e costituito reo.

1. Perchè nell'Estate del 1820 in Reggio nella casa del Dottore Giambattista Farioli si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P. eretta in quella città nel Maggio 1818, avendovi sortito il nome di Pomponio Attico, e coperte fra i dignitari le cariche prima di Pontefice, od Oratore, e poscia di Grand'Astro.

2. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne nell'indicata casa Farioli ad una sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di Reggio, come di Modena e di Parma, e da lui specialmente si trattò di cambiare la forma dell'Estense Governo Monarchico, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse, siccome poscia avvenne, di spedire il Dottore Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

3. Perchè nell'Autunno 1820 in Reggio in casa del Dottore Prospero Pirondi assistette alla recezione dei Dottori Luigi Bonfanti e Carlo Fattori nella Società dei S. M. P.

4. Perchè contemporaneamente elevato venne dal Capitano Giacomo Farioli, da Giovanni Manzotti e dal Dottore Pietro Umiltà al Sinodo degli Eletti della Chiesa di Reggio insieme ai Dottori Pirondi, Farioli, Caronzi e Franceschini.

5. Perchè in uno degli ultimi giorni di Gennaio, o nei primi di Febbraio 1821 in Gaida nella casa del Capitano Farioli assistette alla recezione dei Giovanni Sidoli e Francesco Conti nella Setta dei S. M. P.

6. Perchè sulla fine di Febbraio, o sul principio di Marzo 1821 intervenne nel luogo stesso alla recezione del Dottore Ippolito Zuccoli nell'indicata Società.

7. Perchè dal Processo emerge qualche indizio.

1° Che dopo l'Agosto 1820 siasi trasferito alla Chiesa dei S. M. P. di Parma affine di stabilire seco loro la maniera di eccitare in questi Domini Estensi la rivoluzione.

2° Che dall'Agosto 1820 sino a tutto il successivo Dicembre abbia in Reggio assistito alla recezione di Domenico Gazzadi, di Francesco Bolognini e del conte Gio. Grillenzoni Faloppio nella Società dei S. M. P.

3° Che sia parimente nell'anno 1820 intervenuto a diverse altre recezioni in Carboneria.

Alla pena della galera per venti anni, ed in tutte le spese (*).

XIII. Farioli Giambattista del vivente Pietro, nativo di Calerno, domiciliato in Gaida, d'anno 30, dottore di leggi, ammogliato con prole, detenuto (negativo) e costituito reo.

1. Perchè nell'anno 1820 si fece ascrivere formalmente in casa del capitano Giacomo Farioli, o in Reggio, o in Gaida, alla Società segreta dei S. M. P. eretta in quella città nel Maggio 1818, avendovi coperta la carica di Segretario.

2. Perchè nell'Agosto 1820 nella residenza comunale di Sant' Ilario assistette alla recezione formale del Dottore Francesco Caronzi ed Avvocato Antonio Pampari nella Setta medesima.

(*) *Osservazione.* Al § 7 — Quando si considera la grave pena cui fu condannato questo bravo ed infelice Peretti si sente stringere il cuore, riflettendo che i capi gravi d'accusa non sono già provati, ma v'è solo *qualche indizio* della loro verità; e per Carboneria trattasi di cose accadute nel 1820, e così presumibilmente prima del 20 Settembre. Notisi ancora che questa espressione *qualche* significa proprio *pochi indizi.* Forse non si sarebbe avuto il poco pudore di far carico ad un infelice di qualche indizio di colpa se si avesse voluto aver presente: « Sed nec de suspicionibus debere « aliquem damnari D. Trajanus Assiduo Severo rescripsit: satius « enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem « damnare ». *L. 5 ff. de poenis.*

3. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne nella propria casa in Reggio ad una sessione nella quale da alcuni Maestri Perfetti sì di quella città, che di Modena e di Parma, si trattò di cambiare la forma dell'Estense Monarchico Governo, e degli altri Stati di Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

4. Perchè nell'Autunno del 1820 in Reggio in casa del Dottore Prospero Pirondi elevato venne dal capitano Giacomo Farioli, da Giovanni Manzotti, e dal Dottore Pietro Umiltà al Sinodo degli Eletti della Chiesa di Reggio insieme al Dottore Pirandi istesso, al Dottore Caronzi, all'Avvocato Peretti e al Dottore Franceschini.

5. Perchè sulla fine di Gennaio, o sul principio di Febbraio 1821 in Gaida in casa del capitano Farioli assistette alla recezione dei Gio. Sidoli, e Francesco Conti nella Società dei S. M. P.

6. Perchè in uno degli ultimi giorni di Febbraio, o dei primi di Marzo 1821 assistette nell'indicato luogo alla recezione formale del Dottore Ippolito Zuccoli nella Setta medesima.

7. Perchè dal Processo risulta qualche indizio

1. Che dal Luglio 1820 al Febbraio 1821 abbia assistito ora in Reggio, ed ora alla Gaida alle recezioni dei Dottori Prospero Pirondi, Domenico Boni, Avvocato Luigi Peretti, Dottore Luigi Bonfanti, Francesco Bolognini e Pietro Zanibelli abitanti in Reggio nella Società dei S. M. P.

2. Che nell'Autunno del 1820 in Montecchio in casa del Dottore Caronzi si sia fatto aggregare alla Setta pure segreta dei Carbonari.

8. Perchè intento egli a favorire lo scopo sedizioso della Setta dei Carbonari ricevette in Reggio sulla fine di Gennaio, o sul principio di Febbraio 1821 dal Dottore Prospero Pirondi un voluminoso plico di proclama latini a stampa diretti alle truppe Ungaresi affinchè non si battessero coi Napoletani, proclama non scevri da gravi ingiurie contro l'Augusta Casa d'Austria, e quindi in qualche modo ancora contro il nostro Sovrano; perchè in pari tempo s'incaricò di andare, siccome poscia fece, a Modena all'uopo di diramarli alle truppe istesse, mentre vi transitavano avviandosi verso Napoli per sedarvi la rivoluzione, che vi era insorta per opera de' Carbonari; e perchè infine consegnò in Modena probabilmente nel giorno 13 Febbraio suddetto all'ex comandante Francesco Maranesi non pochi di sì fatti proclami al presumibile oggetto di dare ad essi pubblicità giusto quanto gli venne ancora contestato dalla Giusdicenza Criminale di Modena nel 26 novembre ultimo prossimo scorso.

Alla pena della galera per anni venti ed in tutte le spese (1).

XIV. Barbieri Biagio di Giuseppe, nativo di Sant'Ilario, e domiciliato in Salerno, d'anni 44, ammogliato, senza prole, Scrittore e Ragionato, detenuto (negativo) e costituito reo.

1. Perchè sulla fine di Dicembre del 1816 in Reggio si fece ascrivere formalmente alla Società segreta degli Adelfi, e si unì con altri soci per costituirne i

(1) *Osservazione.* — V. sopra al § 7 di Peretti ed al 4 di Pirondi quel che può riguardare Farioli. Chi ha detto al Tribunale che la rivoluzione di Napoli fosse opera dei Carbonari? E gli spergiuri di chi son opera? Ecco da che hanno a ripetersi le rivoluzioni: dalla tristizia de' Governi. Del resto come potevasi da Farioli favorir lo scopo de' Carbonari, se v'è appena *indizio* ch'ei fosse associato a tal Setta?

dignitari, avendovi egli coperta la carica di Amministratore.

2. Perchè nella Primavera dell'anno 1818 si aggregò in Reggio alla Società del pari segreta dei S. M. P. sostituita all'altra degli Adelfi avendovi sortito il nome di Albo.

3. Perchè in una sera del mese di Maggio, o di Giugno del 1818 in Modena in casa di certa vedova Giovanardi assistette alla recezione di Fortunato Rossi di Reggio e del Dottore Antonio Sacchi della Mirandola nella Setta Massonica, sottoscrivendone le relative patenti.

4. Perchè emerge dal Processo qualche indizio, che abbia pure in allora assistito alle recezioni di certo Torreggiani di Reggio, e dei Comici Velli e Vismara nella setta medesima, non che al conferimento del grado di Maestro Massone all'altro Comico Mascherpa, coll'averne in pari tempo firmati gli analoghi diplomi.

5. Perchè nell'Estate dell'anno 1820 in Reggio nella casa del Dottore Giambattista Farioli intervenne ad una sessione, nella quale da alcuni Sublimi Maestri Perfetti, tanto di quella città quanto di Modena e di Parma, si trattò di cambiare la forma dell'Estense Governo Monarchico non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Moreali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

6. Perchè dall'epoca dell'istituzione dei S. M. P. fino a tutto l'anno 1820 assistette in Parma, in Reggio, in Montecchio ed in Sant'Ilario alla recezione dei Dottori Francesco Caronzi, Avvocato Antonio Pampari, Avvocato Luigi Peretti, Domenico Boni, Dottore Carlo Angelo Lamberti, Dottore Giambattista Cavandoli, ed Antonio Nizzoli nella Setta dei S. M. P.

8. Perchè sul finire del Gennaio, o sul principio di Febbraio 1821 in Gaida in casa del capitano Giacomo Farioli assistette pure alla recezione dei Giovanni Sidoli, e Francesco Conti nella Setta medesima.

9. Perchè si ha in Processo qualche indizio che abbia parimenti assistito alle recezioni di Luigi Panisi, Dottore Giambattista Farioli, DottoreSante Conti, Dottore Prospero Pirondi e Dottore Carlo Franceschini nell'indicata Società.

Alla pena della galera per venti anni, ed in tutte le spese. (1)

XV. Maranesi Francesco del fu Floriano, nato e domiciliato in Modena, d'anni 41, ammogliato con prole, ex comandante nelle Armate Italiane, detenuto (confesso) e costituito reo.

1. Perchè in una sera del mese di Maggio o di Giugno del 1818 in Modena nella casa della vedova Giovanardi assistette alla recezione del Dottore Antonio Sacchi e del Comico Velli nella Setta Massonica, e al conferimento del grado di Maestro Massone all'altro Comico Mascherpa sottoscrivendone le relative patenti.

2. Perchè dal Processo emerge qualche indizio, che egli abbia in pari tempo assistito alla recezione di Fortunato Rossi, di certo Torreggiani di Reggio e del Comico Vismara nella Setta medesima, coll'averne firmati gli analoghi diplomi.

3. Perchè sul finire del 1818 si fece ascrivere for-

---

(1) *Osservazione.* — Barbieri non ha che il delitto, per ammettere i principî del Tribunale, d'aver appartenuto ai S M. P. anteriormente alla legge del 20 settembre, colla circostanza aggravante, se la è, d'avere assistito alle recezioni di Sidoli e F. Conti posteriormente a quella stessa legge. Non ha nè un indizio d'avere appartenuto alla Setta dei Carbonari. E si condanna ciò non ostante a vent'anni di galera?...

malmente in Reggio nella casa del capitano Giacomo Farioli alla Società segreta dei S. M. P. avendovi sortito il nome di Timoteo.

4. Perchè elevato nel Settembre 1819 dai Piemontesi Gastone, Grandi e Prina al grado di Savio della Chiesa dei S. M. P. da loro stabilita in Modena, assistette con essi in propria casa alla recezione degli Ebrei Israele Latis e Benedetto Sanguinetti in quella Società.

5. Perchè nell'Autunno 1819 ascrisse formalmente alla Setta istessa prima l'ex capitano Lirelli in ora defunto, e poscia l'ex capitano Gio. Andrea Malagoli di Modena.

6. Perchè poco dopo in Modena in casa dell'Ebreo Latis vi ricevette pure il Dottore Antonio Sacchi dopo di averlo insinuato ad aggregarvisi.

7. Perchè nella Primavera dell'anno 1820 aggregò alla Società medesima in casa Latis il Dottore Cristoforo Belloli della Mirandola e l'Ebreo Fortunato Urbini di Modena, non senza qualche indizio che abbia prima ascritto il Belloli alla Setta Massonica.

8. Perchè circa un mese dopo in casa dell'ex capitano Malagoli in Modena ricevette nella Società de' S. M. P. certo Baldoni di Bologna.

9. Perchè nell'Estate 1820 secondando la proposizione dell'ex capitano Malagoli ascrisse parimenti a quella Setta il Dottore Lodovico Moreali in qualità di Socio viaggiatore.

10. Perchè nell'Estate istesso in Reggio in casa del Dottore Giambattista Farioli intervenne ad una sessione nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella città, quanto di Modena e di Parma, e da lui specialmente si trattò di cambiare la forma dell'Estense Monarchico Governo, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il

Dottore Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure, che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

11. Perchè intento egli a favorire lo scopo sedizioso della Setta dei Carbonari ricevette in Modena probabilmente nel 13 febbraio 1821 dal Dottore Giambattista Farioli della Gaida non pochi esemplari di un proclama latino a stampa diretto alle truppe Ungaresi onde non si battessero coi Napoletani: proclama non scevro da gravi ingiurie contro l'Augusta Casa d'Austria, e quindi in qualche modo ancora contro il nostro Sovrano; perchè nel giorno successivo consegnò all'ex capitano Malagoli diversi di quei proclami, rilasciandone poscia alcuni giorni dopo un altro a Paolo Manni di Modena al probabile oggetto di dare ad essi pubblicità, e perchè finalmente si ha dal Processo qualche sospetto che abbia pur diramati per Modena quelli che asseri d'aver distrutti.

Alla pena della galera per venti anni, ed in tutte le spese.

XVI. Alberici Giuseppe di Francesco, nato e domiciliato in Brescello, Segretario della Comune, di anni 40, ammogliato con prole, detenuto (confesso) e costituito reo.

1. Perchè nel 1816 in Brescello si fece ascrivere formalmente da certo Jassis di Viadana alla Setta Massonica insieme a Don Pio Malgherini, al Dottore Giambattista Cecchetti, che vi si aggregarono ad insinuazione di lui, non senza indizio che poco dopo abbia in Brescello assistito alle recezioni dei Domenico Morandi e Capitano Magotti, non che di un'altra persona di Viadana nella Società medesima.

2. Perchè nell'Estate 1820 si fece aggregare in Parma alla Società segreta del S. M. P.

3. Perchè nella State medesima intervenne in Reggio nella casa del Dott. Giambattista Farioli ad una sessione nella quale da alcuni S. M. P. sì di quella città che di Modena e Parma trattossi di cambiare la forma del Governo di questi Estensi Dominî, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dott. Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

4. Perchè nel 1821 in Brescello in casa del Dottore Panizzi assistette alle ultime formalità della recezione del Perito Francesco Panizzi nella Setta dei Carbonari.

Alla pena della galera per anni quindici, ed in tutte le spese.

XVII. Moreali Lodovico del fu Dott. Gherardo, nativo di Reggio e domiciliato in Modena, Dott. di leggi, d'anni 29, ammogliato con figli, possidente detenuto (negativo) e costituito reo.

1. Perchè nell'Estate 1820 si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P. eretta in Modena nel Settembre 1819, avendovi poscia coperte le cariche di Segretario e di Socio viaggiatore.

2. Perchè nella State medesima intervenne in Reggio nella casa del Dott. Giambattista Farioli ad una sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella città, quanto di Modena e di Parma, e specialmente da lui si trattò di cambiare la forma del Governo di questi Estensi Dominî, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, esso Moreali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

3. Perchè dal Processo emerge qualche indizio, che egli in quella sessione abbia letto un Piano di Go-

verno Costituzionale, e che abbia fatto, e prima e dopo di essa, alcuni viaggi alle Chiese dei S. M. P. di Reggio e di Bologna per affari della Società, che a tal uopo lo forniva del denaro occorrente.

4. Perchè nell'Estate suddetta in Modena si aggregò alla Setta dei Carbonari.

4. Perchè dappoi assistette in Modena nella casa dell'Ebreo Israele Latis alle recezioni dell'ex-Capitano Lirelli e del Latis medesimo nella Setta dei Carbonari in qualità di Maestri.

6. Perchè sempre nella State del 1820 assistette in propria casa alle recezioni formali del Dott. Pietro Levesque, di Francesco Morandi, del Dott. Francesco Medici in ora defunfo, del Dott. Giuseppe Cannonieri tutti di Modena, non che del Dott. Francesco Montanari di Ravarino nell'indicata Setta.

Alla pena dalla galera per anni dieci, ed in tutte le spese.

XVIII. Zuccoli Dottore del fu Avv. Ilario, nativo di Modena, d'anni 46, Giusdicente di Montecchio, possidente, ammogliato con prole, detenuto (negativo) e costituito reo.

1. Perche sulla fine di Febbraio, o sul principio di Marzo 1821 in Gaida nella casa del Capitano Giacomo Farioli si fece, mentre era Giusdicente di Montocchio, ascrivere colle consuete formalità alla Setta dei S. M. P., avendo sortito il nome di Domiziano o Diocleziano.

2. Perchè nella Quaresima 1821 in San Polo nella casa di Prospero Rosi assistette alla recezione formale di Giambattista Ferrari e del Notaro Giuseppe Montruccoli nella Setta dei Carbonari, non senza indizio che egli vi fosse addetto, sino quand'era Giusdicente di San Felice.

Alla pena di carcere per anni dieci, ed in tutte le spese.

XIX. Pampari Avvocato Antonio del fu Gaetano, nato e domiciliato in Montecchio, d'anni 47, ammogliato con prole, possidente, detenuto (confesso) e costituito reo.

1. Perchè in Agosto 1820 nella residenza comunale di Sant'Ilario si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P., avendo sortito il nome di Icaro.

2. Perchè nell'Estate del 1820 in Reggio in casa del Dott. Giambattista Farioli intervenne ad una sessione nella quale da alcuni S. M. P. sì di quella città, che di Modena e di Parma, e specialmente da lui si trattò di cambiare la forma del Governo di questi Estensi Dominî, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Moreali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure, che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

3. Perchè si ha in Processo qualche indizio, che egli fosse non per altro oggetto insieme al Dott. Caronzi spedito nel Marzo 1821 dal Capitano Farioli alla Chiesa dei S. M. P. di Parma, se non per manifestare ad essi che i Reggiani non avevano in allora pronti i mezzi, onde per li primi eccitare nel proprio Stato la Rivoluzione.

4. Perchè nella Quaresima del 1821 in Montecchio assistette alla recezione dei Gio. Maria Rasori, Gio. Conti e Giuseppe Gasparini nella Società dei Carbonari.

Alla pena del carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XX. Malagoli Gian Andrea del fu Antonio, nato e domiciliato in Modena, d'anni 40, ammogliato con prole, ex-Capitano nelle truppe italiane, possidente, detenuto (confesso) e costituito reo.

1. Perchè nel mese di Maggio, o di Giugno 1818 in Modena sottoscrisse le patenti di Massoneria, che rilasciate vennero al Dott. Antonio Sacchi e Fortunato Rossi e a' Comici Velli e Mascherpa a quella Setta previamente aggregati, non senza indizio che abbia del pari firmate due consimili patenti per certo Torreggiani di Reggio e pel Comico Vismara amendue addetti pure alla Società Massonica.

2. Perchè nell'Autunno del 1819 in Modena nella casa d'Israele Latis si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P. poco prima stabilita in quella città, avendovi sortito il nome di Appuleio e coperte le cariche di Cassiere e di Grand'Astro.

3. Perchè nell'Autunno istesso in casa Latis assistette alla recezione formale del Dott. Antonio Sacchi della Mirandola nell'indicata Società.

4. Perchè in Primavera del 1820 nella casa Latis assistette pure alle recezioni del Dott. Belloli e dell'Ebreo Fortunato Urbini nella Setta medesima.

5. Perchè circa un mese dopo in propria casa assistette alla recezione di certo Balboni di Bologna nei S. M. P.

6. Perchè nella State 1820 propose a socio viaggiatore della Chiesa dei S. M. P. di Modena il Dottore Moreali che vi venne poscia in tale qualità ricevuto.

7. Perchè nell'Estate istessa in casa dell'Ebreo Latis ascrisse l'ex-Capitano Lirelli e il medesimo Latis alla Setta dei Carbonari conferendone loro il grado di Maestro.

8. Perchè circa la metà di Agosto 1820 aggregò alla Carboneria Francesco Morandi e i Dottori Pietro Levesque, Giuseppe Cannonieri, Francesco Medici e Francesco Montanari.

9. Perchè intento egli a favorire lo scopo sedizioso della Setta de' Carbonari ricevette in Modena, probabilmente nella sera del 14 Febbraio 1821, dall'ex-Comandante Francesco Maranesi cinque o sei esemplari di un proclama a stampa diretto alle truppe Ungaresi, onde non si battessero coi Napoletani: proclama non scevro da gravi ingiurie contro l'Augusta Casa d'Austria e quindi in qualche maniera ancora contro il nostro Sovrano; perchè nell'istessa sera consegnò al Dott. Lodovico Moreali di quei proclami, rilasciandone poscia nel giorno successivo un altro a Gio. Alessandri di Modena al probabile oggetto di dare ad essi pubblicità; e perchè infine dal Processo emerge qualche sospetto, che abbia pure diramato per Modena, quelli che asserì di aver distrutti.

Alla pena della carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XXI. Latis Israele del fu Benedetto, d'anni 39, nato e domiciliato in Modena, ebreo, ammogliato con prole, ex-ufficiale nelle truppe italiane, maestro di scuola (confesso) e costituito reo.

1. Perchè in una sera del mese di maggio, o di Giugno 1818 in Modena in casa della vedova Giovanardi assistette alle recezioni del Dott. Antonio Sacchi, di Fortunato Rossi, e dei comici Velli e Vismara nella Setta Massonica, ed al conferimento del grado di Maestro Massone all'altro comico Mascherpa sottoscrivendone le relative patenti.

2. Perchè dal Processo risulta qualche indizio che egli abbia in allora assistito eziandio alla recezione

di certo Torreggiani di Reggio nella Setta medesima coll'averne del pari firmato l'analogo diploma.

3. Perchè nel Settembre 1819 in Modena in casa dell' ex-Comandante Maranesi si fece formalmente ascrivere insieme all'ebreo Benedetto Sanguinetti alla Società segreta dei S. M. P. stabilita poco prima in quella città, avendovi sortito il nome di Penn, e coperta la carica di Grand'Astro.

4. Perchè nell'autunno 1819 in propria casa assistette alla recezione formale dell'ex-Capitano Gio. Andrea Malagoli nella Società dei S. M. P., non senza indizio che sia in pari tempo intervenuto alla recezione dell'ex-Capitano Lirelli in quella Setta.

5. Perchè nell' Autunno istesso assistette pure in propria casa alla recezione del Dott. Antonio Sacchi nella Società dei S. M. P.

6. Perchè nella Primavera del 1820 in propria casa assistette alla recezione del Dott. Fisico Cristoforo Belloli e dell'ebreo Fortunato Urbini nell'indicata Setta, non senza indizio che previamente fosse al Belloli conferito il grado di Maestro Massone.

7. Perchè circa un mese dopo assistette in casa dell'ex-Capitano Malagoli alla recezione del Balboni di Bologna nei S. P. M.

8. Perchè nell'Estate del 1820 in casa propria si aggregò colle consuete formalità alla Setta dei Carbonari, nella quale ottenne il grado di Maestro.

Alla pena della carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XXII. Bolognini Francesco, figlio dell'ingegnere domiciliato in Reggio, contumace e reo.

Perchè nel Settembre, o nell'Ottobre 1820 in Reggio in casa del capitano Giacomo Farioli si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P. ivi

eretta, avendo poi coperta tra i dignitari di essa la carica di Cassiere.

Alla pena della carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XXIII. Borelli Giuseppe Dott. Fisico di Modena, contumace e reo.

Perchè si è fatto ascrivere alla Società segreta dei S. M. P. in epoca non determinata, ma sicuramente prima dell'anno 1821, per cui deputato venne Ricettore ed Amministratore del denaro prodotto dalla colletta, che i soci s'imposero nel principio dello stesso anno a pro di quelli tra essi in allora detenuti e processati in Modena, ed incaricato in pari tempo a tener dietro all'andamento della loro causa.

Alla pena del carcere per anni sette ed in tutte le spese.

XXIV. Levesque Dottore Pietro di Modena, contumace e reo.

1. Perchè in un dopo pranzo del mese di Agosto 1820 e probabilmente verso la metà, si fece ascrivere formalmente alla Setta dei Carbonari in Modena in casa del Dott. Lodovico Moreali.

2. Perchè nello stesso mese di Agosto intervenne in seguito nell'indicato luogo all'accettazione in detta Setta dei Dottori Francesco Medici e Giuseppe Cannonieri e dei fratelli Andrea e Dott. Francesco Montanari, l'ultimo dei quali vi si aggregò in conseguenza delle insinuazioni di lui.

Alla pena della carcere per anni sette, ed in tutte le spese.

XXV. Boni Domenico di Giovanni nato in Gaida, domiciliato in Reggio, d'anni 32 o 33, celibe, ingegnere possidente, detenuto (confesso) e costituito reo.

1. Perchè nel 1820 si fece aggregare formalmente alla Società segreta dei S. M. P. in casa del capitano Giacomo Farioli avendovi sortito il nome di Archimede.

2. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne in Reggio nella casa del Dott. Giambattista Farioli ad una sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella città quanto di Modena e di Parma si trattó di cambiare la forma dell'Estense Governo Monarchico, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dottore Lodovico Moreali di Modena alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure, che avessero i Romagnoli a tal uopo adottate.

Alla pena della carcere per anni cinque, ed in tutte le spese.

XXVI. Sanguinetti Benedetto del fu Moisè, nato e domiciliato in Modena, d'anni 33, celibe, possidente, ex-Ufficiale nell'Armata Italiana, detenuto (confesso costituito reo.

1. Perchè in una sera del mese di Maggio, o di Giugno del 1818 in Modena nella casa della vedova Giovanardi asssistette alle recezioni del Dottore Antonio Sacchi, di Fortunato Rossi, del Torreggiani e dei comici Valli e Vismara nella Setta Massonica, avendone sottoscritte le relative patenti.

2. Perchè si ha dal Processo qualche indizio che egli abbia in pari tempo assistito al conferimento del grado di Maestro Massone all'altro comico Mascherpa coll'averne firmato l'analogo diploma.

3. Perchè nel Settembre 1819 si fece formalmente ascrivere in Modena nella casa dell'ex-Comandante

Francesco Maranesi alla Società segreta dei S. M. P. poco prima stabilita in quella città, avendovi sortito il nome di Ciro, e coperta la carica di Pontefice, od oratore.

4. Perchè nell'Autunno 1819 in Modena nella casa dell'ebreo Latis intervenne alla recezione formale dell'ex-Capitano Malagoli nella Setta dei S. M. P. non senza indizio che abbia in pari tempo assistito alla recezione dell'ex-Capitano Lirelli in quella Società.

5. Perchè poscia nello stesso Autunno in casa Latis assistette alla recezione del Dott. Antonio Sacchi della Mirandola nei S. M. P.

6. Perchè nella Primavera del 1820 assistette pure in casa Latis alla recezione formale del Fisico Dottore Cristoforo Belloli e dell'ebreo Fortunato Urbini nella Setta medesima non senza qualche indizio che fosse in allora al Belloli anche conferito il grado di Maestro Massone.

7. Perchè circa un mese dopo in Modena in casa dell'ex-Capitano Malagoli assistette alla recezione di certo Balboni di Bologna nella Società medesima.

Alla pena della carcere per anni cinque, ed in tutte le spese.

XXVII. Sacchi Antonio del fu avvocato Giuseppe, nato e domiciliato in Mirandola, d'anni 25, Dottore di leggi celibe, possidente, detenuto (confesso) e costituito reo.

1. Perchè nel mese di Maggio o di Giugno 1818 si fece ascrivere formalmente in Modena nella casa della vedova Giovanardi alla Società segreta dei Massoni, riportandone l'analogo diploma.

2. Perchè nell'Autunno 1819 si aggregò colle consuete formalità alla Setta dei S. M. P. in Modena nella casa dell'ebreo Latis.

3. Perchè nella Primavera del 1820 in casa Latis assistette alla recezione formale del Belloli e dell'Urbini nella Società dei S. M. P., non senza indizio che al Belloli fosse in pari tempo conferito il grado di Maestro Massone.

Alla pena della carcere per anni cinque, ed in tutte le spese.

XXVIII. Panisi Luigi del fu Prospero, nato e domiciliato in Novellara, d'anni 42, celibe, possidente, ragionato, di quella comunità, detenuto (negativo) e costituito reo.

1. Perchè nel 1818, o sul principio del 1819 si fece formalmente ascrivere alla Società segreta dei S. M. P. non senza indizio che abbia appartenuto ancora alla setta degli Adelfi.

2. Perchè nell'Estate del 1820 intervenne in Reggio nella casa del Dott. Giambattista Farioli, ad una sessione, nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella città, quanto di Modena e di Parma si trattò di cambiare la forma di questi Estensi Dominî, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dott. Lodovico Moreali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure, che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

Alla pena della carcere per anni cinque, ed in tutte le spese.

XXIX. Fattori Carlo, Dottore Fisico, di Baldassarre, nato in Scurano, domiciliato in Reggio, ultimamente dimorante in Parma per la pratica d'Ostetricia a spese di S. A. R., d'anni 29, celibe, possidente, detenuto (negativo) e costituito reo.

1. Perchè nell'Autunno del 1820 si fece formalmente aggregare in Reggio nella casa del Dottore Prospero

Pirondi alla Società segreta dei S. M. P., non senza indizio che per favorire lo scopo della medesima andasse nella Montagna Reggiana ad eccitarne gli abitanti alla rivolta.

2. Perchè nell'anno 1829, e probabilmente in Primavera, nella propria casa ricevette formalmente nella Società segreta dei Carbonari il Prete Don Giuseppe Andreoli di San Possidonio.

3. Perchè sul finire del Carnevale 1820 vi aggregò il Dottore Flaminio Lolli della Mirandola.

4. Perchè circa la metà di Quaresima del 1821 in sua casa vi scrisse Ippolito Lolli pure della Mirandola.

Alla pena della carcere per anni cinque, ed in tutte le spese (1).

---

(1) *Osservazione*. Al § 1. — Ricordo il § 4 delle accuse contro Franceschini. È patentissimo che per favorire lo scopo d'una società cui Carlo Fattori appartenne, dicesi solo in autunno 1820, esso non poteva recarsi sulla montagna Reggiana nell'Estate di quell'anno come in quel § 4 si dice.

Al § 2. — Leggo al § 1 della sentenza di Andreoli che questi « nella Primavera 1820 si fece formalmente ascrivere alla setta de' Carbonari nella casa dei Dottori Carlo e Giuseppe Fattori di Reggio ». Qui il fatto è positivamente indicato come certo: ma in quest'accusa diretta contro Carlo Fattori trovo che quel povero Don Andreoli « fu PROBABILMENTE in Primavera ricevuto formalmente Carbonaro in casa Fattori ». Dunque non era certa l'epoca del delitto dell'Andreoli, benchè quest'incertezza si sia taciuta nella sentenza di morte di quello sventurato. E siccome questa gravissima circostanza, che si è data per certa, viene poi dal medesimo Tribunale messa in dubbio, è anche lecito dubitare della verità delle accuse contro Andreoli. Un illustre scrittore straniero, cui devon esser grati gli Italiani, dice benissimo: « Ce n'est point calomnier des juges « que de les croire faussaires et prévaricateurs, lorsqu'ils s'entou- « rent d'un infâme mystère » (*Histoire des Republiques italiennes du moyen âge*, par M. De Sismondi, chap. 65): Quindi il Tribunale di Rubiera permetterà che della sua lealtà e buona fede, per tanti motivi, almen che sia, dubbie, non si pensi così favorevolmente.

XXX. Fattori Giuseppe di Baldassarre, nato in Scurano, domiciliato in Reggio, d'anni 24, celibe, dottore di leggi, detenuto (negativo) e costituito reo.

1. Perchè nella Primavera del 1820 in Reggio in propria casa ricevette Don Giuseppe Andreoli nella Società segreta dei Carbonari.

2. Perchè nel primo Gennaio 1821 in Reggio nella casa del Dott. Carlo Franceschini assistette alla recezione di Francesco Conti nell'indicata Setta.

3. Perchè sulla fine di Gennaio 1821, o sul principio di Febbraio 1821, in propria casa ascrisse alla Setta istessa lo Speziale Domenico Galvani di San Martino in Rio.

4. Perchè nel giorno 19 Marzo 1821 parimenti in propria casa vi aggregò Giovanni Ragazzi pure della Mirandola.

5. Perchè dal processo emerge qualche indizio:

1° che nell'Estate 1820 andasse nella Montagna Reggiana per eccitarne gli abitanti alla rivolta;

2° che nel Carnevale 1821 abbia assistito alla recezione del Dott. Flaminio Lolli nei Carbonari;

3° che abbia appartenuto alla Società secreta dei S. M. P.

Alla pena della carcere per anni tre, ed in tutte le spese (1).

Resta che io rilevi una maliziosa reticenza del Tribunale a riguardo di Carlo Fattori, il quale si dice dimorante in Parma per la pratica di ostetricia *a spese di S. A. R.* — È a sapersi che Fattori fu inviato a Parma *posteriormente* all'epoche dei supposti commessi delitti. Ecco ciò che bisognava dire per dir tutta la verità onde non far vedere che Fattori fosse un ingrato, come imprudentemente si spaccia, e come ritenne il Tribunale condannandolo a pena più grave del fratel suo, sebben aggravato questi fosse di maggiori accuse.

(1) *Osservazione*, Al § 5, n. 1. — Abbiam veduto la contradizione esistente tra il § 4 di Franceschini e il § 1 di C. Fattori. Ora veggiamo qui un'altra discordanza più grave circa a questo stesso

XXXI. Lolli Flaminio del Dott. Luigi, nato e domiliato in Mirandola, d'anni 24, Dottore di leggi, celibe, detenuto (confesso) e costituito reo.

Perchè sugli ultimi giorni del Carnevale del 1821 in Reggio nella casa dei fratelli Dottori Carlo e Giuseppe Fattori si fece aggregare formalmente alla Setta dei Carbonari.

Alla pena della carcere per tre anni, ed in tutte le spese.

XXXII. Lamberti Carl'Angelo del Dott. Fisico Carl'Antonio, nativo dei Quattro Castelli, domiciliato in Correggio, in qualità di Cancelliere criminale di quella Giusdicenza, d'anni 39, Dott. di leggi, ammogliato con prole, detenuto (confesso) e costituito reo.

1. Perchè sulla fine del 1816 in Gaida nella casa del Capitano Giacomo Farioli si fece ascrivere formalmente alla Società segreta degli Adelfi eretta poco prima in Reggio, avendovi coperta la carica di Oratore.

2. Perchè nell'anno 1818, o sul principio del 1819, nell' indicato luogo si aggregò colle solite formalità alla Setta dei S. M. P., avendovi sortito il nome di Vitellio.

Alla pena della carcere per tre anni, ed in tutte le spese.

---

fatto, mentre uno di quei Fattori che al § 4 di Franceschini viene asseverantemente mandato in montagna ad eccitar rivoluzione, è qui soltanto accusato *per qualche indizio* d'aver fatto quel viaggio all'indicato scopo.

XXXIII. Belloli Cristoforo, Dott. Fisico del fu Francesco, nativo di Scandiano, domiciliato nella Mirandola, d'anni 44, possidente, ammogliato con prole, detenuto (confesso) e costituito reo.

1. Perchè in Primavera del 1820 si fece ascrivere formalmente in Modena nella casa dell'ebreo Israele Latis alla Società segreta dei S. M. P., non senza indizio che siasi previamente aggregato alla Setta dei Massoni, riportandone il grado di Maestro.

2. Perchè in quella circostanza assistette alla recezione dell'ebreo Fortunato Urbini nei S. M. P.

Alla pena della carcere per anni tre, ed in tutte le spese.

XXXIV. Zucchi Carlo del fu Avv. Troilo Gaetano, nato in Reggio, domiciliato in Milano, d'anni 38, celibe, ex ufficiale nelle truppe del cessato Regno d'Italia, incisore in rame, detenuto (negativo) e costituito reo.

1. Perchè in Primavera del 1817 nella casa dell'ebreo Israele Latis in Modena tentò di aggregare l'ex Capitano Gio. Andrea Malagoli, l'ebreo Benedetto Sanguinetti e lo stesso Latis alla Società segreta della Spilla nera diretta a ristabilire sul trono di Francia la dinastia di Napoleone Bonaparte.

2. Perchè in una sera del mese di Maggio, o di Giugno del 1818, in Modena nella casa della vedova Giovanardi assistette alla recezione del Dott. Antonio Sacchi, di Fortunato Rossi, di Andrea Torreggiani e dei comici Velli e Vismara nella Setta Massonica, non che al conferimento del grado di Maestro Massone all'altro comico Mascherpa, sottoscrivendone le relative patenti.

3. Perchè in Reggio nello stesso anno coi torchi di Vincenzo Melegari stampò col rame a tal uopo da lui

inciso le patenti in pergamena che rilasciate poscia vennero a ciascun dei Massoni preindicati.

Alla pena della carcere per anni tre, ed in tutte le spese (1).

XXXV. Nizzoli Antonio del fu Fabio, nato e domiciliato in Brescello, Ragioniere di quella Comunità, d'anni 64, ammogliato con prole, possidente (negativo) e costituito reo.

1. Perchè nell'Estate 1820 in Parma si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P. avendovi sortito il nome di Focida.

2. Perchè nella State medesima in Reggio nella casa del dott. Giambattista Farioli intervenne ad una sessione nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella città, che di Modena e di Parma si trattò di cambiar la forma del governo di questi Estensi Dominî, non

---

(1) *Osservazione.* Al § 1. — Zucchi, per quel che si dice in questo § ha *tentato* di aggregar alla Società della Spillanera, Malagoli, Sanguinetti e Latis, e tal società era diretta, ossia doveva *attentare*, a ciò che la dinastia di Napoleone Bonaparte fosse ristabilita sul trono di Francia. Domando se l'*attentato* per aggregar ad una società, che poi non ha *attentato* di consumar il delitto cui si suppone fosse diretta, sia punibile? Domando se l'*attentato* di cui qui è parola fosse punibile dal Governo di Modena? — Giacchè poi i Giudici di Rubiera han voluto far carico ad alcuni di aver distribuito un proclama non scevro d' ingiurie contro l' Augusta Casa d'Austria, e quindi « in certo tal qual modo » contro il Duca di Modena, dovevano per egual ragione tener conto a Zucchi d'aver voluto onorare Napoleone col *tentare* di far soci che *tentassero* di rimetterlo sul trono di Francia, giacchè questo sarebbe stato un atto *non scevro* da cortesia rispetto a Napoleone e quindi « in certo tal qual modo » rispetto all'Augusta Casa d'Austria e perciò rispetto al Duca di Modena. Non si sa per verità comprendere che sia quel « certo tal qual modo » che fa essere dirette al Duca le offese contro Casa d'Austria se non è il modo della parentela; e per quell' istesso motivo che questo è un « tal qual modo » che rende comuni ai parenti le offese, dovrebbe anche render comuni le cortesie. Ora niuno negherà che dell'*Augusta Casa d'Austria* non fosse parente Napoleone.

che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dott. Ludovico Moreali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

3. Perchè dal Processo emerge qualche indizio, che nell'anno 1816 abbia in Brescello assistito alla recezione del Dott. Giambattista Cavandoli nella Setta dei Massoni.

Alla pena della carcere per anni tre, ed in tutte le spese (1).

XXXVI. Cavandoli Giambattista del fu Giammaria, nativo di Canossa, domiciliato in Brescello in qualità di Cancelliere archivista di quell'Archivio notarile, Dott. di leggi, d'anni 48, celibe e possidente, detenuto (negativo) e costituito reo.

1. Perchè nell'anno 1816 si fece formalmente ascrivere da certo Jassis di Viadana nella Setta Mas-

---

(1) *Osservazione.* — Non sia discara un' osservazione di confronto tra le pene cui furono condannati Alberici, Nizzoli e Cavandoli. Nizzoli ha minori delitti degli altri due, postochè non ha assistito alla recezione di F. Panizzi in Carboneria, e se è *indiziato* di aver assistito a quella di Cavandoli in Massoneria, questi ed Alberici sono *indiziati* d'aver assistito a quelle, pure in Massoneria, di Morandi, Magotti ecc.; onde resta a carico di Cavandoli un delitto di più che non a carico degli altri, e delitto grave agli occhi dei Giudici perchè posteriore al 20 settembre 1820: nulla di manco pari è la pena tra Cavandoli e Nizzoli.

Alberici ha precisamente, se si deve creder alla sentenza, gli stessi delitti e *circostanze aggravanti* che ha Cavandoli, od anzi ne ha meno, postochè esso ha assistito solo alle ultime formalità della sognata recezione di F. Panizzi, cui tutta sembrerebbe doversi dire aver assistito il Cavandoli: pure Alberici è stato condannato a 15 anni di galera e Cavandoli a 3 anni di carcere. Ma sia di conforto alle oneste, d'esempio alle tristi persone che il perfido Alberici calunniò degli innocenti, cui si protestava amico, mentre Cavandoli seppe costantemente tutto soffrire, prima che avvilirsi a far l'uffizio di falso denunziatore.

sonica, non senza indizio che abbia posteriormente assistito alla recezione di Domenico Morandi e del Capitano Magotti mantovano, non che di un'altra persona di Viadana nella Società medesima.

2. Perchè nell'Estate del 1820 in Parma si aggregò colle consuete formalità alla Setta dei S. M. P., avendovi sortito il nome di Eschilo.

3. Perchè nella State medesima intervenne in Reggio nella casa del Dott. Giambattista Farioli ad una sessione nella quale da alcuni S. M. P. tanto di quella città, che di Modena e Parma si trattò di cambiare la forma del governo di questi Estensi Dominî, non che degli altri Stati d'Italia, e si conchiuse di spedire, siccome poscia avvenne, il Dott. Lodovico Moreali alla Chiesa di Bologna, onde colà informarsi delle misure che i Romagnoli avessero a tal uopo adottate.

4. Perchè nel 1821 in Brescello nella casa del Dottore Panizzi assistette alla recezione del perito Francesco Panizzi nella Setta dei Carbonari.

Alla pena della carcere per anni tre, ed in tutte le spese (1).

---

(1) *Osservazione.* Al § 1. — È asserito in questo § che Cavandoli è stato ascritto alla Setta Massonica da un certo Jassis di Viadana. Io credo che smentirò senza repliche quest'accusa con una sola risposta. È falsissimo che abbia esistito od esista a Viadana un Jassis. Niuno, che io mi sappia, ne ha mai sentito a parlare.

Al § 4. — Quel Dr. Panizzi che qui si nomina son io medesimo, posso quindi parlar della cosa meglio che nessun altro, tanto più che non m'è ignoto (abbenchè nella sentenza ciò siasi maliziosamente taciuto) che io sono non solamente accusato d'aver prestato il locale per la recezione di Francesco Panizzi, ma pur anche d'essere stato quegli che lo ha *ricevuto* Carbonaro. Premetto la protesta essere falsissima la supposta recezione, me sciente. Ma di ciò tacciasi ed esaminisi l'accusa di Cavandoli, mia per conseguenza e di Francesco Panizzi, come se d'un estraneo soltanto si trattasse.

Quattro soli, a norma della sentenza, furono presenti alla recezione: i quattro sarebbero stati, Alberici, Cavandoli, il ricevuto

XXXVII. Morandi Francesco di Vincenzo, nato e domiciliato in Modena, d'anni 29, celibe, ed impiegato nella Ragioneria ducale, detenuto (negativo) e costituito reo.

Perchè circa la metà d'Agosto 1820 in Modena nella casa del Dott. Lodovico Moreali si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei Carbonari.

Alla pena della carcere per anni due, ed in tutte le spese.

Francesco Panizzi ed io. All'appoggio di quali prove si è condannato il secondo, imprigionato il terzo e me designato alla pubblica vendetta? Non è stato certo all'appoggio d'indizi, non all'appoggio di testimoni, ed io mi darò per vinto quando un solo di quelli o di questi mi si opponga. — Sarà dunque all'appoggio di confessioni? Ora guardisi la giustizia, l'onestà del Tribunale di Rubiera. Cavandoli ha negato il fatto, a me non è stato chiesto, nè l'ho affermato, nè lo poteva affermare come affatto non vero, Francesco Panizzi all'epoca delle sentenze non l'ha dato per veridico, nè (quando sappia solo esser onorato al segno di non esser un mentitore) lo potrà mai dar per veritiero: l'ha, non dirò confessato, ma sognato o a dir meglio impudentemente e falsamente deposto il bugiardo Alberici. — Domando se all'appoggio del detto solo d'un infame senza onore e senza fede, un Tribunale poteva condannare un misero innocente, far imprigionare uno sgraziato, designare uno che fu sempre liberale, ma pacifico, all'odio d'un Governo persecutore? Se è delitto l'amar la libertà e l'indipendenza della sua patria, io certo son delinquente e me ne vanto: ma nè un atto mi si potrà rimproverare. Nè l'odio del Governo, cui fui esposto, mi è pesato: sibbene mi pesò e pesa la distinzione usatami col riserbarmi alle ultime persecuzioni. Questo non fu certo per generosità, ma sibbene per espormi alla diffidenza dei bravi Italiani. Falli lo scopo del Governo: chè io non considero per bravi e buoni alcuni miserabili i quali vilmente il servono col gettar la diffidenza tra gli onesti. Oh se io volessi abbassarmi al segno d'inveir contro di essi!... Ma a che servirebbero ora le parole? Spero di vederli in Italia questi indegni.

(Credo opportuno aggiungere una nota alla presente giustissima *osservazione*. Quando fu arrestato quel Perito Francesco Panizzi, vennero pure arrestati Bigotti, Montruccoli, Gasparini, Galvani, Bonfanti e Ferrari di San Polo, indi furon rimessi alla polizia di Modena. A forza di lusinghe e di speranze, tutti, fuorchè Ferrari, si

XXXVIII. Gazzadi Domenico di Giuseppe, nato e domiciliato in Sassuolo, di anni 33, vedovo senza prole. Professore di Rettorica, detenuto (confesso) e costituito reo.

Perchè nel 4 Agosto 1820 in Reggio nella casa del Dott. Prospero Pirondi si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei S. M. P.

Alla pena della carcere per anni due, ed in tutte le spese.

XXXIX. Manzini Cammillo Lodovico del fu Giambattista, nativo di Carpi, dimorante in Roma, d'anni 26, Dott. di legge, celibe, detenuto (negativo) e costituito reo.

Perchè si aggregò formalmente alla Setta dei Carbonari in Roma sulla fine dell'anno 1817 o sul prin-

---

indussero a dir ciò che dalla polizia si voleva e per conseguenza alla deposizione dell'Alberici fu conforme quella del Francesco Panizzi. Il Duca prima che fossero, non che condannati, ma neppur giudicati, in vista delle loro « pronte ed ingenue confessioni », ne ha ordinato la liberazione « sottomettendoli soltanto alla sorveglianza della polizia ». Aggiugnesi che è stato imposto « alle polizie locali di vegliare acciocchè non sia loro fatto alcun insulto ». Io non voglio certo far l'apologia dell'*insulto*, nè credo che i Reggiani si vorranno avvilire sin a punire delle *spie notorie* e *false;* non credo però che si rispetteran sì poco da non saper mostrare la loro indignazione, il loro sprezzo per degli infami mentitori. Chi sarà quell'uomo d'onore che non si vergognerà d'avvicinarli? In qual onesta conversazione saranno essi ricevuti? Chi non si allontanerà da quel Caffé, da quell'unione pubblica ov'uno di questi, che portano in fronte il marchio designatore degli uomini degni della pubblica reprobazione, oserà por piede? A chi non geleranno le parole in bocca all'approssimarsi d'un di costoro, se non altro pel dubbio fondatissimo di avere in lui un delatore tanto più terribile, quanto più mendace e disonorato? La morale, la virtù, l'onore, lo esigono: lo chiede altamente la sicurezza individuale; che è ben manifesto che tali spregevoli esseri, or che han perduto il pudore, non altro cercheranno se non di riacquistar la grazia del Governo, coll'esserne i confidenti: ciò loro non costa alcun sacrifizio, fatto essendosi già da essi quel dell'onore irrepraabilmente. (*L'Editore*).

cipio del 1818, non senza indizio che nel Settembre, o nell'Ottobre del 1818 istesso abbia in Bologna assistito alla recezione del conte Cammillo Laderchi di Faenza nella Setta preindicata in qualità di Maestro, e che abbia da Roma coltivato un carteggio sedizioso con alcuni di Modena.

Alla pena della carcere per anni due, ed in tutte le spese (1).

XL. Lolli Ippolito di Luigi, nato e domiciliato in Mirandola, d'anni 21 compiti in Settembre prossimo scorso, studente, celibe, detenuto (confesso) e costituito reo.

Perchè sulla metà di Quaresima 1821 si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei Carbonari

---

(1) *Osservazione.* — È noto all'Universo che la Carboneria è nata od almeno cresciuta e si è propagata per cura e sotto gli auspici del Re di Napoli attuale e del Papa il quale, dopo averne benedetti ne ha scomunicato i membri: ma siccome nè nel 1817 nè nel 1818 la scomunica era stata fulminata, siccome non eravi negli Stati Papali alcun divieto di Carboneria, nè bando contro i Carbonari, è manifesto che, a quell'epoca almeno, se non virtù, certo non delitto era l'appartenere alla Setta dei Carbonari negli Stati Pontifici. Con qual diritto adunque si è punito Manzini? — Evvi poi una prova che mostra falsa l'assistenza del Manzini alla recezione di Laderchi in Carboneria; eccola. Questo bravo giovane è uscito impunito dalle terribili carceri del Regno Lombardo-Veneto ove era stato gettato come sospetto Carbonaro, donde si ha una prova legale che egli non è Carbonaro, e per conseguenza che Manzini non può avere assistito alla sua recezione. In ogni caso poi si potrebbe domandare con qual diritto si può punire l'assistenza a recezioni fuori del territorio del Principe che intende di punire, tanto più nel caso di Manzini che è imputato e d'essere Carbonaro, e d'avere assistito a recezioni ove ciò non era difeso, ed in tempo che nè il suo Sovrano aveva pubblicato alcuna legge contro la Setta de' Carbonari? — Quanto sia all'altro indizio che si dice a carico di Manzini, che egli abbia, cioè, coltivato un carteggio sedizioso da Roma con alcuni di

in Reggio nella casa dei Dottori Carlo e Giuseppe fratelli Fattori.

Alla pena della carcere per anni due compresovi però quella che ha sofferto, ed in tutte le spese.

XLI. Ragazzi Giovanni del vivente Paolo, nato e domiciliato in Mirandola, d'anni 21 compiti nel 13 agosto 1821, studente di leggi, celibe, detenuto (confesso) costituito reo.

Perchè nel giorno 19 marzo 1821 in Reggio in casa dei fratelli Dottori Carlo e Giuseppe Fattori si aggregò formalmente alla Società segreta dei Carbonari.

Alla pena della carcere per anni due compresavi quella che ha sofferto, ed in tutte le spese.

XLII. Urbini Fortunato di Simone, ebreo, nato e domiciliato in Modena, di anni 37, celibe, Maestro di aritmetica e di lingua francese ed italiana, detenuto (confesso) e costituito reo.

Perchè nella Primavera del 1820 in Modena nella casa dell'ebreo Israele Latis si aggregò formalmente alla Società segreta dei S. M. P., avendovi sortito il nome di Giulio Cesare.

Alla pena della carcere per un anno, ed in tutte le spese.

XLIII. Rossi Fortunato del fu Pietro, nativo di Novellara, e domiciliato in Reggio, d'anni 45, ammogliato con prole, sartore, detenuto (confesso) e costituito reo.

Perchè in una sera del mese di Maggio o di Giugno dell'anno 1818 si fece ascrivere formalmente in Mo-

---

Modena, io lo negherò. Esistono in mano del Governo, ed esistevano a suo tempo negli atti del Tribunale di Rubiera le lettere di Manzini ai suoi amici. Il senso non ne è sedizioso, e Manzini lo ha pienamente svelato al Tribunale: ov'è dunque il supposto *indizio?*

dena nella casa della vedova Giovanardi, alla Società segreta dei Massoni riportandone l'analogo diploma.

Alla pena del carcere per un anno, ed in tutte le spese.

XLIV. Montanari Francesco Dott. fisico, di Giuseppe, nato e domiciliato in Ravarino, d'anni 32, possidente, ammogliato con prole, detenuto (confesso) e costituito reo.

Perchè circa la metà di Agosto 1820 in Modena nella casa del Dott. Lodovico Moreali si fece ascrivere formalmente alla Società segreta dei Carbonari.

Alla pena della carcere per un anno, ed in tutte le spese.

XLV. Cannonieri Giuseppe del fu Giuseppe, nativo di S. Caterina Suburbana di Modena, domiciliato in quella città, d'anni 26, celibe, Dottore di legge, detenuto (negativo) e costituito reo.

Perchè circa la metà d'Agosto del 1820 si fece formalmente aggregare alla Società segreta dei Carbonari nella casa del Dott. Lodovico Moreali di Modena.

Alla pena della carcere per un anno, compresa quella che ha sofferta, ed in tutte le spese.

XLVI. Carpi Evandro del fu Giuseppe, nato e domiciliato in Reggio, d'anni 25 o 26, celibe, Pittore, negoziante e possidente, detenuto (negativo) e costituito reo.

Perchè nell'Autunno 1820 in Montecchio nella casa del Dott. Francesco Caronzi si fece ascrivere formalmente in una Carboneria più raffinata, non senza indizio che egli abbia anche prima appartenuto alla Società segreta dei Carbonari, e che ad opera di lui

siasi aggregato alla Setta medesima il Dott. Lodovico Moreali.

Alla pena della carcere per un anno, compresavi quella che ha sofferta, ed in tutte le spese.

XLVII. Zanibelli Pietro del fu Ferdinando, nativo di Casalmaggiore degente in Reggio, d'anni 34, Farmacista, possidente e celibe, detenuto (negativo) e costituito reo.

Perchè nel Febbraio 1821 in Gaida in casa del Capitano Giacomo Farioli si fece formalmente ascrivere alla Società segreta dei S. M. P.

Alla pena della carcere da lui sofferta, ed all'esiglio dai Reali Dominî Estensi colla comminatoria di tre anni di carcere, qualora vi contravvenga, ed in tutte le spese (1).

Il Tribunale istesso

Visto il § 11 del Sovrano Chirografo 14 maggio prossimo scorso con cui viene incaricato a destinare il luogo dell'esecuzione della sentenza capitale.

Ha decretato, che l'esecuzione medesima debba avvenire nello spazio di terreno di ragione pubblica, che rimane a ponente di questo Forte fra le due Vie, che si diramano dalla strada Emilia di Reggio divergendosi l'una a mezzo giorno, verso l'ingresso in questo paese, e l'altra a levante all'intorno del medesimo, luogo che si è ravvisato a tal uopo conveniente, non tanto per la sua vicinanza al Forte in cui sono detenuti i Rei, quanto per la necessaria esem-

(1) *Osservazione.* — Condannar uno *alla pena già sofferta* è una maniera di condanna affatto nuova. Ho visto dichiarar uno bastantemente punito colla carcere già sofferta, ma non intendo come si possa condannar *alla carcere già sofferta.*

plarità, essendo sulla strada postale presso il confine dei territori di Modena e di Reggio.

Ha poi risoluto, che questa determinazione sia partecipata al Governo Provinciale di Modena, perchè disponga l'occorrente per l'analogo eseguimento, che dovrà aver luogo non più tardi di ventiquattr' ore, dopo che conosciutasi la Sovrana volontà intorno alla Sentenza medesima se ne sarà fatta l'opportuna notificazione ai singoli Rei in quella condannati a morte.

Visti d'altronde i diversi rapporti di alcuni Medici sì di Modena che di Rubiera, e specialmente poi quello del Dott. Francesco Galloni Direttore dell'Ospitale de'Pazzi in Reggio, da'quali risulta che il detenuto ed inquisito Gio. Manzotti di Sant' Ilario ritrovasi tuttavia nel deplorevole stato di aberrazione di mente, per lo che non si è potuto procedere ad atti ulteriori contro di lui (1).

Ha determinato rimettersi il Manzotti istesso a disposizione del Governo di Modena, onde ne lo faccia debitamente curare, interessandolo in pari tempo a volere per ogni effetto di ragione avvertire questo Tribunale, qualora per sentimento di più Professori nell'arte medica, avesse quelli riacquistato l'uso delle proprie intellettuali facoltà.

Visto altresì che i titoli di Reato, che la Giusdicenza Criminale di Modena contestò nel giorno 19 Novembre 1821 alla Pelagia Montanari in Cepelli di detta città sono estranei a quelli di lesa maestà e di aderenza alle sette proscritte.

Ha ordinato rimettersi al Tribunale ordinario la cognizione della causa della Cepelli medesima giusta il

---

(1) *Osservazione.* — Guardate pietà! lo stato di Manzotti si dice *deplorabile*, ma, sembra quasi, perchè « non si è potuto procedere ad atti ulteriori contro di lui ».

disposto del § 9 del citato Sovrano Chirografo 14 Maggio prossimo scorso (1).

Vista finalmente la Circolare dell'illustrissimo Supremo Consiglio di Giustizia 18 Settembre 1819, N. 4071, Sez. 2425.

Ha determinato che attese le circostanze speciali che concorrono a pro dei condannati sotto i Numeri I, II, X, XI, XV, XVI. XIX, XX, XXI, XXV, XXVII, XXXII, sieno essi raccomandati alla clemenza di S. A. R.

Così è Rubiera 11 Settembre 1822.

Firmati { Consigliere avv. Vincenzo Mignani *Presidente*.
Avv. Giacomo Mattioli *Giudice*.
Avv. Alfonso Toschi *Giudice*.

Segnati { Dott. Giuseppe Verini *Cancelliere*.
Dott. Domenico Giglioli *Cancelliere*.

N. 7.

Francesco IV, per la grazia di Dio Duca di Modena, Reggio, Mirandola, ec., Arciduca d'Austria, e Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia.

Viste le sentenze definitive pronunciate dal nostro Tribunale Statario straordinario residente in Rubiera,

---

(1) *Osservazione.* — La Cepelli, dopo vari mesi di carcere, fu mandata dalla polizia alla Giusdicenza criminale di Modena, da questa rimandata alla polizia, dalla polizia rimessa al Tribunale statario, dal Tribunale statario vien ora ritornata ai Tribunali ordinari, ancor incerta di sua sorte. — Del rimanente dalla citazione del § 9 del Chirografo 14 Maggio sembra potersi argomentare che il Duca abbia ordinato al Tribunale statario di dover rimettere ai Tribunali ordinari quelli che esso, come Tribunale statario, era incompetente a giudicare. Dico *sembra* perchè chi sa quei misteri? se io ben m'appongo, come si salva il Tribunale che eccedè i limiti fissati dal Chirografo speciale che lo istituì? Se per lo contrario m'appongo male, come si salva il Governo dalla meritata taccia d'iungiusto, come lo stesso Tribunale statario da quella di iniquamente servile?

specialmente da Noi delegato a giudicare sommariamente, ed in unica istanza dei delitti di Lesa Maestà, e di aderenza alle Sette ed Associazioni segrete, che sotto qualsiasi nome tendono allo scopo di sovvertire l'ordine dello stabilito legittimo Governo contro li seguenti individui:

1° Don Andreoli Giuseppe; 2° Conti Francesco; 3° Prospero Bosi; 4° Dottore Sante Conti; 5° Dottore Carlo Franceschini; 6° Conte Giovanni Grillenzoni; 7° Dottore Fisico Prospero Pirondi; 8° Giovanni Sidoli di Montecchio; 9° Dottore Fisico Pietro Umiltà di Montecchio; 10° Capitano Giacomo Farioli; 11° Dottore Francesco Caronzi; 12° Avvocato Luigi Peretti; 13° Giovanni Battista Farioli; 14° Biagio Barbieri; 15° Francesco Maranesi; 16° Giuseppe Alberici; 17° Lodovico Moreali; 18° Ippolito Zuccoli Giusdicente; 19° Avvocato Antonio Pampari; 20° Giovanni Andrea Malagoli; 21° Israele Latis; 22° Francesco Bolognini; 23° Dottore Fisico Borelli; 24° Dottore Pietro Levesque; 25° Domenico Boni; 26° Benedetto Sanguinetti; 27° Dottore Antonio Sacchi; 28° Luigi Panisi; 29° Carlo Fattori Medico; 30° Avvocato Giuseppe Fattori; 31° Flaminio Lolli; 32° Dottore Carlo Angelo Lamberti; 33° Cristoforo Belloli; 34° Carlo Zucchi; 35° Antonio Nizzoli; 36° Giovanni Battista Cavandoli; 37° Francesco Morandi; 38° Domenico Gazzadi; 39° Camillo Manzini; 40° Ippolito Lolli; 41° Giovanni Ragazzi; 42° Fortunato Urbini; 43° Fortunato Rossi; 44° Francesco Montanari; 45° Giuseppe Cannonieri; 46° Evandro Carpi; 47° Pietro Zanibelli.

Volendo Noi per l'una parte dar luogo a tutto il rigore della Giustizia, ove concorre maggior malizia e pertinacia nel delitto, e dove i delitti sono d'un genere da non ammettere riguardo di grazia, per l'altra

parte volendo Noi usare di minor rigore verso quelli che non forzosamente, ma subito da prima confessarono candidamente le loro reità, e somministrarono lumi ed indizi utili e verificati alla Giustizia, mostrando con ciò il loro pentimento e la volontà di riparare il loro fallo in quanto fu loro possibile in quelle circostanze, come anche volendo Noi usare un qualche riguardo ai più giovani, e che sembrano essere stati sedotti da altri e stracinati nei delitti poco a poco quasi senza accorgersene, e che con pronte sincere confessioni confermarono il loro pentimento:

Decretiamo quanto segue:

1° Confermiamo appieno senza modificazione le Sentenze di morte e di carcere pronunciate dal Tribunale Statario straordinario contro i contumaci e profughi, cioè contro Prospero Bosi, Dottore Sante Conti, Dottore Carlo Franceschini, Conte Giovanni Grillenzoni, Dottore Fisico Prospero Pirondi, Giovanni Sidoli, Dottore Pietro Umiltà, Francesco Bolognini, Dottore Fisico Borelli, Dottore Pietro Levesque. Soltanto non vogliamo, che venga eseguita contro li sette primi la decapitazione in effigie, ma salvo tutta la forza della Sentenza da eseguirsi, quando i rei cadessero nelle mani della Giustizia (1).

---

(1) *Osservazione.* — Queste parole « salvo tutta la forza della Sentenza da eseguirsi, quando i rei cadessero nelle mani della Giustizia » meritano d'esser bene considerate. Con un articolo d'un Decreto 28 Agosto 1814, articolo che ora non ricordo precisamente, fu ordinato che « in qualunque tempo » dopo la sentenza contumaciale il reo o si presentasse o cadesse « nelle mani della Giustizia », si dovesse, non già eseguir la prima sentenza, ma ricominciar un nuovo processo e proferir una nuova sentenza, come se la prima sentenza e processo non esistessero. Il condannato viene con ciò in qualunque tempo ammesso a purgar la contumacia, abrogato così quel § del Cod. est., che non ricordo pur esso, il quale concedeva al reo soli sei mesi di tempo a quest'effetto, passati i quali la sentenza pas-

2° Confermiamo senza modificazione, nè eccezione alcuna le Sentenze del Tribunale Statario contro i detenuti negativi, ma convinti, cioè contro i seguenti:

L'Avvocato Luigi Peretti, Giovanni Battista Farioli, Biagio Barbieri, Lodovico Moreali, Dottore Ippolito

---

sava in giudicato e s'eseguiva. È però ricevuto in pratica che il reo non miserabile non è ammesso a purgar la contumacia, se non rifuse le spese. Come il lettore avrà osservato nè il Decreto 20 Settembre, nè l'altro 14 Marzo modificano la disposizione del Decreto 28 Agosto suddetto. Nè io conosco Legge, Decreto, Chirografo od altra disposizione derogatoria al mentovato Decreto d'agosto. Ora domando:

1. Quelle parole « salvo tutta la forza ecc. » importano forse che i contumaci non sarebbero ammessi a purgar la contumacia? V'ha alcuno che tien vera quest'opinione pel motivo che in questo Processo si sono sempre calpestate le Leggi e che le parole del Principe sono positive, nè ammettono interpretazione, prese alla lettera. Ma pure mi ripugna sì forte il sol pensiero di tanta ingiustizia, che io credo più presto inavvertite le espressioni qui usate, di quello che contenenti un'apposita disposizione così eminentemente iniqua. Non mi meraviglierei però se l'opinion contraria prevalesse a Modena, o, a meglio dire, nei Tribunali di Modena: ognuno poi converrà che bisognava usar un po' più d'attenzione onde toglier i dubbi.

2. Se le sentenze non son da eseguirsi che quando i rei cadessero nelle mani della Giustizia, pendente l'arrivo di quest'epoca incerta si faranno pagar le spese e saranno confiscati i beni ai contumaci? Quanto alle spese abbiam veduto che la Giurisprudenza ricevuta era per l'affermativa: ma il caso presente merita particolari riflessioni avendo parlato il Sovrano. Ora a me parerebbe che la negativa fosse l'opinion da tenersi perchè *odiosa restringenda* e perché si è sempre usato d'interpretar favorevolmente le parole del Trono. Ammesso che il Duca non dovrebbe aver voluto derogar alle Leggi per render sempre più dura la condizion degli accusati, ed ammesso che dal Trono non partono, od almeno non devon partire, che grazie e favori, la mia opinione è la più ovvia od anzi l'unica ragionevole. Altrimenti non solo una *grazia* ma una *pena*, o quasi, sarebbe emanata dal Trono.

Nulladimanco, mi si assicura che si fan pagare le spese e si confiscano i beni in onta alle parole sovrane, ed è osservabile che questo

Zuccoli, Luigi Panisi, Carlo Dottore Fattori, Giuseppe Fattori, Carlo Zucchi, Antonio Nizzoli, Giovanni Battista Cavandoli, Francesco Morandi, Camillo Manzini, Giuseppe Cannonieri, Evandro Carpi e Pietro Zanibelli.

3° Confermiamo la pena di morte inflitta dal Tribunale Statario al detenuto

Don Giuseppe Andreoli Sacerdote, per essere non solo reo convinto e confesso di delitti, per cui fu da Noi espressamente comminata la pena di morte, ma per essere di più stato seduttore della gioventù, e più reo per la sua qualità di Sacerdote e di Professore, delle quali abusò per sedurre la gioventù ed attirarla nella Società de' Carbonari, a cui egli apparteneva. Finalmente per avergli Noi, in considerazione della sua qualità di Sacerdote, usato a principio tutti i riguardi, e perfino fatto sperare riguardi di Clemenza, se subito quel primo giorno confessava i suoi delitti facendolo minacciare in caso diverso, che fino all'indomani non sarebbe più stato in tempo, e sarebbe stato abbandonato a tutto il rigor delle leggi; ed egli avendo per ben tre volte costantemente negato ogni cosa quel giorno, per cui fu avvertito che non era più in tempo a sperar grazia alcuna, e non avendo egli poscia confessato che quando si trovò convinto dalle molte prove, che la Giustizia aveva contro di lui (1).

---

ultimo atto è un'esecuzione delle sentenze dalle Leggi comuni riprovata. Niuna maraviglia che ciò accada colà dove un solo può quel che vuole e vuole quel che può:

Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas.

(1) *Osservazione.* — A che servono le parole ora che l'infelice Andreoli fu morto? Serviranno a mostrar vieppiù vero ciò che altrove dissi, che, cioè, la sua uccisione fu un assassinio commesso all'ombra delle Leggi.

Si conferma la pena di morte ad Andreoli e se ne danno i motivi! Il diritto di grazia, questo eminente e più bello dei diritti del So-

4° Facciamo grazia della pena di morte a Francesco Conti, commutando la sua pena in soli dieci anni di carcere; e ciò perchè il suo delitto grave per l'epoca in cui fu commesso, sembra effetto più di seduzione altrui, che di propria malizia, e non è accom-

---

vrano, si esercita da lui a piacer suo, per motivi più facili a sentirsi che a dirsi ed imponendo silenzio alle Leggi. Ma quanto sia a condanne non è già dal Trono che queste devon partire nè esser confermate. E' il poter giudiziario che condanna, e le sue sentenze devono eseguirsi senzachè il Sovrano abbia a lordarsi le mani di sangue. Quest'idea genera orrore... Non è che in Turchia ove il Sovrano condanna esso stesso alla morte. Suppongasi che venisse scoperta e legalmente provata la innocenza del povero Andreoli; il Principe che aprì la bocca quasi per applaudire alla sua sventura come non dovrebb'esser lacerato dai rimorsi? I Giudici, potrebber dire, se non fosse provato altrimenti che sono parziali, d'essere stati tratti in errore dalle prove e dai risultamenti processuali: ma il Principe che parlò per opprimere uno sventurato, contro l'uso delle Nazioni colte, quale scusa addur potrebbe? E tanto più doveva astenersi il duca di Modena dal parlare per ordinare che si versasse il sangue d'Andreoli, inquantochè nè eravene uopo, nè trattavasi se non d'un delitto politico. Il popolo giudica questi delitti personalmente a solo danno del Principe diretti. Esso non fa già bei ragionamenti nè crede che alla società intera interessino: guarda le cose alla grossolana e suppone nel Principe e nell'accusato di congiura due nemici: generalmenie è il secondo alla cui sorte il popolo s'interessa. Ora il veder questi già vinto, impossibilitato a far male, in piena balìa dell'altro suo nemico potente e padrone di salvarlo generosamente; e il veder d'altra parte questo nemico vittorioso invece di perdonargli ucciderlo spietatamente dà un'idea, che io m'astengo volentieri dal qualificare, del Principe al popolo. Chi è quell'uomo di cuor nobile che non salverebbe la vita anche a colui che attentò ai suoi giorni, ove il potesse? Che si direbbe di colui che protestasse di perdonar al suo nemico, ma non volesse cessar dal perseguitarlo? E il Duca come buon cristiano deve aver perdonato ad Andreoli, molto più che non é impossibile che questi possa esser innocente e condannato a torto.

V'è di più. Un Principe che o condanna o conferma una sentenza di morte dandone i motivi, non essendo infallibile perchè uomo, può addur tali motivi dai quali risulti ch'egli ha commesso ed approvato un'ingiustizia irreparabile. E in questo caso, anche quando, per ab-

pagnato da altre circostanze aggravanti; poi, perchè vogliamo aver riguardo alla sua sincera, pronta e spontanea confessione, con cui mostrò il suo penti-

---

bondar in ipotesi, la conferma o condanna fosse altronde giusta, non perciò il pubblico che si cerca di persuader appunto col darne i motivi ne sarebbe persuaso. Crederebbe anzi fuor d'ogni forse una violenza, un abuso d'autorità un tale atto. Ed é così appunto che il pubblico giudica della condanna dello sventurato Andreoli. — Pare a certi plebei, ed io son plebeo, i quali vogliono ragionar su tutto senza riserbo, che neppur un motivo di quelli che si sono allegati dal Principe di Modena in questo § 3 del Decreto 11 ottobre per confermar la sentenza di morte d'Andreoli, sia tale da mostrar, non che giusto, ragionevole quel Decreto per questa parte. Lo provo.

Si dice in primo luogo che la sentenza di morte d'Andreoli vien confermata perchè egli è reo di delitti per cui fu espressamente comminata la pena capitale. Bisogna però osservare che, a quel che si dice nel § 1 della sentenza d'Andreoli stesso, egli fu creato Carbonaro sin nella Primavera 1820, e la pena di morte fu comminata in Settembre dello stesso anno. Ora è manifestissimo che egli non commise delitto facendosi Carbonaro, molto meno in odio d'una Legge che non era ancora stata pubblicata dal Principe a quell'epoca. Andreoli non ha commesso che questo delitto contro cui il Duca ha comminato pena di morte.

Si dice in secondo luogo che è più reo per essere stato seduttore della gioventù. Certamente Galvani che ha oltre 32 anni e Lolli Flaminio, Dottor in Leggi, che ne ha oltre 24 non possono dirsi tali giovanetti da non saper discernere il bene dal malè. Nè tanto giovanetti da esser così facilmente sedotti son pure nè l'altro Lolli, nè Ragazzi attualmente in età di 21 anno e che hanno delinquito dopo l'età di 18, età che secondo le Leggi Estensi suppone nel delinquente tanta malizia che basti per conoscere tutta l'importanza d'un'azione criminosa. Ad ogni modo poi giova ricordare che le recezioni non fan che aggravare il primo delitto, il quale, come abbiamo veduto, era nullo in Andreoli.

Si dice in terzo luogo che questo povero Prete è ancor più reo perchè abusò appunto delle sue qualità di Sacerdote e di Professore d'Umanità a Correggio. Non so come si possa abusar della qualità di Sacerdote per attirar la gioventù nella Società dei Carbonari, forse si potrà abusare di quella di Professore da uno che lo sia; ma Andreoli nel marzo 1821 non era ancora Professore a Correggio, nè

mento, e finalmente perchè nell'anno 1814 cooperò, quanto dipendeva da lui, per coadiuvare l'Armata Austriaca e de' suoi Alleati, quando presero possesso

---

i Lolli, nè Galvani, nè Ragazzi sono stati scolari, di lui a Correggio stesso. Dunque non può Andreoli aver abusato della qualità di Professore per indurli a farsi Carbonari. E' poi a sapersi che non solo Andreoli era già Carbonaro ed arruolatore, se dobbiam credere alle sentenze, quando fu creato Professore, sicchè non poteva più disfare il fatto, ma che fu forzato dal Duca e dal Vescovo di Reggio ad accettar suo malgrado la carica.

Del resto chi ha detto al Tribunale ed al Principe che Andreoli è stato quegli che ha indotto quei quattro a farsi Carbonari? Lo ha detto esso medesimo. Ma la confessione semplice, non verificata con altri indizi, non basta già a condannare il confesso. Ora la confessione di Andreoli, confessione che vedremo e quanto e come sia da valutarsi, non è corroborata se non dalle confessioni dei Lolli e Ragazzi, i quali avevano naturalmente interesse a dire che avevano delinquito indottivi da altri non per propria malizia. Diminuivano con ciò, o lo credevano, il loro delitto, e perciò la deposizione loro era da valutarsi come quella d'un tale che depone a proprio scarico, ossia che ha interesse ad alterare od a tradire il vero. Dunque non era a valutarsi per nulla. Se non era a valutarsi, la confession d'Andreoli nuda, non verificata, era inattendibile.

Dicesi finalmente che Andreoli è ancor più reo perchè ha tardato a confessare agli ultimi momenti e sol quando era convinto, avendo prima negato costantemente per ben tre volte, e malgrado che gli si fossero fatti sperare riguardi di clemenza se subito quel primo confessava, e si avvertisse che non aveva più nulla a sperare dopochè aveva negato. Dal complesso di tutto ciò risulta chiaro che Andreoli era innocente, che rese omaggio al vero azzardando la propria salute, che vedendola in pericolo l'amor della vita, la quale sperava salvare, gli fece emettere una confessione senza di cui non sarebbe andato a morte. Ma ov'è che si trova l'esempio d'una grazia negata perchè uno sventurato cercò di difendersi? Ove si trova l'esempio che un Sovrano sia sì rigoroso da non voler salvare un uomo da morte perchè non piegò subito il capo ai suoi voleri? In ultima analisi adunque Andreoli e andato a morte perchè non ha subito obbedito al Duca? Oh beata Inghilterra dove i Giudici impongono silenzio a quell'accusato che si danneggia confessando! E a Modena si uccide chi confessa, perchè confessa, perchè è stato incoraggiato a confessare, e perchè non ha subito confessato? *Pudet tedetque me generis humani quod talia ferre potuerit.*

degli Stati nostri, e perchè pure nei successivi anni 1816 e 1817 in occasione della maggiore carestia si adoperò attivamente, onde procurare del grano estero per la popolazione dei nostri Stati, i quai motivi tutti ci mossero a recedere dalla Sentenza, e commutarla, come ora la commutiamo, in una assai più mite (1).

5° Confermiamo la sentenza contro il Capitano Giacomo Farioli, poichè l'unico motivo, per cui poteva meritare qualche riguardo, quello cioè della sua pronta e sincera confessione, fu già contemplato dal Tribunale Statario, il quale recedette perciò dalla pena ordinaria, che sarebbe stata di morte.

6° Al Dottore Francesco Caronzi, sebbene già contemplato dal Tribunale Statario per la sua ingenua e pronta confessione, e per i lumi, che diede alla Giustizia, colle sue deposizioni, recedendo in suo favore dalla pena ordinaria, che sarebbe stata di morte; pure per questi medesimi titoli e perchè sembra essere stato sedotto da altri, gli diminuiamo ancora di cinque anni la pena della galera per venti anni, a cui fu condannato.

7° La gravezza dei delitti, e la tarda e non del tutto spontanea confessione di Francesco Maranesi, alla quale il Tribunale ebbe già riguardo, recedendo nella sentenza della pena ordinaria, che sarebbe stata di morte, fa che confermiamo, senza modificazione, la sentenza del Tribunale Statario contro di esso proferita.

---

(1) *Osservazione.* — Lasciando ora dal ricordar tutte le ragioni per cui Conti doveva, non che pienamente graziarsi, assolversi, avverta il lettore che per asserzione del Principe, Conti nel 1814 coadiuvò l'armata Austriaca e de' suoi Alleati (allora Gioacchino Murat Re di Napoli) quando presero possesso degli Stati che il Duca dice *suoi.* Bisogna convenire che il Governo Estense non deve essere stato il migliore se chi fu partigiano per rialzarlo, congiurò poscia per farlo cadere.

8° Per Giuseppe Alberici avendo già avuto riguardo il Tribunale Statario alla sua ingenua confessione, recedendo dalla pena ordinaria, gli facciamo grazia di tre anni di pena, e ciò per avere ingenuamente e subito alle prime intimazioni confessata la sua reità.

9° All'Avvocato Antonio Pampari, a Giovanni Andrea Malagoli, ad Israele Latis e a Benedetto Sanguinetti facciamo grazia di un anno ad ognuno della rispettiva pena di carcere, a cui furono condannati; e ciò soltanto per essere nel numero dei confessi, sebbene le loro confessioni non fossero nè delle più pronte, nè tali da meritare particolari riguardi.

10° A Domenico Boni e ad Antonio Sacchi per la pronta ed ingenua loro confessione diminuiamo due anni della pena, a cui furono condannati (1).

11° A Flaminio Lolli sebbene confesso confermiamo la Sentenza del Tribunale Statario a ragione dell'epoca del suo commesso delitto, per cui vediamo che dal Tribunale fu già abbastanza considerata la sua confessione.

12° A Carlo Lamberti ed a Cristoforo Belloli, condannati a tre anni di carcere, ne condoniamo uno per ognuno di essi avuto riguardo alla pronta ingenua loro confessione.

13° A Domenico Gazzadi in considerazione d'essere nel numero de' confessi facciamo grazia della quarta parte della pena di due anni di carcere, a cui fu condannato.

---

(1) *Osservazione.* — E' egli da intendersi diminuita la pena di due anni in tutto, o di due anni per cadauno? Io crederei due anni per cadauno essersi voluti condonare, ma il dubbio mi nasce da ciò che per Lamberti e Belloli si è detto precisamente *uno per ognuno d'essi.*

14° Ad Ippolito Lolli per la sua minorile età, per essere stato sedotto da Andreoli, avuto anche riguardo alla sua confessione, condoniamo un anno di carcere.

15° A Giovanni Ragazzi, come giovinetto sedotto dal sacerdote Andreoli a farsi Carbonaro probabilmente ignaro dello scopo della Società, attesa la precedente sua buona condotta e la ingenua sua pronta confessione, limitiamo la sua pena a sei mesi di carcere, condonandogli il resto della pena di due anni di carcere, a cui fu condannato.

16° Ugualmente a Fortunato Urbini ed a Fortunato Rossi per la pronta ed ingenua loro confessione riduciamo per grazia la pena di un anno a soli sei mesi di carcere.

17° Confermiamo la pena di un anno di carcere a Francesco Montanari per avere confessato, e poi voluto ritrattare la sua confessione (1).

18° Quanto a Giovanni Manzotti si riterrà come un pazzo prigionero rinchiuso fin che si possa contr'esso ulteriormente procedere.

Il nostro Tribunale Statario straordinario residente in Rubiera e particolarmente il Presidente di esso, è da Noi incaricato di fare immediatamente notificare ai singoli Rei le loro condanne, e di farle eseguire entro il termine prescritto dalla Sentenza medesima: tale essendo la nostra Volontà.

Cattaio li 11 ottobre 1822.

FRANCESCO.

---

(1) *Osservazione.* — « Spesso è da saggio il variar consiglio ». Ma per Montanari non fu da saggio... S'è mai visto esempio d'una grazia negata per un motivo come quello che qui s'allega?

N. 8 (*).

MCCCCVIIII die XXX Mensis Junii.

Pacta, conventiones et conditiones quæ et quas Cives Comune et homines Civitatis ed districtus Regii sib fieri et omni tempore firmiter et inviolabiliter observari petunt et volunt (1) per Illustrem Principem et Excellentissimum D. D. Marchionem Estensem (2).

Primo: Quod prælibatus D. D. Marchio cum Justitia regat, gubernet et tractet omnes Cives et districtuales

(*) Essendo detto dall'Aut. alla pag. 124 di queste *Notizie* che i Reggiani si diedero agli Estensi sotto certi patti e condizioni che furono argomento d'un solenne trattato ed avendo io avuto la fortuna di procurarmi una copia di quest' interessante atto, lo pubblico illustrato qua e là di alcune note, persuaso che ciò riescirà gradito ai lettori. I quali avran da ciò pure una ragione per convincersi che non è già per diritto che i Sovrani d'Italia sono assoluti, ma sibbene per un abuso di potere.

L'Editore.

---

(1) L'espressione *volunt* affatto imperativa mostra assai chiaro come la sovranità del popolo, la quale oggidì s'accusa di nuova e demagogica idea, fu assai bene dagli antichi professata. Egli è pur vero che la libertà è antica e nuovo il dispotismo.

(2) Gli Estensi allora avevano il titolo solamente di *Marchesi.* Uno di questi Marchesi volle esser creato *Duca* da un Papa, ed un successore di san Pietro ne trasse argomento per ispogliar la Casa d'Este di Ferrara.

Regienses, æqua lance unicuique jus suum tribuendo, conservando, manutenendo et defendendo (1).

Item: Quod præfatus D. Marchio fieri faciat navilium a Civitate Regii usque in Padum per meliorem et habiliorem locum, sic quod naves e Civitate præedicta usque in Padum ire et redire possint, et quod de mercantiis aut aliis rebus quæ perinde conducentur ad Civitatem Regii et ab ipsa Civitate inferius nihil solvatur in aliqua parte Episcopatus Regii (2).

Item: Quod fiant Antiani et Consiliarii 40 more solito (3), qui præsint regimini negotiis et gubernationi Civitatis et Comunis Regii, et quod omnes res et bona Comunis Regii, remaneant et sint in dispositione prædictorum Dominorum Antianorum et Consiliariorum, absque ullo impedimento præfati D. Marchionis vel ejus officialium, et quod prædicti D. Antiani et Con-

---

(1) Se siete trattati con giustizia
« Mel dovreste saper dir voi da Reggio ». AR.

E' egli trattar *aequa lance* il punir diversamente le diverse persone secondo la diversità della schiatta a parità di dolo e circostanze per uno stesso delitto; il far imprigionare per debito lo sventurato padre di famiglia, sottraendo dall'arresto il Nobile, il Dottore, il Prete che negan la mercede all'operaio, il pane al vecchio domestico, e gettano le non loro sostanze in cavalli, gozzoviglie e lascivie; l'ordinare che si possan decidere in seconda ed ultima istanza alcune cause criminali, sentito il pubblico accusatore non un difensore del Reo?...

(2) Il Governo Italiano aveva ordinato e posto mano alla costruzione del Navilio, ma non si termina già l'opera dall'attuale. Pure quello era Governo *illegittimo* e l'attuale è *legittimo*. Dunque...

(3) Fare i Consiglieri *more solito* non vuol altrimenti dire lasciarne per vero ludibrio la proposizione ad altri Consiglieri nominati dal Duca, il quale tra i proposti sceglie, od esce volendo dalla proposta. Cosa rimane ad un Popolo che non ha pur la facoltà di nominare i membri della Comunità? L'avvilimento e la speranza di un miglior avvenire.

siliarii 40 habeant vim totius generalis Consilii Comunis Regii (1).

Item: Quod nullus possit esse Potestas, vel Capitaneus, vel alius Officialis Jurisdictionem habens in Civitate vel districtu Regii, qui non sit de Civitate longinqua a Civitate Regii per 30 miliaria (2).

Item: Quod omnia officia Comunis Regii tradantur ad brevia per quarteria, more solita et juxta formam Statutorum Comunis Regii (3).

Item: Quod Statuta Comunis Regii reformentur sub titulo prælibati D. Marchionis secundum quod Comuni et hominibus Civitatis Regii melius videbitur et placuerit (4).

Item: Quod ne Comunia Terrarum et Villarum districtus et Episcopatus Regii destruantur, nullus ru-

---

(1) Il Governo, che forza la Comunità a far delle spese inutili o ne vieta delle utili, non lascia del sicuro a disposizione libera del corpo comunale di Reggio, l'amministrazione dei beni comunali.

(2) Voleva abrogato questo patto, ma non doveva farlo sol uno dei contraenti.

(3) Non ha dunque il Governo facoltà di nominar i funzionari tutti nè di sostituirli quando vuole nè come vuole.

(4) Dunque il Popolo solo può fare Statuti, ossia Leggi, come meglio gli pare e piace: e a Reggio questo popolo era rappresentato da una sola Camera di deputati del Popolo, che erano i Consiglieri Comunali; non vi era una Camera alta, nè il diritto di *veto* sia assoluto che sospensivo. Osservisi infatti bene che il Popolo poteva riformar gli Statuti « secundum quod (ei) melius videbitur et placuerit ». Osservisi ancora come è limpidamente qui detto che il *poter legislativo* risiede nel Popolo. Ora cosa cercano di più oggidì i liberali? Qui, in questa terra sacra alla libertà, il Popolo ha men potere che non ne aveva quel di Reggio, mentre una legge non ne ha vigore se non è approvata dal Re, il quale è pienamente libero di consentirvi o no. Eppure si vuol fare la guerra alla libera Spagna perchè ha una sola Camera, perchè non è accordato al Re il *veto* assoluto, perchè questo Re non è libero; e son pochi di che negò il suo assenso ad una legge che si è infatti messa da parte.

sticus dictarum Terrarum et Villarum possit creari Civis, nisi ad deliberationem totius Consilii Generalis (1).

Item: Quod omnes condemnationes corporales et pecuniariae ab hinc retro factæ, et omnes processus criminales pendentes sint aboliti et cancellati, et quod omnes tam corporaliter quam pecunialiter condemnati vel inquisiti in Comune Regii venire stare et habitare possint in Civitate et districtu Regii, et eorum bona eis restituantur et eis gaudere possuit (2).

Item: Quod nullus qui de cœtero banniatur de vita in Comune Regii possit ab ipso eximi, nisi prius pacem habuerit ab offenso vel offensis (3).

Item: Quod omnes condemnationes pecuniaræ quæ de coetero fient in Comune Regii applicentur dicto Comuni et in ipsius Comunis utilitatem deveniant, secundum dispositionem dictorum Dominorum Antianorum et Consiliariorum, ultra datium Baratariæ quod semper est et esse consuevit dicti Comunis (4).

---

(1) Così nella Costituzione di quest'eroica Spagna è detto che alle Cortes spetta l'accordar la cittadinanza; articolo contro cui, quasi fosse una novazione, tanto declamarono i fanatici. So bene la differenza che passa tra l'una e l'altra specie di cittadinanza, ma è ad osservarsi la massima e non oltre.

(2) Il Popolo qui esercita esso stesso il diritto di grazia. Che si direbbe se volesse farne altrettanto un Popolo moderno?

(3) S'è tanto gridato contro la Costituzione di quest'eroica Nazione perchè vi è detto che il Re ha diritto di far grazia conformandosi alle Leggi! Qui vediamo un prisco esempio d'una Costituzione che pone un limite giustissimo a quel diritto. E' inutile dire che ciò è giusto, come è inutile dire che il Duca è padrone di farsi superiore anche a questa Legge senza alcuna responsabilità o timore.

(4) E' ingiustissima la pena della confisca e quelli cui rimanessero dubbi possono consultare a questo proposito i Commentari di Nani al Codice criminale dell'Imp. Leopoldo per la Toscana. E' più ingiusta poi nella città di Reggio applicandosi i beni al fisco non alla Comunità cui i beni dovrebbersi dare, come vien qui espressamente ordinato.

Item: Quod omnes reparationes et fortificationes necessariæ nunc et in futurum Civitati, muris, portis, turribus et cittadellæ et aliis fortiliciis Civitatis Regii fiant expensis præfati D. Marchionis (1).

Item: Quod præfatus D. Marchio teneatur et debeat facere, et semper cum effectu quod omnes Cives et districtuales Regienses, omnes eorum possessiones, terras, bona et jura, quas et quae habent vel in futurum habebunt in aliqua parte, seu partibus subjectis dominationi præfati D. Marchionis, seu adherentium vel colligatorum suorum, ipsas et ipsa libere et expedite gaudeant et usufructent, et fructus ac redditus ispsorum habere, reducere et conducere, ac conduci facere possint ad Civitatem Regii absque aliqua solutione fienda pro ipsis terris, possessionibus et bonis, aut pro fructibus et redditibus prædictis aliqui alteræ personæ (2) nisi secundum ordines Civitatis Regii, et absque alicujus personæ molestatione vel impedimento (3).

Item: Quod præfatus D. Marchio nullo unquam tempore imponat aut exigat, vel imponi aut exigi faciat vel permittat in Civitate vel districtu Regii aliqua alia datia, nisi infrascripta cum modis infrascriptis, videlicet (4):

---

(1) Attualmente queste riparazioni sono a carico comunale.

(2) Non v'è frutto che si possa condur a Reggio senza pagamento di un esorbitante dazio, non v'è terra che non sia soggetta a gravose imposizioni: e tutto fu stabilito dal solo Principe.

(3) Eppure si molestano le persone al segno di gettarle in carcere per mesi se non sono abbastanza ricche per pagar le multe che sono inflitte a chi contravviene alle Leggi daziarie, le quali non sono certamente « secondo gli ordini della città di Reggio ».

(4) Che il Principe non possa esigere altre contribuzioni, tranne quelle che sono dal Popolo ordinate, è qui detto sì chiaramente da

Datium vini de minuto, pro quo solvatur pro vino nostrano medietas, de Malvasia vero Vernaccia et similibus, tertius. — Datium mercanciæ, de quo solvatur secundum quod solvi consueverat tempore Ducis Mediolani. — Datium exitus Bestiarum, de quo solvatur ut supra. — Datium macinæ, pro quo non exigantur nisi 12 imperiales pro quolibet stario Regiense ad pondus librarum CX pro quolibet stario et quod de mestura nihil solvatur. — Datium gabelletæ vini quod venditur in grossum, pro quo solvantur (1). . . . . — Datium bestiarum vendendarum, pro quo solvantur imperiales sex (2) . . . . . — Datium piscium, pro quo solvantur imperiales decem et octo pro quolibet pondere piscis. — Datium (3) . . . . . pro venditionibus, donationibus, cambiis denarios 2 pro quolibet libra, pro debitis confessis et similibus et aliis instrumentis danarium 1 pro qualibet libra, salvo quod pro debitis mezzadrorum et laboratorum de quibus nihil solvatur. — Datium introitus portarum pro quo salvatur ut infra et non ultra, videlicet: Pro qualibet castellata uvarum ad rationem soliorum decem et octo uvarum pro qualibet castellata, soldos 6 imperiales; pro quolibet stario frumenti denarios quatuor, pro quolibet stario speltæ, fabarum et aliarum quorumcumque leguminum denarios 2: de quolibet

---

non aver bisogno di commenti. Cosa domandano i Popoli oggidì, cosa desiderano di più nelle Costituzioni volute? Non altro, precisamente non altro.

(1) Qui manca qualche parola, nè saprei come supplire al difetto.

(2) Come alla nota superiore.

(3) Come alla nota 18.

plaustro feni soldos duos imperiales, de quolibet plaustro lignorum soldum unum imperialem, et de præedictis ab inde infra pro rata. — Datium scanaturæ, pro quo solvantur soldos duos imperiales pro quolibet pensio carnium vendendarum ad retalium. — Datium gabellæ salis imponatur vendendo quamlibet libram salis denarios quatuor et non ultra; et quod nullus de Civitate vel districtu Regii cogatur ad accipiendum salem, nisi pro libito voluntatis.

Item: Propter magnas afflictiones quas habuerunt Cives et districtuales Regii, quod prædicta datia non exigantur usque ad unum annum proxime futurum a die adepti Dominii hujus civitatis Regii.

Item: Quod nullus civis vel habitator Civitatis, vel Episcopatus Regii solvat aliquod in territorio præfati D. Marchionis pro bulletis vel pedagiis vel equis.

Item: Quod præfatus D. Marchio per se vel aliquos ejus officiales non ponat, nec exigat, aut poni vel exigi faciat, vel permittat ullo tempore in Civitate vel districtu Regii aliquas talias, præstita, collectas, impositiones, aut aliqua gravamina exceptis datiis suprascriptis (1).

---

(1) Nuovo divieto perpetuo, chiaro preciso, positivo al Principe d'impor aggravi diretti od indiretti di sua propria volontà. E notate una differenza tra i popoli antichi e moderni. Oggidì un Governo che s'appoggi francamente sulla Nazione e ne rispetti la libertà, è sicuro d'ottener dalla rappresentanza nazionale tutti i sussidi immaginabili d'anno in anno, quando sol non del tutto irragionevole sia l'inchiesta. I nostri antichi in vece stabilirono di piena volontà e ad arbitrio loro certe imposte e per un tempo indeterminato. Essi però avevano ed esercitavano il diritto di sospendere il pagamento delle imposte stesse come è a vedersi due paragrafi prima.

Item: Quod prælibatus D. Marchio de suo proprio ære solvat tribus portonariis Civitatis Regii qui fuerunt concordes cum Civibus de eorum pagis.

Item: Quod prædicti portonarii et eorum socii et quælibet alia persona, tam Civis, quam forensis existens in Civitate Regii, sit salva et secura cum ære et persona, et quod sibi liceat stare et recedere cum rebus et personis suis pro eorum libito voluntatis et absque ullo impedimento reali vel personali (1).

Item: Quod nulla robaria, molestia, aut injura in introitu præfati D. Marchionis et cujuslibet alterius pro ipso facientis, fiat, aut fieri debeat aliquibus Civibus vel habitatoribus ipsius Civitatis, aut armigeris aliquibus, equestribus vel pedestribus, vel portonariis prædictis aut eorum sociis in personis vel rebus eorum (2).

Item: Quod præsens moneta qua modo utitur in Civitate vel Episcopatu Regii non mutetur usque ad unum annum proxime futurum.

---

(1) Non può dunque il Duca far trattati per la consegna di delinquenti esteri ai governi di loro, indipendentemente dal Popolo come ha fatto. Dunque è obbligato a render ragione al Popolo delle sue negoziazioni diplomatiche. Non può dunque far condannare alla confisca de' beni, come è ordinato nel Codice, chi spatria senza licenza, essendosi guarentita con questo patto a tutti la libertà di andare o stare a piacer suo senza alcun impaccio.

(2) Vedete qui un elogio dei bei tempi del Feudalismo cui si vorrebbe tornare. Occorre un patto espresso perchè sia impedito ai cortigiani di rubare. Ecco quali erano i magnanimi antenati di coloro che vantan sangue *purissimo celeste*. Un malizioso dice che il vizio passò di padre in figlio sino ai nostri dì, e che bisogna rinnovar il patto, curando però che non sia trasgredito. — A me pare che sarà difficile riuscir nell'intento. *Vitia erunt donec homines*, dice Tacito: io dico che sin che dureranno cortigiani dureranno le loro inclinazioni.

Item : Quod Joannes de Lalata da Parma, qui quinque annis proxime præteritis fuit indignus Potestas Civitatis Regii et districtus, teneatur et debeat reddere bonam et idoneam rationem de omnibus denariis quos exigit toto tempore sui regiminis, et quod sindicetur de omnibus per eum commissis toto tempore sui regiminis, et quod solvere teneatur omnibus creditoribus suis totum illud quod eis dare tenetur et debet, et quod sit privatus omnibus gratiis, privilegiis et beneficiis sibi per Comune Regii quomodolibet concessis (1).

Item : Quod armigeri equestres existentes in Civitate Regii habeant a prædicto D. Marchione unam pagam ad rationem ejus quod solvit aliis suis stipendiariariis attentis magnis servitiis per ipsos factis Civibus Civitatis.

Item : Quod Reverendus in Christo Pater P. Jacobus de Charitate Abbas Monasteriis de Marola Regiensis Diœcesis possit et debeat gaudere omnibus suis juribus, possessionibus , et terris positis in Reg. Diœcesi et etiam in Parmense et Mutinense Diœcesi, libere et expedite et absque impedimento vel molestatione alicujus personæ, et maxime illorum sui Prioratus de Campagnola, et ita in dictis suis juribus defendatur per præfatum Ill. et Excell. D. Marchionem Estensem (2).

Ego Nicolaus de Abbatia Cancellarius ipsius D., de voluntate et mandato Ill. et Magnifici D. Nicolai Mar-

---

(1) Ecco un'altra limitazione al diritto di grazia ed un diploma di nobiltà ai discendenti da questo illustre Lalata.

(2) Non par che questo Marchese d'Este proteggesse troppo i frati, se occorre che il Popolo gli ordini di proteggerli.

chionis Estensis etc., ac Magnifici Ugutionis de Contrariis etc., me subscripsi et suprascripta Capitula approbata per præfatos D. Nicolaum March. Estens. ac D. Ugotionem, sigillavi.

MCCCCVIII Inditione II die XXX Junii (1).

---

(1) Chi fosse quest' Uguzzone nol so: forse colui che stipulò pel Popolo di Reggio. E' osservabile che qui il Marchese d'Este approva i Capitoli, ma non v'è parola dei successori suoi. Però siccome questi ed anche il Duca attuale salirono al Trono come eredi e discendenti di lui, è chiaro che sono tenuti a quanto egli era tenuto col Popolo di Reggio. E se finì d'aver forza il trattato colla sua morte, era a stipularsene un nuovo duraturo sin che viveva il nuovo Principe, e così di mano in mano; se no il Governo è di fatto, non di diritto. Vedrà quindi ognuno che non si potrebbe punire chi domandasse al Duca di Modena di far con Reggio una nuova convenzione, come vedrà che i nostri antichi davano, non ricevevano la legge dai Principi, accordavano, non lasciavansi prendere le contribuzioni, avevano libero arbitrio ma non eran arbitrariamente governati. Questo e non più si domanda, e questo oggidì si nega come *innovazione pessima* dovuta ai terribili progressi dell'esecrata filosofia, all'irreligione, all'empietà. Ma la verità è sempre una come è eterna. La libertà, ripetiamo, la libertà è antica, è inerente ad ogni essere che è sempre spinto a procacciarsela. Nuovo è il dispotismo contro cui l'uomo è ognora spinto a lottare e del quale è insito l'odio nel cuore di chi ha pur un sentimento della propria dignità. Valorosi Italiani, figli della terra natale di tanti eroi, miei fratelli, tralignerete voi dagli avi vostri sin a cessare da questa gloriosa lotta, da questo generoso odio?... — No.

INDICE

DELLE PERSONE E COSE NOTABILI

Adelfi (setta degli), sue relazioni con la Massoneria e la Carboneria, 159; i suoi soci non possono punirsi come rei di lesa maestà 134, 169; come il tribunale considera le recezioni di nuovi settari 159; esiste negli Stati estensi, 159; in Reggio, quando introdotta, 170, 199; dove vi si raduna, 174; sua seduta in Reggio per costituire i dignitari, 182-83; chi vi si ascrive, 199; esiste in Alessandria, 171; è sostituita dai S. M. P., 172, 175, 182; suo capo in Torino, 174.

Alberici Giuseppe, come arrestato, 72; segretario comunale di Brescello, 72; sue generalità, imputazione e condanna, 186-87, 212; graziato perchè confesso, 220; come confessa, 100; è unito al Nizzoli, 101; è persuaso dal Pampari a confessare, 122; osservazioni sulla sua condanna, 202, 203-5; sua affermazione bugiarda, 204-5.

Alessandri Giovanni, riceve una copia del proclama agli Ungheresi, 191.

Alessandria, v. *Adelfi*.

Alessandrini Angelo, presidente del Tribunale statario, 155.

ALESSANDRO I, imperatore di Russia, 30.
ANDREOLI Don Giuseppe, sue generalità, imputazione e condanna, 161-162, 212; conferma della pena capitale, 215; osservazioni su tale conferma, 215-218; si ascrive ai Carbonari, 164, 165, 197, 198; osservazioni sulla sua recezione fra i Carbonari, 198-99; accusato di aver corrotto Ippolito Lolli, il Galvani e il Ragazzi, 215-218; come subì il supplizio, 124; ricord., 19, 117.
ANGELINI avv. Giov. Pietro, procurat. fiscale del Tribunale statario, 155.
ANTONIOLI, capo spia a Cremona, 18.
Austriaci di guarnigione a Modena, 46; a Rubiera, 91-92; prendono possesso degli Stati Estensi, 218-219.
BALCONI di Bologna si ascrive ai S. M. P., 185, 190, 192, 195.
BARBIERI avv. Gio. Battista, giudice processante nel processo statario di Rubiera, 105; sua condotta, 105-106 assiste al confronto fra gli imputati estensi e i parmensi, 120.
BARBIERI Biagio, sua imputazione e condanna, 182-184, 212; si ascrive ai S. M. P., 173, 176; osservazioni sulla sua condanna, 184; conferma di essa, 214; suo finto esame, 98.
BARDONI comandante dei dragoni, 111.
BATTAGLIA proc. fiscale presso il Tribunale di Reggio, 37.
Battaglione dello Spavento, 169.
BAVELLA, avv. modenese, giudice del Tribunale statario, 87; rinunzia a tale ufficio, 88; vi è sostituito, 89; ricord., 117.
BELLOLI dott. Cristoforo, sua imputazione e condanna, 200, 212; si ascrive ai Massoni, 135; gli è conferito il grado di Maestro massone, 192, 195, 196; si ascrive ai

S. M. P., 185, 190, 192, 195, 196; gli è diminuita la pena perchè confesso, 220.

Beni nazionali, 55.

BENTINCK (Lord William Henry Cavendisch), suoi proclami a Genova, 30.

BERCHET Ambrogio, maggiore del reggimento Maria Luigia, di che accusato, 113; si costituisce in carcere ed è dichiarato innocente, 114; interviene ad una seduta dei S. M. P., 165, 168; prove della sua fedeltà, 172.

BERTANI avv., 54.

BESINI Giulio, direttore di polizia, 42, 59; intercetta il carteggio del Manzini, 60; fa copiare una lettera diretta al prof. Pisa, 60-61; fa arrestare il Manzini, 61; suoi arresti per il proclama agli ungheresi, 66; ha a sua disposizione le carceri di polizia, 66-67; si dice avesse a confidente il Sacchi, 69; riceve il diploma massonico di lui, 69-70; sua preferenza per i birri, 70-71; come vuole eseguiti gli arresti, 71-72; suo carattere e sue arti, 65-75; aspirava alla gloria di salvatore dei troni italici, 83; vuol provare che Parma è centro di una congiura, 83-84; sospetti da lui fatti nascere sugli arrestati di Parma, 119; sue sevizie e arti subdole contro i detenuti, 72, 94-105, 116; contro il Caronzi, 95-97; contro il Manzotti, 97-98; contro Francesco Conti, 98-99; contro il Nizzoli, 99-100; contro l'Alberici, 100-101; contro il Latis, 101-102; contro il Pampari, 121-122; è autorizzato a ricevere il giuramento dei confessi, 74; valore della impunità da lui promessa, 103; dichiarazioni da lui estorte, confermate o ritrattate, 105-106; è ucciso, 75-76; accusa il Ponzoni, 76-77; nei collegi si fanno dire *deprofundis* per lui, 49; Tribunale statario istituito per punire i suoi uccisori, 155; il Tribunale è sciolto, ma resta aperto

il processo, 156; osservazioni sulle conseguenze della sua morte, 81-82; ricord. 85, 86, 91, 92, 93, 94, 105, 106.

Bettoli Andrea, difensore nel proc. di Rubiera, 158.

Bianchi Gaetano, di Modena, colonnello del Regno italico, 29.

Bigotti dott. Giuseppe, ex ufficiale del Regno italico, si ascrive agli Adelfi poi arrestato, 174, liberato perchè delatore, 204-5.

Birri prediletti dal Besini, 70-72; come eseguivano gli ordini di lui, 72.

Bobbio, occupata da soldati parmensi, 172.

Bolla avv., 54.

Bologna, v. *Carbonari* e *Sublimi Maestri Perfetti*.

Bolognini Francesco, sue generalità, imputazione e condanna, 192-193, 212 conferma di questa, 213; ascritto ai S. M. P., 166, 180, 181.

Bolognini Pietro, arrestato 66, 71, trattenuto in carcere benchè riconosciuto innocente, 106; ascritto ai S. M. P., 166, 168.

Bonfanti dott. Luigi, ascritto ai S. M. P., 166, 176, 179, 177, 181; arrestato, poi liberato perchè delatore, 204-5.

Boni Domenico, sue generalità, imputazione e condanna, 194, 212; gli è diminuita la pena perchè confesso, 220; ascritto ai S. M. P., 163, 166, 173 176, 181, 183.

Borelli dott. Giuseppe, sue generalità, imputazioni e condanna, 193, 212; conferma di questa 213.

Borsiglia dott. Biagio, difensore nel processo di Rubiera, 116, 158.

Bosi Prospero, sue generalità, imputaz. e condanna, 162, 212; conferma di questa, 213; ascritto ai S. M. P., 173, 176; in casa sua si compiono recezioni di Carbonari, 161, 178, 188.

Brescello, v. *Carbonari* e *Massoni*.
Brougham barone Enrico, lord cancelliere, chiama A. Panizzi ad insegnare nell'Università di Londra, 9.
Caderini Giuseppe, procuratore ducale presso il Tribunale di Parma, 86.
Calori Gio. Paolo, generale di artiglieria del Regno italico, 29.
Camparini, fattore del generale Guicciardi, spia 84-85.
Cannonieri dott. Giuseppe, sue generalità, imputazione e condanna, 208, 212; conferma di questa, 215; ascritto ai Carbonari, 188, 191, 193.
Carbonari (setta dei), sua origine e propagazione, 206; sue relazioni con gli Adelfi ed i S. M. P. 159; forma di Carboneria più raffinata, 208; decreto di Francesco IV contro di essa, 145-147; i suoi aderenti sono rei di lesa maestà, 159; come è indicata nella sentenza di Rubiera, 163-64; è riservato, poi tolto ai Carbonari il diritto di ricorrere al S. C. di Giustizia, 126; non è colpa assistere a recezioni di Carbonari, 170-72; esiste negli Stati estensi, 159; a Reggio, 160, 161, 164, 165, 197, 198, 199, 206-7; a Modena 188, 190, 191; a Montecchio, 160, 162, 164, 168 178, 181, 189; a S. Polo, 161, 178, 188; a Castelnuovo di Sotto, 178; a Brescello, 187, 203; a Roma, 205; a Bologna, 182; a Napoli, 206; ricord., 63-64, 134, 136, 137, 138, 140, 180 ecc.
Carceri di Polizia, che cosa sono, 66.
Carnot conte Lazzaro Nicola, ministro dell'interno di Napoleone, sua lettera ai prefetti dell'impero, 61-62.
Caronzi dott. Francesco, sue generalità, imputazione e condanna, 177-178, 212; ascritto ai Carbonari, 162, 173; in casa sua avvengono recezioni di Carbonari, 181, 208; ascritto ai S. M. P., 163, 173, 176, 180, 183

innalzato al grado di Eletto dei S. M. P., 164, 166, 173, 176, 179, 181; inviato alla chiesa dei S. M. P. di Parma, 176, 189; come fu indotto a confessare, 95-97; che fece sua moglie, 95-97; depone a carico del Micali, 163; sue contraddizioni, 123; gli è diminuita la pena perchè confesso e delatore, 219.

CARPI Aniceto, trattenuto in carcere benchè riconosciuto innocente, 106.

CARPI Evandro, sue generalità, imputazione e condanna, 208-9 212; conferma di questa, 215; ascritto ai Carbonari, 178.

CASOLI Biagio, avv. generale presso il Supremo Consiglio di Giustizia, 36.

Cattaio, villeggiatura del duca di Modena, 117.

Castelnuovo di Sotto, v. *Carbonari*.

CAVANDOLI dott. G. B., sue generalità, imputazioni e condanna, 202-03, 212; conferma di questa, 215; osservazioni sulla sua condanna, 203-205; ascritto ai S. M. P., 183; ai Massoni, 202; sue dichiarazioni sulla recezione del perito Panizzi fra i Carbonari, 203-4.

CAVEDONI Bartolomeo, aiutante generale nel Regno italico, 29.

CAVEDONI avv. Paride, giudice del tribunale straordinario che giudicò A. Panizzi, 7-8.

CECCHETTI don Giambattista, ascritto ai Massoni, 186.

CEPELLI, coniugi, arrestati, 66, v. *Montanari Pelagia*.

CERETTI Luigi, ambasciatore del Regno italico, 29.

COCCAPANI march. Luigi, governatore di Modena, fa conservare i birri, 38-39; seconda il Besini, 73; è ascoltato dal Duca, 73; fa arrestare il Ponzoni, 77.

COCCHI avv., 54.

Codice estense, suoi difetti, 32 e seg.; estratto di esso sui delitti di lesa maestà, 147-48; ricord., 64.

Codice Napoleonico, 34, 36, 37.
Codici del Regno italico, 27, 32.
Collegi, loro educazione servile, 45; che cosa vi si insegna e loro condizione, 45-46; due collegi eretti dal Duca a Fanano e Mirandola, 47-49; v. *Besini*.
Congresso di Lubiana, 64-65.
Congresso di Vienna 30, 52, 55.
Consigli Comunali, 39.
Conti Francesco, sue generalità, imputazione e condanna, 160, 212; gli è commutata la pena, 216-19; osservazioni sulla sua condanna, 171; ascritto ai S. M. P., 163, 164, 165, 166, 173, 176, 179, 181, 184 ascritto ai Carbonari, 164, 165, 198; accusato di aver procurato polvere sulfurea, 169, 172; come gli fu strappata la confessione, 98-99; valore della sua deposizione, 172; coadiuvò l'armata austriaca a prender possesso degli Stati estensi, 216-19; procurò grano in tempo di carestia, 219.
Conti Giovanni, ascritto ai Carbonari, 160, 162, 163, 164, 168, 173, 178, 189.
Conti dott. Sante, sue generalità, imputazione e condanna, 162-163, 212; conferma di questa, 213; ascritto ai S. M. P., 166, 173, 176, 181; ascritto ai Carbonari, 173.
Corte di Parma, insiste perchè Francesco IV processi i detenuti estensi, 82; si rifiuta di arrestare a richiesta di Francesco alcuni parmigiani, 84; invitato a consentirvi dal governo austriaco, 85; chiede al governo di Modena schiarimenti, 86; manda soldati ai confini, 172.
Cremonini dott. Giuseppe, cancelliere del Tribunale statario, 155.
Crostolo (dipartimento del), 29.
Crovi Clemente di Modena colonnello nel Regno italico, 29.

Curti dott. Pietro, coadiutore al giudice processante nel Tribunale statario a Rubiera, poi direttore di polizia, 91, 158.

Dini Giuseppe, segretario al Ministero degli affari esteri, accompagna il Besini, 75.

Dragoni, di rado incaricati di eseguire arresti, 71.

Ercole III d'Este, suo governo, 25-26; istituisce la cattedra di diritto pubblico, 44.

Famiglia di Buon Governo, 38-39.

Farioli cap. Giacomo, sue generalità, imputazione e condanna, 174-76, 212; conferma di questa, 219; come arrestato 72; suoi diritti come capitano, 72; ascritto ai S. M. P., 173, 174; in casa sua si compiono recezioni di S. M. P., 160, 162, 166, 178, 179, 181, 184, 188, 192, 194, 209; compie un rito dei S. M. P., 164, 165, 173, 177, 179, 181; chi manda alla chiesa dei S. M. P. di Parma, 178, 189; in casa sua si compiono recezioni di Adelfi, 199.

Farioli dott. Giambattista, sue generalità, imputazione e condanna, 180-82, 212; conferma di questa, 214; osservazioni alla sua condanna, 182, arrestato, 66; la moglie tentà indarno di farlo confessare, 96-97; suo finto esame, 98; ascritto a S. M. P. 173, 184; elevato al grado di Eletto dei S. M. P., 164, 166, 173, 176, 177, 179; in casa sua si compiono recezioni di S. M. P., 179: riunione in casa sua di S. M. P., v. *Sublimi Maestri Perfetti*; ascritto ai Carbonari, 178; diffonde il proclama ai soldati ungheresi, 166-67, 186.

Fattori dott. Carlo, sue generalità, imputazione e condanna, 196-97, 212; conferma di questa, 215; osservazioni sulla sua condanna, 197-98-; ascritto ai S. M. P., 166, 176, 177, 179; in casa sua e di suo

fratello Giuseppe si ascrive ai Carbonari l'Andreoli, 161, 197; osservazioni su ciò, 197-98; altre recezioni di Carbonari in detta casa, 161, 197, 198, 199, 207; con suo fratello tenta di raccogliere gente e far propaganda nelle montagne reggiane, 164-165, 197; come tormentati egli e suo fratello Giuseppe, 102.

FATTORI avv. Giuseppe, sue generalità, imputazione e condanna, 198, 212; conferma di questa, 215; osservazioni sulla sua condanna, 198-99; si teme che diventi cieco, 102-103; vedi *Fattori dott. Carlo.*

FERDINANDO I re di Napoli a Lubiana, 64-65.

FERRARI di Reggio, incaricato di svelare una supposta congiura, 84-85.

FERRARI ex capitano, in casa sua avvengono recezioni alla Massoneria, 174.

FERRARI Gio. Battista, segretario di San Polo, ascritto ai Carbonari, 161, 162, 173, 178, 188; arrestato, rifiuta di dire ciò che la polizia vuole 204-5.

FERRARINI Antonio, arrestato, 66; rilasciato, 67.

FERRI, ispettore di polizia, arresta il Farioli, 72.

FICARELLI (mons.) vescovo di Reggio, implora la grazia per l'Andreoli, 124; induce l'Andreoli ad accettare l'ufficio di professore, 258.

FIERI avv. Felice, procuratore fiscale al Tribunale statario, 87, 88, 90, 157; come interrogava gli imputati, 93; si oppone al Vedriani, 103; prevale su di lui, 104; persuade il Duca ad accettarne le dimissioni, 105; domanda la pena di morte per 42 imputati, 116.

FOÀ MOISÈ Beniamino, i suoi eredi sono costretti a pagare la tassa di successione, 54.

FONTANELLI Achille, ministro della guerra nel R. italico, 29.

FORTI, già ufficiale del R. italico, trattenuto in prigione benchè riconosciuto innocente, 106.

Fouché Giuseppe, ministro di polizia di Napoleone, sua lettera al Wellington, 62.

Francesco IV, duca di Modena, che cosa si credeva di lui nel 1815, 30-31; suo governo, 32 e seg.; avvilisce gli studi, 45 e seg.; sue disposizioni relative agli studi, 45-46; erige i collegi di Mirandola e Fanano, 46; limita il numero delle lauree, 47; ristabilisce i frati e i gesuiti, 47-48; costringe gli scolari a pagare i maestri, 51; sua trista amministrazione finanziaria, 51 e seg.; suo rescritto nella causa degli eredi Foà, 54; cerca di ricuperare i fondi di Casa d'Este a Novilara, 56; perchè odia il Peretti, 56-57; suo rescritto per il ricorso Malagoli, 57; come tratta l'esercito, 57-58; approva l'arresto del Manzini, 61; incaricato della polizia d'Italia, 66; ha fede nel Besini e nel Coccapani, 73; autorizza il Besini a ricevere il giuramento dei confessi, 74; suo dolore per la uccisione del Besini, 78; vuol punirla, 78, 81; concede facoltà straordinarie al Tribunale istituito per giudicarne, 80; non ama i parmigiani e il loro governo, 83; chiede l'arresto di alcuni parmigiani, 84; si rivolge per ciò all'Austria, 85; cerca le prove contro gli arrestati parmigiani, 86-87; parte per Lubiana, 84; chi lascia vice-duca, 84; incoraggia la moglie del dott. Farioli a far confessare il marito, 96; nega di aver promesso impunità, 103; offeso per la rinuncia del Bavella e del Mazzoli, 88-89; concede onori al Mignani, 89; accetta le dimissioni del Vedriani, 104-105: macchina per togliergli la vita, 107; commuta la pena del Mattioli, 108; odia chi ha servito nell'esercito italico, 110; che si pensi del suo rinvio del Maranesi, 111; suo decreto contro la Carboneria, 145-147; suo decreto che abroga l'art. 10 del decreto 28 agosto 1814, 149 e seg.; ordina l'istituzione del Tribunale statario per il processo degli uccisori del Be-

sini, 155; suo chirografo relativo a tale processo, 156; ordina l'istituzione del Tribunale statario di Rubiera, 157-158; lo sollecita nei suoi lavori, 114; ne riceve la sentenza 117; la modifica col Mignani, 117-118; ne sospende la promulgazione, 119; si adopera a corrompere il giudice istruttore di Parma, 119; sdegnato per l'esito del confronto di S. Ilario, 124; ordina la stampa del decreto 10 ottobre e della sentenza di Rubiera, 124; che cosa risponde al vescovo di Reggio, 124; fa porre in libertà alcuni delatori, 204-5; suo moto proprio relativo alla sentenza di Rubiera, 211-221, osservazioni sopra di esso, 213-221; ricord., 68, 88, 96, 130, 133-34, 138, 140, 141, 142, 158, 160, 171; ecc.

FRANCESCHINI dott. Carlo, sue generalità, imputazione e condanna, 164-65, 212; conferma di questa, 213; osservazioni su di essa, 166; ascritto ai S. M. P., 166, 173, 176, 184; elevato al grado di Eletto dei S. M. P., 166, 173, 176, 177, 181; in sua casa si compiono recezioni di Carbonari, 160, 198; va a far propaganda nella montagna reggiana, 164-165, 198-99; che cosa conteneva la sua citazione, 113.

Franchi-Muratori, v. *Massoni*.

Frati, ristabiliti nello Stato estense, 47.

FRIMONT (Giov. Maria conte di), 46.

Gaida, v. *Sublimi Maestri Perfetti*.

GALLONI dott. Francesco, sua dichiarazione relativa al Manzotti, 210.

GALVANI Domenico, ascritto ai Carbonari, 161, 198; arrestato, poi liberato perchè delatore, 204-5; v. *Andreoli*.

GARDONI, chimico di Parma, arrestato, poi rilasciato, 86; che gli accadde nel confronto di S. Ilario, 122-123

GASPARINI Giuseppe, ascritto ai Carbonari, 160, 162, 163, 164, 168, 173, 178, 189; arrestato, poi liberato, perchè delatore, 204-5.

GASTONE, medico piemontese, nella Società dei S. M. P. di Reggio, 175; chi elegge Savio nella Chiesa dei S. M. P. di Modena, 185.

GAZZADI prof. Domenico, sue generalità, imputazione e condanna, 205, 212; gli è diminuita la pena perchè confesso, 220; ascritto ai S. M. P., 166, 176, 180.

GELATI di Carpi, conseguenze dei tormenti da lui subiti, 103.

Gesuiti, ricondotti nello Stato estense, 47-48; loro sistema di educazione, 48-50; conoscono mediante la confessione l'autore di una satira e lo puniscono, 50-51; pagati dagli scolari, 51.

GIGLIOLI dott. Domenico, cancelliere del Tribunale statario di Rubiera, 158, 211.

GIOIA avv. Pietro, segretario della Camera di Commercio di Piacenza, arrestato poi rilasciato, 86.

GIOVANARDI, vedova, in sua casa si radunano i Massoni di Modena, 183, 184, 191, 194, 195, 200, 208.

Giuoco della Mora, proibito, 43.

Giurati italiani (Battaglione dei), 174.

Governatori, 40, 41.

Governo papale, consegna al governo modenese il Manzini, 61-62.

GRANDI, avv. piemontese, nella Chiesa dei S. M. P. di Reggio, 175; chi elegge Savio in quella di Modena, 185.

GRILLENZONI FALOPPIO conte Giovanni, sue generalità, imputazione e condanna, 165, 212; conferma di questa, 213; ascritto ai S. M. P., 166, 180.

GROSSARDI Giovanni, si costituisce, 86.

Guardie di finanza, di rado incaricate degli arresti, 71.

GUICCIARDI Carlo, generale, 84; va a Reggio, 85.

GUICCIARDI Luigi, intendente camerale, 55.

Intendenza Camerale, 54-55.

Intendenza di Finanza, 53.
JASSIS di Viadana, chi ascrisse ai Massoni, 186, 202; è personaggio non mai esistito, 203.
LADERCHI Camillo, ascritto ai Carbonari, 206; sue vicende in Lombardia, 206.
LAMBERTI dott. Carlo Angelo, sue generalità, imputazione e condanna, 199, 212; gli è diminuita la pena perchè confessò, 220; ascritto ai S. M. P., 173, 176, 183; agli Adelfi, 174; carcerato, poi rimesso in libertà condizionata, 106.
LAMBERTI Eugenia, moglie di G. B. Farioli, tenta di far parlare il marito, 96.
LAMBERTI Giacomo, senatore del Regno italico, 29.
LATIS Israele, sue generalità, imputazione e condanna, 191-92, 212; gli è diminuita la pena perchè confesso, 220; come tormentato, 101; ascritto ai S. M. P., 185; in casa sua si compiono recezioni di S. M. P., 185, 190, 195, 196, 200, 207; ascritto ai Carbonari in qualità di Maestro, 188, 190; in sua casa si compioni recezioni di Carbonari, 188 190; v'è chi tenta di aggregarlo alla *Spilla Nera*, 200, 201.
LEVESQUE dott. Pietro, sue generalità, imputazione e condanna, 193, 212; conferma di questa, 213; osservazioni su di essa, 170-171; ascritto ai Carbonari, 188, 191; arrestato, 63.
LEVI, carcerato, poi rimesso in libertà condizionata, 106
LINATI conte Claudio, di Parma, ascritto ai S. M. P., 176.
LIRELLI Giovanni, ex-capitano, ascritto ai S. M. P. 185, 192, 195; ascritto ai Carbonari come Maestro, 188, 190.
LOLLI dott. Flaminio, sue generalità, imputazione e condanna, 199, 212; conferma di questa, 220; ascritto ai Carbonari, 161, 165, 197, 198, vedi *Andreoli*.
LOLLI Ippolito, sue generalità, imputazione e condanna, 206-7, 212; gli è diminuita la pena, 221; ascritto ai Carbonari, 161, 197.

Luchi, amante del Besini, induce l'Alberici a confessare, 101.
Lugli, arrestato, 66.
Luosi conte Giuseppe, ministro della giustizia nel Regno italico, 29.
Maestri avv. Ferdinando, professore di economia nell'Università di Parma, si costituisce, 86; che dicono di lui il Pampari ed il Caronzi, 123.
Magotti, capitano, ascritto ai Massoni, 186, 203.
Malagoli avv., imprigionato, poi rimesso in libertà, 56-57; ricorre al Duca e ne ha rescritto d'arresto, 57.
Malagoli Giov. Andrea, ex-capitano, sue generalità, imputazione e condanna, 190-191, 212; gli è diminuita la pena perchè confesso, 220; arrestato, 66; rimesso a disposizione della polizia, 68; si dice appartenga ai Franchi Muratori, 68-69; ha sottoscritto una patente massonica, 69; ascritto ai S. M. P., 185, 192, 195; chi esorta a farsi S. M. P., 185; in sua casa si compiono recezioni di S. M. P., 185, 192, 195; riceve esemplari del proclama ai soldati ungheresi, 186; v'è chi tenta aggregarlo alla *Spilla Nera*, 200.
Malaguzzi conte Ippolito, governatore di Reggio, 39 impedisce alcuni arresti, 85.
Malatesta, capitano dei dragoni, 72.
Malgherini don Pio, ascritto ai Massoni, 186.
Mangin, 136.
Manni Paolo, da chi abbia i proclami ai soldati ungheresi, 186.
Manzini Camillo, sue generalità, imputazione e condanna, 205-6, 212; conferma di questa, 215; osservazioni su di essa 206-7; suo carteggio intercettato, 59-60; è arrestato a Roma, 61; ricord., 67.
Manzini Carlo, fratello di Camillo, arrestato, 61.
Manzotti Giovanni, segretario del Comune di S. Ilario, suoi tormenti, 97; impazzisce, 97-98; è riconosciuto

pazzo, 210; affidato alle cure del Governo di Modena, 210; rinchiuso come prigioniero pazzo, 221; valore delle sue deposizioni, 97-98; si ascrive agli Adelfi, 174; chi ascrive a questa setta, 174; deputato degli Adelfi va ad Alessandria, 171-172, 174-175; ivi si aggrega ai S. M. P., 172-73 e ne porta lo Statuto, 173, 175; elevato al grado di Eletto dei S. M. P., 173, 175; compie un rito dei S. M. P., 164, 166, 173, 176, 177, 179, 181; consegna un pacco di proclami al Pirondi, 166.

MARANESI Francesco, colonnello del Regno italico, 29; sue generalità, imputazione e condanna, 184-86, 212; conferma di questa, 219; sua vita, sue qualità, 109-110; lascia il comando del corpo dei dragoni, 110: arrestato, 66; rimesso a disposizione della polizia, 68; come tormentato, 102; che si congettura del suo arresto, 111-112; suo contegno in carcere, 112-113; si dice appartenga ai Franco Muratori, 68-69; ha sottoscritto una patente massonica, 69; diffonde i proclami ai soldati ungheresi, 167, 191; come li ha ricevuti, 182; ascritto ai S. M. P., 175; in casa sua si compiono recezioni di S. M. P., 192, 195: suo fratello condannato, 109; ricord., 142.

MARCHANGY, 136.

MARCHI, direttore della posta, arrestato poi rilasciato, 86.

MARINELLI, di Castelnuovo di Sotto, ascritto ai Carbonari, 162, 178.

MARTINELLI Luigi, giudice del Tribunale statario, 155.

MARTINI dott. Giacomo, guardia d'onore a Parma, arrestato, 86; ascritto ai S. M. P., 175.

MASCHERPA Romualdo, comico, elevato al grado di Maestro Massone, 183, 184, 191, 194, 200; chi sottoscrive la sua patente massonica 190, 200.

MASSIMILIANO D'AUSTRIA arciduca, va a Parma, 84; vice-duca di Modena, 84; ordina alcuni arresti, 84-85.

Massoni (setta dei), esiste negli Stati Estensi, 159; sue relazioni con gli Adelfi ed i S. M. P., *ivi*; in Reggio, 174, 183, 184; in Modena, 183, 184, 199; a Brescello, 186, 201, 202; chi ne incide le patenti, 200-201; ricord., 69, 134.

MATTIOLI prof. Iacopo, giudice del Tribunale statario, 89, 90, 157, 211; porta la sentenza al Duca, 117.

MATTIOLI armaiolo ducale, trattenuto in carcere benchè riconosciuto innocente, 105; con chi arrestato e perchè, 106-108; condannato, 108.

MAZZA di Reggio, studente, scrive una satira contro i gesuiti, 50; scoperto è punito, 51.

MAZZOLI avv. modenese, nominato giudice del Tribunale statario, 87; rinuncia, 88; sostituito 89; ricord. 117.

MEDICI dott. Francesco, ascritto ai Carbonari, 188, 191, 193.

MELEGARI Vincenzo, stampa le patenti massoniche, 200.

MENOTTI Ciro, arrestato con lo zio, 66.

MICALI, segretario del delegato di Borgotaro, arrestato, 86; in Montecchio ascrive alcuni alla Carboneria, 163, 164, 173; crea tre maestri carbonari, 177.

MIGNANI avv. Vincenzo, governatore della Lunigiana, 39; presidente del Tribunale statario di Rubiera, 87, 88, 157, 211; notizie di lui, 89, 90; persuade il Duca ad accettare le dimissioni del Vedriani, 105; cerca di impedire un confronto fra gli imputati modenesi e parmensi, 120; che cosa diceva dei parmigiani, 113; modifica col Duca la sentenza di Rubiera, 117; incaricato della notificazione ed esecuzione di essa, 221.

Ministri del duca di Modena, 40.

Modena pronta a secondare i francesi nel 1796, 25; stanza di un migliaio di austriaci, 45; v. *Carbonari, Massoni, Austriaci, Polizia, Spilla Nera, Sublimi Maestri Perfetti.*

MOLZA march. Filippo, ministro delle finanze, 50-51.

MOLZA march. Giuseppe, ministro degli esteri e dell'alta polizia, 38, 40.
MONTANARI Andrea, ascritto ai Carbonari, 193.
MONTANARI dott. Francesco, sue generalità, imputazione e condanna, 208, 212; conferma di questa, 221; osservazioni su di essa, 221; ascritto ai Carbonari, 188, 191 193.
MONTANARI in CEPELLI Pelagia, trattenuta in carcere, 210-11; v. *Cepelli*.
Montecchio, v. *Carbonari* e *Sublimi Maestri Perfetti*.
MONTRUCCOLI notaio Giuseppe, ascritto ai Carbonari, 161, 162, 163, 164, 168, 173, 178, 188; arrestato, poi liberato perchè delatore, 204-5.
MORANDI Domenico, ascritto ai Massoni, 186, 203.
MORANDI Francesco, sue generalità, imputazione e condanna, 204, 212; conferma di questa, 215; arrestato, 63; ascritto ai Carbonari, 188, 191.
MORGAN Lady Sydney, sua osservazione sui passaporti, 57.
MOREALI dott. Lodovico, sue generalità, imputazione e condanna, 187, 212; conferma di questa, 214; arrestato, 66; socio viaggiatore dei S. M. P., 185, 190; spedito alla chiesa dei S. M. P. di Bologna, 175, 177, 179, 181, 183, 186, 187, 189, 194, 196, 202, 203; in casa sua si compiono recezioni di Carbobonari, 193, 204, 208; chi gli consegna i proclami ai soldati ungheresi, 191.
MOREALI Abate Giovanni, arrestato, 66; conseguenze dei tormenti patiti da lui, 102.
MUNARINI conte Giacomo, ministro degli esteri e dell'alta polizia del duca di Modena, 40, 59.
MURAT Gioacchino, 219.
Napoli, sua rivoluzione, ricord., 182; v. *Carbonari*.
NAPOLEONE Bonaparte, sua opera, 26; inganna le speranze degli Italiani, 28; sua caduta, 30; rispetta il

segreto epistolare, 61-63; suo proclama del 21 brumaio, an. 6, 144; società diretta a ristabilire la sua dinastia sul trono, 200, 201; ricord., 45, 167-68.

NIZZOLI Antonio, sue generalità, imputazione e condanna, 201-202, 212; conferma di questa, 215; osservazioni su di essa, 201; ascritto ai S. M. P., 183; suoi tormenti e sua pretesa deposizione, 99-100; è unito all'Alberici, 101.

NOBILI Pellegrino, segretario di Stato della Rep. italiana, 29; difende gli eredi Foà, 54.

Novara (battaglia di), ricord., 172.

Novellara (beni già estensi di), 56-57.

PAGLIANI avv. Camillo, cancelliere del Besini, 92.

PALMIERI dott. Lodovico, difensore nel processo di Rubiera, 158.

PAMPARI avv. Antonio, sue generalità, imputazione e condanna, 189, 212; diminuita la pena di lui perchè confesso, 220: che cosa dichiara nel confronto di S. Ilario, 121-122; sue contraddizioni, 123; ascritto a S. M. P., 163, 173, 176, 177, 180, 183; inviato alla chiesa dei S. M. P. di Parma, 176, 178; suo colloquio con l'Alberici, 101; vedi *Alberici*.

Panaro (dipartimento del), 29.

PANISI Luigi, sue generalità, imputazione e condanna, 196, 212; conferma di questa, 215; ascritto ai S. M. P., 176, 184.

PANIZZI dott. Antonio, notizie della sua vita, 5 e seguenti; sua lettera all'Ispettore delle Finanze di Reggio, 7-9; a Cremona gli sono tolte tutte le sue scritture, 18; si dichiara autore di questo libro, 203; come lo pubblicò, 5, 6, 13; come lo scrisse, 13; accusato della recezione a Carbonaro del perito Panizzi, 187, 203; sue osservazioni su tale accusa, 203, 205.

PANIZZI Francesco, perito, ascritto ai Carbonari, 187, 202, 203; osservazioni sulla sua recezione a carbonaro, 203-5; suo arresto, 204.
PARADISI conte Giovanni, presidente del Senato del Regno Italico, 29; inviato a Milano nel 1796, 39.
PARENTI, avv. difensore del Ponzoni, 80.
Parlamento napoletano, 64.
Parma, v. *Sublimi Maestri Perfetti, Corte di Parma.*
Parrochi, servono la pulizia, 63.
PERETTI avv. Luigi, sue generalità, imputazione e condanna, 178-80, 212; osservazioni sulla sua condanna, 180; conferma di questa, 214; ascritto ai S. M. P., 173, 176, 181, 183; elevato al grado di Eletto dei S. M. P., 164, 166, 173, 176, 177, 181; come si attirò l'odio del Duca, 56-57; privato del tabacco, 102.
PERI dott. Antonio, difensore nel processo di Rubiera, 116, 158.
PERI Bernardo di Reggio, generale di brigata nel Regno Italico, 29.
PERSEGUITI barone Angelo, primo presidente della Corte d'appello d'Ancona, 29.
PETERLINI don Luigi, del Battaglione dei Giurati italiani, 173.
PIRONDI dott. Prospero, sue generalità, imputazione e condanna, 166-167, 212; conferma di questa 213; ascritto ai S. M. P., 173, 181, 184; in sua casa egli ed altri sono elevati al grado di Eletti nei S. M. P.; 164, 173, 176, 177, 179, 181; in sua casa si compiono recezioni di S. M. P., 177, 179, 196-197, 205; consegna un plico di proclami latini al cap. Farioli, 182.
PISA prof. di Modena, caso occorsogli, 60-61.
PIZZARELLI, trattenuto in carcere benchè riconosciuto innocente, 106.
Podestà, 40, 58.

Podestà di Brescello, come riceva l' ordine d' arresto dell'Alberici, 72.

Polizia, suoi procedimenti in via economica, 40; a Reggio, 41; in Modena, 41; suo zelo, 58; apre le lettere, 60-63.

Polonia, costituzione datale nel 1815, 30.

Ponziani, vice-rettore dell'Università di Modena, 47.

Ponzoni Gaetano, accusato dal Besini, 76; arrestato e maltrattato, 77; suo processo, 78-80; riesce a provare l'*alibi*, 80; non ne è dichiarata nè la innocenza nè la colpa, 81; resta in carcere, 81; ricord. 107, 129, 137.

Popolazioni estensi, pronte a secondare i Francesi nel 1796, 25; non indegne della indipendenza, 26; amavano il Governo del Regno Italico, 28; loro uomini eminenti, 28-29; mal governo cui sono sottoposte dal duca Francesco, 58.

Prina Giuseppe, ministro delle finanze nel Regno italico, lodato, 37.

Prina, ufficiale piemontese, nei S. M. P. della Chiesa di Reggio, 175; chi elegge savio nella Chiesa di Modena, 185.

Ragazzi Giovanni, sue generalità, imputazione e condanna, 207, 212; è ridotta la sua pena, 221; ascritto ai Carbonari, 161, 198; v. *Andreoli.*

Rangone Gherardo, ministro di Ercole III, 25, 44.

Rangoni Luigi, ministro di pubblica economia e istruzione, 42-43; nipote di Gherardo, 43.

Rapaccioli, giudice istruttore presso il tribunale di Parma, 86; corrotto da Francesco IV, 119; assiste al confronto di S. Ilario, 123; si rifiuta di accogliere in processo la protesta del Pampari, 122; tenta di far accusare il Gardoni, 122-123.

Rasori Giov. Maria, ascritto ai Carbonari, 160, 162, 163, 164, 168, 173, 178, 189.

Re conte Antonio, inviato nel 1796 a fraternizzare con i Milanesi, 38-39; governatore di Reggio, *ivi.*
Reclutamento dei soldati, 58.
Reggianini Giuseppe maggiore, trattenuto in prigione benchè riconosciuto innocente, 106; con chi era stato arrestato, 106-07; non si sa di che colpa accusato, 108.
Reggio, pronta a secondare i Francesi nel 1796, 25; patti della sua dedizione agli Estensi, 141, 222-231; v. *Polizia, Adelfi, Carbonari, Massoni. Sublimi Maestri Perfetti.*
Regno italico, sue lodi, 26-27; suoi difetti e mali dimenticati dagli Italiani, 28; sua caduta, 30; ricord. 56.
Roma, v. *Carbonari.*
Romagnoli, v. *Sublimi Maestri Perfetti.*
Roscoe Guglielmo, accoglie l'esule Panizzi, 7.
Rossi Carlo, colonnello del Regno italico, 29.
Rossi Fortunato, sue generalità, imputazione e condanna, 207-8, 212: ridotta la pena di lui, 221; arrestato, 68; ascritto ai Franchi Muratori, 68-69, 183, 184, 191, 194, 200; chi sottoscrisse la sua patente massonica, 190, 194, 200.
Rovere Francesco, ispettore delle carceri di Rubiera e segretario di gabinetto di Francesco IV, 69; passa un diploma massonico al Besini, 69-70.
Rubiera, notizie, 91-92; vi è posta la sede del Tribunale statario, 157-58; v. *Austriaci.*
Ruffini Paolo, rettore dell'Università di Modena, sua condotta, 44 e seg.
Sacchi dott. Antonio, sue generalità, imputazione e condanna, 195-96, 212; è diminuita la sua pena perchè confesso, 220; arrestato, 68; sospetto di appartenere ai Franchi Muratori, 69; sospettato confidente del Besini e suo contegno nei processi, *ivi;* come fu scoperto un suo diploma massonico, 69-70: ascritto ai

S. M. P., 185, 190, 192; ai Massoni, 191,194, 200; chi ha sottoscritto un suo diploma massonico, 190, 194, 200.
SALIMBENI Leonardo di Modena, generale di brigata del Regno italico, 29.
SALVAGNOLI Vincenzo, voleva ripubblicare questo libro, 5.
SALVIOLI Luigi, procuratore generale della Corte di appello di Venezia, 29.
SANGUINETTI Benedetto, sue generalità, imputazione e condanna, 194-95, 212; è diminuita la sua pena perchè confesso, 220; ascritto ai S. M. P., 185, 192; si tenta di aggregarlo alla *Spilla Nera*, 200.
San Polo, v. *Carbonari*.
Sant'Ilario, villaggio, ove ha luogo un confronto fra imputati estensi e parmensi, 120; v. *Sublimi Maestri Perfetti*.
SANVITALE conte Iacopo, segretario dell'Università e Accademia di Belle arti a Parma, arrestato, 86; che dicono di lui il Caronzi e il Pampari, 123.
Sassuolo (villa di), 55.
SCARABELLI PEDOCA Angelo, ambasciatore del Regno italico, 29.
SHEPHERD accoglie l'esule Panizzi, 7.
Sicilia, sua Carta costituzionale, 30.
SIDOLI Giovanni, sue generalità, imputazione e condanna, 168-69, 212; conferma di questa, 213; argomentazioni in sua difesa, 169 e seg.; ascritto ai S. M. P., 163, 164, 165, 166, 173, 176, 179, 181 184; che cosa conteneva la sua relazione, 113.
Sindaci, v. *Podestà*.
SOLMI, canceliere criminale, sue osservazioni al Besini, 76; privato dell'ufficio, 78.
SPEZZANI Filippo, consigliere del Supremo Consiglio di Giustizia 38.

Spilla Nera (società della), 134; in Modena, 200; a che cosa mira, *ivi*, 201.

Stati estensi, loro condizione dopo la caduta del Regno italico, 14 e seg.; loro divisione e governo, 37; potenza in essi dei preti, 64; v. *Adelfi, Carbonari, Massoni, Popolazioni Estensi, Sublimi Maestri Perfetti, Austriaci.*

Sterpin conte Giovanni, aiutante del Duca di Modena, interviene in un tumulto universitario, 45-46.

Sublimi Maestri Perfetti (società dei), esiste negli Stati estensi, 159; sue relazioni con la Massoneria e la Carboneria, 159; come è indicata nella sentenza di Rubiera, 163-164; i suoi soci non possono punirsi come rei di lesa maestà, 134 159, 169; come il Tribunale considera le recezioni di nuovi settarii, 159; istruzioni del Capo della Chiesa centrale di Torino, 174-75; riunione dei S. M. P. di Modena, Reggio e Parma, per mutare la forma di governo degli Stati d'Italia e mettersi d'accordo colla Chiesa di Bologna e coi Romagnoli, 162-168, 171-172, 174, 175-76, 177, 179, 181, 185-86, 187, 189, 194, 196. *Chiesa di Modena* (quando istituita, 183, 185, 187, 192, 194-95; chi ne fu socio viaggiatore e segretario, 187, 190; i soci si impongono una colletta, 193, *Chiesa di Reggio* (quando istituita, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 183; sue relazioni con la Chiesa di Parma, 176; tre piemontesi vi creano gli Eletti, 175, 185; sua propaganda nella montagna reggiana, 164-165, 197, 198); *Chiesa di Bologna*, 175, 177, 179, 181, 183, 184-85, 185-86, 187, 189, 194, 196; *Chiesa di Parma* (sua istituzione 165, 168, 175, 183, 186; sue relazioni con quella di Reggio, 178, 180, 189; in Gaida, 160, 162, 164, 165, 166, 179, 180, 181, 184, 188, 194, 209; in S. Ilario, 177, 180, 183, vedi *Adelfi*.

Supremo Consiglio di Giustizia, sue funzioni, 35; come composto, 36; revoca una sentenza, 56; è tolto agli appartenenti a società segrete il diritto di ricorso ad esso, 126; pubblica un decreto contro i Carbonari, 145-147; gli spetta di proporre i processi statari, 150; lo propone per l'omicidio del Besini, 155; sua notificazione relativa a questo processo, 156; annuncia l'istituzione del Tribunale statario di Rubiera, 157-158; ricord. 33, 35, 147-148.

Tassoni Giulio Cesare, ambasciatore nel Regno italico, 29.

Tecini, commissario di polizia in Cremona, toglie al Panizzi le sue scritture, 18.

Terni Giuseppe, consigliere del S. C. di G., Presidente del Tribunale straordinario che giudicò A. Panizzi, 7-9.

Tribunale di Reggio, dichiara inapplicabile una legge, 56.

Tribunale statario, su quale fondamento poggi, 87; come è costituito e funziona 149 e seg.; osservazioni sopra di esso, 132 e seg.; istituito per giudicare gli uccisori del Besini, 78 e seg; presenta una relazione al Duca ed è sciolto, 156; istituito in Rubiera, 38, 157; come procedette nel suo giudizio 15, 114-117; sua sentenza portata al Duca e mutata, 117-118; perchè si ritardò a promulgarla, 118-121; sua promulgazione, 124; sua sentenza, 158 e seg.; stabilisce la località in cui deve essere eseguita la pena capitale, 209-10; chirografo che la conferma, 124 e seg.

Tribunali di prima istanza 35.

Tribunali finanzieri, 53-54.

Torino, v. *Sublimi Maestri Perfetti.*

Torreggiani Andrea, ascritto ai Massoni 183, 184, 192, 194, 200; chi ne sottoscrisse la patente, 192, 194, 200.

Toschi avv. Alfonso, giudice del Tribunale statario, 80, 90, 157, 211; estensore della sentenza è il più malvagio dei giudici di Rubiera, 117.

Ufficiali di Guardia urbana, di rado incaricati di eseguire arresti, 71; come trattati dal Governo, 72.

Umiltà dott. Pietro, sue generalità, imputazione e condanna, 170-74, 212; conferma di questa, 213; ascritto ai Carbonari, 162-163, 173; in sua casa si compiono recezioni di Carbonari, 162; creato maestro Carbonaro, 177; ascritto agli Adelfi, 170; chi ascrive a questa società, 173; deputato di questa ad Alessandria, 171-172, 174-75; ivi si aggrega ai S. M. P. e ne porta lo statuto a Modena, 172-73, 175; elevato al grado di Eletto dai S. M. P., 173, 176; compie un rito dei S. M. P., 164, 166, 173, 175, 177, 179, 181.

Ungheresi (soldati), passano per Modena, 65; proclama diretto ad essi, 65-66, 166-68, 182, 186, 191, 201.

Università di Modena, 43-47.

Urbini Fortunato, sue generalità, imputazione e condanna, 207, 212; gli è diminuita la pena perchè confesso, 221; ascritto ai S. M. P., 185, 190, 192, 195, 196 200.

Vaccari Luigi, ministro dell'interno nel Regno italico, 29.

Valdrighi Luigi, procuratore generale della Corte di Cassazione del Regno italico, 29.

Vandelli dott. Giuseppe, difensore nel processo di Rubiera, 158.

Vedriani dott. Giulio, giudice processante del Tribunale statario, 90, 158; cercava la verità, 93; quale avviso propone sia dato agli imputati, 103 propone di legger loro un rescritto del Duca, 104; si ritira dal Tribunale statario, 104-105.

VELLI Luigi, comico, ascritto ai Massoni, 183, 184, 191, 194, 200; chi sottoscrisse la sua patente, 190, 194, 200.

VENERI conte Antonio, ministro del Tesoro del Regno italico, 29.

VENTURI Giambattista, ambasciatore del Regno italico, 29.

VERATTI, presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, 37.

VERGANI, curioso quesito sul suo cadavere, 37.

VERINI dott. Giuseppe, cancelliere del Tribunale statario di Rubiera, 158, 211.

VEZZANI conte, di Reggio, chi arresta, 71.

VIAPPIANI dott. Giuseppe, difensore nel processo di Rubiera, 158.

VIOLI dottore, sollecita un colloquio per il Caronzi, 95.

VISMARA Giorgio, comico, ascritto ai Massoni, 188, 184, 191, 194, 200; chi ne sottoscrisse le patenti, 194, 200.

WELLINGTON duca Arturo, 62.

ZANIBELLI Pietro, sue generalità, imputazione e condanna, 209, 212; conferma di questa, 215; osservazioni su di essa, 209; ascritto ai S. M. P., 166 181; come tormentato, 102.

ZERBINI Pier Ercole, giud ce del Tribunale statario, 155.

ZUCCHI Carlo, generale di divisione nel Regno italico, 29.

ZUCCHI CARLO, ex ufficiale, incisore, sue generalità, sua imputazione e condanna, 200-1, 212; osservazioni sulla sua condanna, 201; conferma di essa, 215; arrestato, 68; si dice appartenente ai Franchi Muratori, 69.

Zuccoli dott. Ippolito, sue generalità, imputazione e condanna, 188-89, 212; conferma di questa, 214-15; ascritto ai S. M. P., 161, 163, 166, 173, 176, 178, 179, 181; tormentato resiste, 100.